BOLLETTINO UFFICIALE

n. 1
del 2 gennaio 2020

Anno LVII n. 1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_1_1_DPR_215_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0215/Pres.

DLgs. 368/1999, art. 44. Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Sostituzioni e integrazione componenti.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", nel disciplinare la formazione dei medici specialisti, all'art. 44 prevede, in sintesi, quanto segue:
- l'istituzione, presso le regioni nelle quali sono presenti le scuole di specializzazione, di un "Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica", presieduto da un Preside di Facoltà e composto in forma paritetica da docenti universitari, dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché dai rappresentanti dei medici in formazione specialistica;
- l'Osservatorio è nominato dalla Regione e l'organizzazione dell'attività è disciplinata dai protocolli d'intesa tra università e regione;
VISTO il proprio decreto n. 0218/Pres. del 21 novembre 2016, con il quale si è provveduto a nominare i componenti dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa del 21.6.2016, stipulato, ai sensi della predetta normativa, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine;
DATO ATTO che, al fine di perseguire una rappresentanza più ampia e rispondente agli aspetti funzionali e organizzativi dell'Osservatorio e di garantire la piena operatività del suo primo mandato triennale, con le deliberazioni giuntali n. 184 del 2 febbraio 2018 e n. 1456 del 30 agosto 2019 sono state approvate le modifiche al Protocollo d'intesa che, sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine rispettivamente in data 10 aprile 2018 ed in data 24 settembre 2019, in particolare prevede:
- all'articolo 3, la composizione dell'Osservatorio regionale, a seguito delle predette integrazioni, è la seguente:
il Presidente;
il Vice Presidente;
sei docenti universitari rappresentanti dei Dipartimenti universitari presso i quali si svolge la formazione medico specialistica;
otto dirigenti sanitari del SSR, responsabili di Struttura Complessa;
*sei rappresentanti dei me*dici in formazione specialistica;
- all'articolo 5, la durata dell'incarico dei componenti dell'Osservatorio, fissata in tre anni dalla data di nomina, fatto salvo il primo mandato, che decorre dalla data del primo insediamento dell'Osservatorio stesso;
VISTE le note prot. n. 114169 del 5 novembre 2018, prot. n. 114292 del 6 novembre 2018 e integrate con le successive note prot. n. 164 del 21 gennaio 2019, n. prot. 15042 del 5 febbraio 2019 e n. prot. n. 4149 del 28 novembre 2019, con cui le Università degli Studi di Trieste e di Udine hanno comunicato le nuove designazioni della composizione docente e della rappresentanza dei medici specializzandi, in

sostituzione degli incarichi cessati, e contestualmente hanno fornito le correlate motivazioni, in ottemperanza agli articoli 3, 4 e 5 del Protocollo;
PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dai predetti articoli 3 e 4 del Protocollo d'intesa, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha designato, in sostituzione degli incarichi cessati e ad integrazione del nuovo incarico, i dirigenti sanitari del Servizio sanitario regionale per la composizione dell'Osservatorio regionale in argomento;
ACCERTATO, quindi, che tutti i componenti designati hanno fatto pervenire le dichiarazioni necessarie di insussistenza di incompatibilità e di cause ostative alla nomina previste dalla normativa vigente;
RITENUTO di nominare, ad integrazione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica e in subentro degli incarichi cessati, i componenti di seguito indicati:
UNIVERSITÀ DI TRIESTE
- Prof. Bruno Fabris - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, Area medica, in sostituzione del Prof. Alessandro Ventura, cessato dal servizio dal 13 dicembre 2017
UNIVERSITÀ DI UDINE
- Prof.ssa Chiara Zuiani - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area dei Servizi clinici, in sostituzione del Prof. Giorgio Della Rocca, in aspettativa dall'1 gennaio 2017
MEDICI SPECIALIZZANDI
- Dott.ssa Martina Bevacqua - Scuola di specializzazione in Pediatria, Area medica - Università di Trieste
- Dott.ssa Simona Franzò - Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Area chirurgica - Università di Trieste
- Dott. Vincenzo Piccoli - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici - Università di Trieste
- Dott. Giacomo De Mattei - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici - Università di Udine
- Dott. Josè Andres Diaz Nanez - Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, Area chirurgica - Università di Udine
- Dott.ssa Elisa Fontecedro - Scuola di specializzazione in Psichiatria, Area medica - Università di Udine
in sostituzione dei medici specializzandi dott.ssa Federica Arban dell'Università di Trieste, dott.ssa Franca Morselli e dott. Nicola Vernaccini entrambi dell'Università di Udine, a seguito delle nuove elezioni rappresentative, così come previsto dall'articolo 4, comma 4 del protocollo d'intesa;
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
- Dott. Valter Gattei - Direttore Struttura Complessa di Oncoematologia Clinico-Sperimentale dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico - Area Medica, ad integrazione della composizione dell'Osservatorio, di cui all'art 3 del Protocollo d'intesa;
- Dott. Francesco Maria Risso - Direttore Dipartimento Materno Neonatale dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste - Area Medica, in sostituzione del Dott. Sergio Demarini, in quiescenza dall'1.11.2017;
- Dott.ssa Daniela Pavan - Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo e Pordenone-Sacile, dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale - Area Medica, in sostituzione del Dott. Giorgio Siro Carniello, in quiescenza dall' 8 marzo 2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo d'intesa, gli incarichi conferiti con il presente provvedimento e quelli conferiti con il citato decreto n. 0218/Pres. del 21 novembre 2016, avranno durata triennale a decorrere dalla data di primo insediamento dell'Osservatorio, stante la natura di organo collegiale dello stesso;
RITENUTO, con l'occasione, di confermare ogni altro aspetto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 2102 del 11 novembre 2016 e con il citato proprio decreto n. 0218/Pres del 21 novembre 2016 per le parti compatibili;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2090 del 5 dicembre 2019;

DECRETA

1. Di nominare i componenti designati ai fini delle integrazioni e delle sostituzioni della composizione dell'Osservatorio regionale per la Formazione medico-specialistica, così come prevista dall'art. 3 del Protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 2 febbraio 2018 e di seguito indicati:
UNIVERSITÀ DI TRIESTE
- Prof. Bruno Fabris - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, Area medica, in sostituzione del Prof. Alessandro Ventura, cessato dal servizio dal 13 dicembre 2017;
UNIVERSITÀ DI UDINE
- Prof.ssa Chiara Zuiani - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area dei Servizi clinici, in sostituzione del Prof. Giorgio Della Rocca, in aspettativa dall'1 gennaio 2017;
MEDICI SPECIALIZZANDI
- Dott.ssa Martina Bevacqua - Scuola di specializzazione in Pediatria, Area medica - Università di Trieste

- Dott.ssa Simona Franzò - Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Area chirurgica - Università di Trieste
- Dott. Vincenzo Piccoli - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici - Università di Trieste
- Dott. Giacomo De Mattei - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici - Università di Udine
- Dott. Josè Andres Diaz Nanez - Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, Area chirurgica - Università di Udine
- Dott.ssa Elisa Fontecedro - Scuola di specializzazione in Psichiatria, Area medica - Università di Udine

in sostituzione dei medici specializzandi dott.ssa Federica Arban dell'Università di Trieste, dott.ssa Franca Morselli e dott. Nicola Vernaccini entrambi dell'Università di Udine, a seguito delle nuove elezioni rappresentative, così come previsto dall'articolo 4, comma 4 del protocollo d'intesa;

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- Dott. Valter Gattei - Direttore Struttura complessa di Oncoematologia Clinico-Sperimentale dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico - Area Medica, ad integrazione della composizione dell'Osservatorio, di cui all'art 3 del Protocollo d'intesa;
- Dott. Francesco Maria Risso - Direttore Dipartimento Materno Neonatale dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste - Area Medica, in sostituzione del Dott. Sergio Demarini, in quiescenza dall'1 novembre 2017;
- Dott.ssa Daniela Pavan - Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo e Pordenone-Sacile, dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale - Area Medica, in sostituzione del Dott. Giorgio Siro Carniello, in quiescenza dall'8 marzo 2018.

2. Di confermare, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo d'intesa, la durata triennale degli incarichi conferiti con il presente provvedimento e quelli conferiti con il proprio decreto n. 0218/Pres. del 21 novembre 2016, a decorrere dalla data di primo insediamento dell'Osservatorio.

3. Di dare conseguentemente atto che l'Osservatorio in oggetto è composto come segue:

PRESIDENTE Prof. Gianfranco Sinagra - Università di Trieste
Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
Direttore della scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato cardiovascolare, Area medica
VICE PRESIDENTE Prof. Renato Fanin - Università di Udine
Direttore della scuola di specializzazione in Ematologia, Area medica

Università di Trieste

- Prof.ssa Assunta Cova - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area Servizi clinici
- Prof. Bruno Fabris - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna, Area medica
- Prof. Nicolò de Manzini - Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, Area chirurgica

Università di Udine

- Prof. Vittorio Bresadola - Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, Area chirurgica
- Prof. Alessandro Cavarape - Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina Interna, Area medica
- Prof.ssa Chiara Zuiani - Direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, Area Servizi clinici

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- Dott. Alessandro Balani - Direttore Struttura Complessa di Chirurgia Ospedali Gorizia e Monfalcone - Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area chirurgica
- Dott. Vito Di Piazza - Direttore Struttura complessa di Medicina interna Ospedale di Tolmezzo - Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" - Area medica
- Dott. Valter Gattei - Direttore S.O.C. Oncoematologia Clinico-Sperimentale dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico - Area medica
- Dott. Luca Giovanni Mascaretti - Direttore Dipartimento interaziendale di Medicina Trasfusionale d' Area Vasta Giuliano-Isontina - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - Area Servizi clinici
- Dott. Roberto Petri Direttore Dipartimento Chirurgia Generale - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - Area chirurgica
- Dott. Francesco Maria Risso - Direttore Dipartimento Materno Neonatale dell'IRCCS Burlo Garofolo Trieste - Area medica
- Dott. Luciano Strizzolo - Direttore Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza - Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area medica
- Dott.ssa Daniela Pavan - Direttore Struttura Complessa di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo e Pordenone-Sacile, dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale - Area Medica

MEDICI SPECIALIZZANDI

- Dott.ssa Martina Bevacqua - Scuola di specializzazione in Pediatria, Area medica - Università di Trieste
- Dott.ssa Simona Franzò - Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Area chirurgica - Uni-

versità di Trieste
- Dott. Vincenzo Piccoli - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici - Università di Trieste
- Dott. Giacomo De Mattei - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Area dei Servizi clinici - Università di Udine
- Dott. Josè Andres Diaz Nanez - Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, Area chirurgica - Università di Udine
- Dott.ssa Elisa Fontecedro - Scuola di specializzazione in Psichiatria, Area medica - Università di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

20_1_1_DPR_216_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres.

Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
RICHIAMATO in particolare l'articolo 38 della predetta legge regionale in base al quale la Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera", costituite per i bambini da 24 a 36 mesi;
VISTO l'ultimo periodo del citato articolo 38, comma 1, il quale stabilisce che con "regolamento sono definiti i requisiti, i criteri le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi" a favore delle Sezioni Primavera;
VISTO il testo del "Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2019 n. 2163;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione di contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa e al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) **Sezione Primavera:** servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato dall'articolo 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e relativi accordi ed intese, da intendersi come servizio socio - educativo integrativo e aggregato alle strutture delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento; in particolare, il vocabolo "integrativo" specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; il vocabolo "aggregato" indica che la Sezione Primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;

b) **Sezioni Primavera di nuova attivazione**: Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;

c) **Sezioni Primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento**: Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico di riferimento e non interrotto nei due anni precedenti indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore;

d) **Tavolo tecnico interistituzionale**: organismo previsto dall'articolo 7, lettera b), dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, avente finalità di indirizzo e verifica sulla esperienza educativa delle Sezioni Primavera, nonché di valutazione delle richieste di contributo a sostegno delle Sezioni stesse;

e) **scuola di infanzia**: scuola non obbligatoria e di durata triennale, che accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la cui disciplina è recata dal Capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); inoltre, per le scuole statali, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) e, per le scuole paritarie, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

f) **nido di infanzia**: servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

CAPO II

REQUISITI DELLA SEZIONE PRIMAVERA

Articolo 3 -Requisiti della Sezione Primavera

1. La Sezione Primavera, ai fini dell'accesso ai contributi di cui al Capo III, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione. L'inserimento effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età. Al compimento del trentaseiesimo mese il bambino conserva il diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera sino al termine dell'anno scolastico in corso;

b) disporre dell'autorizzazione comunale ovvero della documentazione, prevista dal bando, attestante l'idoneità al proprio funzionamento, sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla lettera a) quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione e la cura della persona;

c) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle proprie attività;

d) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;

e) assicurare l'apertura, nel corso dell'anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno, con facoltà di prosecuzione dell'attività nel mese di luglio;

f) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l'apertura all'utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;

g) essere dotata di personale educativo o docente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. Il personale educativo o docente può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata, purché almeno un educatore o un docente presti la sua attività in via prevalente a favore della Sezione Primavera;

h) essere dotata di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;

i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'articolo 5, comma 1;

l) predisporre, con cadenza almeno biennale, idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero consentire allo stesso di partecipare, con la medesima cadenza, ad attività formative specifiche.

2. La dimensione massima della Sezione Primavera non può superare, complessivamente, il numero di 20 bambini iscritti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi.

Articolo 4 -Requisiti del personale educativo o docente

1. Il personale educativo o docente deve:

a) essere in possesso di uno dei titoli di studio idonei, secondo le norme statali e regionali, per l'espletamento del servizio nella scuola d'infanzia o dei nidi di infanzia;

b) essere assunto con un contratto conforme alle norme vigenti per i contratti di lavoro.

2. Durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente.

3. In presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il numero dei bambini assegnato a ciascun educatore o docente viene ridotto fino a raggiungere un rapporto numerico di un insegnante ogni cinque bambini oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

Articolo 5 -Progetto educativo

1. L'azione educativa o di insegnamento si svolge sulla base di un progetto educativo proprio della Sezione Primavera, distinto da quello della struttura cui essa è aggregata, che deve esplicitare come contenuti essenziali gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte, e le metodologie impiegate. In particolare, il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l'attività delle istituzioni dell'infanzia cui sono unite.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Articolo 6 -Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti gestori delle sotto indicate strutture, presenti nel territorio regionale, cui è aggregata almeno una Sezione Primavera in possesso dei requisiti di cui al Capo II:

a) scuole di infanzia statali e paritarie;

b) nidi di infanzia pubblici;

c) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla base di una convenzione stipulata con il Comune nel cui territorio hanno sede.

Articolo 7 -Attuazione degli interventi

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio che, nell'ambito della Direzione centrale competente in tema di istruzione, si occupa di tale materia. Il Servizio vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

Articolo 8 - Contenuti dei bandi

1. I bandi contengono i seguenti elementi minimi:

a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 6;

b) il termine e le modalità di presentazione delle domande, con la relativa modulistica;

c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;

d) il numero massimo di Sezioni Primavera che può essere aggregato a ogni struttura di cui all'articolo 6, comma 1;

e) la misura massima del contributo concedibile, corrispondente a un importo determinato in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa;

f) il termine per l'eventuale comunicazione del numero dei bambini iscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;

g) l'indicazione dei documenti o delle attestazioni di cui all'articolo 13 comma 2;

h) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto del disposto dell'articolo 12;

i) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto del disposto dell'articolo 13;

l) le modalità di rendicontazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 14.

2. I bandi possono inoltre definire anche forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

Articolo 9 -Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta in conformità al modello allegato al bando e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, è presentata, completa in ogni sua parte, entro il termine fissato dal bando stesso.

2. La domanda di contributo contiene:

a) la denominazione della scuola o del nido dell'infanzia cui è aggregata la Sezione Primavera per la quale è richiesto il contributo;

b) la denominazione dell'ente gestore della scuola o del nido dell'infanzia e l'indicazione dell'eventuale qualifica di ONLUS;

c) l'indicazione del numero dei bambini iscritti, evidenziando l'eventuale presenza di bambini di cui all'articolo 4 comma 3;

d) l'indicazione del numero delle ore di apertura giornaliera e dei giorni di apertura settimanale della Sezione Primavera;

e) l'indicazione del numero del personale educativo o docente presente nella Sezione Primavera, nel rispetto del disposto dell'articolo 4, commi 2 e 3.

3. Alla domanda è allegata la documentazione specificata nel bando, comprendente in ogni caso:

a) scheda identificativa della Sezione Primavera;

b) progetto educativo della Sezione Primavera;

c) planimetria che illustra la collocazione della Sezione Primavera all'interno dei locali della struttura della scuola o del nido di infanzia cui è aggregata;

d) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l'idoneità al funzionamento prevista dal bando, ovvero comprovante l'avvenuta presentazione al Comune competente della domanda volta al suo ottenimento;

e) dichiarazione di posizione fiscale del beneficiario.

Articolo 10 -Istruttoria delle domande e cause di esclusione dal contributo

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio di cui all'articolo 7. Gli esiti dell'istruttoria vengono sottoposti alla valutazione del Tavolo tecnico interistituzionale.

2. Costituiscono causa di esclusione dal contributo:

a) la mancata sottoscrizione autografa della domanda;

b) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;

c) l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al Capo II.

Articolo 11 -Assegnazione e concessione del contributo

1. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato dal Direttore Centrale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, sono approvati e pubblicati nel sito internet istituzionale:

a) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione e al finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare del contributo assegnato;

b) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione ma non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione;

c) l'elenco delle Sezioni Primavera non ammesse alla sperimentazione e non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione.

2. I contributi sono assegnati per l'intero importo fissato dal bando ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c).

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo complessivo del fabbisogno si provvede all'assegnazione dei contributi seguendo i seguenti criteri:

a) i contributi sono assegnati integralmente, in via prioritaria, a tutte le Sezioni Primavera già funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono destinate all'assegnazione, a tutte le Sezioni Primavera di nuova attivazione, dei contributi loro spettanti, proporzionalmente ridotti in misura uguale;

c) qualora le risorse disponibili non consentano di assegnare integralmente i contributi spettanti alle Sezioni Primavera di cui alla lettera a), si provvede alla riduzione proporzionale dei contributi stessi, in misura uguale per dette Sezioni, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti delle Sezioni Primavera di nuova attivazione.

4. Alla concessione dei contributi si provvede entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

Articolo 12 -Spese ammissibili a rendiconto

1. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per educatori, docenti ed ausiliari. Qualora il personale ausiliario svolga attività anche a favore della struttura alla quale è aggregata la Sezione Primavera, l'imputazione del costo del lavoro deve essere fatta in proporzione alle ore di attività prestate a favore della Sezione Primavera. Le spese per il personale, rapportate al mese o alla parte di mese in cui viene realizzata l'attività educativa o didattica, sono quantificate come di seguito indicato:

1) Personale dipendente e socio lavoratore: costo orario risultante dalla busta paga comprensivo dei contributi, a carico del datore di lavoro;

2) Personale non dipendente: costo orario risultante da apposita lettera di incarico sottoscritta dagli interessati o da altra documentazione contenente il costo orario;

b) spese per la formazione del personale educativo o docente: spese per il pagamento di eventuali quote di iscrizione ad attività di formazione ovvero spese per compensi ai docenti che, all'interno della Sezione Primavera e al fuori dell'orario di apertura della stessa, eroghino la formazione al personale educativo o docente;

c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico da utilizzare all'interno della Sezione Primavera;

d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche direttamente riferite ai bambini della Sezione Primavera;

e) spese generali di gestione, direttamente riferibili alle attività della Sezione Primavera. Tali costi sono considerati ammissibili a condizione che siano basati su costi generali effettivi e che vengano imputati con calcolo pro-rata alla Sezione Primavera secondo un metodo debitamente giustificato;

f) spese per l'acquisto di derrate alimentari direttamente riferibili ai bambini della Sezione Primavera;

g) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature, purché utilizzati esclusivamente per la Sezione Primavera. I beni di valore unitario d'acquisto inferiore a 500,00 euro sono considerati interamente ammortizzabili nell'anno d'acquisto. Per i beni di valore unitario d'acquisto superiore a 500,00 euro, si considera ammissibile il costo

annuale di ammortamento, rapportato al periodo di utilizzo del bene, calcolato in base alla normativa fiscale vigente.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività educative o didattiche e del personale ausiliario.

4. Ai fini del calcolo delle spese e dei costi di gestione di cui al comma 1, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria della Sezione Primavera relativamente al periodo effettivo di inizio e di fine dell'attività di accoglienza, compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell'anno scolastico per il quale è stato richiesto il contributo. Sono altresì computati i costi imputabili alla Sezione in sede di chiusura o di assestamento del relativo bilancio di esercizio del beneficiario, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali. Gli stessi sono computati in misura proporzionale al periodo effettivo di attività della Sezione stessa.

5. Le spese sostenute devono essere comprovate da buste paga, fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto.

6. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle Sezioni Primavera e può essere richiesta dal Servizio in sede di ispezione o controllo.

Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo

1. All'erogazione del contributo si provvede in via anticipata, per un importo pari al settanta per cento del contributo concesso, e a saldo, per un importo pari alla differenza tra quello di detta anticipazione e la spesa complessiva ammessa a seguito della verifica del rendiconto, fermo restando l'ammontare del contributo concesso e fatto salvo il disposto dell'articolo 14, comma 4.

2. Ai fini dell'erogazione in via anticipata, i beneficiari sono tenuti a presentare l'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero la documentazione attestante l'idoneità al funzionamento, prevista dal bando in conformità alla normativa vigente alla data di emanazione dello stesso.

3. Nel caso i beneficiari dei contributi abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della Legge regionale 7/2000.

Articolo 14 - Termini e modalità di presentazione e approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, è presentato al Servizio entro il 15 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del contributo, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e dall'articolo 38, comma 3, della legge regionale 13/2018.

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga, non superiore a 30 giorni, del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine

di rendicontazione previsto dal comma 1, purché sia raggiunto l'interesse pubblico e fermo comunque il disposto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

4. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza risultante detraendo, dall'importo complessivo delle spese ammissibili a rendiconto sostenute per il funzionamento della singola Sezione Primavera nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda, l'importo complessivo delle entrate relative alla Sezione stessa, riferibili al medesimo periodo. Qualora l'ammontare del contributo concesso risulti superiore a detta differenza, il contributo è rideterminato in un importo pari alla differenza stessa ed il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

5. Nel calcolo delle entrate di cui al comma 4 non viene computato l'importo del contributo concesso.

6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega al rendiconto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali attesti:

a) che il contributo rendicontato non supera la differenza di cui al medesimo comma 4, ovvero che il contributo rendicontato supera tale differenza, indicando l'ammontare della stessa;

b) per i soli soggetti che rendicontano secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, che il contributo è stato utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

Articolo 15 - Ispezioni e controlli a campione

1. Il Servizio, anche in collaborazione con il Tavolo interistituzionale, effettua ispezioni e controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari e sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse.

Articolo 16 - Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) mancanza, perdita o mancato riscontro, in sede di ispezioni o di controlli, dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

b) mancata presentazione del rendiconto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1;

c) rifiuto di sottoporsi alle ispezioni e ai controlli a campione previsti dall'articolo 15;

d) mancata presentazione al Servizio, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, dell'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l'idoneità al funzionamento prevista dal bando.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione di tutte le somme erogate ai sensi del titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Articolo 18 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97 (Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a sostenere il servizio erogate dalle Sezioni Primavera);
b) decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 64 (Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera);
c) decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 165 (Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera).

Articolo 19 – Norma transitoria

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 97/2012.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_217_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres.

Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
RICHIAMATO in particolare l'articolo 33, comma 1, della predetta legge regionale - Titolo III Capo I - in base al quale la Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
VISTO l'articolo 33 bis della citata legge regionale 13/2018, il quale stabilisce che "con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo";
VISTO il testo del "Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2019 n. 2162;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) disciplina gli interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del sistema scolastico regionale e l'integrazione tra queste ultime e i soggetti del territorio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);
b) Servizio: Servizio competente in materia di istruzione;
c) Direttore centrale: Direttore centrale competente in materia di istruzione;
d) Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF): il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalle singole scuole nell'ambito della loro autonomia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
e) Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: il documento approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n, 13, contenente, per ciascun anno scolastico il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l'attuazione degli interventi regionali di sostegno dell'offerta formativa;
f) organizzazione curricolare: l'organizzazione concreta, all'interno di un'istituzione scolastica, di obiettivi, contenuti, metodi e modalità di valutazione degli insegnamenti previsti dalle norme di legge;
g) organizzazione extracurricolare: l'organizzazione delle attività opzionali dell'istituzione scolastica che integrano ed ampliano l'organizzazione curricolare.

Art. 3
(Oggetto degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 rientrano nella programmazione dell'offerta formativa approvata con il Piano annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed hanno per oggetto:
a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale 13/2018, proposti dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei rispettivi PTOF, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa;
b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, dei progetti speciali di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018, riguardanti il "Giorno della memoria", istituito con legge 211/2000 in ricordo dello sterminio e

delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari bei campi nazisti e il "Giorno del ricordo", istituito con legge 92/2004 in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

Art. 4
(Attuazione degli interventi)

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

CAPO II
INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.
2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 6
(Contenuti dei bandi)

1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 5;
b) l'oggetto dell'intervento, con la specificazione delle finalità dei progetti coerenti con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1;
c) il termine di conclusione dei progetti;
d) l'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile e l'ammontare delle risorse da destinare all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 9;
e) i parametri da applicare, individuati nell'ambito di quelli elencati all'articolo 9, comma 1, lettera e), e il loro relativo peso in percentuale;
f) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
g) le modalità di erogazione del contributo;
h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;
i) i termini e le modalità di rendicontazione;

Art. 7
(Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.
2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare singolarmente, a valere sul singolo bando e per ogni annualità, un'unica domanda.
3. La domanda deve contenere:
a) la denominazione e i dati anagrafici dell'istituzione scolastica richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;
b) la descrizione dei progetti del PTOF dell'istituzione scolastica proposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
c) l'indicazione del periodo di svolgimento dei progetti;
d) i dati relativi ai parametri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);
e) l'articolazione in percentuale delle voci di spesa previste;
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;
b) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
5. Nel caso in cui il progetto presentato singolarmente dall'Istituzione scolastica preveda delle attività realizzate nell'ambito di una o più reti di scuole, l'istituzione capofila dovrà allegare gli atti costitutivi di rete al fine di poter accedere alla quota di finanziamento di cui all'articolo9 comma1 lettera d).
6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della regione www.regione.fvg.it.
7. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 8
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
a) Prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
b) Spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;
c) Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto;
d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

Art. 9

(Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. L'entità del contributo è determinata dalla somma:

a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;

b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in Comune montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

d) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica capofila di rete ammessa a finanziamento il numero degli atti costitutivi di rete ove l'istituzione scolastica stessa è capofila di rete;

e) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica ammessa a finanziamento uno o più dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e):

1) numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

2) numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

3) numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

4) numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, alla data 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

5) numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

7) numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando.

Art. 10

(Concessione del contributo)

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale della domanda, la coerenza delle finalità perseguite dal progetto con quelle previste dal bando di riferimento.

2. Entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:

a) l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo assegnato;

b) l'elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 1, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima.

4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della Legge regionale 7/2000.

CAPO III
PROGETTI SPECIALI

Art. 11

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti:

a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni composte da almeno tre istituti compreso il capofila aventi sede legale o almeno uno delle sedi didattiche o delle sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia; il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del Presidente della Repubblica 275/1999;

b) Comuni, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.

Art. 12

(Contenuti dei bandi)

1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere i seguenti elementi:

a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 11;

b) l'oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1, e i termini di conclusione dei progetti;

c) l'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;

d) i punteggi di valutazione dei progetti ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'articolo 15, comma 1;

e) le spese ammissibili;

f) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

g) le cause di non ammissibilità delle domande;

h) l'importo massimo del contributo concedibile per ogni progetto;

i) il trattamento di eventuali variazioni in itinere;

l) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;

m) le modalità e i termini di rendicontazione.

Art. 13

(Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 11 o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.

2. Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima delle domande presentate dallo stesso soggetto in ordine cronologico.

3. Le istituzioni scolastiche possono partecipare ad un unico accordo costitutivo di rete o accordo di collaborazione, a pena di inammissibilità di tutte le relative domande di contributo contenenti tali accordi, anche se presentate da altro soggetto.

4. La domanda deve contenere:

a) la denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;
b) la descrizione del progetto;
c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto;
d) la previsione del costo complessivo del progetto con indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento;
e) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) fotocopia di valido documento di riconoscimento del firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le modalità di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
b) nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato, copia del documento comprovante il potere di firma del medesimo;
c) l'atto costitutivo di rete, valido alla data di presentazione della domanda;
d) l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), valido alla data di presentazione della domanda.
6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it.

Art. 14
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
a) spese per il personale dipendente: prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;
c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore;
d) rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario o dalle istituzioni scolastiche facenti parte della rete o dell'accordo di collaborazione per gli studenti e gli accompagnatori.
2. In caso di progetti presentati dai Comuni, sono ammissibili anche le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo.

Art. 15
(Criteri di valutazione e di priorità)

1. I criteri da utilizzare ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono i seguenti:
a) il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto;
b) la realizzazione di iniziative riguardanti una sola o entrambe le tematiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) la tipologia delle iniziative previste nella proposta progettuale.
2. Il bando fissa i punteggi da attribuire a ciascun criterio e l'applicazione dei criteri di priorità in caso di progetti a parità di punteggio.

Art. 16

(Concessione del contributo)

1. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili.

2. A conclusione dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione.

4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della Legge regionale 7/2000.

5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 17

(Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti)

1. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto purché presentata prima della scadenza dello stesso.

2. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza del progetto, sono comunque fatte salve le spese maturate fino al termine fissato nei singoli bandi per la conclusione del progetto, purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

Art. 18

(Rendicontazione)

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione centrale entro il termine previsto dal bando.

2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione previsto nel bando.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di

rendicontazione definita nel bando, purché sia raggiunto l'interesse pubblico e fermo comunque il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).
5. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste dal bando.
6. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.
7. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 presentano la documentazione giustificativa della spesa rispettivamente richiesta dall'articolo 41 o dall'articolo 41 bis, a seconda della loro natura giuridica.
8. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 5, 6 e 7 è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
9. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

Art. 19
(Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
a) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
b) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 1.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Cumulo con altri contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 21
(Ispezioni e controlli a campione)

1. Il Servizio dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

b) il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2012, n. 111 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

c) il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2014, n. 94 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

d) il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2015, n. 63 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

e) il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 50 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).

Art. 24

(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il decreto del Presidente della Regione 114/2011 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_218_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0218/Pres.

LR 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Ovaro e nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Ovaro ed il Sindaco nella persona del sig. Mario Cattarinussi;
VISTA la nota del 27 novembre 2019, con la quale la Responsabile del Servizio affari generali del Comune di Ovaro trasmette copia delle dimissioni del Sindaco, acclarate in data 26 novembre 2019 al n. 18523 del protocollo comunale;
VISTA la successiva nota del 28 novembre 2019, con la quale la Responsabile del Servizio affari generali del Comune di Ovaro trasmette copia della nota di dimissioni presentate in data 27 novembre 2019 al n. 18624 di protocollo e sottoscritte personalmente da sette consiglieri comunali, sui dodici assegnati al Comune;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 4184/AAL del 4 dicembre 2019, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Ovaro ed è stata nominata la dott.ssa Silvia Zossi, funzionaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono disposti dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
RITENUTO di confermare la dott.ssa Silvia Zossi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Ovaro, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTE le dichiarazioni rilasciate dall'interessata attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 e, in particolare, l'articolo 5;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2152;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Ovaro è sciolto.
2. La dott.ssa Silvia Zossi è nominata Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2013.
3. Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
4. Al predetto Commissario straordinario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23,

comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
5. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Ovaro, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

20_1_1_DPR_219_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0219/Pres.

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli Istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
RICHIAMATO in particolare l'articolo 23 comma 1, della predetta legge regionale, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari appartenenti al sistema scolastico regionale anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo stato per le loro attività istituzionali;
VISTO l'articolo 25 della citata legge regionale 13/2018, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi;
VISTO il testo del "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1963 del 14 novembre 2019;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, definisce i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari del Friuli Venezia Giulia sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.

art. 2 beneficiari e requisiti

1. I beneficiari sono gli istituti scolastici paritari, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), di seguito denominati scuole, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:
   a) avere sede legale o sede didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
   b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   c) documentare un effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;

d) assumere formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
e) essere in regola con la restituzione dell'anticipazione concessa negli anni precedenti;
f) aver beneficiato del contributo statale nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento;
g) pubblicare sul sito web l'ultimo bilancio approvato;
h) pubblicare sul sito web il numero degli alunni con disabilità.

3. L'anticipazione non è concessa:
a) alle scuole a cui la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico di riferimento;
b) alle scuole che a decorrere dall'anno scolastico di riferimento hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
4. Come previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 13/2018 l'anticipazione non è subordinata alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

art. 3 criteri per la concessione dell'anticipazione

1. L'importo dell'anticipazione è pari al settanta per cento del contributo statale effettivamente assegnato a ciascuna scuola nell'esercizio precedente a quello di riferimento.
2. Alle scuole che nel corso dell'anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura parziale di classi e alle scuole che non hanno avuto continuativamente un bilancio in attivo negli ultimi tre esercizi l'anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale effettivamente assegnato alle singole scuole nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

art. 4 modalità di presentazione della domanda

1. Le scuole presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno con una delle seguenti modalità:
   a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
   b) in forma cartacea.
2. La domanda, presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
b) attestazione di trovarsi in situazione di effettivo fabbisogno dell'anticipazione, debitamente documentata con:
1) situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la richiesta;
2) previsione delle entrate e delle uscite di cassa nel primo semestre dell'anno in cui si effettua la richiesta.

3. Le scuole gestite da società di persone, di capitali o cooperative allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4. Le scuole gestite da soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa al risultato di esercizio dei bilanci, approvati dagli organi competenti, degli ultimi tre anni. Nel caso di ente di nuova costituzione si fa riferimento agli ultimi bilanci approvati.

5. Le scuole gestite da Comuni non sono tenute alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, lettera b), e della dichiarazione di cui al comma 4.
6. La domanda e le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal legale rappresentante della scuola o da soggetto munito di mandato e poteri di firma.
7. Ai fini della presentazione della domanda, il Direttore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto, approva la modulistica da utilizzare per la richiesta dell'anticipazione.

art. 5 termini del procedimento

1. Il Servizio competente in materia di istruzione concede l'anticipazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente corredata da tutti gli allegati.

art. 6 restituzione dell'anticipazione nel caso di trasferimento dei fondi statali direttamente alla Regione

1. Nel caso in cui i fondi statali spettanti alle scuole siano trasferiti direttamente dallo Stato alla Regione, l'anticipazione è restituita mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 13/2018.
2. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede al pagamento del saldo spettante alla scuola e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali trasferiti, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento statale di trasferimento dei fondi.
3. Qualora l'importo dell'anticipazione concessa sia superiore al contributo statale effettivamente assegnato e trasferito alla Regione, la scuola provvede al pagamento della differenza spettante alla Regione e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali effettivamente trasferiti alla Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio competente in materia di istruzione.

art. 7 restituzione dell'anticipazione nel caso di trasferimento dei fondi statali direttamente alle scuole

1. L'anticipazione deve essere restituita entro il 30 novembre dell'anno di concessione.
2. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 1, le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, secondo periodo della legge regionale 13/2018.

art. 8 ispezioni e controlli a campione

1. Il Servizio competente in materia di istruzione dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 9 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

art. 10 abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105 (Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge Finanziaria 2011));
    b) decreto del Presidente della Regione 22 agosto 2016, n. 160 (Regolamento di modifica al Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge Finanziaria 2011)).

Art. 11 disposizione transitoria

1. Il decreto del Presidente della Regione 105/2016 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_220_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0220/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);
RICHIAMATO in particolare l'articolo 6, comma 1, della predetta legge regionale, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali, a titolo di concorso nelle spese sostenute per il servizio di comodato libri di testo agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO l'articolo 8 della citata legge regionale 13/2018, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alla domanda, a pena di inammissibilità, i termini e le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili, nonché i termini di rendicontazione;
VISTO il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 1961 del 14 novembre 2019;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, al fine di promuovere il diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, di seguito denominata legge, definisce le modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere le istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi le istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie del sistema scolastico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2018.

Articolo 3 (Oggetto dell'intervento e modalità di attuazione)

1. I contributi sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalle scuole a favore degli alunni iscritti alle classi facenti parte del ciclo della scuola secondaria di primo grado ed alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola secondaria di secondo grado.

2. Il servizio di comodato gratuito prevede le seguenti forniture:

a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali che a quelle facoltative ad uso annuale e pluriennale;

b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti.

3. Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotti dalla scuola.

4. Nell'erogazione del servizio, le scuole beneficiarie assicurano uniforme trattamento a tutti i rispettivi alunni.

5. Le scuole possono chiedere, quale garanzia, il versamento anticipato di un importo non superiore ad un terzo del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito. Tale importo viene rimborsato dalle scuole in caso di restituzione dei libri di testo o dalle stesse trattenuto in caso di mancata restituzione o di danneggiamento dei libri medesimi.

6. È in ogni caso consentito alle famiglie il riscatto dei libri di testo forniti in comodato gratuito; il costo del riscatto non può essere superiore a un terzo del prezzo di copertina dei libri medesimi e deve essere versato secondo le modalità stabilite da ogni singola scuola.

7. Le scuole possono prevedere una penale qualora i libri vengano danneggiati.

Articolo 4 (Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata entro il 30 aprile di ciascun anno alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, di seguito denominata Direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e degli articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La domanda di contributo, unitamente agli allegati, è presentata con le seguenti modalità:

a) per le scuole il cui legale rappresentante legale/firmatario sia in possesso di certificato di autenticazione, esclusivamente per via telematica attraverso apposita procedura on-line;

b) per le scuole il cui legale rappresentante legale/firmatario sia privo di certificato di autenticazione, mediante compilazione della domanda in modalità telematica per mezzo di apposita procedura on-line e contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa alla Direzione entro il 30 aprile mediante posta elettronica o posta elettronica certificata.

3. Ai fini della presentazione della domanda, il Direttore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, fornisce le indicazioni concernenti la procedura on-line di presentazione della domanda ed eventuali note esplicative.

4. La domanda di contributo deve contenere i seguenti requisiti minimi:

a) la denominazione della scuola richiedente con l'indicazione del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega e poteri di firma;

b) per le scuole paritarie, la denominazione dell'ente gestore;

c) il numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado con riferimento all'anno scolastico in corso;

d) per le scuole paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale della scuola richiedente.

5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) fotocopia di valido documento di riconoscimento del firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le modalità di cui al decreto legislativo 82/2005;

b) nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del medesimo.

Articolo 5 (Termini e modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Direzione effettua l'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le attività per il servizio di fornitura dei libri in comodato gratuito sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Se le risorse disponibili sono inferiori al fabbisogno si applicano le previsioni di cui all'articolo 6 comma 2 della legge.

3. La Giunta Regionale stabilisce annualmente con propria deliberazione:

a) la quota percentuale massima dello stanziamento destinata alla copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge;

b) gli importi di contributo, differenziati per ogni grado di istruzione, riferiti al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico di riferimento.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione provvede con decreto alla concessione e alla contestuale liquidazione dei contributi.

Articolo 6 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda:

a) spese riferite all'acquisto dei libri di testo di cui all'articolo 3 comma 2;

b) oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito fino alla misura risultante dall'applicazione della quota fissata con la deliberazione delle Giunta regionale di cui all'articolo 6 comma 3 della legge.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora non sia dalla stessa recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del servizio in oggetto.

4. Le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo devono essere comprovate da fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'articolo 7.

5. Le spese sostenute per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio devono essere comprovate mediante esibizione delle buste paga del personale incaricato, con indicazione delle ore di lavoro straordinario prestate per la realizzazione dell'attività nell'anno scolastico di riferimento.

6. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere conservata agli atti dalle scuole e può essere richiesta dalla Regione in sede di controllo e verifica ispettiva.

7. Il contributo da rendicontare è costituito dalla differenza tra le spese ammesse e le entrate derivanti alle scuole dai riscatti e dagli eventuali rimborsi effettuati dalle famiglie per danni arrecati ai libri.

Articolo 7 (Termini e modalità di presentazione del rendiconto)

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. In ogni caso, la mancata presentazione del rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda comporta la revoca del contributo.

4. Le scuole beneficiarie del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione di cui all'articolo 5, comma 3.

5. Le scuole beneficiarie del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

6. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 4 e 5, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti della legge regionale 7/2000.

7. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

8. Se dalla rendicontazione risulta una spesa sostenuta al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, inferiore all'importo erogato, le scuole sono tenute alla restituzione dell'importo eccedente, eventualmente maggiorato degli interessi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 8 (Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;

c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 7, comma 3.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 9 (Ispezioni e controlli a campione)

1. La Direzione dispone ispezioni e controlli a campione, in conformità delle disposizioni organizzative interne a tal fine emanate dal Direttore centrale.

Articolo 10 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Articolo 11 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004));
b) decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2013, n. 31 (Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)).

Articolo 12 (Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a valere sull'anno scolastico 2020/2021.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 92/2011.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_221_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0221/Pres.

Legge regionale 3/2001, art. 5, comma 5. Costituzione del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2001, n.3 recante "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale";
VISTO in particolare l'articolo 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari, ora aziende sanitarie;
VISTO il regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come modificato dal proprio decreto 15 ottobre 2015 n. 0215/Pres. e dal proprio decreto 10 gennaio 2018 n. 03/Pres., nel prosieguo denominato "Regolamento", con particolare riferimento all'articolo 4, comma 3, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-government, turismo;
b) un rappresentante delle unioni territoriali comunali e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante delle Aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente per materia;
d) un rappresentante dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante di Insiel S.p.A.;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982 n.63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
RILEVATO che non è prevista la corresponsione di compensi ai componenti del Gruppo tecnico regionale e che il Regolamento pone eventuali oneri per la partecipazione a carico dell'ente di appartenenza;
VISTO l'articolo 4, comma 7, del Regolamento che stabilisce in quattro anni la durata del Gruppo tecnico regionale;
PRESO ATTO che il Gruppo tecnico regionale costituito con proprio decreto 27 gennaio 2016 n. 09/Pres. è di prossima scadenza;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del Gruppo tecnico regionale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con particolare riferimento all'articolo 53, recante norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali del 17 ottobre 2019, con cui sono stati nominati il rappresentante delle unioni territoriali ed i quattro rappresentanti dei comuni nelle persone di Orietta Vettor, Lorenzo Bandelli, Stefano Tata, Claudia Altran e Silvia Cigana;
VISTE le designazioni del rappresentante delle aziende sanitarie Giorgio Brianti da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, del rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Enrico Bressan, del rappresentante della Camera di commercio di Pordenone Udine Emanuela Fattorel, della Camera di commercio di Trieste Gorizia Paolo Cisilin e del rappresentante di Insiel Massimo Ranzato;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera u);

DECRETA

1. È nominato, con decorrenza 27 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come modificato dal proprio decreto 15 ottobre 2015 n. 0215/Pres. e dal proprio decreto 10 gennaio 2018 n. 03/Pres., presso la struttura regionale di livello apicale che cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi e standardizzati del Portale dello sportello unico per le attività produttive, che attualmente è la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, il Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, con la seguente composizione:
- Il Direttore centrale della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi che lo presiede;
- Il Direttore Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
- Il Direttore Centrale attività produttive;
- Il Direttore Centrale infrastrutture e territorio;
- Il Direttore Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- Il Direttore Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- Il rappresentante delle unioni territoriali comunali, Orietta Vettor ed i quattro rappresentanti dei comuni Lorenzo Bandelli, Stefano Tata, Silvia Cigana e Claudia Altran, designati dal Consiglio Autonomie Locali;
- Il rappresentante delle Aziende sanitarie Giorgio Brianti, designato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- Il rappresentante dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, Enrico Bressan;
- Il rappresentante della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, Paolo Cisilin;
- Il rappresentante della Camera di Commercio Pordenone Udine, Emanuela Fattorel;
- Il rappresentante di INSIEL Spa, Massimo Ranzato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

20_1_1_DPR_222_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2019, n. 0222/Pres.

Legge regionale 42/1996, art. 18, comma 4. Modifica al Regolamento della Riserva naturale regionale "Falesie di Duino - Devinske Skene".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", ed in particolare:
- l'articolo 18, che dispone in merito ai contenuti del regolamento del parco e sul procedimento per la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del regolamento stesso;
- l'articolo 18 comma 6, che dispone che modifiche al regolamento vengano approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sentito il Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996 che rilascia parere obbligatorio non vincolante;
- l'articolo 49 che prevede l'istituzione della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino;

VISTO il Regolamento della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino - Devinske Skene" approvato con proprio decreto 15 gennaio 2016, n. 03/Pres.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto "Modifica del Regolamento della Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino - Devinske Skene" riguardante in particolare il superamento dell'attuale assegnazione di permessi singoli per l'ingresso con imbarcazioni nella Riserva e per l'attività di arrampicata;

CONSIDERATA la richiesta di modifica del regolamento pervenuta alla Regione in data 8 aprile 2019 ed acquisita al protocollo della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali ed ittiche al numero 24429;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 42/1996 dal

Comitato tecnico scientifico delle aree protette, nella seduta del 3 luglio 2019 con prescrizioni attinenti a precisazioni testuali e la previsione di un'azione di monitoraggio della pressione nautica estiva;
VISTO il parere espresso dalla Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta 26 settembre 2019;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 22 novembre 2019;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la modifica al Regolamento della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino - Devinske Skene" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento della Riserva Naturale Regionale
"Falesie di Duino - Devinske stene"

CAPO I
Norme generali

Art.1
(Norme generali)

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino - Devinske stene", di seguito anche denominata più semplicemente "Riserva" e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata negli strumenti di gestione.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva ed è attuato dall'Organo gestore della medesima.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico - edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

CAPO II
Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

Art. 2
(Attività di gestione della vegetazione)

1. All'interno delle zone RP ed RG, individuate nella tav. 5 (zonizzazione del PCS) del vigente Piano di conservazione e sviluppo della Riserva regionale naturale delle Falesie di Duino – Devinske stene, ferma restando la libertà di manutenzione del verde ornamentale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito il nuovo impianto unicamente di specie vegetali autoctone, per le specie arboree e arbustive di cui alla tab. A dell'allegato 1 della Relazione generale del PCS, e per le piante erbacee con estensione alle specie già presenti nell'area e a distribuzione illirico-mediterranea.

2. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione in natura di specie vegetali alloctone.

3. L'organo gestore cura e promuove il mantenimento ed il restauro degli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE. Di tale attività, annualmente, l'Organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 3
(Attività selvicolturali)

1. Nella gestione selvicolturale costituisce obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento in estensione degli habitat naturali, con particolare riguardo a quelli elencati nell'allegato 1 della Dir. 92/43/CEE . La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/96.

2. Il Piano di gestione forestale, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità degli ecosistemi naturali applicando tecniche a minimo impatto ambientale.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. Il pascolo è ammesso unicamente per finalità di gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, ed è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

Art. 5

(Gestione degli ecosistemi, della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le forme ed aspetti.

2. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di prelevare, estirpare, danneggiare piante e funghi. L'organo gestore può autorizzare deroghe al precedente divieto per le seguenti motivazioni:

a) tutela della sicurezza e incolumità pubblica;

b) ricerca scientifica;

c) finalità didattiche;

d) ripristino e miglioramento degli ecosistemi naturali;

e) ricerca storico - archeologica, previa verifica di significatività dell'incidenza con esito favorevole.

3. Il rilascio delle deroghe di cui al punto precedente è effettuato garantendo comunque la conformità a quanto contenuto nel "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9" e successive modifiche ed integrazioni. Di tali deroghe, annualmente, l'organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

4. Gli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE, individuati nella cartografia degli habitat redatta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat" godono di particolare tutela.

5. Per quanto riguarda la zona del campeggio sono fatte salve le disposizioni dell'art. 8 delle norme di attuazione del PCS.

Art. 6

(Gestione della fauna)

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna (vertebrati e invertebrati) deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal competente ufficio regionale.

2. L'Organo gestore può autorizzare o disporre interventi di controllo della fauna necessari a ricomporre squilibri ecologici accertati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con enti, associazioni Comunelle e specialisti, di cui verificherà la competenza tecnica.

4. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento della fauna (vertebrati e invertebrati), con particolare riguardo alle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie costituenti la Rete Europea Natura 2000 e a quelle individuate dalle norme come di interesse regionale. Il piano prevede specifici studi, ricerche monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione delle incidenze negative e gli indirizzi programmatici per contenerle o eliminarle.

5. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie animali alloctone. All'interno del campeggio è consentito l'accesso di animali da compagnia; in tal caso gli animali devono essere tenuti e controllati dagli accompagnatori/possessori in modo che non provochino danno o disturbo all'esterno del perimetro del campeggio agli ecosistemi e alla fauna selvatica della Riserva.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario – subordinato unicamente alla tutela delle specie e degli habitat - la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa ed è sostenuta economicamente, anche per le iniziative proposte dai proprietari delle aree presenti nell'ambito della Riserva.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia avvalendosi di istituti, associazioni, società, enti e professionisti. L'Organo gestore collabora con istituzioni scientifiche regionali, nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, alla flora e agli ecosistemi naturali e seminaturali. L'Organo gestore coordina e autorizza le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva dandone annualmente informazione alla Commissione Consiliare competente.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore gestisce, sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti di cui verificherà la competenza tecnica, le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina, incentiva ed autorizza le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine gli istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti che desiderano svolgere attività all'interno dalla Riserva, devono preventivamente comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le istituzioni scientifiche e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 per la realizzazione di attività didattiche, educative e di ricerca.

4. L'Organo gestore comunica annualmente di tale attività alla Commissione Consiliare competente.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L’Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali, dandone comunicazione annualmente alla Commissione Consiliare competente.

2. L’Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed Istituti, Associazioni e Comunelle che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L’Organo gestore provvede a registrare il nome e l’emblema della Riserva naturale regionale denominata “Falesie di Duino – Devinske stene”, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10

(Fruizione della Riserva)

1. Fatti salvi i legittimi utilizzi da parte dei proprietari delle superfici, nella porzione terrestre della Riserva le attività ricreative, sportive, escursionistiche e turistiche sono ammesse unicamente lungo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Le medesime attività sono consentite purché ritenute compatibili con le esigenze primarie di tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo capo IV.

2. Lo svolgimento dell’attività di arrampicata sportiva è consentita nelle due aree indicate nell’allegato cartografico, all’interno delle quali è consentita l’uscita dalla rete sentieristica. L’organo gestore dispone il divieto di accesso e limitazioni all’arrampicata nell’area “delle placche” (nord ovest) a inizio anno estendendo o revocando l’ordinanza in base ai controlli avifaunistici effettuati. L’organo gestore può comunque sospendere l’attività in tutte le aree per arrampicata, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, al fine della tutela di habitat e specie di particolare pregio.

3. In occasione di particolari eventi didattici o culturali, l’Organo gestore può concedere la deroga al divieto di uscita dalla rete sentieristica o alle limitazioni di cui al successivo comma 6, previa procedura di verifica di significatività di incidenza con esito favorevole.

4. La viabilità necessaria all’esercizio delle attività istituzionali della riserva di educazione ambientale, vigilanza, monitoraggio e fruizione guidata è individuata negli elaborati del PSC Tavola 5 – zonizzazione del PSC.

5. Nella porzione marina della Riserva contrassegnata dalla lettera “A” nella cartografia allegata al presente Regolamento è consentito l’ingresso unicamente ai soggetti incaricati della vigilanza e a quelli autorizzati per motivi di ricerca scientifica e monitoraggio. Nella porzione marina contrassegnata con la lettera A è vietata la pesca in tutte le sue forme. Ai fini di garantire la sicurezza e di evitare il contenzioso, è ammesso l’accesso ai nuotatori e ai mezzi a propulsione umana nell’area immediatamente interna alla linea delle boe in direzione delle falesie, e comunque non oltre i 10 metri in direzione della costa dalla linea di perimetrazione della porzione marina contrassegnata dalla lettera “A”.

6. Nella porzione marina della Riserva, contrassegnata nell’allegata cartografia con la lettera “B” l’ingresso di natanti e imbarcazioni a vela o motore deve essere obbligatoriamente effettuato con rotta perpendicolare alla costa e a velocità ridotta, con scafo in dislocamento e a velocità comunque non superiore a 5 nodi, mantenendo una distanza di sicurezza di 50 metri dalle boe che delimitano la zona B verso le falesie. L’organo gestore può disporre il divieto di accesso e limitazioni alla navigazione e all’ancoraggio nella porzione marina B, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, al fine della tutela di habitat e specie di particolare pregio anche sulla base degli esiti di una attività di monitoraggio della pressione nautica nel periodo di maggiore frequentazione.

7. In parziale deroga al divieto di cui al precedente comma sono ammessi alla navigazione a motore parallela alla costa, con le medesime modalità di riduzione della velocità:

a) i mezzi nautici a motore autorizzati ed abilitati all’attività di pescaturismo;

b) i mezzi nautici con guide naturalistiche iscritte all’albo professionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o comunque autorizzate dall’Organo gestore;

c) i mezzi nautici di cui all’art. 2 co. 8 lett. e) della Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

8. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente nel corso delle effettive attività riferibili alla promozione e divulgazione delle valenze ambientali dell’area.

9. Nelle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera “C” nell’allegata cartografia è ammesso l’ingresso unicamente ai nuotatori e ai mezzi a propulsione umana nonché alle persone che svolgono attività di immersione subacquea e snorkeling a scopo turistico naturalistico o con finalità didattiche. Nella porzione marina contrassegnata dalla lettera C è vietata la pesca in tutte le sue forme.

10. Al fine di consentire all’utenza di individuare le porzioni marine A, B, C di cui ai commi 3, 4, 5 l’Organo gestore provvederà alla collocazione di idonee boe, di tipologia conforme alle normative vigenti, per delimitare le rispettive zone.

11. All’interno della Riserva sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio con il rispetto delle normative per le deiezioni canine, ad eccezione di quelli utilizzati nel corso delle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall’Organo gestore. Tale norma può non venire applicata nell’ambito RG di tutela generale (campeggio) a discrezione dei gestori della struttura ricettiva.

12. L’Organo gestore provvede, in accordo con i proprietari delle aree coinvolte, al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica, il tutto con tipologie e modalità di basso impatto ambientale. L’Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti terzi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L’Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

13. L’attività cicloturistica è vietata nelle aree RN.

14. In ogni caso le attività ricreative, escursionistiche, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l’organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per vigilanza e pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente all’interno delle aree RP ed RG.

3. L’Organo gestore individua la viabilità di servizio propria della Riserva, mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall’Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili.

L’Organo gestore, contestualmente all’autorizzazione rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati. Copia dell’autorizzazione è contestualmente inviata agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di drenaggio)

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico forestale, idraulico-agraria e di drenaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria e di drenaggio sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 14

(Regolamentazione dell'introduzione di armi, esplosivi, mezzi di cattura)

1. Ad eccezione dei soggetti incaricati della vigilanza, di quelli specificatamente autorizzati con provvedimento motivato dell'Organo Gestore e di quanto previsto ai successivi commi 2. e 3., è vietato a chiunque introdurre armi, esplosivi o mezzi di cattura all'interno della Riserva.

2. Gli ospiti del campeggio, qualora in possesso di armi, devono custodire le stesse in appositi contenitori metallici dotati di chiusura efficace. Le munizioni devono essere tenute separate dalle armi.

3. Al momento dell'ingresso al campeggio i detentori di armi debbono compilare un apposito registro, custodito dal titolare della struttura, in cui sono annotate armi e munizioni detenute. Il registro è messo a disposizione in qualsiasi momento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dell'Organo gestore e dei soggetti incaricati della vigilanza.

CAPO III

Attività disciplinate dall'Organo gestore

Art. 15

(Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo della Riserva)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina con apposite disposizioni le attività di seguito elencate:

a. la piccola pesca artigianale e la pesca per finalità scientifiche. Tali attività sono autorizzate per un periodo di 5 anni nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" nell'apposita cartografia, sentito il Servizio Regionale competente in materia di biodiversità e l'ARPA FVG – Osservatorio Alto Adriatico. L'autorizzazione specifica periodi, specie e mezzi di cattura consentiti;

b. la pesca ricreativa ai cefalopodi. Tale attività è autorizzata nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" ai residenti nel Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina tramite ordinanza con validità di 5 anni emessa sulla base di un parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità e dell'ARPA FVG – Osservatorio Alto Adriatico. Il parere è rilasciato garantendo un periodo di interdizione del prelievo sufficiente a tutelare una quota rilevante di riproduttori e a garantire gli obiettivi fondamentali di ripopolamento dei cefalopodi tramite una registrazione dei quantitativi pescati. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo di lenza a mano o canna da pesca;

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 16. L'ordinanza dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune della Riserva.

CAPO IV

Divieti

Art. 16

(Divieti)

1) In tutto il territorio della riserva sono in generale vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 15 co. 1 lett. a) e b) , nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 codice penale;

b) l'introduzione da parte di privati di armi e strumenti o mezzi di cattura o distruzione della fauna terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6, 14 e 15 co. 1 lett. A) e b);

c) la cattura, raccolta ed il trasporto di fauna o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 15 co. 1 lett. a) e b);

d) l'immissione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore, fatto salvo quanto previsto e prescritto ai sensi dell'art. 6 co. 5 e dall'art. 10 co. 11.;

e) la raccolta, il danneggiamento o la distruzione di tutte le specie vegetali e fungine o loro parti senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore e fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione forestale;

f) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;

g) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 codice penale;

h) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché degli habitat, con particolare riguardo a quelli di importanza comunitaria individuati nella apposita cartografia regionale redatta secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia";

i) l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto;

j) l'apposizione, non autorizzata dall'Organo gestore, di qualsiasi tipo di cartellonistica o segnaletica;

k) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

l) il sorvolo alla quota inferiore a m 300 s.l.m. di qualsiasi tipo di velivoli a scopo turistico - amatoriale - sportivo;

m) le emissioni sonore, anche provenienti da fonti esterne al perimetro della Riserva, che superino i parametri previsti dalla classe acustica 1 - Aree particolarmente protette - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997;

n) le emissioni luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

o) gli schiamazzi ed i rumori molesti all'interno della zona RN;

p) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;

q) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

r) la realizzazione di nuovi percorsi e punti attrezzati per l'arrampicata e vie ferrate;

s) l'accesso alle aree esterne alla sentieristica consentita, eccezion fatta per il personale espressamente autorizzato dall'Organo gestore per ragioni di servizio, ricerca scientifica;

t) l'attività di pesca in forme diverse da quelle disciplinate dall'art. 15.

Art. 17

(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da altre norme statali e regionali ed ulteriormente alle stesse:

1. le violazioni ai divieti di cui all'articolo 16 e a qualsiasi altra prescrizione, obbligo o divieto contenuti nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/96;

2. le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

CAPO V

Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva

Art. 18

(Uso del nome ed emblema della Riserva)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati, previa adesione ad un disciplinare di compatibilità socio-ambientale dell'attività che intende avvalersi del nome o del logo. Il disciplinare è redatto dall'organo gestore entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti o aventi sede nel Comune della Riserva;

b) soggetti attivi nei settori caratteristici del territorio quali: l'artigianato, l'agricoltura, la pescicoltura e molluschicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio della Riserva.

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione forestale qualsiasi intervento sulle aree boscate della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Regionale competente in materia di biodiversità.

ALLEGATO CARTOGRAFICO (come da prescrizioni del CTS)

SCALA DI RIFERIMENTO 1:10.000

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2019, n. 0224/Pres.

LR 11/2007, art. 4. Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale;
VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state dettate norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo sopracitato;
VISTA la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale) che disciplina sul territorio regionale la promozione e lo sviluppo del servizio civile, dettando le norme per il suo sviluppo e valorizzazione, con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce la "Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale" e ne definisce la composizione;
PRESO ATTO che secondo le citate disposizioni normative, la predetta Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, rimane in carica per tutta la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione e che di essa fanno parte, oltre all'Assessore, al Direttore del Servizio competente in materia di servizio civile e il rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, quali membri di diritto:
- due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;
- un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;
CONSIDERATO che la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale nominata con proprio decreto del 31 dicembre 2014, n. 0266/Pres. è scaduta per intervenuta fine della XI legislatura e che pertanto è necessario provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale in argomento;
RITENUTO, nelle more della revisione della legge regionale 11/2007, di assumere come quadro di riferimento degli enti iscritti all'albo regionale quello risultante dal Sistema Unico di Servizio Civile sul portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;
VISTE le designazioni pervenute dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), come da estratto n. 4/2019 della riunione n. 2 del 18 febbraio 2019, ai fini della nomina dei componenti di cui al citato articolo 4, comma 3, lettera c), quali:
- Massimiliano Popaiz, per il Comune di San Vito al Tagliamento;
- Monica Vanzella, per i Comuni di Pordenone e di Porcia;
ATTESO che i rappresentanti designati dagli Enti di servizio civile, di cui alla lettera e) del citato articolo 4, comma 3 risultano essere:
- Sari Massiotta, per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;
- Olga Passera, per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli;
- Francesco Monea, per l'Associazione CSV FVG Ente gestore del Centro Servizi Volontariato di Pordenone;
- Miriam Scarabò, per il Consorzio Culturale del Monfalconese;
VISTA la nota DGSCN - 4.29 - Protocollo 0017918 del 26 aprile 2018 con cui il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale ha comunicato l'elezione della volontaria Amine Elcicek, quale Rappresentante regionale dei volontari di servizio civile nazionale, componente di diritto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) della legge regionale 11/2007;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
ATTESO che i componenti della Consulta svolgono l'attività in forma gratuita fatto salvo il rimborso

delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante la "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";
VISTA la generalità della Giunta regionale n. 2093 del 5 dicembre 2019;

DECRETA

1. Presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, competente in materia di servizio civile, è costituita, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11/2007, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale, con la seguente composizione:
Presidente:
- L'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, attualmente l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile, o suo delegato;
Componenti:
- Il Direttore del Servizio competente in materia di servizio civile, attualmente il Direttore del Servizio cooperazione sociale e Terzo settore;
- Massimiliano Popaiz e Monica Vanzella, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), tra i Comuni iscritti all'Albo del servizio civile;
- Sari Massiotta, Olga Passera, Francesco Monea e Miriam Scarabò, in rappresentanza degli enti di servizio civile operanti in regione, iscritti all'Albo regionale, individuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) della legge regionale 11/2007;
- Amine Elcicek, in rappresentanza dei giovani volontari in servizio civile, individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) della legge regionale 11/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11/2007, possono inoltre partecipare ai lavori della Consulta, su invito dell'Assessore regionale competente, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11/2007, la Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

20_1_1_DPR_225_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 0225/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare, l'articolo 24, comma 4, che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce, tra l'altro:
a) le procedure per l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;

c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro;
VISTO il "Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 20 marzo 2009, n. 072/Pres.;
PRESO ATTO che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 28 novembre 2019 ha espresso parere favorevole sul "Regolamento di modifica al Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72";
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2161;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 72/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72 (Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72, sono soppresse le parole: "o delle Province".

art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 72/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 72/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: "ovvero di società di persone" sono sostituite dalle seguenti: ", società di persone, fondazione";
b) alla lettera b), dopo le parole: "acquisizione di un capitale versato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, nel caso di fondazioni, possesso di un patrimonio".

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_226_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 0226/Pres.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), la quale tra l'altro, riforma l'assetto istituzionale della regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro, in attuazione della delega di funzioni di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale;
VISTI, in particolare:
- l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 18/2005 secondo cui con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015, gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;
- l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2005, secondo cui la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 56/1987, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- l'articolo 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 18/2005, secondo cui la Regione definisce con regolamento i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha, tra l'altro, innovato la disciplina dello stato di disoccupazione e dei servizi da rendere ai soggetti in cerca di occupazione;
VISTO l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
VISTO il "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata" emanato con proprio decreto 26 luglio 2006, n. 0227/Pres.;
PRESO ATTO che la Commissione regionale per il lavoro, nella seduta del 28 novembre 2019 ha espresso parere favorevole sul "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
VISTO il testo del "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" e ritenuto di emanarlo,
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2220;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro

tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

capo I disposizioni generali

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro):
a) definisce, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.

183), gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;
b) disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
c) definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

art. 2 servizi competenti

1. Nell'ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005 nonché le altre strutture della Direzione centrale competente in materia di lavoro che svolgono funzioni rivolte a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare i servizi del collocamento mirato e i servizi alle imprese.
2. Rientrano altresì tra i servizi di cui al comma 1 i soggetti accreditati per la fornitura di servizi al lavoro di cui all'articolo 24 della legge regionale 18/2005, allorché siano affidatari del compito di svolgere servizi al lavoro ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

capo II indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

art. 3 soggetti destinatari

1. I servizi competenti forniscono le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i soggetti disoccupati, ivi compresi i percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione.
3. Le persone occupate in cerca di altra occupazione possono rivolgersi ai servizi competenti per accedere ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Non vengono erogati servizi nei confronti delle persone per le quali le competenti commissioni di accertamento di cui alla legge 68/1999 abbiano espresso un giudizio di non collocabilità.

art. 4 servizi e interventi

1. I Servizi competenti attuano, per quanto di competenza, i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015.
2. I Servizi competenti partecipano all'attuazione di misure e politiche predisposte, a livello nazionale o regionale, anche per specifiche fasce di destinatari, al fine di

favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro fornisce ai Servizi competenti indirizzi applicativi in materia di procedure di attuazione degli interventi o dei servizi erogati.

art. 5 patto di servizio personalizzato

1. Il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 150/2015 è uno strumento di natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo dei soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo, fermo restando quanto previsto con riferimento ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito dall'articolo 22, comma 1, del decreto medesimo.

2. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato impegna, rispettivamente, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai colloqui e a svolgere le azioni in esso concordate, e il Centro per l'impiego a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro, anche attraverso attività complementari di miglioramento dell'occupabilità attuate da altri soggetti della rete regionale dei servizi per il lavoro.

3. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto di servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 21, commi 7 e 10, del decreto legislativo 150/2015, motivo di applicazione di sanzioni, tra cui la decadenza dallo stato disoccupazione.

4. I lavoratori in stato di disoccupazione che nel corso di un anno solare non risultino aver effettuato almeno un'azione di ricerca attiva di lavoro, secondo modalità definite con il Centro per l'impiego ai sensi del presente articolo, o nei cui confronti non risulti essere stata effettuata almeno una comunicazione obbligatoria da parte dei soggetti obbligati, sono tenuti a confermare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La conferma può essere effettuata anche in via telematica.

5. La mancata conferma nel termine di cui al comma 4 comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio successivo.

6. Il Centro per l'impiego rende noto mediante pubblicazione all'albo l'elenco dei lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione per mancata conferma annuale di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, il Centro per l'impiego, qualora in possesso dei riferimenti e tenendo anche conto delle difficoltà soggettive delle persone con disabilità, può inviare agli interessati comunicazioni personalizzate con modalità semplificate quali messaggi di posta elettronica o messaggistica.

capo III avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni

art. 6 campo di applicazione

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), effettuano secondo le modalità previste dal presente regolamento le assunzioni di

personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità.
2. Su istanza della pubblica amministrazione interessata e previo accordo con la Direzione centrale competente in materia di lavoro, di seguito denominata Direzione centrale, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla pubblica amministrazione interessata, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

art. 7 procedure per la richiesta di personale

1 Le pubbliche amministrazioni interessate presentano la richiesta dei soggetti da assumere trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale, sulla base di un modello definito della Direzione stessa.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a) il numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
b) la qualifica, il profilo professionale e il relativo inquadramento contrattuale;
c) il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;
d) le mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;
e) la tipologia contrattuale prevista, con l'indicazione, in caso di contratti a tempo determinato, della durata del contratto stesso e in caso di prestazioni a tempo parziale dell'articolazione oraria, giornaliera e settimanale;
f) la durata del periodo di prova;
g) i requisiti professionali richiesti previsti per la specifica mansione da svolgere in base alle declaratorie dei contratti collettivi di riferimento, da indicare a cura della pubblica amministrazione richiedente;
h) le eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;
i) le modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione delle modalità di convocazione degli interessati, del luogo di svolgimento della stessa e dei suoi contenuti.

art. 8 procedura di reclutamento

1. La Direzione centrale che riceve la richiesta fissa il termine entro cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione mediante avviso pubblico. Il termine minimo per la presentazione delle adesioni è di quindici giorni consecutivi, con l'esclusione delle offerte di lavoro a tempo determinato che per comprovate esigenze della pubblica amministrazione richiedente rivestano carattere di urgenza.
2. Le adesioni sono raccolte presso i Centri per l'impiego competenti per l'ambito territoriale della circoscrizione amministrativa della pubblica amministrazione richiedente. Su motivata richiesta della pubblica amministrazione interessata, la Direzione centrale può disporre che la raccolta delle adesioni avvenga anche in Centri per l'impiego diversi.
3. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano personalmente presso i Centri per l'impiego individuati nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.

art. 9 soggetti interessati

1. Possono aderire alla richiesta, nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici, la non sussistenza delle ipotesi di esclusione, il possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti nonché dei requisiti che danno titolo a beneficiare di eventuali riserve normativamente previste.

art. 10 requisiti

1. I requisiti professionali eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni nonché i requisiti che danno titolo a beneficiare di una riserva stabilita con legge eventualmente applicata dalle amministrazioni stesse, devono essere posseduti dai soggetti interessati all'offerta di lavoro in data anteriore alla data di ricezione della richiesta di cui all'articolo 7.
2. La Direzione centrale verifica d'ufficio il contenuto delle domande di adesione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4, relativamente ai seguenti aspetti:
a) condizione occupazionale del richiedente;
b) validità della certificazione della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Le verifiche sul possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e dei requisiti professionali eventualmente richiesti sono effettuate a cura dalle pubbliche amministrazioni richiedenti.

art. 11 graduatoria

1. La Direzione centrale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, formula la graduatoria. Nel caso in cui le adesioni siano raccolte presso più Centri per l'impiego, viene elaborata una graduatoria unica integrata.
2. Il punteggio per l'elaborazione della graduatoria è determinato dal concorso dei seguenti elementi, valutati secondo quanto previsto dal comma 3:
a) condizione economica e patrimoniale, ricavata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato indicatore ISEE);
b) condizione occupazionale;
c) carico familiare.
3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:
a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;
b) ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;
c) al punteggio iniziale viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'indicatore ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. Nell'effettuazione del calcolo, l'indicatore ISEE viene arrotondato trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro;
d) ai soggetti che al momento della adesione sono in possesso dello stato di disoccupazione è attribuito un incremento di 30 punti;
e) ai genitori nel cui nucleo familiare, quale risultante dall'attestazione ISEE, siano presenti uno o più figli minori è attribuito un incremento di 5 punti per ciascun figlio minore;

f) nei casi di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto più anziano in età; in caso di eventuale ulteriore parità il soggetto con maggiore anzianità di disoccupazione.

4. È onere del lavoratore dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e i relativi dati, ivi compresa la composizione del nucleo familiare, pena l'esclusione dalla graduatoria.

5. La graduatoria è pubblicata presso i Centri per l'impiego interessati ed è trasmessa all'amministrazione richiedente, la quale provvede a convocare i candidati per l'effettuazione delle prove selettive.

6. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione da parte della pubblica amministrazione richiedente dei soggetti alle prove selettive.

7. Per gli avviamenti a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla ricezione da parte del Centro per l'impiego competente della comunicazione effettuata dalla pubblica amministrazione relativamente all'avvenuta conclusione della procedura di assunzione, tenuto conto del superamento del periodo di prova. Per gli avviamenti a tempo determinato la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

art. 12 selezione

1. La selezione effettuata dalla pubblica amministrazione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

2. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

3. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

4. Entro trenta giorni dall'effettuazione delle prove selettive, la pubblica amministrazione comunica al Centro per l'impiego competente:

a) l'idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove selettive;

b) i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati alle prove, allegando copia della documentazione attestante l'avvenuta convocazione.

5. La pubblica amministrazione comunica altresì al Centro per l'Impiego competente i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assunzione.

6. Restano ferme le valutazioni in materia di applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti da disposizioni di legge nei confronti di coloro che, in assenza di giustificato motivo oggettivo, non hanno risposto alla convocazione o hanno rifiutato l'assunzione.

art. 13 assunzioni per motivi d'urgenza

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la pubblica amministrazione interessata può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a venti giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego nell'ambito del quale è avvenuta l'assunzione.

2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione preveda che le ragioni che determinano l'urgenza si protraggano oltre venti giorni, richiede alla Direzione centrale il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 8.

capo IV formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999

art. 14 elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie

1. Gli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 68/1999, degli aventi diritto al collocamento mirato, sono i seguenti:
a) condizione economica e patrimoniale, rilevata dall'indicatore ISEE;
b) carico familiare;
c) età anagrafica;
d) grado di invalidità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).
2. Il grado di invalidità di cui al comma 1, lettera d), concorre alla determinazione del punteggio esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici.
3. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18 della legge 68/1999, in attesa di una disciplina organica che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati al comma 1 con esclusione di quelli specifici riferiti al grado di invalidità.

art. 15 valutazione degli elementi della graduatoria

1. A tutte le persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 viene attribuito un punteggio base di 50 punti. Su tale punteggio base si operano le seguenti variazioni:
a) in relazione alla condizione economica e patrimoniale, rilevata dall'indicatore ISEE:
1) per ISEE compresi tra euro 0 e 16.000: viene sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di indicatore;
2) per ISEE compresi tra 16.001 e 32.000 euro: vengono sottratti 16 punti più 2 punti ogni 1000 euro superiori a 16.001 di indicatore;
3) per ISEE superiori a euro 32.001 e per coloro che non dichiarano la situazione economica equivalente (ISEE) non vengono attribuiti i 50 punti del punteggio base;
b) in relazione al carico familiare, per i genitori nel cui nucleo familiare, quale risultante dall'attestazione ISEE, siano presenti uno o più figli minori vengono aggiunti 3 punti per ciascun figlio;
c) in relazione all'età anagrafica:
1) da 18 a 30 anni compiuti: vengono aggiunti 6 punti;
2) da 31 a 50 anni compiuti: vengono aggiunti 4 punti;
3) oltre i 50 anni: vengono aggiunti 8 punti;
d) in relazione al grado di invalidità, viene aggiunto un punteggio pari al valore della percentuale di invalidità, come indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 246/1997, considerato quale valore assoluto.
2. La sottrazione dei punti di cui al comma 1, lettera a), ha effetto sino al raggiungimento di zero punti e non vengono attribuiti punteggi negativi; nell'effettuazione del calcolo, l'indicatore ISEE viene arrotondato trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro.
3. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al comma 1, lettera d), le persone sorde e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad

un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione, vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.
4. E' onere della persona con disabilità dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso di una certificazione ISEE in corso di validità e i relativi dati.

art. 16 formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie sono ordinate secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio ha la precedenza la persona con maggiore percentuale di invalidità ed in caso di ulteriore parità la più anziana d'età.
2. La graduatoria viene elaborata e pubblicata entro il 31 marzo di ciascun anno ed è comunque rielaborata in qualsiasi momento si renda necessario il suo utilizzo. In particolare, nel caso di avviamenti presso datori di lavoro pubblici, la graduatoria viene rielaborata con gli iscritti alla data di ricezione della richiesta effettuata dell'ente.
3. Gli aventi diritto che risultino sospesi dallo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, non sono considerati ai fini degli avviamenti effettuati con l'utilizzo della graduatoria.

capo V disposizioni finali

art. 17 abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

art. 18 disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, le disposizioni di cui al capo III relativo all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni trovano applicazione alle richieste di avviamento a selezione presentate dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° aprile 2020.
2. In via di prima applicazione, le disposizioni di cui al capo IV relativo alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 si applicano alle graduatorie elaborate a decorrere dal 1° aprile 2020.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_DPR_227_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 0227/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236.

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
VISTO in particolare l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:
a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;
VISTO l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;
VISTO il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con proprio decreto 19 dicembre 2018, n. 0236/Pres., con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;
VISTA la legge regionale 8 luglio 2019, n.9 recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale";
PRESO ATTO che la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nella seduta del 28 novembre 2019 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 2216;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: << residenti>> è aggiunta la seguente: << continuativamente >> e dopo le parole :<< sul territorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: << da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<< 1 bis. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e prestazioni sulla base delle tipologie di cui al comma 1, lettera e). >>.

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo >> ;

b) al comma 2 dopo la lettera :<<h) >> è aggiunta la seguente:
<< h bis) la disposizione di cui alla lettera h) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento >>.

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole:<<alla data di assunzione>> sono inserite le parole: <<siano disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi e che >>;
   b) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola: <<professionista >> sono soppresse le parole**:** <<titolare di impresa individuale, libero professionista>>;
   c) al comma 4 la parola: <<comma 4>> è sostituita dalla parola :<<comma 3 >>.

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole :<<alla data di assunzione,>> sono inserite le parole: <<siano disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi e che >>;
   b) al comma 2 la parola: << comma 3>> è sostituita dalla parola: <<comma 2>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 la parola: << comma 3>> è sostituita dalla parola: <<comma 2 >>.

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole:<<7.000,00>> sono sostituite dalle parole :<<5.000,00 >>;
   b) al comma 3, le parole: <<3.000,00>> sono sostituite dalle parole: <<5.000,00 >>.

Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 le parole: <<2.000,00>> sono sostituite dalle parole: <<1.000,00 >>.

Art. 8 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: <<7.000,00>> sono sostituite dalle parole: <<5.000,00 >>;
   b) al comma 4 dopo le parole: << comma 2>> sono inserite le parole: << lettera b)>> e dopo la parola: <<3>> é inserita la parola: << non >>.

Art. 9 modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<formale procura >> sono aggiunte le parole: << -che deve essere obbligatoriamente allegata ->>;
   b) al comma 4, dopo le parole: << non è ammissibile>> sono aggiunte le parole: <<e pertanto viene rigettata>> e dopo le parole: <<presente regolamento>> sono aggiunte le parole: << ovvero priva di formale procura firmata dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, da libero professionista>>.

Art. 10 modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) del comma 1 la parola: << comma 2>> è sostituita dalla parola <<comma 1 >>;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      << 1 bis. La domanda non é ammessa e pertanto é rigettata nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1 non sia sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale o libero professionista>> .

Art. 11 modifiche all’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 è inserito il seguente:
   << 1 bis. La domanda non é ammessa e pertanto é rigettata nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1 non è sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale o libero professionista>>.

Art. 12 modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
      << c bis) la variazione del contratto di lavoro a tempo parziale con percentuale inferiore al 70 per cento>>**;**

<<c ter) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione>>;
<< c quater) la disposizione di cui alla lettera c ter) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento>>;

b) al comma 4 le parole: << giusta causa>> sono sostituite dalle seguenti: << licenziamento per giusta causa o decesso>>.

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_1_1_ORD_PRES_AMB ENER_1-2019_1_TESTO

Ordinanza del Presidente della Regione 20 dicembre 2019, n. 1/AMB.

Discarica di rifiuti non pericolosi sita in località "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO). Misure straordinarie ed urgenti per garantire la tutela delle matrici ambientali e degli aspetti igienico-sanitari. Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 DLgs. 152/2006.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che in data 05/12/2019 personale del NOE Carabinieri di Udine (acquisita agli atti con prot. 60867 dd. 20/12/2019), ritenendo violato il disposto di cui all'art. 29 quattordecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sottoponevano a sequestro la discarica di rifiuti non pericolosi sita in località "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO) censita al F.M. 14 p.c. nr. 1681/1 avente superficie pari a 2265 mq; 1683/1 avente superficie pari a 1106 mq; 1683/2 avente superficie pari a 1141 mq; 1685/1 avente superficie pari a 4324 mq del C.C. Cormons;
- che con il medesimo verbale del 05/12/2019 viene fatto obbligo al Custode giudiziale di custodire la cosa con la dovuta diligenza, di impedire che venga in qualsiasi modo manomessa, di preservarla da ogni alterazione e tenerla a disposizione della Autorità Giudiziaria competente. Viene ribadito altresì che qualsiasi accesso ai luoghi e/o adempimento dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione della Autorità Giudiziaria, rimanendo inteso che sino a quando non verrà emesso e prodotto dall'Autorità Giudiziaria un atto amministrativo congruo alla fattispecie in esame è fatto divieto accedere ai luoghi in sequestro rimanendo comunque onere del Custode giudiziale di vigilare i luoghi in sequestro e di segnalare alla proprietà eventuali necessità di carattere ambientale e/o igienico sanitario;
- che il sequestro preventivo veniva convalidato con Decreto emesso dal Tribunale di Gorizia Sezione G.I.P./G.U.P. proc. Pen. Nr. 2682/19 R.G.N.R. e nr. 1735/19 R.G.G.I.P. dd. 13/12/2019;
- che con nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia dd. 18/12/2019, riferita al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R. (acquisita agli atti con prot. 60869 dd. 20/12/2019), premesso che l'attuale urgenza risulta essere la gestione del percolato, si evidenzia che diviene necessario produrre in termini brevissimi un provvedimento contingibile ed urgente da parte della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO CHE

- con la medesima nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia dd. 18/12/2019, riferita al fascicolo 2682/2019 R.G.N.R. (acquisita agli atti con prot. 60869 dd. 20/12/2019), si afferma che fronte del provvedimento contingibile ed urgente da parte della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 la Procura stessa adotterà i conseguenti provvedimenti, così da scongiurare qualsiasi compromissione dell'ambiente, e nel contempo così da garantire anche i gestori del percolato di non incorrere in possibili sanzioni penali.

VISTI

- il Decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 31266/2009 dd. 30/12/2009 con il quale viene prorogata l'autorizzazione all'esercizio per l'anno 2010 della discarica denominata "Pecol dei Lupi" sita in territorio comunale di Cormons;
- il Piano di adeguamento presentato alla Provincia di Gorizia da IRIS Ambiente (all'epoca proprietaria dei terreni e gestore della discarica) al fine di adeguare i lotti 1 e 2 alle disposizioni del D.Lgs. 36/2003;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2009, con la quale la Provincia approva il suddetto Piano provvedimento che, secondo la Provincia, costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che rimanda ad un successivo atto l'autorizzazione definitiva all'esercizio della discarica, previa prestazione delle garanzie finanziarie;
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 4176 dd. 30/06/2010;
- l'istanza di riesame dell'AIA presentata in data 28/11/2013 dalla Società Newco s.r.l., subentrata ad IRIS Ambiente (oggi Isontina Ambiente s.r.l.);
- il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 2516 dd. 14/11/2014 che riteneva inammissibile l'istanza di riesame dell'AIA poiché la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2009 non poteva costituire AIA in quanto, ai sensi dell'allora vigente art. 20 della L.R. 25/2005, costituivano AIA il provvedimento di autorizzazione alla costruzione unitamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio del quale la Società non era in possesso;

- l'istanza di rinnovo dell'AIA presentata da Isontina Ambiente s.r.l. in data 10/07/2014;
- la nota STINQ prot. reg. n. 28388 del 15/10/2014 con la quale il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ribadisce che, per poter dare avvio al procedimento di rilascio dell'AIA, chiedeva alla Società di trasmettere la documentazione comprovante la piena disponibilità delle aree;
- il sopralluogo congiunto del 25/01/2017 presso l'impianto in esame, alla presenza di rappresentanti della Isontina Ambiente s.r.l., di ARPA FVG, della Regione FVG e del NOE di Udine;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2106 del 05/12/2019 con la quale, a fronte dell'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi", ne è stato concesso l'utilizzo alla Isontina Ambiente S.r.l. "al fine di garantirne il ripristino e la sicurezza ambientale, mediante l'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica, per un periodo di anni 30 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto di concessione";

CONSIDERATO CHE

- dal 31/12/2010 la discarica non è in esercizio per quanto riguarda i conferimenti di rifiuti;
- la validità e l'efficacia dell'atto di concessione delle aree ad Isontina Ambiente s.r.l. sono subordinate all'ottenimento e al mantenimento per l'intera durata della concessione di tutte le autorizzazioni previste dalla legge;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 59677 dd. 13/12/2019, ARPA FVG osserva che l'arresto del trasporto del percolato, in particolare alla luce dell'andamento imprevedibile e particolarmente intenso delle precipitazioni che hanno caratterizzato i tempi recenti, rappresenta un rischio ambientale grave soprattutto in mancanza del completamento dell'ultimo lotto. L'alveo ivi presente può rappresentare una via di entrata dell'acqua piovana nella massa di rifiuti depositati nella discarica, causando un'alimentazione continua del volume di percolato presente, pur in presenza della copertura dei "vecchi lotti" dell'impianto. Un tanto è stato finora efficacemente tenuto sotto controllo tramite l'asportazione costante del percolato, ma se tale pratica di gestione ordinaria viene ad interrompersi, il volume di liquido all'interno dell'impianto è destinato a crescere fino alla tracimazione ed alla penetrazione nel suolo e nelle falde sottostanti con l'ovvia conseguenza di una contaminazione estensiva delle stesse. Un'evenienza del genere non sarebbe contenibile mediante trattamenti "pump and treat";
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 59816 dd. 16/12/2019, la AAS2 "Bassa Friulana Isontina" evidenzia che l'arresto dell'asportazione del percolato, specie in mancanza dell'ultimo lotto, potrebbe modificare sostanzialmente l'equilibrio raggiunto con le attività di asportazione del percolato fino ad oggi eseguite, e vanificare gli interventi effettuati, ritenendo di conseguenza che andrebbe prevista la rimozione del percolato al fine di evitare danni ambientali e sanitari;
- il procedimento volto al rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, come stabilito dall'art. 24-quater, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, prevede lo svolgimento di una complessa istruttoria amministrativa e tecnica della durata massima di 150 giorni.

RITENUTO

- nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per la tutela delle matrici ambientali come evidenziato da ARPA FVG e da AAS2 "Bassa Friulana Isontina";
- necessaria l'effettuazione delle operazioni di seguito esplicitate:
  - gestione dei flussi del percolato prodotto ed asportato dalla discarica per avviarlo a trattamento presso impianti esterni autorizzati;
  - effettuazione di campagne di prelievi ed analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali da parte di tecnici incaricati (laboratori esterni ed ARPA) che richiedono un adeguato coordinamento, controllo e supporto da parte di un addetto qualificato;
  - effettuazione di controlli e manutenzioni ordinarie sulle dotazioni impiantistiche presenti e sui teli di copertura;
  - gestione dell'impianto Pump&Treat (P&T), realizzato nell'ambito delle attività di bonifica relative al lotto 0 in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 2150/AMB del 1 dicembre 2015 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia;
- di individuare in capo alla società Isontina Ambiente s.r.l. il soggetto a cui affidare il compito di svolgere le operazioni sopra indicate;

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il presente atto sarà comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, entro tre giorni dall'emissione;

ORDINA

- ad Isontina Ambiente s.r.l. di effettuare le operazioni di seguito esplicitate:
  - gestione dei flussi del percolato prodotto ed asportato dalla discarica per avviarlo a trattamento

presso impianti esterni autorizzati;
- effettuazione di campagne di prelievi ed analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali da parte di tecnici incaricati (laboratori esterni ed ARPA) che richiedono un adeguato coordinamento, controllo e supporto da parte di un addetto qualificato;
- effettuazione di controlli e manutenzioni ordinarie sulle dotazioni impiantistiche presenti e sui teli di copertura;
- gestione dell'impianto Pump&Treat (P&T), realizzato nell'ambito delle attività di bonifica relative al lotto 0 in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto n. 2150/AMB del 1 dicembre 2015 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia;

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Gorizia, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive.
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul BUR del Friuli Venezia Giulia;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge 1034/71, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Trieste, 20 dicembre 2019

FEDRIGA

20_1_1_DAS_RIS AGR_8912_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna 17 dicembre 2019, n. 8912

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2019.

L' ASSESSORE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'art. 2, comma 41, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che stabilisce che l'Amministratore del Fondo, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 11 gennaio 2019, n. 27, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 30 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il documento avente titolo "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2019";
CONSIDERATO che, ai sensi della predetta deliberazione, il "Documento di programmazione" è aggiornato con decreto dell'assessore competente in materia di agricoltura in caso di nuove o mutate esigenze nell'utilizzo delle disponibilità finanziarie del Fondo;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna 16 settembre 2019, n. 6396 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 settembre 2019 con il quale il documento di programmazione è stato aggiornato;
CONSIDERATO che nel predetto documento di programmazione alla parte II USCITE FINANZIARIE alla Tipologia di uscita E riservata alle tipologie di finanziamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0164/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti erogabili con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24,

è stato complessivamente attribuito un valore di 33.300.000,00;
RILEVATO che il flusso delle richieste di finanziamento nell'esercizio 2019 ha sin qui comportato l'utilizzo integrale delle risorse programmate per le suddette tipologie di finanziamento determinando l'impossibilità di procedere, per carenza di risorse, al soddisfacimento di ulteriori richieste di finanziamento pervenute e favorevolmente istruite;
CONSIDERATI i conferimenti disposti dalla Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) dal bilancio regionale a favore del Fondo;
RILEVATA conseguentemente la necessità, al fine di consentire la concessione dei predetti finanziamenti, di procedere con tempestività all'adeguamento del documento di programmazione;

DECRETA

1. Le disponibilità di cui alla parte II (USCITE FINANZIARIE), lettera E del documento di programmazione, sono aumentate di 16.100.000,00 di euro;
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 17 dicembre 2019

ZANNIER

20_1_1_DDC_ATT PROD_3781_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 18 dicembre 2019, n. 3781

LR 47/1978, art. 22 - Rinnovo del riconoscimento di laboratorio quale struttura altamente qualificata - Impresa Metal Services Materials Testing Srl, con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260, recante: "Condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)," e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 9 del citato DPReg n. 260/2007, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione, ed in particolare il comma 3 il quale, alla luce dell'intervenuta modifica apportata dal Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2019 n. 105, stabilisce che il riconoscimento del laboratorio è disposto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo, sulla base dell'accertamento dei requisiti, con decreto del Direttore centrale competente alle Attività Produttive;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività Produttive, turismo e cooperazione n. 1867 di data 27 settembre 2016, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa. METAL SERVICES MATERIALS TESTING SRL., con sede legale in RONCHI DEI LEGIONARI (GO), è stato riconosciuto quale struttura altamente qualificata nel campo chimico, metallurgico, tecnologico;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato DPReg 260/2007 prevede che "il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa METAL SERVICES MATERIALS TESTING SRL., con sede legale in RONCHI DEI LEGIONARI (GO), ha inoltrato con lettera raccomandata AR in data 18 luglio 2019 (Prot. n. 12414 di data 18 luglio 2019) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento di laboratorio quale

struttura altamente qualificata nel campo delle tecnologie dei materiali riferiti al settore meccanico, metallurgico e relative applicazioni ingegneristiche ;
CONSIDERATO che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n. 0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico di Valutazione, nella seduta del 13 giugno 2019, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

DECRETA

1. Di rinnovare il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa METAL SERVICES MATERIALS TESTING SRL., con sede legale in RONCHI DEI LEGIONARI (GO) quale struttura altamente qualificata nel campo delle tecnologie dei materiali riferiti al settore meccanico, metallurgico e relative applicazioni ingegneristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 26/2005.
2. Di concedere il riconoscimento del laboratorio per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 dicembre 2019

ULIANA

20_1_1_DDC_ATT PROD_3782_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 18 dicembre 2019, n. 3782

LR 47/1978, art. 22 - Riconoscimento di laboratorio quale struttura altamente qualificata - Impresa Contento Trade Srl, con sede legale in Terenzano (UD).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260, recante: "Condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)," e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 9 del citato DPReg n. 260/2007, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione, ed in particolare il comma 3 il quale, alla luce dell'intervenuta modifica apportata dal Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2019 n. 105, stabilisce che il riconoscimento del laboratorio è disposto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo, sulla base dell'accertamento dei requisiti, con decreto del Direttore centrale competente alle Attività Produttive;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricoli e forestali n. 35 di data 14 gennaio 2015, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CONTENTO TRADE S.R.L. con sede legale in TERENZANO (UD) è stato riconosciuto quale struttura altamente qualificata nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato DPReg 260/2007 prevede che "il riconoscimento

ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa CONTENTO TRADE S.R.L., con sede legale in TERENZANO (UD), ha inoltrato con lettera raccomandata AR in data 14 ottobre 2019 (prot. n. 17238 di data 14 ottobre 2019) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento di laboratorio quale struttura altamente qualificata nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;
CONSIDERATO che l'impresa non ha inoltrato la suddetta domanda entro il triennio stabilito dal sopraccitato decreto di riconoscimento n. 35 di data 14 gennaio 2015;
RITENUTO pertanto di riclassificare la domanda presentata in data 14 ottobre 2019 (prot. n. 17238 di data 14 ottobre 2019) quale nuova domanda di riconoscimento di laboratorio di ricerca applicata;
CONSIDERATO che l'impresa CONTENTO TRADE S.R.L. è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n. 0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico di Valutazione, nella seduta del 7 novembre 2019, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di riconoscere il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CONTENTO TRADE S.R.L., con sede legale in TERENZANO (UD), quale struttura altamente qualificata nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 26/2005.
2. Di concedere il riconoscimento del laboratorio per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 dicembre 2019

ULIANA

20_1_1_DDC_SAL INT_2869_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 23 dicembre 2019, n. 2869

LR 19/2010, art. 2 bis. Approvazione modello di domanda.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli);
VISTO, in particolare, l'articolo 2 bis della citata legge introdotto con l'articolo 8, comma 10 del (DDL 73), <<Legge di stabilità 2020>>, approvato dal Consiglio regionale in data 13 dicembre 2019;
ATTESO che il comma 4 del citato art. 2 bis della legge regionale 19/2010 prevede l'approvazione del modello di domanda per l'accesso alla misura con decreto del Direttore centrale;
RITENUTO pertanto di approvare il modello di domanda allegato al presente decreto quale parte integrante;

DECRETA

1. Di approvare il modello di domanda allegato al presente decreto.
2. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Trieste, 23 dicembre 2019

DORBOLÒ

BOLLO

	All'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni

Oggetto: LR 19/2010 art. 2 bis. Richiesta di intervento economico su equa indennità.

Anno ……………

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………… CF …………………………., nato/a a ………………………………………………………………… prov. ………….…… il ……………………………..,
residente a *(città e provincia)* ………………………………………………………… *in (indirizzo con CAP)* ………………………………………………………………………………………tel. n. ………………………….,
e-mail ………………………………………………….., in qualità di amministratore di sostegno di persone residenti nel territorio regionale al quale il Giudice Tutelare ha liquidato un'indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile, rilevando l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato in considerazione dell'entità dello stesso

CHIEDE

la concessione dell'intervento economico previsto dall'articolo 2 bis della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dal beneficio ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall'articolo 75 del citato D.P.R.

DICHIARA

di richiedere l'intervento economico per le indennità riferite alle amministrazioni di seguito specificate:

1) euro …………………… (decreto del GT dd. ………………………) per il periodo ………………… ………………… sulla base del decreto di nomina (*estremi del decreto* di *nomina*) ………………… ……………………………. nell'ambito del procedimento sub RVG (*estremi del procedimento*) ……………………………………… del Tribunale di ………………………………… a beneficio di (*nome e cognome dell'amministrato)* ……………………………………………………………………………, nato/a a ……………………………………………………………………… prov. ………….. il ……………… …………….., residente a *(città)* …………………………………………………;
2) euro …………………… (decreto del GT dd. ………………………) per il periodo ………………… ………………… sulla base del decreto di nomina (*estremi del decreto* di *nomina*) ………………… ……………………………. nell'ambito del procedimento sub RVG (*estremi del procedimento*) ……………………………………… del Tribunale di ………………………………… a beneficio di (*nome e cognome dell'amministrato)* ……………………………………………………………………………, nato/a a ……………………………………………………………………… prov. ………….. il ……………… …………….., residente a *(città)* …………………………………………………;
3) euro …………………… (decreto del GT dd. ………………………) per il periodo ………………… ………………… sulla base del decreto di nomina (*estremi del decreto* di *nomina*) ………………… ……………………………. nell'ambito del procedimento sub RVG (*estremi del procedimento*) ……………………………………… del Tribunale di ………………………………… a beneficio di (*nome e cognome dell'amministrato)* ……………………………………………………………………………, nato/a a ……………………………………………………………………… prov. ………….. il ……………… …………….., residente a *(città)* …………………………………………………;
4) euro …………………… (decreto del GT dd. ………………………) per il periodo ………………… ………………… sulla base del decreto di nomina (*estremi del decreto* di *nomina*) ………………… ……………………………. nell'ambito del procedimento sub RVG (*estremi del procedimento*) ……………………………………… del Tribunale di ………………………………… a beneficio di (*nome e cognome dell'amministrato)* ……………………………………………………………………………, nato/a a ……………………………………………………………………… prov. ………….. il ……………… …………….., residente a *(città)* …………………………………………………;

5) euro …………………… (decreto del GT dd. ………………………) per il periodo ………………… ……………….. sulla base del decreto di nomina (*estremi del decreto* di *nomina*) ………………… ………………………….. nell'ambito del procedimento sub RVG (*estremi del procedimento*) …………………………………………… del Tribunale di ……………………………….. a beneficio di (*nome e cognome dell'amministrato)* ………………………………………………………………………………, nato/a a …………………………………………………………………… prov. ………… il ……………… …………...., residente a *(città)* ……………………………………………………..;

DICHIARA INOLTRE

(*barrare la voce di interesse*)

o di non aver presentato altre domande ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19

o di aver già presentato domanda per n. ____ amministrati presso i seguenti Enti gestori:

………

………

Allega alla presente:

- copia del/dei provvedimento/i del Giudice tutelare di liquidazione delle indennità;
- indicazione delle modalità di accreditamento
- copia del documento di identità in corso di validità

Distinti saluti.

Data …………………………..

Firma

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è ____________________________, rappresentato da _________________________. Il responsabile della protezione dei dati è ____________________________. Il responsabile del trattamento dei dati personali è ____________________________.
2. I dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dall'art. 2 bis della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19.

3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6. I dati personali vengono conservati per la durata di _______ anni.
7. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento;
- portabilità dei dati.
L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Firma

20_1_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS PRIM_2853_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria 20 dicembre 2019, n. 2853

Approvazione dell'avviso per l'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2021.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
VISTA la D.G.R. 23.7.2018, n. 1363 "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti Regionali e assetto delle posizioni organizzative";
VISTA la D.G.R. n. 1289 dd. 6.7.2018 con la quale il dott. Fabio Samani è stato preposto alla direzione dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, incarico rinnovato con D.G.R. n. 1328 del 26.7.2019;
CONSIDERATO che gli adempimenti connessi alla formazione della graduatoria regionale per i medici convenzionati di medicina generale rientrano tra le attività dell'Area servizi assistenza primaria;
VISTO il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato ACN), reso esecutivo il 29 luglio 2009;
VISTO l'ACN stralcio del 21.6.2018 i cui articoli 2 e 3 hanno novellato l'art. 15 nonché l'art. 16 del vigente ACN 29.7.2009;
ATTESO che gli articoli 15 e 16 come novellati dall'ACN 21.6.2018 recano la disciplina per la formazione della graduatoria regionale in parola, le modalità e le procedure per la presentazione della domanda nonché i titoli valutabili e i criteri di valutazione;
DATO ATTO che la nuova disciplina della formazione della graduatoria unica regionale prevale su quanto in precedenza stabilito in sede di negoziazione decentrata regionale in materia e che è demandato alla Regione definire la procedura telematica di trasmissione delle domande;
CONSIDERATO che la graduatoria ha validità annuale ed il termine entro il quale presentare annualmente la domanda è quello del 31 gennaio;
RILEVATA, pertanto, la necessità di indire un avviso per l'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 dell'ACN come modificato dall'ACN 21.6.2018, in particolare:
- la domanda di inclusione va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli) e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio;
- anche i medici già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2020 sono pertanto tenuti a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2021;
- possono presentare domanda anche i medici che acquisiranno il titolo di formazione in medicina generale entro il 15 settembre 2020; tali medici dovranno autocertificare il possesso del titolo entro il medesimo termine;
- il mancato possesso del titolo o la mancata autocertificazione dell'avvenuto conseguimento entro il suddetto termine perentorio comporta l'esclusione dalla graduatoria;

RITENUTO, quindi, di approvare l'avviso relativo all'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2021, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
PRECISATO che:
- il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 gennaio 2020;
- la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite la procedura telematica e con le modalità indicate nell'avviso, a pena di esclusione.

DECRETA

1. È approvato l'avviso relativo all'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2021, unitamente al modello di domanda allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.
2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 gennaio 2020.
3. La domanda di inclusione va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli) e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che compor-

tino modificazioni al precedente punteggio.
4. I medici già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2020 sono comunque tenuti a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2021.
5. I medici che nel corso dell'anno 2020 acquisiranno il titolo di formazione in medicina generale possono presentare domanda di inserimento con riserva di produrre l'autocertificazione dell'avvenuto conseguimento del titolo entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 a pena di esclusione dalla graduatoria.
6. La domanda deve essere prodotta esclusivamente tramite la procedura telematica e con le modalità indicate nell'avviso, pena esclusione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Trieste, 20 dicembre 2019

SAMANI

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Riva Nazario Sauro n. 8 - 34124 TRIESTE

AVVISO
PER L'ISCRIZIONE NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALEVOLE PER L'ANNO 2021

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – articoli 15 e 16 come modificati dall'ACN 21.6.2018)

Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda i medici in possesso – alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda – dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE. Possono chiedere l'iscrizione i familiari di cittadini europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
   b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
   c) iscrizione all'albo professionale;
   d) attestato di formazione in medicina generale - di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 256/1991 e D.lgs n. 368/1999 come modificato dal D.lgs n. 277/2003 - o titolo equipollente.

2. Possono presentare domanda anche i medici che nel corso dell'anno 2020 acquisiranno il titolo di formazione in medicina generale entro il 15 settembre 2020.
In tale caso, il titolo deve essere posseduto e autocertificato entro il suddetto termine del 15 settembre 2020. I medici sono inseriti nella graduatoria con riserva e sono tenuti a produrre l'autocertificazione del conseguimento del titolo entro il suddetto termine perentorio. Il mancato possesso del titolo e/o la mancata autocertificazione comportano l'esclusione dalla graduatoria.

3. I medici che aspirano alla iscrizione nella graduatoria regionale annuale della medicina generale, non devono trovarsi nella condizione di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e f), come modificato dall'art. 8 ACN 21 giugno 2018; pertanto non devono essere:
   - titolari di "trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
   - titolari di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni della quota "A" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM.

Avvertenza generale

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 dell'ACN 29.7.2009 come novellato dall'ACN 21.6.2018, la domanda di inserimento o integrazione titoli va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli). L'ACN 21.6.2018 ha, infatti, modificato la precedente disciplina contrattuale la quale prevedeva che la domanda fosse presentata una sola volta e rimanesse valida fino all'eventuale revoca della stessa da parte del medico.

2. Anche i medici già inseriti nella precedente graduatoria (valida per l'anno 2020) devono pertanto obbligatoriamente presentare domanda di inclusione nella graduatoria regionale per l'anno 2021 se interessati a rimanere nella graduatoria medesima al fine della partecipazione ai successivi conferimenti dei posti vacanti.

3. La mancata presentazione della domanda preclude l'inserimento del medico nella graduatoria 2021 che ha validità annuale.

Formazione della graduatoria

1. L'amministrazione regionale, o l'Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui agli articoli 15 e 16 dell'ACN vigente, predispone la graduatoria unica, comprendente tutti i settori d'attività della medicina generale.
2. Il medico può dichiarare (facoltativo) la propria disponibilità all'inserimento nelle graduatorie aziendali per l'eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o per sostituzioni nei settori di attività: assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi.
3. Per lo svolgimento dell'attività nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale è necessario dichiarare di aver conseguito il relativo attestato di idoneità specificandone la data di conseguimento.

Validità della graduatoria e presentazione della domanda

1. La graduatoria ha validità dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce.
2. La domanda di inclusione va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli) e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio.
3. I medici già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2020 sono comunque tenuti a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2021.
4. La domanda di inserimento o integrazione titoli**, deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica presente sul sito della Regione FVG all'indirizzo http://www.regione.fvg.it/ sezione Bandi e Avvisi ed inviata entro il termine via PEC alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a pena di esclusione.**
5. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR del presente avviso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
6. Il medico è tenuto a segnalare, tramite messaggio PEC, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità variazioni di residenza, domicilio, recapito telefonico e/o indirizzo e- mail.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata obbligatoriamente con la seguente modalità:
- compilata online tramite il link dedicato con accesso dal sito ufficiale della Regione nella sezione bandi e avvisi;
- scaricata, firmata ed inviata via PEC entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2020, a pena di esclusione, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it ;
- alla domanda deve essere allegata e trasmessa via PEC anche l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo come da modello allegato al presente avviso.

2. La data e l'ora di invio della domanda è stabilita e comprovata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. La semplice compilazione della domanda sul portale, anche se effettuata entro il termine, non è sufficiente ai fini dell'inserimento in graduatoria. Si consiglia di effettuare per tempo le suddette operazioni.

3. Nell'oggetto del messaggio PEC va indicata la dicitura "Domanda graduatoria regionale annuale medicina generale 2021".
4. Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
5. La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta comporta l'esclusione dalla graduatoria.
6. L'inoltro della domanda nel termine previsto è a completo ed esclusivo rischio del mittente con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove la domanda, per eventuali disguidi e/o altri motivi anche indipendenti dalla volontà dei candidati e anche se spedita anteriormente alla data di scadenza, non pervenga entro il termine ultimo sopra indicato.
7. In ogni caso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo, anche di posta elettronica, o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi del sistema informatico o-comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Modalità di compilazione della domanda

1. Le istruzioni operative per la registrazione dell'utente, la compilazione della domanda on line e l'invio della domanda sono riportate in calce al presente avviso e ne formano parte integrante.
2. Le dichiarazioni contenute nella domanda relative a dati, requisiti e titoli sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a pena di inammissibilità della stessa.
3. I titoli accademici, di studio e di servizio devono essere dichiarati attraverso l'inserimento degli stessi nelle apposite sezioni predisposte dalla procedura on line indicando tutti i dati richiesti in modo completo al fine di consentirne la valutazione ed i necessari controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. L'omissione o l'incompletezza dei dati comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
4. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, rilevabili d'ufficio, l'interessato è tenuto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, in questo caso, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.
5. Il dichiarante decade dai benefici attribuiti a seguito dell'accertamento di dichiarazioni non veritiere.
6. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria 2021 sono valutati i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2019, salvo il titolo di formazione in medicina generale che può essere acquisito e autocertificato entro il 15.9.2020.
7. I titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
8. Per i titoli di studio conseguiti all'estero vanno indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute.
9. Per i titoli di servizio prestati all'estero (art. 16, comma 1, lettera q), dell'ACN 2009, come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018), il servizio è attestato con certificazioni, in originale o copia conforme all'originale, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata la traduzione in lingua italiana certificata, vistati per conferma dalla competente autorità consolare italiana all'estero.
10. Per i servizi sanitari prestati all'estero per i quali è previsto uno specifico provvedimento di riconoscimento (art.124, comma 2, decreto legislativo 112/1998) è necessario allegare copia di detto provvedimento. Per quanto concerne il riconoscimento richiesto ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende sanitarie per l'assistenza primaria di cui alla procedura prevista con decreto del Direttore n. 823, del 31.5.2018, reperibile sul sito della Regione FVG www.regione.fvg.it alla voce home/salute e sociale/sistema sociale e sanitario/area operatori, va indicato i provvedimento di riconoscimento.

11. La conoscenza della lingua inglese deve essere documentata dal possesso di certificato non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE).
12. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo ad eccezione della reperibilità di cui alla lettera j) dell'art. 16 dell'ACN come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018. In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto.
13. Le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, comma 1, punto I, lettera d) dell'ACN come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018.
14. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e, infine, l'anzianità di laurea.
15. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte, anche mediante controlli a campione.

Motivi di esclusione.

Non sono accolte le domande:
a) presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
b) pervenute oltre il termine perentorio come sopra indicato;
c) prive di sottoscrizione;
d) per il mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale entro il termine perentorio del 15/9/2020 o per la mancata produzione della relativa autocertificazione entro il medesimo termine.
e) quando all'esito dell'istruttoria risulti la carenza dei previsti requisiti.

Pubblicazioni e istanze di riesame

La graduatoria regionale provvisoria viene resa pubblica entro il 30 settembre 2020 sul BUR e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione Bandi e avvisi. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione costituisce notificazione ufficiale.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i medici interessati possono presentare istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
L'istanza di riesame accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità deve essere firmata ed inviata via PEC alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it

Posta Elettronica Certificata

Il medico, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009 (per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato), deve necessariamente essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente all'aspirante candidato e rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della registrazione nella procedura on-line che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3 bis del D. Lgs. 82/2005, domicilio digitale del candidato.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla formazione della graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2021 ai sensi dell'A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per le finalità di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente

procedimento e, in particolare, l'inserimento nella relativa graduatoria ed eventuale assegnazione degli ambiti territoriali carenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico.
5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'all'assegnazione in relazione alla procedura di assegnazione di eventuali incarichi e comunque nell'ambito degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione".

Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso pubblicato sul BUR è reso disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione Bandi e avvisi.
2. Per informazioni è disponibile la e-mail assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE AI FINI DELL'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALEVOLE PER L'ANNO 2021

PER PARTECIPARE ALL'AVVISO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO www.regione.fvg.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE D'ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA GRADUATORIA.

MUNIRSI DI MARCA DA BOLLO DI 16 €

1. REGISTRAZIONE.

- Collegarsi al sito internet www.regione.fvg.it nella pagina dedicata al presente avviso alla sezione Bandi e Avvisi;
- Selezionale il link "Compilazione domanda on line" per accedere al portale dell'avviso;
- Cliccare su login ed effettuare la Registrazione.
- Inserire i "Dati profilo" completando le informazioni anagrafiche che verranno automaticamente riproposte all'utente in ogni singolo avviso al quale vorrà partecipare. I Dati profilo sono sempre consultabili ed aggiornabili.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail perché a seguito di questa operazione il programma invierà una comunicazione per l'attivazione dell'utente all'indirizzo email indicato (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
- La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dalla Regione anche per eventuali successive comunicazioni riguardanti la graduatoria;
- In seguito all'attivazione utente, effettuare il login ed accedere tramite Codice Fiscale e password;
- Selezionare l'avviso al quale si intende partecipare dalla "Lista concorsi" e cliccare sul pulsante "Partecipa".

2. COMPILAZIONE ON LINE

- L'utente accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve scegliere l'opzione "Tipo di domanda" per indicare se si tratta di "primo inserimento" o "integrazione titoli".
- Dichiarare il possesso dei Requisiti per la partecipazione all'avviso cliccando il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto "Salva". Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format.
- La domanda può essere compilata in più momenti, in quanto è possibile accedere alla sezione "I miei concorsi" ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma".
  Si sottolinea che tutte le informazioni (Requisiti specifici di ammissione, Titoli accademici e di studio e Titoli di servizio) devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata, anche a campione, a verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione al concorso/avviso. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- Alla domanda deve essere allegata la scansione di un valido documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb) nonché eventuali titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri.

3. INVIO DELLA DOMANDA

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, il candidato riceverà una mail con allegato il pdf della domanda compilata on line che potrà essere scaricata direttamente anche dall'applicativo.
- Per completare l'iscrizione, la domanda deve essere firmata ed inviata via PEC alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it.
- La domanda può essere sottoscritta:
  a) Mediante firma autografa. In questo caso si dovrà stampare la domanda, firmarla, e digitalizzare (scannerizzare) l'intera domanda in formato PDF.
  b) Mediante firma digitale. In questo caso la domanda dovrà essere scaricata (in formato PDF) e sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato.
- Insieme alla domanda debitamente sottoscritta dovrà essere allegata e trasmessa via PEC anche l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo come da modello allegato all'avviso.
- Il mancato inoltro informatico via PEC della domanda firmata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it nel termine perentorio indicato nell'avviso, determina l'esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
- Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

4. ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite la e-mail assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it.
Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura disponibili sul portale.

MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Spazio per l'apposizione
della marca da bollo,
da annullare con data e firma

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.	il
Residente in	Prov.	CAP
Via/piazza		n.

DICHIARA

❑ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le istanze di inserimento nelle graduatorie regionali della medicina generale e/o di pediatria di libera scelta della regione Friuli Venezia Giulia valevoli per l'anno 2021 con la marca da bollo sopra apposta

identificativo numero: ……………………………………………………… del ………………………………………………………

❑ di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data | Firma autografa leggibile

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

AVVERTENZE:
1) Il presente modulo, provvisto della marca da bollo (annullata secondo le indicazioni di cui al punto 2), deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del dichiarante e deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di inserimento nelle graduatorie regionali della medicina generale e/o di pediatria di libera scelta della Regione Friuli Venezia Giulia valevoli per l'anno 2021.
2) La marca da bollo, applicata nell'apposito spazio, dovrà essere annullata tramite l'apposizione della data e la firma sulla stessa e parte del modulo.

20_1_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS PRIM_2854_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria 20 dicembre 2019, n. 2854

Approvazione avviso per l'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici pediatri di libera scelta valevole per l'anno 2021.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
VISTA la D.G.R. 23.7.2018, n. 1363 "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti Regionali e assetto delle posizioni organizzative";
VISTA la D.G.R. n. 1289 dd. 6.7.2018 con la quale il dott. Fabio Samani è stato preposto alla direzione dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, incarico rinnovato con D.G.R. n. 1328 del 26.7.2019;
CONSIDERATO che gli adempimenti connessi alla formazione della graduatoria regionale per i medici pediatri di libera scelta rientrano tra le attività dell'Area servizi assistenza primaria;
VISTO il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (di seguito denominato ACN), reso esecutivo il 29 luglio 2009;
VISTO l'ACN stralcio reso esecutivo il 21.6.2018 il cui articolo 2 ha novellato l'art. 15 del vigente ACN 29.7.2009 mentre l'art. 5 ha abrogato l'art. 16 disponendo che la valutazione dei titoli avviene secondo i punteggi previsti dall'Allegato 1 dello stesso ACN stralcio;
PRESO ATTO quindi della nuova disciplina per la formazione della graduatoria regionale in parola, le modalità e le procedure per la presentazione della domanda nonché i titoli valutabili e i criteri di valutazione indicati nell'ACN 21.06.2018;
CONSIDERATO che la graduatoria ha validità annuale ed il termine entro il quale presentare annualmente la domanda è quello del 31 gennaio;
RILEVATA, pertanto, la necessità di indire un avviso per l'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici pediatri di libera scelta valevole per l'anno 2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 dell'ACN come modificato dall'ACN 21.6.2018, in particolare:
- la domanda di inclusione va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli) e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio;
- anche i pediatri già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2020 sono pertanto tenuti a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2021;
- possono presentare domanda anche i medici che acquisiranno il titolo di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti entro il 15 settembre 2020; tali medici dovranno autocertificare il possesso del titolo entro il medesimo termine;
- il mancato possesso del titolo o la mancata autocertificazione dell'avvenuto conseguimento entro il suddetto termine perentorio comporta l'esclusione dalla graduatoria;

RITENUTO, quindi, di approvare l'avviso relativo all'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici pediatri di libera scelta, valevole per l'anno 2021, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
PRECISATO che:
- il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 gennaio 2020;
- la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente la tramite procedura telematica e con le modalità indicate, a pena di esclusione

DECRETA

1. È approvato l'avviso relativo all'iscrizione nella graduatoria unica regionale per i medici pediatri di libera scelta, valevole per l'anno 2021, unitamente al modello di domanda allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.
2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 gennaio 2020.
3. La domanda di inclusione va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli) e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio.
4. I pediatri già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2020 sono comunque tenuti a pre-

sentare domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2021.
5. I medici che nel corso dell'anno 2020 acquisiranno il titolo di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti possono presentare domanda di inserimento con riserva di produrre l'autocertificazione dell'avvenuto conseguimento del titolo entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 a pena di esclusione dalla graduatoria.
6. La domanda deve essere prodotta esclusivamente tramite la procedura telematica e con le modalità indicate nell'avviso, pena esclusione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Trieste, 20 dicembre 2019

SAMANI

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Riva Nazario Sauro n. 8 - 34124 TRIESTE

AVVISO
PER L'ISCRIZIONE NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE PER I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA VALEVOLE PER L'ANNO 2021

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta – articolo 15 come modificato dall'ACN 21.6.2018 e relativo Allegato 1)

Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda i medici in possesso – alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda – dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE. Possono chiedere l'iscrizione i familiari di cittadini europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
   b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
   c) iscrizione all'albo professionale;
   d) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.

2. Possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che acquisiranno il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti entro il 15 settembre 2020. In tale caso, il titolo deve essere posseduto e autocertificato entro il suddetto termine del 15 settembre 2020. I medici sono inseriti nella graduatoria con riserva e sono tenuti a produrre l'autocertificazione del conseguimento del titolo entro il suddetto termine perentorio. Il mancato possesso del titolo e/o la mancata autocertificazione comportano l'esclusione dalla graduatoria.

3. I medici che aspirano alla iscrizione nella graduatoria regionale annuale dei pediatri di libera scelta, non devono trovarsi nella condizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere f) e j), come modificato dall'art. 5 ACN 21 giugno 2018; pertanto non devono essere:
   - titolari di "trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
   - titolari di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni della quota "A" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM.

Avvertenza generale

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, dell'ACN 29.7.2009 come novellato dall'ACN 21.6.2018, la domanda di inserimento o integrazione titoli va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli). L'ACN 21.6.2018 ha, infatti, modificato la precedente disciplina contrattuale la quale prevedeva che la domanda fosse presentata una sola volta e rimanesse valida fino all'eventuale revoca della stessa da parte del medico.

2. Anche i medici già inseriti nella precedente graduatoria (valida per l'anno 2020) devono pertanto obbligatoriamente presentare domanda di inclusione nella graduatoria regionale per l'anno 2021 se interessati a rimanere nella graduatoria medesima al fine della partecipazione ai successivi conferimenti dei posti vacanti.

3. La mancata presentazione della domanda preclude l'inserimento del medico nella graduatoria 2021 che ha validità annuale.

4. I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono far domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

Formazione della graduatoria

1. L'amministrazione regionale, o l'Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 dell'ACN 2018, predispone la graduatoria, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito.

Validità della graduatoria e presentazione della domanda

1. La graduatoria ha validità dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce.
2. La domanda di inclusione va obbligatoriamente presentata ogni anno (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli) e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino modificazioni al precedente punteggio.
3. I medici già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2020 sono comunque tenuti a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno 2021.
4. Il medico può dichiarare (facoltativo) la propria disponibilità all'inserimento nelle graduatorie aziendali di pediatri disponibili all'eventuale conferimento di incarico provvisorio o all'affidamento di sostituzione.
5. La domanda di inserimento o integrazione titoli**, deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica presente sul sito della Regione FVG all'indirizzo http://www.regione.fvg.it/ sezione Bandi e Avvisi ed inviata via PEC entro il termine del 31 gennaio 2020 a pena di esclusione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.**
6. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR del presente avviso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
7. Il medico è tenuto a segnalare, tramite messaggio PEC, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità variazioni di residenza, domicilio, recapito telefonico e/o indirizzo e- mail.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata obbligatoriamente con la seguente modalità:
- compilata online tramite il link dedicato con accesso dal sito ufficiale della Regione nella sezione bandi e avvisi;
- scaricata, firmata ed inviata via PEC entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2020, a pena di esclusione, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it;
- alla domanda deve essere allegata e trasmessa via PEC anche l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo come da modello allegato al presente avviso.

2. La data e l'ora di invio della domanda è stabilita e comprovata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. La semplice compilazione della domanda sul portale, anche se effettuata entro il termine, non è sufficiente ai fini dell'inserimento in graduatoria.
3. Nell'oggetto del messaggio PEC va indicata la dicitura "Domanda graduatoria regionale annuale pediatri di libera scelta 2021".

4. Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
5. La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta comporta l'esclusione dalla graduatoria.
6. L'inoltro della domanda nel termine previsto è a completo ed esclusivo rischio del mittente con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove la domanda, per eventuali disguidi e/o altri motivi anche indipendenti dalla volontà dei candidati e anche se spedita anteriormente alla data di scadenza, non pervenga entro il termine ultimo sopra indicato.
7. In ogni caso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo, anche di posta elettronica, o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi del sistema informatico o-comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Modalità di compilazione della domanda

1. Le istruzioni operative per la registrazione dell'utente, la compilazione della domanda on line e l'invio della domanda sono riportate in calce al presente avviso e ne formano parte integrante.
2. Le dichiarazioni contenute nella domanda relative a dati, requisiti e titoli sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a pena di inammissibilità della stessa.
2. I titoli accademici, di studio e di servizio devono essere dichiarati attraverso l'inserimento degli stessi nelle apposite sezioni predisposte dalla procedura on line indicando tutti i dati richiesti in modo completo al fine di consentirne la valutazione ed i necessari controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. L'omissione o l'incompletezza dei dati comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, rilevabili d'ufficio, l'interessato è tenuto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, in questo caso, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.
4. Il dichiarante decade dai benefici attribuiti a seguito dell'accertamento di dichiarazioni non veritiere.
5. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria 2021 sono valutati i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2019, salvo il diploma di specializzazione, che può essere acquisito e autocertificato entro il 15.9.2020.
6. I titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
7. Per i titoli di studio conseguiti all'estero vanno indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute.
8. Per i titoli di servizio prestati all'estero (art. 16, comma 1, lettera q), dell'ACN 2009, come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018), il servizio è attestato con certificazioni, in originale o copia conforme all'originale, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata la traduzione in lingua italiana certificata, vistati per conferma dalla competente autorità consolare italiana all'estero.
9. Per i servizi sanitari prestati all'estero per i quali è previsto uno specifico provvedimento di riconoscimento (art.124, comma 2, decreto legislativo 112/1998) è necessario allegare copia di detto provvedimento. Per quanto concerne il riconoscimento richiesto ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende sanitarie per l'assistenza primaria di cui alla procedura prevista con decreto del Direttore n. 823, del 31.5.2018, reperibile sul sito della Regione FVG www.regione.fvg.it alla voce home/salute e sociale/sistema sociale e sanitario/area operatori, va indicato i provvedimento di riconoscimento.
10. La conoscenza della lingua inglese deve essere documentata dal possesso di certificato non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE).
11. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio

eventualmente svolte durante la scuola di specializzazione in pediatria o equipollente di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) non sono valutabili. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolto durante le scuole di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, punto I, lettere b) e c) dell'Allegato 1 all'ACN 2018.

12. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, anzianità di specializzazione, voto di specializzazione e minore età.

13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte, anche mediante controlli a campione.

Motivi di esclusione.

Non sono accolte le domande:

a) presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
b) pervenute oltre il termine perentorio come sopra indicato;
c) prive di sottoscrizione;
d) per il mancato conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti entro il termine perentorio del 15/9/2020 o per la mancata produzione della relativa autocertificazione entro il medesimo termine;
e) quando all'esito dell'istruttoria risulti la carenza dei previsti requisiti;
f) di pediatri che risultino essere già titolari di incarico a tempo indeterminato.

Pubblicazioni e istanze di riesame

La graduatoria regionale provvisoria viene resa pubblica entro il 30 settembre 2020 sul BUR e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione Bandi e avvisi. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione costituisce notificazione ufficiale.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i medici interessati possono presentare istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

L'istanza di riesame accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità deve essere firmata ed inviata via PEC alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it

Posta Elettronica Certificata

Il medico, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009 (per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato), deve necessariamente essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente all'aspirante candidato e rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della registrazione nella procedura on-line che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3 bis del D. Lgs. 82/2005, domicilio digitale del candidato.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.

2. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla formazione della graduatoria regionale per i medici pediatri di libera scelta valida per l'anno 2021 ai sensi dell'A.C.N.

3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per le finalità di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l'inserimento nella relativa graduatoria ed eventuale assegnazione degli ambiti territoriali carenti.

4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico.

5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'all'assegnazione in relazione alla procedura di assegnazione di eventuali incarichi e comunque nell'ambito degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione".

Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso pubblicato sul BUR è reso disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione Bandi e avvisi.
2. Per informazioni è disponibile la e-mail assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE AI FINI DELL'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE PER I MEDICI DI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA VALEVOLE PER L'ANNO 2021

PER PARTECIPARE ALL'AVVISO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO www.regione.fvg.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE D'ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA GRADUATORIA.

MUNIRSI DI MARCA DA BOLLO DI 16 €

1. REGISTRAZIONE.

- Collegarsi al sito internet www.regione.fvg.it nella pagina dedicata al presente avviso alla sezione Bandi e Avvisi;
- Selezionale il link "Compilazione domanda on line" per accedere al portale dell'avviso;
- Cliccare su login ed effettuare la Registrazione.
- Inserire i "Dati profilo" completando le informazioni anagrafiche che verranno automaticamente riproposte all'utente in ogni singolo avviso al quale vorrà partecipare. I Dati profilo sono sempre consultabili ed aggiornabili.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail perché a seguito di questa operazione il programma invierà una comunicazione per l'attivazione dell'utente all'indirizzo email indicato (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
- La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dalla Regione anche per eventuali successive comunicazioni riguardanti la graduatoria;
- In seguito all'attivazione utente, effettuare il login ed accedere tramite Codice Fiscale e password;
- Selezionare l'avviso al quale si intende partecipare dalla "Lista concorsi" e cliccare sul pulsante "Partecipa".

2. COMPILAZIONE ON LINE

- L'utente accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve scegliere l'opzione "Tipo di domanda" per indicare se si tratta di "primo inserimento" o "integrazione titoli".
- Dichiarare il possesso dei Requisiti per la partecipazione all'avviso cliccando il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto "Salva". Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format.
- La domanda può essere compilata in più momenti, in quanto è possibile accedere alla sezione "I miei concorsi" ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma".
  Si sottolinea che tutte le informazioni (Requisiti specifici di ammissione, Titoli accademici e di studio e Titoli di servizio) devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata, anche a campione, a verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione al concorso/avviso. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la scansione di un valido documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb) nonché di eventuali titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri.

3. INVIO DELLA DOMANDA

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, il candidato riceverà una mail con allegato il pdf della domanda compilata on line che potrà essere scaricata direttamente anche dall'applicativo.
- Per completare l'iscrizione, la domanda deve essere firmata ed inviata via PEC alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it.
- La domanda può essere sottoscritta:
    a) Mediante firma autografa. In questo caso si dovrà stampare la domanda, firmarla, e digitalizzare (scannerizzare) l'intera domanda in formato PDF.
    b) Mediante firma digitale. In questo caso la domanda dovrà essere scaricata (in formato PDF) e sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato.
- Insieme alla domanda debitamente sottoscritta dovrà essere allegata e trasmessa via PEC anche l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo come da modello allegato all'avviso.
- Il mancato inoltro informatico via PEC della domanda firmata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it nel termine perentorio indicato nell'avviso, determina l'esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
- Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

4. ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite la e-mail assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it.
Le richieste di assistenza verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura disponibili sul portale.

MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Spazio per l'apposizione
della marca da bollo,
da annullare con data e firma

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.	il
Residente in	Prov.	CAP
Via/piazza		n.

DICHIARA

❑ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le istanze di inserimento nelle graduatorie regionali della medicina generale e/o di pediatria di libera scelta della regione Friuli Venezia Giulia valevoli per l'anno 2021 con la marca da bollo sopra apposta

identificativo numero: …………………………………………………….. del ………………………………………………..

❑ di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data Firma autografa leggibile

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

AVVERTENZE:
1) Il presente modulo, provvisto della marca da bollo (annullata secondo le indicazioni di cui al punto 2), deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del dichiarante e deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di inserimento nelle graduatorie regionali della medicina generale e/o di pediatria di libera scelta della Regione Friuli Venezia Giulia valevoli per l'anno 2021.
2) La marca da bollo, applicata nell'apposito spazio, dovrà essere annullata tramite l'apposizione della data e la firma sulla stessa e parte del modulo.

20_1_1_DDS_CACCIA RIS ITT_8972_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 20 dicembre 2019, n. 8972

Programma operativo FEAMP 2014-2020 - Art. 43 Reg. (UE) 508/2014. Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca, della priorità 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del Programma FEAMP. Approvazione graduatoria e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, a esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;

PRESO ATTO che il Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 al paragrafo 11.2 prevede l'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente il suo avanzamento al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;

VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:

- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali demandando al Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi l'approvazione dei Piani finanziari articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia;
- identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega

della stessa agli Organismi intermedi;
- definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;
- elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure condivise tra Organismi intermedi e lo Stato;
- attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

STABILITO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, entro i termini previsti dall'articolo 113, lettera a) del regolamento (CE) n. 508/2014, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure di intervento previste dal Programma ed, in particolare, con riferimento alle misure di competenza degli Organismi Intermedi specificate nell'elenco di cui all'Allegato 2 dell'Accordo multiregionale;
PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per misura è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione n. 1096 del 17 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Autorità di Gestione alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
PRESO ATTO che il piano finanziario è stato rimodulato in sede di Tavolo Istituzionale con procedura scritta avviata dall'A.d.G. con nota n. 20944 del 26.10.2017 e conclusasi con nota n. 21595 del 8.11.2017, nonché successivamente confermato in sede di Comitato di Sorveglianza di data 27.11.2017;
VISTA la deliberazione n. 602 del 15 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale prende atto delle modifiche al piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, come definite per singola misura dal Tavolo Istituzionale con la citata procedura conclusasi con nota dell'A.d.G n. 21595 del 8.11.2017;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche, in ragione delle specifiche competenze, è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
CONSIDERATO che il Tavolo Istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le disposizioni attuative di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che il Tavolo Istituzionale nelle successive sedute ha rivisto ed aggiornato le citate disposizioni attuative di misura;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'A.d.G. e degli O.I. per le misure di propria competenza;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1192 del 12.07. 2019 di approvazione del bando Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", della priorità 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma finanziario FEAMP, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 31.07.2019;
PRESO ATTO che il bando approvato con la sopracitata DGR n. 1192 del 12.07. 2019 prevede che le domande di contributo debbano essere inviate entro il 2.09.2019;
VISTE le istanze di contributo presentate, con riferimento al bando di cui alla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", per le quali è stato accertato che sono pervenute entro il termine sopra stabilito;
VISTE le richieste di integrazioni inviate ai richiedenti dei finanziamenti ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 7/2000;
ATTESO che le citate richieste di integrazioni inviate ai richiedenti dei finanziamenti, hanno prodotto l'effetto di sospendere il termine di conclusione del procedimento;
VISTI i verbali istruttori di finanziamento e relative check list redatti per ciascuna istanza di finanziamento dai responsabili di istruttoria e controfirmati dal responsabile del procedimento;
CONSTATATO che il bando succitato afferente la Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", che assegna risorse pari ad € 500.000,00 afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014 art. 43, nel limite dell'importo previsto dal piano finanziario FEAMP 2014 - 2020;
PRESO ATTO che l'istanza del Comune di Monfalcone è finanziabile solo parzialmente in ragione della

disponibilità delle risorse assegnate;
ATTESO che le risorse assegnate per singole misura possono essere oggetto di rimodulazione con decisione del succitato Tavolo Istituzionale con le modalità previste dall'Accordo multiregionale;
RITENUTO di provvedere con specifico provvedimento, in caso di ulteriore disponibilità economiche a favore dell'attuazione del bando entro il termine di validità della graduatoria, a integrare l'importo dell'aiuto di finanziamento del progetto presentato dal Comune di Monfalcone nel limite di € 350.000,00 della spesa ammessa, in conformità al punto 17 del bando;
RITENUTO di dare corso all'approvazione della graduatoria relativa al bando approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 1192 del 12.07. 2019 inerente la Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" redatta in conformità alle informazioni contenute nei citati verbali istruttori, come individuata dall'allegato A) al presente decreto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso";
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28/12/2018 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2019" e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa:

Art. 1

È approvata la graduatoria relativa al bando approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 1192 del 12.07. 2019 inerente la Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", di cui all'Allegato A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di contributo attualmente pari a € 500.000,00, nel limite delle somme disponibili per la misura stessa come previste dal piano finanziario FEAMP.

Art. 2

La presente graduatoria ha validità 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it);

Udine, 20 dicembre 2019

COLUSSA

ALLEGATO A)

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE - MISURA 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca "													
POSIZIONE	N° IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO (CODICE FEAMP)	NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO/ RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	TITOLO DEL PROGETTO	LUOGO DELL'INVESTIMENTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIBUTO NEL LIMITE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	QUOTA CONTRIBUTO COMUNITARIO	QUOTA CONTRIBUTO STATALE	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	PUNTEGGIO	NOTE
1	**046/PLS/19**	Comune di Marano Laguanre	81001310309	Ammodernamento delle infrastrutture dei siti di sbarco e degli approdi per la pesca; realizzazione area destinata alla raccolta di scarti e rifiuti marini .	Riva Nicolò Tommaseo, Riva del Dossat, Via Serenissima Marano Lagunare (Ud)	€ 350.000,00	**€ 337.552,32**	**€ 337.550,00**	€ 168.775,00	€ 118.142,50	€ 50.632,50	**4,820**	Intervento finanziabile
2	**047/PLS/19**	Comune di Monfalcone	00123030314	Ristrutturazione in località Marina Nova, dell'approdo di imbarcazioni di pesca di pescatori professionisti e di due fabbricati	Via dei Bagni Nuova, località Marina Nova Monfalcone (Go)	€ 350.000,00	**€ 350.000,00**	**€ 162.450,00**	€ 81.225,00	€ 56.857,50	€ 24.367,50	**4,200**	Intervento parzialmente finanziato per carenza di risorse economiche. Con le eventuali ulteriori risorse rese disponibili entro il termine di validità della graduatoria l'importo del contributo sarà integrato con specifico provvedimento a copertura della spesa ammessa nel limite di € 350.000,00.
							€ 687.552,32	**€ 500.000,00**	€ 250.000,00	€ 175.000,00	€ 75.000,00		

20_1_1_DDS_DEM_1293_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio 13 dicembre 2019, n. 1293/PADES
Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. - Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Ovaro Fg. 2, mapp. 410 e Fg. 3, mapp. 647 del catasto terreni per 2.374 mq.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Signor Messner Walter ha avanzato istanza in data 02/12/2016 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Ovaro, fogli 2 e 3 mappali incensiti di mq 2770 circa;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 29254 dd. 06/07/2017 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 con nota prot. 18002 dd. 04/08/2017, non ha manifestato interesse all'acquisizione del bene nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18.5.2012 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1120 del 15/06/2018 con la quale è autorizzato il trasferimento previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica dei beni identificati in Comune di Ovaro al foglio 2 e 3, mappali incensito di mq 2770 circa;
ACCERTATO che con Tipo di frazionamento prot. 96247/2019 e prot. 105395/2019 si è provveduto al censimento dei beni al catasto terreni, ora identificati nel Comune di Ovaro al Fg. 3, mapp. 674 e al fg. 2, mapp.le 410, per un totale di mq 2493;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale";
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - i

beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Ovaro al foglio 2, mapp. 410 e Fg. 3, mapp. 647 del catasto terreni per un totale di 2.374 mq;
2. I predetti bene saranno intestati a nome di “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l’aggiornamento dell’inventario dei beni demaniali di proprietà dell’Amministrazione regionale.
Trieste, 13 dicembre 2019

PASQUALE

20_1_1_DDS_FOR CF_8947_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 18 dicembre 2019, n. 8947

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l’accesso alla tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, approvato con DGR n. 291 del 16 febbraio 2018. Integrazione del finanziamento della graduatoria delle domande ammissibili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013.
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di data 15 marzo 2019 n. 425;
VISTA altresì la Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 9135 final del 11 dicembre 2019 che approva l'ultima versione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTO il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della L.R. 8 aprile 2016 n. 4", emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2017 n. 0141/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 4 aprile 2017 n. 073/Pres., ed in particolare l'allegato A, che indica quale struttura responsabile per la tipologia di intervento 8.5.1 il Servizio foreste e Corpo forestale;
CONSIDERATO che il regime di aiuto, esentato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, è stato formalmente registrato al numero SA.49803, come comprovato dalla ricezione per tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea di data 29/01/2018;
VISTO il bando per l'accesso individuale alla misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste- sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, approvato con D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 291 ed in particolare:
- l'articolo 4 "Risorse finanziarie disponibili" che, al comma 3, stabilisce che le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti possano essere utilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria, entro la data di validità della stessa;
- l'articolo 21 "Istruttoria delle domande e concessione del sostegno", che attribuisce alla struttura responsabile di misura l'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, da pubblicare sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e da comunicare agli uffici attuatori;
- l'articolo 22, in base al quale la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 29 novembre 2019, n. 2081, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifiche al Piano finanziario analitico", con la quale la dotazione finanziaria del bando succitato è stata incrementata, raggiungendo l'importo complessivo di € 3.070.000,00;
VISTA la graduatoria delle domande ammissibili per la tipologia di intervento 8.5.1, approvata con decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1329/AGFOR del 4 marzo 2019, dalla quale risulta che sono ammissibili a sostegno n. 22 domande, di cui n. 21 integralmente finanziate ed una parzialmente finanziata dalle risorse disponibili;
ATTESO che, sulla base delle nuove risorse a disposizione, risulta possibile finanziare integralmente la domanda collocate al n. 22 della graduatoria;
RITENUTO pertanto di provvedere all'integrazione del finanziamento dell'ultima domanda posta nella graduatoria delle domande ammissibili, assegnando alla stessa le ulteriori risorse resesi disponibili, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di disporne la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATI ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:
- il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres;
- l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta Regionale 1363 del 23/7/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale di data 2 agosto 2019 n. 1446, che ha disposto l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dott. Adolfo Faidiga a decorrere dal 1 settembre 2019 fino al 1 agosto 2020;
- il decreto del Direttore centrale n. 6123/AGFOR del 2 settembre 2019 che ha attribuito ad interim al Direttore centrale dott. Adolfo Faidiga l'incarico di direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale;

DECRETA

1. È disposta l'integrazione del finanziamento dell'ultima domanda posta nella graduatoria delle domande ammissibili a sostegno per l'accesso alla tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1329/AGFOR del 4 marzo 2019, ed il conseguente completamento del finanziamento della domanda collocata al n. 22 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente atto.

2. Per effetto dell'integrazione, le risorse assegnate ai beneficiari risultano rideterminate in € 3.070.000,00.

3. L'ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste dal bando approvato con approvato con D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 291.

4. Il presente decreto viene trasmesso agli Uffici attuatori, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

Udine, 18 dicembre 2019

FAIDIGA

ALLEGATO A

Misura 8, sottomisura 8.5, Tipologia di intervento 8.5.1

Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

(rif. articolo 21, comma 4 del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 8.5.1 emanato con DGR 16 febbraio 2018, n. 291)

Posizione	Domanda	CUAA	Beneficiario	Punteggio	Costo ammissibile	Sostegno concedibile	Sostegno finanziabile
1	84250121377	CVLLSN78D05C758Y	CAVALLO ALESSANDRO	100	94.740,93	94.740,93	94.740,93
2	84250168444	02387060300	"UTILIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA"	95	163.793,94	163.793,94	163.793,94
3	84250162710	GRTFNC65E18L195Z	GORTANI FRANCO	90	31.276,99	31.276,99	31.276,99
4	84250163783	02352180307	EBERHARD SOCIETA'SEMPLICE AGRICOLA	89	63.720,32	63.720,32	63.720,32
5	84250170234	02037090301	CIGLIANI PRIMO DI CIGLIANI ALBINO E MIRCO S.N.C.	83	163.832,71	163.832,71	163.832,71
6	84250169657	02866760305	SOCIETA' AGRICOLA DOLOMITIS LEGNAMI S.S.	74	197.999,32	197.999,32	197.999,32
7	84250168881	02037090301	CIGLIANI PRIMO DI CIGLIANI ALBINO E MIRCO S.N.C.	74	163.724,00	163.724,00	163.724,00
8	84250169459	02807690306	SOCIETA' AGRICOLA "DI CRET" S.S.	65	197.999,32	197.999,32	197.999,32
9	84250134222	84002010308	COMUNE DI FORNI DI SOPRA	61	184.942,22	184.942,22	184.942,22
10	84250163312	02916620301	COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO	61	139.021,50	139.021,50	139.021,50
11	84250162538	84001550304	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	61	128.437,06	128.437,06	128.437,06
12	84250163908	02798670309	ALUFFI SRL	59	75.424,00	75.424,00	75.424,00
13	84250163247	00123030314	COMUNE DI MONFALCONE	57	199.999,99	199.999,99	199.999,99
14	84250163171	00462520305	CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE	55	194.570,48	194.570,48	194.570,48
15	84250166588	02889860306	GLG SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	55	126.640,59	126.640,59	126.640,59
16	84250167099	90029960326	COMITATO PER L'AMM.SEPARATA DEI BENI CIVICI DI PROSECCO	54	76.158,50	76.158,50	76.158,50
17	84250161076	91001950301	CONSORZIO FORESTALE PRIVATO MONTE SAN SIMEONE	40	39.090,62	39.090,62	39.090,62
18	84250169186	84001070303	CONSORZIO PRIVATO DI COLLINA	35	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	84250167404	84001330301	COMUNE DI PALUZZA	35	199.897,49	199.897,49	199.897,49
20	84250167065	84001010309	COMUNE DI ARTA TERME	35	158.825,18	158.825,18	158.825,18
21	84250160383	81001150937	COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA	35	151.982,60	151.982,60	151.982,60
22	84250135195	00521130302	COMUNE DI SOCCHIEVE	35	117.818,62	117.818,62	117.818,62
					3.069.896,38	**3.069.896,38**	**3.069.896,38**

il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
dott. Adolfo Faidiga
(documento firmato digitalmente)

20_1_1_DDS_FORM_15242_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 17 dicembre 2019, n. 15242

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico 41/18 -"Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate" approvato con decreto n. 7681/LAVFORU del 02/07/2019. Approvazione esito valutazione - Sportello di ottobre 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con D.P.Reg. 0186/Pres. del 24 ottobre 2019, è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26);
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018";

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 7681/LAVFORU del 2 luglio 2019, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico 41/18 -Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate - pubblicato sul BUR n. 29 del 17 luglio 2019;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 Ottobre 2017;

CONSIDERATO che entro il mese di Ottobre 2019 sono state presentate 11 (undici) operazioni;

VISTO l' elenco del 20/11/2019 che riporta gli esiti della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;

VISTO il decreto n. 9634/LAVFORU del 26/08/2019 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle operazioni presentate dal mese di luglio 2019 e fino al 31/07/2020;

VISTO il verbale sottoscritto in data 11/12/2019 in cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;

PRESO ATTO che dal verbale emerge che tutte le 11 (undici) operazioni valutate risultano approvate;

CONSIDERATO che l'allegato Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, riporta l'elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad € 507.375,95 (importo dato dalla differenza tra la diponibilità prevista nell'Avviso pari ad € 600.000,00 e l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti);

CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di € 117.141,60;

SPECIFICATO che l'operatività sul Bilancio regionale è momentaneamente sospesa come da indicazioni della Circolare nr 10/2019 della Direzione Centrale Finanze e pertanto la prenotazione dei fondi viene rimandata ad atto successivo;

PRECISATO inoltre che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa è approvato l'elenco denominato:
- Allegato 1: elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione

parte integrante del presente provvedimento.
2. Alla prenotazione dell'importo di € 117.141,60 sui competenti capitoli del Bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo si provvederà con atto successivo.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.
Trieste, 17 dicembre 2019

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420AC SVANTAGGIO 2018

FSE 2014/2020 - ACCOMPAGNAMENTO SVANTAGGIO - 2018

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO:GRAFICO ESECUTIVISTA - N. 1	FP1910847601	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2019	18.988,00	18.988,00	APPROVATO
2	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO:GRAFICO ESECUTIVISTA - N. 2	FP1910847602	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2019	18.988,00	18.988,00	APPROVATO
3	MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO:TECNICHE DI PANIFICAZIONE E PICCOLA PASTICCERIA	FP1910847603	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2019	6.638,00	6.638,00	APPROVATO
4	SOSTEGNO AL CORSO TECNICHE DI ACCOGLIENZA E DIVULGAZIONE MUSEALE	FP1911787704	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	5.008,00	5.008,00	APPROVATO
5	SOSTEGNO AL CORSO TECNICHE DI GRAFICA EDITORIALE ED. A	FP1911787702	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	5.386,00	5.386,00	APPROVATO
6	SOSTEGNO AL CORSO ELEMENTI DI MOSAICO	FP1911787706	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	4.728,00	4.728,00	APPROVATO
7	SOSTEGNO AL CORSO SOCIAL MEDIA MANAGMENT	FP1911787707	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	14.442,00	14.442,00	APPROVATO
8	SOSTEGNO AL CORSO INTERMEDIATE ENGLISH	FP1911787705	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	9.466,00	9.466,00	APPROVATO
9	SOSTEGNO AL CORSO OFFICE AUTOMATION	FP1911787708	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	2.908,00	2.908,00	APPROVATO
10	SOSTEGNO AL CORSO TECNICHE DI GRAFICA EDITORIALE ED. B	FP1911787701	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	26.491,60	26.491,60	APPROVATO

11	SOSTEGNO AL CORSO TECNICHE E LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE	FP1911787703	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS	2019	4.098,00	4.098,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		117.141,60	117.141,60	
			Totale		117.141,60	117.141,60	
			Totale con finanziamento		117.141,60	117.141,60	
			Totale		117.141,60	117.141,60	

20_1_1_DDS_FSE_15266_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 dicembre 2019, n. 15266

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico n. 53/16 - "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea". Approvazione operazioni periodo settembre-dicembre 2019. Università di Trieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il succitato Avviso al paragrafo 4.2 prevede che le proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, per l'espletamento delle attività relative all'esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a seguito dell'emanazione del succitato Avviso;

VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Trieste, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 97515-A LAVFORU-GEN del 13/10/2017 e relative operazioni;

PRESO ATTO che il succitato Avviso prevede al paragrafo 8 comma 6 che durante la fase di realizzazione, ove ne venga evidenziata la necessità, l'Ateneo possa presentare ulteriori prototipi;

RICHIAMATI i propri decreti n. 246/LAVFORU del 25/01/2018, 2719/LAVFORU del 09/04/2018, 3201/LAVFORU del 23/04/2018, 5387/LAVFORU 22/06/2018, 7516/LAVFORU del 04/09/2018, 575 del 28/01/2019 e 13551 del 14/11/2019 con i quali sono stati approvati prototipi presentati dall'Università di Trieste;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017, di prenotazione delle risorse necessarie l'esecuzione delle azioni progettuali presentate da parte delle Università di Trieste e Udine delle azioni progettuali presentate e ammesse al finanziamento, a seguito dell'emanazione dell'"Avviso per la presentazione di Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea", nella misura di complessivi Euro 1.000.000,00- da far valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 3323 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2020;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 11149/LAVFORU del 28/11/2017, che dispone un impegno di spesa pari ad euro 500.000,00- a favore dell'Università degli studi di Trieste (codice fiscale 0000080013890324) a valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 3323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2020;

VISTE le 8 edizioni clone dei prototipi presentate ed avviate dall'Università degli studi di Trieste nel pe-

riodo compreso fra i mesi di settembre e dicembre 2019, come riportato in Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di approvare complessivamente n. 8 operazioni presentate dall'Università degli studi di Trieste ed avviate nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2019, come riportato in Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che le 8 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 32.906,00- ;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2019 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate e ammesse a finanziamento n. 8 operazioni (cloni di prototipi), elencate in Allegato 1 parte integrante del presente decreto, presentate nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2019 dall'Università degli studi di Trieste in relazione alla realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea di cui all'Avviso approvato con il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017;
2. Le 9 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 32.906,00-;
3. Per la realizzazione delle operazioni si fa riferimento alle risorse prenotate con decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017 e impegnate con decreto n. 11149/LAVFORU del 28/11/2017;
4. Il presente decreto, con il suo allegato parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 dicembre 2019

SEGATTI

ALLEGATO 1 – operazioni approvate settembre – dicembre 2019

	CODICE CLONE	TITOLO	COSTO	DATA AVVIO EFFETTIVO
1	OR1993346001	ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI E QUALITA'	3.336,00 €	13-set-19
2	OR1912067301	OPERAZIONE A - NEW PRODUCT FORECASTING	1.390,00 €	18-nov-19
3	OR1912067801	MARKETING STRATEGICO E DIGITAL MARKETING	2.780,00 €	20-nov-19
4	OR1912129601	LINGUA CINESE LIVELLO A1 - IUSLIT	8.340,00 €	22-nov-19
5	OR1912130301	LINGUA CINESE LIVELLO A2	8.340,00 €	25-nov-19
6	OR1912131401	FISICA TECNICA E IMPIANTI TERMOTECNICI - ATTIVITA' FORMATIVA COLLETTIVA	1.390,00 €	4-dic-19
7	OR1912504401	STORYTELLING E COMUNICAZIONE STORYTELLING E COMUNICAZIONE	1.390,00 €	4-dic-19
8	OR1912834501	FUNPLANET Attività formativa individuale	5.940,00 €	10-dic-19

totale	**32.906,00 €**

20_1_1_DDS_FSE_15267_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 dicembre 2019, n. 15267
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico n. 53/16 - "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea". Approvazione operazioni periodo settembre-ottobre 2019. Università di Udine.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il succitato Avviso al paragrafo 4.2 prevede che le proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, per l'espletamento delle attività relative all'esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a seguito dell'emanazione del succitato Avviso;
VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Trieste, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 97515-A LAVFORU-GEN del 13/10/2017 e relative operazioni;
PRESO ATTO che il succitato Avviso prevede al paragrafo 8 comma 6 che durante la fase di realizzazione, ove ne venga evidenziata la necessità, l'Ateneo possa presentare ulteriori prototipi;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 246/LAVFORU del 25/01/2018, con il quale sono stati approvati 31 prototipi presentati dall'Università di Udine e assunti al protocollo della Direzione centrale con n. 117621-A LAVFORU-GEN d.d. 14/12/2017;
RICHIAMATI altresì i propri decreti n. 1631/LAVFORU/2018 del 09/03/2018, n. 5387/LAVFORU del 22/06/2018, n. 7516/LAVFORU del 04/09/2018, n. 1009/LAVFORU del 09/02/2019 e 4701 04/05/2019 di approvazione di ulteriori prototipi presentati dall'Università di Udine;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017, di prenotazione delle risorse necessarie l'esecuzione delle azioni progettuali presentate da parte delle Università di Trieste e Udine delle azioni progettuali presentate e ammesse al finanziamento, a seguito dell'emanazione dell'"Avviso per la presentazione di Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea", nella misura di complessivi Euro 1.000.000,00- da far valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 3323 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2020;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 11206/LAVFORU del 29/11/2017, che dispone un impegno di spesa pari ad euro 500.000,00- a favore dell'Università degli studi di Udine (codice fiscale 0000080014550307) a valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 3323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2020;
VISTE le 10 edizioni clone dei prototipi presentate ed avviate dall'Università degli studi di Udine nel periodo compreso fra i mesi di settembre e ottobre 2019, come riportato in Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di approvare complessivamente n. 10 operazioni presentate dall'Università degli studi di Udine ed avviate nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2019, come riportato in Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che le 10 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 66.025,00-;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 2018 con la quale, l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
PRESO ATTO che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell'ambito dell'assetto organizzativo regionale, l'articolazione in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3 gennaio 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate e ammesse a finanziamento n. 10 operazioni (cloni di prototipi), elencate in Allegato 1 parte integrante del presente decreto, presentate nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2019 dall'Università degli studi di Udine in relazione alla realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea di cui all'Avviso approvato con il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017;
2. Le 10 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di euro 66.025,00-;
3. Per la realizzazione delle Operazioni si fa riferimento alle risorse prenotate con decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017 e impegnate con decreto n. 11206/LAVFORU del 29/11/2017;
4. Il presente decreto, con il suo allegato parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 dicembre 2019

SEGATTI

ALLEGATO 1 – operazioni approvate settembre – ottobre 2019

	CODICE CLONE	TITOLO	COSTO	DATA AVVIO EFFETTIVO
1	OR1910099601	LINGUA CINESE A2.2	5.560,00 €	26-set-19
2	OR1910100201	LINGUA CINESE B1	5.560,00 €	26-set-19
3	OR1910317701	ARABO A1	6.950,00 €	2-ott-19
4	OR1910461201	LINGUA CINESE A2	5.560,00 €	9-ott-19
5	OR1910757401	INGLESE C1	6.672,00 €	15-ott-19
6	OR1910757801	SPAGNOLO B1	8.340,00 €	15-ott-19
7	OR1910758401	TEDESCO B1	8.340,00 €	16-ott-19
8	OR1910918001	INGLESE B1 PROGREDITO	8.340,00 €	18-ott-19
9	OR1910954801	ANGLISTICA di PARTNERSHIP	3.753,00 €	15-ott-19
10	OR1998400001	LINGUA CINESE A1	6.950,00 €	18-set-19

Totale	**66.025,00 €**

20_1_1_DDS_FSE_15287_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 dicembre 2019, n. 15287

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 72/17 - Voucher per la mobilità dei ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione e sull'asse 1 - Occupazione - Scadenza 9 aprile 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 12521/LAVFORU del 19 dicembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2019, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione e sull'asse 1 - Occupazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 72/17 - Voucher per la mobilità dei ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 29 maggio 2017 e successive modificazioni;

VISTI i successivi decreti n. 745/LAVFORU del 5 febbraio 2019, n. 2254/LAVFORU del 13 marzo 2019 e n. 2874/LAVFORU del 22 marzo 2019 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni all'Avviso;

PRECISATO che il programma specifico n. 72/17 è volto a consentire a 16 assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato del sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia di trascorrere un periodo di ricerca presso le sedi del Joint Research Center - JRC;

PRECISATO che i soggetti che possono presentare le operazioni sono quelli che compongono il SIS FVG;

PRECISATO che ciascun soggetto proponente può presentare un'operazione non formativa contenente una proposta di avviso pubblico diretto alla selezione di un progetto di ricerca nello sviluppo del quale l'assegnista o il ricercatore selezionato sarà ospitato per massimo dodici mesi in una delle strutture del JRC in uno degli ambiti scientifici individuati dall'Allegato A all'Avviso;

PRECISATO altresì che l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e la SISSA possono presentare una, due o tre operazioni contenenti ciascuna una proposta di avviso pubblico per la selezione di un progetto di ricerca nei settori scientifici individuati dall'Allegato A all'Avviso;

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 18:00 del 9 aprile 2019;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 500.000,00;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mediante una fase di ammissibilità ed una fase comparativa sulla base di quanto stabilito dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, e dalle Linee guida SRA;

VISTE le operazioni presentate entro il 9 aprile 2019;

EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 9 aprile 2019, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 16 dicembre 2019;

DATO ATTO che la Commissione di valutazione delle operazioni è stata supportata da due esperti per ogni ambito di ricerca interessato dai progetti presentati e che, a tal fine, è stata esperita una procedura di selezione di tali esperti per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera occasionale;

EVIDENZIATO che la stessa procedura, articolandosi nelle differenti fasi di selezione degli esperti, stipula ed esecuzione del contratto, non ha consentito di rispettare i termini fissati dall'Avviso per la selezione delle operazioni di sessanta giorno dal termine di presentazione delle stesse;

PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione si evince che:

- sono state presentate 12 operazioni, tutte ammesse alla valutazione
- delle operazioni valutate 10 hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a quello richiesto per l'inserimento in graduatoria e sono pertanto approvabili
- le restanti 2 operazioni non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate e finanziate che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 10 operazioni per complessivi euro 307.303,20;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2021;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonchè l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate entro il 9 aprile 2019 sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate e finanziate che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 10 operazioni per complessivi euro 307.303,20.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 dicembre 2019

SEGATTI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420-JRC1

FSE 2014/2020 - Mobilità degli assegnisti di ricerca nei centri di ricerca JRC - PS 72/17

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	JRC VOUCHER 15 'NUMERICAL SIMULATIONS OF HUMAN BRAIN VULNERABILITY TO BLAST LOADING'	FP1938184001	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2019	30.748,32	30.748,32	77,6
2	JRC-16-NUMERICAL SIMULATION OF GLASS WINDOWS/FACADES UNDER BLAST LOADING	FP1937487002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2019	30.748,32	30.748,32	74,8
3	DEVELOPMENT OF METHODS TO DETECT MOSQUITOES CARRYING VIRUSES	FP1935150001	INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY - ICGEB	2019	30.748,32	30.748,32	74,3
4	CHARACTERIZATION METHODS AND STANDARDS FOR NANOPARTICLES FOR BIOLOGICAL, MEDICAL, FOOD APPLICATION	FP1935148001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2019	30.748,32	30.748,32	73,9
5	JRC VOUCHER 26 'DEVELOPMENT OF A SEQUENCE-SIGNATURES-FISHING BIOINFORMATICS PIPELINE'	FP1938341001	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2019	30.748,32	30.748,32	72,7
6	VOUCHER 72/17	FP1938182001	AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK	2019	30.568,32	30.568,32	68,6
7	JRC-20-CHARACTERIZATION METHODS AND STANDARDS FOR NANOPARTICLES FOR BIOLOGICAL, MEDICAL, AND FOOD AP	FP1937487003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2019	30.748,32	30.748,32	68,3
8	WATER SCARCITY AND MICROBIAL COMMUNITY MODULATION: PLANT PATHOGENICITY AS PILOT CASE	FP1935039001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2019	30.748,32	30.748,32	67,1
9	JRC VOUCHER 20 'CHARACTERIZATION METHODS AND STANDARDS FOR NANOPARTICLES FOR BIOMEDICAL APPL.'	FP1938371001	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	2019	30.748,32	30.748,32	65,1
10	NUMERICAL SIMULATIONS OF HUMAN BRAIN VULNERABILITY TO BLAST LOADING	FP1935827001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2019	30.748,32	30.748,32	57,2

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 55

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
1420-JRC1	FP1937487001	JRC-13- A TERRITORIAL-BASED INTEGRATED ECONOMIC EVALUTATION OF BUILDINGS	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	51,3
1420-JRC1	FP1938180001	FORMULARIO - JR - FSE 2014/2020 - MOBILITÀ DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA NEI CENTRI DI RICERCA JRC - P	SINCROTRONE TRIESTE SOC. CONSORTILE PER AZIONI	47,3

20_1_1_DGR_2166_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2166

Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.2. "Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 19, il quale prevede il sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) e in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che:

- al paragrafo 8.2.5.3.4. "Descrizione per tipo di intervento" prevede la tipologia di intervento 6.4.2. - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali;
- al paragrafo 8.1.3 "Modalità di accesso al programma" prevede la possibilità di presentare domande di aiuto individuali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 15 marzo 2019 con la quale si prende atto della Decisione di esecuzione della Comissione europea C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019 che approva la versione 8.0 del PSR;

VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 9 maggio 2019, denominato

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
ATTESO che l'intervento ha come obiettivo quello di avviare, potenziare, rinnovare ed incrementare l'offerta agrituristica regionale sostenendo le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari quali l'agriturismo, al fine di consentire all'impresa agricola di migliorare la competitività, consolidare la propria struttura, intergrare il reddito, garantire la permanenza sul territorio e coinvolgere i componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali;
CONSIDERATO che i criteri di selezione delle Tipologie di intervento sono già stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTI i criteri di selezione della Tipologia di intervento 6.4.2. a valere sul PSR 2014-2020, approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 9 giugno 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2019, n. 2081 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Modifiche al piano finanziario analitico), che aggiorna la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;
RITENUTO necessario approvare il bando di attuazione per l'accesso individuale al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 6.4.2. "Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 settembre 2017, n. 1623 (Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.03.2017), che individua i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti;
DATO ATTO che gli ulteriori impegni essenziali, specifici per la tipologia di intervento 6.4.2., sono indicati all'Allegato F, parte integrante del bando;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
CONSIDERATO che i termini di centoventi giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustifica in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi, caratterizzati da articolata istruttoria, in particolare dall'esame di documentazione tecnica complessa e di sopralluoghi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il bando di attuazione per l'accesso individuale al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 6.4.2. "Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA/SOTTO MISURA/TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.2 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' AGRITURISTICHE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1.Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 6.4.2 "Diversificazione in attività agrituristica" ai sensi del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con DPReg. 141/2016, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere e sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari quali l'agriturismo, al fine di consentire all'impresa agricola di migliorare la competitività, consolidare la propria struttura, integrare il reddito, garantire la permanenza sul territorio e coinvolgere i componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.
3. La tipologia di intervento ha l'obiettivo di avviare, potenziare, rinnovare e incrementare l'offerta agrituristica regionale.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni;

a) operazione: progetto per cui viene presentata domanda di sostegno;
b) interventi: investimenti in beni mobili e immobili con cui è realizzata l'operazione;
c) attività di agriturismo: le attività indicate all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) con esclusione delle attività indicate alla lettera c);
d) giovane agricoltore di cui al tipo di intervento 6.1: il giovane che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, in base a quanto disposto dal bando relativo alla la tipologia di intervento 6.1.1 – solo premio, è in possesso dei requisiti relativi all'età, alla competenza professionale e si è insediato per la prima volta quale capoazienda da meno di ventiquattro mesi o, secondo il caso, da oltre ventiquattro mesi ma non oltre cinque anni;

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:
- fondi PSR per complessivi euro 991.122,39 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 427.371,97;
- fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi euro 1.000.000,00.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione (di seguito AdG), per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono le imprese agricole, individuali o societarie, in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
b) sono imprese non in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.

2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l),* ed *e),* della legge 7 marzo 2003, n. 38).
5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione

istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 8 Relazione tecnico-economica

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una relazione tecnico-economica contenente:
- la descrizione della situazione iniziale dell'azienda con l'illustrazione e quantificazione dei singoli interventi proposti e degli obiettivi che si intende perseguire;
- un quadro finanziario declinato per singoli interventi;
- l'indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- un cronoprogramma su base semestrale;
- una tabella riassuntiva dell'autovalutazione del punteggio di cui all'allegato C con relativa motivazione sintetica giustificativa per ciascun punteggio previsto.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 9 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
3. Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti, a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora, dopo la concessione del sostegno di cui al comma 1, si accerti il superamento del massimale «*de minimis*» di cui al comma 2, il sostegno è interamente revocato.
4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostituiva redatta utilizzando lo schema allegato B), attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi all'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».
5. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono le seguenti:
   a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma1, lettera d): 40%;
   b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a), con SAU prevalente che ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane di cui all'allegato A) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 40%;
   c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 30%;
   d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico, ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 40 %.
6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 2).

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dagli artt. 11, 12,13 e 15, sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:
   a) interventi edilizi su edifici esistenti e nuove realizzazioni, incluso l'eventuale acquisto del fabbricato o del terreno interessato dall'edificazione;
   b) interventi su aree di sosta e per il parcheggio, incluso l'acquisto dei relativi terreni;
   c) acquisto di arredi, attrezzature e beni mobili per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità;
   d) realizzazione di percorsi, segnaletica turistica e aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse, quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.);
   e) creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità l'operazione:
   a) è realizzata interamente in Friuli Venezia Giulia;
   b) se relativa all'acquisto di edifici, nuove realizzazioni e a interventi edilizi su edifici, o all'acquisto di arredi, attrezzatura e beni mobili, è finalizzata esclusivamente all'attività ricettiva destinata all'ospitalità;
   c) se relativa all'acquisto di arredi, attrezzature e beni mobili per la somministrazione della prima colazione è ammissibile solo per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno.
2. L'acquisto di terreni, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, e della realizzazione di aree di sosta e per il parcheggio, da adibire allo svolgimento dell'attività agrituristica entro il limite del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata.
3. L'acquisto di fabbricati, finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo, è ammesso se:
   a) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
   b) è strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 3, e definiti nella relazione tecnico-economica di cui all'art. 8;
   c) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato con relazione di stima di un tecnico abilitato;
   d) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
   e) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
4. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 3 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
5. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 il beneficiario allega alla domanda di sostegno la relazione di stima di un tecnico abilitato che quantifica il prezzo di acquisto del terreno o dei fabbricati e attesta che tali prezzi non siano superiori al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
6. A dimostrazione del requisito di cui al comma 3, lettera e), è allegata alla domanda di sostegno dichiarazione sostituiva

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni:
   a) che prevedono l'acquisto di soli beni immobili;
   b) già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
   c) che riguardano interventi di manutenzione ordinaria su beni immobili.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
   a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
   b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
   c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
   d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), l'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura.

Articolo 13-Costi ammissibili

1. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 12, sono ammissibili i seguenti costi:
   a) costi relativi alle operazioni di cui all'articolo 10 e con i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11;
   b) costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente, purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente

all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi relativi alle operazioni di cui all'articolo 10 e nel limite del 10 per cento di tali costi;
c) costi per analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente.

2. I costi sono ammissibili se:
a) sono sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) sono preventivati e pertinenti rispetto all'operazione finanziata.

Articolo 14 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno, purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
2. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 15 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili:
a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;
c) l'acquisto di arredi, attrezzature, impianti o materiali usati;
d) i costi relativi a interventi su fabbricati ad uso abitativo residenziale;
e) i costi per manutenzioni ordinarie;
f) i costi sostenuti per l'avvio di attività didattiche o sociali, ancorché riconosciuti per l'attribuzione del punteggio;
g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo,
h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
i) l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 1, lettera c);
j) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
l) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
m) l'acquisto di animali;
n) gli interessi passivi;
o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
p) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
q) i costi sostenuti in economia.

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare alla domanda di sostegno:
a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
2. relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire;
3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), comma 3, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di arredi, attrezzature, beni mobili, e impianti, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
   1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
   2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
   3. contenenti i seguenti elementi:
      I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
      II. la descrizione e la tipologia della fornitura;
      III. il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
   4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali, ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica., nel caso in cui la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso.

   Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso;

d) in caso di acquisto di attrezzature, impianti non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla precedente lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

e) in caso di interventi a completamento di forniture, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore della fornitura da acquistare;

f) in caso di spese generali e di costi per interventi in beni immateriali, quali consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
   1. almeno tre preventivi:
      a. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
      b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
      c. contenenti i seguenti elementi:
         I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
         II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo e, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

III. prezzo complessivo;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di interventi materiali in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

3. Il costo ammissibile relativo alle prestazioni e attività inerenti analisi ambientali, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, fatto salvo il limite di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 19, entro lunedì 16 marzo 2020.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare da pubblicare sul BUR.

3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando; le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il ritiro di cui all'articolo 36.

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione richiesta e indicata nell'allegato D.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità descritti all'allegato C.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 29 punti non è ammessa a finanziamento.

4 In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità al beneficiario più giovane e, in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda con costo ammesso inferiore.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse, verificando anche il rispetto del plafond "de minimis", adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e all'AdG e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione della domanda di valutazione d'impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Articolo 22 Graduatoria
1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
Articolo 23 Avvio e conclusione
1 L'operazione finanziata viene avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
b) per interventi in arredi, attrezzature, beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
c) per interventi edilizi su edifici, interventi su aree di sosta e parcheggi, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione ammessa a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. L'operazione è conclusa e rendicontata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in arredi, attrezzature, beni mobili o immateriali;
b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in arredi, attrezzature, beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi.
3. L'Ufficio attuatore, con proprio provvedimento, concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 25 Varianti sostanziali
1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata:
a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, nonché un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e di quelli di variante, con relativo cronoprogramma;
b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a);
c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere c), d), e) e f).
4. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o reiezione della variante e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
5. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di forza maggiore e subentro in caso di cessione;
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
c) una riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia di punteggio dell'ultima domanda finanziata;
d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
6. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
7. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 5, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali
1. Si considerano varianti non sostanziali:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
   1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
   2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per gli impianti tecnologici, i beni mobili o immateriali;
   3) della modifica o dell'integrazione di arredi o attrezzature, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi, realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).
4. La variante di cui al comma 1, corredata dalla documentazione come elencata all'articolo 25, comma 3, viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non possono comportare una riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia di punteggio dell'ultima domanda finanziata per l'ammissibilità a finanziamento e un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13, comma 1, lettera b) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
c) carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
c) il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione, se non già trasmessa all'Ufficio attuatore, come di seguito indicato:
a) per interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal beneficiario, attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
b) per interventi in beni mobili o immateriali, alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti, anticipi o saldi.

3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento, una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. L'ufficio attuatore, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'AdG, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo.
5. Entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, l'AdG predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6 Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo ammesso, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, l'Ufficio attuatore recupera il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno
1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato E).
5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione;
b) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 13 del presente bando, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 5, 6 e 7, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'Ufficio attuatore, entro trenta giorni a partire dalla trasmissione degli esiti del controllo in loco ovvero dalla conclusione del verbale istruttorio:

a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'AdG, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

12. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
13. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 12, l'AdG predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in Allegato E).
2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 29.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti, approvato con DPReg. 141/2016, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'Ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
   a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
   b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
   c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera.
2. I dati di monitoraggio fisico sono allegati altresì alla domanda di saldo.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione
1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali
1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
   a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
   b) ottenere entro la data della domanda di saldo del sostegno, se non già ottenuta precedentemente, l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96, se pertinente.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato F) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Impegni accessori
1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo, ad eccezione di quello di cui alla scheda B.1 e B.4.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto a carico del beneficiario il seguente impegno accessorio: mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti in beni immobili realizzati in base all'operazione finanziata.
3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato G) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione, se il beneficiario è già stato informato che:
   a) sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
   a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   a) il decesso del beneficiario;
   b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
   e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 (impegni essenziali) e 35 (impegni accessori) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con DPReg 141/2016.

Articolo 42Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio sviluppo comparto agricolo telefono: 0432 555380, email: marina.boscaro@regione.fvg.it, PEC: sviluppoagricolo@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATO A)

AREE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2015 sono le zone montane sotto elencate, per le zone parzialmente montante (con P indicata a fianco del comune) le rispettive zone di vincolo sono delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 33/2002, rinvenibili al seguente link http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/

	Provincia di Trieste	
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
	Provincia di Udine	
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Ligosullo	San Leonardo
Arta Terme	Lusevera	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Attimis	Malborghetto Valbruna	Savogna
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco	Resiutta	
	Provincia di Pordenone	
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
	Provincia di Gorizia	
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE PER AIUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ______________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
(nome e cognome)
dell'impresa ____________________________________
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
con sede legale in ________________________________
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
codice fiscale/partita IVA ____________________________

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)
- **consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa[1]

(barrare la casella che interessa)

☐ che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

ovvero

☐ che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa ____________________________________
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale ____________________________________
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA ____________________________________

b) impresa ____________________________________
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale ____________________________________
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA ____________________________________
c) impresa ____________________________________

[1] Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
sede legale ____
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
partita IVA ____

Sezione B – Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il ____________________ e termina il ____________________

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che **all'impresa "unica"[2]** richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[3]

ovvero

☐ che **all'impresa "unica"[2]** richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda[3]:

Denominaz. impresa[4]	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis[5]	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo[6]
				TOTALE		

[2] Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
[3] Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.
[4] Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.
[5] Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
[6] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa

- *(barrare la casella che interessa)*

☐ che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

☐ che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante[7]

____

[7] Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010
All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010
Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Allegato C)

CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013 e che hanno presentato domanda a valere sul “pacchetto giovani”.	Non cumulabili tra loro	10	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali, l’insediamento dello stesso è avvenuto entro i 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno ed è stata presentata domanda di sostegno a valere sul “pacchetto giovani”.
	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.		8	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali, l’insediamento dello stesso è avvenuto entro i 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.		7	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		5	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani alla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.
	Aziende con titolare di genere femminile in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno, il titolare, nel caso di impresa individuale o la maggioranza dei soci nel caso si società di persone o società cooperative sono di

	maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di genere femminile.			genere femminile. Nel caso di società di capitale la maggioranza del capitale è detenuto da soci di genere femminile.
	Richiedente in possesso della qualifica di IAP	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno il richiedente è in possesso della qualifica di IAP. La verifica è eseguita anche prima del saldo dell'aiuto.
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	12	Il punteggio è assegnato se l'intera operazione è realizzata all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		7	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		5	

CRITERI INERENTI ALL'ATTIVITA'

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo		Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Forma di diversificazione	Azienda che propone l'avvio di attività di diversificazione con finalità sociale quali Servizi per persone con forme di svantaggio (fisico-psicologico-sociale-ecc,), servizi per l'infanzia, servizi per la terza età, ecc.		Cumulabili fra loro	15	Il punteggio è assegnato se l'azienda prevede anche l'avvio di attività di diversificazione con finalità sociale o didattica o entrambe (non ammissibili a finanziamento sul presente bando). Alla data della domanda di pagamento a saldo all'azienda è riconosciuta, da parte di ERSA, la qualifica di fattoria sociale o didattica o entrambe.
	Azienda che propone attività di diversificazione con finalità didattica.			10	
	Azienda che propone attività di diversificazione con finalità agrituristiche	Attività di agriturismo integrata con servizi accessori innovativi (ad esempio wellness, escursioni in bici, a cavallo, ecc.).	Non cumulabili fra loro	5	Il punteggio è assegnato se il costo degli interventi relativi ai servizi accessori o ai servizi di ospitalità è finanziariamente prevalente rispetto al costo totale degli interventi relativi all'attività di agriturismo.
		Attività di agriturismo		3	

		integrata con servizi di ospitalità (ad esempio camere, wi.fi, ecc.)			
		Attività di agriturismo legata alla sola ristorazione.		1	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi legati alla solo ristorazione entro i limiti fissati dal bando ai fini dell'ammissibilità delle operazioni.

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENBILITA' AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza dell'intervento previsto nel Piano aziendale	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti.	Cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.		5	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come certificato dall'attestato di prestazione energetica allegato ex ante alla domanda di sostegno ed ex post alla domanda di pagamento a saldo.
	Le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.		4	Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati

				eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
	Possesso dell'azienda di certificazione ISO 14001 - sistema di gestione ambientale o EMAS		3	Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	Inserimento nell'impresa di soggetti con forme certificate di disagio o di lavoratori svantaggiati.		8	Il punteggio è assegnato se è previsto l'inserimento di soggetti con forme certificate di disagio o di lavoratori svantaggiati. Alla domanda di sostegno e/o di pagamento è allegata copia di eventuali convenzioni con Enti locali o assistenziali pubblici e in assenza mediante verifica INPS.

METODI E PRATICHE DI PRODUZIONE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del regime di qualità/certificazione	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di verifica
Metodi e pratiche di produzione	L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Non cumulabili fra loro	15	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al sistema di produzione biologico (anche se in fase di conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla data della presentazione della domanda di sostegno. L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

	L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 161/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013; Marchio AQUA di cui alla l.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.		10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al regime di qualità alla data della presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce alle seguenti certificazioni volontarie: - Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; - decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; - FSSC 22000 - Food Safety Systems; - BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP).		8	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	**100**
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	**29**

ALLEGATO D)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Documentazione da allegare alle domande di sostegno

a) Documentazione di carattere generale:

1. relazione tecnico-economica redatta come indicato all'articolo 8;
2. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che l'operazione:
   - comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 6 oppure
   - non comporta rischi per l'ambiente;
3. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 6 del presente Bando;
4. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" nel triennio di riferimento come da modello (ALLEGATO B));
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
   - il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 7 e 11 del Bando;
   - che l'impresa non è azienda in difficoltà;
   - che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente relativamente ad un aiuto percepito e dichiarato illegale e incompatibile da parte di una decisione della Commissione europea.

b) Documentazione rilevante al fine dell'attribuzione dei punteggi:

- copia di eventuali certificazioni volontarie;
- per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'eventuale adesione al regime biologico o ai regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- eventuale dichiarazione IAP (imprenditore agricolo a titolo principale) come da modello (ALLEGATO H)) e/o altre caratteristiche del beneficiario (azienda con titolare giovane, di genere femminile, ecc.);
- eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile per tutte le operazioni in cui si prevede l'impiego di legname;
- nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) o del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) , convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, copia del relativo contratto;
- copia di eventuali convenzioni con Enti locali o assistenziali pubblici per l'inserimento di soggetti con forme certificate di disagio o di lavoratori svantaggiati o, in alternativa, dichiarazione di impegno a procurarsi le medesime convenzioni entro la data del saldo finale;
- eventuale copia di attestato di prestazione energetica (APE) di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver avviato attività di fattorie didattiche o fattorie sociali di cui al decreto del Presidente

della Regione 6 marzo 2015, n. 47 (Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)).

c) Documentazione relativa all'acquisto di terreni

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto, i riferimenti di destinazione urbanistica del terreno in base al PRGC vigente;
2. relazione di stima di un tecnico abilitato con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato (articolo 11, comma 6).

d) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. relazione di stima di un tecnico abilitato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione (articolo 11, comma 3, lettere c) e d));
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal venditore attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, per la parte oggetto di richiesta di contributo (articolo 11, comma 3, lettera e)).

d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate e miglioramenti fondiari

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b);
2. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
3. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni/comunicazioni con relativi riferimenti;
4. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica ex ante di cui al decreto legislativo 192/2005.

e) Documentazione relativa all'acquisto di arredi, attrezzature, impianti,

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettere c), d) ed e), in funzione del tipo di operazione programmata;

f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari

1. Documentazione in dettaglio indicata all'articolo 16, comma 1, lettera f) del bando.

ALLEGATO E)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

a) alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:

1. se non già pervenute, autorizzazioni o comunicazioni già rilasciate o da consegnare necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
2. eventuale copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
4. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
5. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
6. computo metrico relativo all'avanzamento lavori redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento;
7. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
   a) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
   b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
   c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto (computo metrico e fatture);
   d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

b) alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:

1. copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati, se non già pervenuta;
2. fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
3. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
4. relativamente agli onorari professionali, copia del versamento della ritenuta d'acconto, se dovuto;
5. copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
6. comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
7. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento;
8. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori;
9. ove previsto, copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
10. al fine della conferma dei punteggi attribuiti:
    - per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica ex post di cui al decreto legislativo 192/2005;
    - documentazione atta a dimostrare l'adesione al regime biologico, anche in conversione, o ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie;
    - per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;

- copia dell'eventuale riconoscimento della qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPReg 047/2015 o della qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPReg 047/2015;
- copia di eventuali convenzioni con Enti locali o assistenziali pubblici per l'inserimento di soggetti con forme certificate di disagio o di lavoratori svantaggiati;
- eventuale documentazione attestante l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;

11. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
12. estremi di avvenuta iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96;
13. dichiarazione del beneficiario riportante gli estremi di avvenuta presentazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25/96 della Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica presso il Comune competente;
14. dettagliata relazione conclusiva redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
    a) descrizione dell'operazione realizzata;
    b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
    c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
    d) dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti a seguito della realizzazione dell'operazione;
    e) dati fisici di monitoraggio;
15. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata.

Allegato F)

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%.		X	**d**	Articolo 34 " impegni essenziali"
a.2	Ottenere, se del caso, l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il registro imprese della CCIAA competente .		X	**d**	Art. 7 legge regionale 25/1996 Articolo 34 "impegni essenziali"

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda
s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**		**Misura**	**Intervento 6.4.2**		**Azione**	**Rif. a.1**
Descrizione impegno	**Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 " impegni essenziali" .						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th>Intervento 6.4.2</th><th>Azione</th><th>Rif. a.2</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Ottenere, se del caso, l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il registro imprese della CCIAA competente</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 7 legge regionale 25/1996
Articolo 34 "Impegni essenziali"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>X</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica, tramite consultazione dell'elenco degli operatori agrituristici presso il registro imprese della CCIAA competente, dell'avvenuta iscrizione all'elenco.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

ALLEGATO G)

IMPEGNI ACCESSORI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	**Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata**		**X**	**d**	Articolo 35 " impegni accessori"

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, si applica una riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento

Legenda
s = controllo presso il beneficiario
d = controllo su base documentale

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">Intervento 6.4.2</td><td>Azione</td><td>Rif. b.1</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti in beni immobili realizzati in base all'operazione finanziata</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">DPReg 141/2016; DM 2490/2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td></td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>X</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>X</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione agli interventi realizzati in beni immobili e facenti parte dell'operazione finanziata.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">Verifica dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale rispetto alla situazione dei beni immobili in azienda</td></tr>
</table>

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt.1	Costo ammesso dell'operazione X < € 250.000	Costo ammesso per soli interventi in beni immobili < € 100.000,00	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
Medio pt. 3	Costo ammesso dell'operazione € 250.000 ≤ X < € 1.000.000	Costo ammesso per soli interventi in beni immobili compreso tra € 100.000,00 e € 200.000,00	Mancato rispetto dell'impegno alla data della verifica in situ o in loco a saldo.
Alto pt. 5	Costo ammesso dell'operazione X ≥ € 1.000.000	Costo ammesso per soli interventi in beni immobili > € 200.000,00	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'Ufficio attuatore

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	**PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO**
1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 4,00	4%
X ≥ 4,00	5%
X = 5 con ripetizione dell'inadempienza	Decadenza e recupero integrale del sostegno

Allegato H)

DICHIARAZIONE IAP

Il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale ____________________________

titolare dell'impresa agricola ditta individuale denominazione ___________________________________

CUAA ________________

oppure socio della società agricola denominazione _____________________________________ CUAA

______________________ oppure socio amministratore della cooperativa agricola denominazione

_____________________________________ CUAA ______________________

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di tempo e reddito per la qualifica di IAP in quanto:

□ in possesso di posizione INPS in qualità di CD, dal __________________________ secondo quanto previsto dalla DGR 15.4.2005 n. 798

di essere in possesso delle conoscenze professionali per la qualifica di IAP in quanto, secondo il caso:

□ iscritto INPS come CD continuativamente dal ___________________ e pertanto per almeno un triennio antecedente alla domanda di accesso al PSR

□ in possesso di diploma di laurea in ______________________________ o di diploma di _________________________ conseguito presso _________________________ e in quanto titoli previsti dalla DGR 15.4.2005. n. 798

□ in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione complementare agraria della durata di almeno 150 ore organizzato dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR 14.4.2005, n. 798 (specificare data attestazione e titolo del corso _______________)

□ operando in zone prevalentemente svantaggiate svolge esercizio triennale di attività agricola in base a data apertura P.IVA (data __________)

OPPURE dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di tempo e reddito per la qualifica di IAP in quanto:

□ ha ottenuto iscrizione definitiva INPS in qualità di IAP dal __________ n. di posizione _____________ a seguito di certificazione rilasciato dalla Regione competente

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

20_1_1_DGR_2167_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2167

DPReg. 3/2013, art. 23, comma 4 - Ulteriore modifica alla decorrenza del periodo di divieto di distribuzione dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);
RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);
CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);
VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni metereologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;
CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;
VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;
VISTA la propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, con cui, per dar soluzione a peculiari problematiche agronomiche da più parti rappresentate e legate al decorso meteorologico per varie fasi dell'l'annata trascorsa, oltre che in quella autunnale in avvio, con riferimento in particolare alle distribu-

zioni pre-aratura e semina dei cereali autunno-vernini, si è provveduto a definire, nelle zone vulnerabili da nitrati (di seguito ZVN):
1. una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in via di prima applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2019 e febbraio 2020, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 14 novembre u.s. e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
2. una diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento, definendo l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi durante novembre 2019 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, erano permesse le applicazioni:
a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
3. che, poiché ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato, per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2 è da prevedersi, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 14 e il 28 novembre 2019, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2020;
CONSIDERATO che la piovosità del mese di novembre 2019 è stata in tutte le zone del Friuli Venezia Giulia molto elevata e che, da elaborazione dei dati ARPA FVG - Osmer, in particolare per le aree incluse in Zone vulnerabili da nitrati si sono riscontrate piogge cumulate comprese tra il 155% e il 282% della media climatica calcolata sulla base dell'ultimo cinquantennio di rilevazioni; che, a riprova delle perturbazioni frequenti susseguitesi, il numero di giorni di pioggia registrati durante novembre 2019 nelle varie località della regione oscilla tra 17 e 25, con una media di 20, laddove la norma climatica per il mese di novembre si attesta in generale intorno ai 10 giorni di pioggia;
DATO ATTO che, stante il ritardo della conclusione dei cicli colturali e il posticipo delle semine dei cereali autunno-vernini, legati alle condizioni meteorologiche dell'annata ricordate in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, sulla base anche di una nota di un'Organizzazione sindacale di categoria pervenuta, il successivo intensificarsi delle piogge autunnali durante tutto l'arco del mese di novembre ha causato il perdurare di un'impraticabilità dei terreni, ai fini della loro fertilizzazione e preparazione in particolare per le semine dei cereali autunno-vernini;
CONSIDERATO che, attesi i disposti relativi a diversa decorrenza del periodo di divieto stagionale di distribuzione dei fertilizzanti azotati di cui nella deliberazione n. 1912/ 2019 citata, tra il 14 e il 28 novembre il Servizio agrometeo ha provveduto ad emettere n. 7 bollettini per ciascuna delle tre aree meteorologiche della regione ricomprendenti ZVN e che già con il sesto di essi (dd. 26.11.2019), stante il succedersi di precipitazioni continue, è stato raggiunto il previsto numero dei 28 divieti giornalieri da impartire complessivamente durante i mesi di novembre 2019 e febbraio 2020, mentre solamente da indicazioni dell'ultimo bollettino di novembre (dd. 28.11.2019) i rimanenti due giorni (29-30.11) sono rimasti esenti da divieto assoluto, fermo ogni altro surrichiamato divieto di cui al regolamento regionale;
DATO ATTO che, attese le segnalazioni e richieste di intervento da più parti ricevute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -tra fine novembre e gli inizi di dicembre- 'riguardanti la necessità di effettuare anche nel mese di dicembre di quest'anno e nel gennaio 2020 l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici da parte degli allevamenti e del digestato, a causa del protrarsi delle avverse condizioni meteorologiche (piogge persistenti anche a carattere alluvionale) e della necessità di procedere alle semine autunnali posticipate', in esito alle stesse e al confronto intervenuto il giorno 4.12.2019, i Ministeri competenti (MATTM e MiPAAF) hanno convenuto sull'opportunità di definire una nota/circolare interpretativa su quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del DM 25 febbraio 2016;

ATTESO che nella nota/circolare ministeriale dd. 05.12.2019 pervenuta, recante all'oggetto 'Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 - problematica attuazione dell'articolo 40 comma 2 - divieto di utilizzazione agronomica invernale degli effluenti zootecnici e del digestato' si considera che:
- le Regioni e Province autonome, per quanto specificato allo stesso comma 2 dell'articolo 40 del DM 25 febbraio 2016, 'fermo restando la definizione di specifici periodi continuativi di divieto, possono prevedere, in relazione all'andamento meteorologico, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato nel caso le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, l'assorbimento dell'azoto da parte delle colture consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche …, fermo restando l'idonea tutela delle acque, …';
- 'tale impostazione peraltro è in linea con quanto previsto dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che prevede esclusivamente che devono essere stabiliti i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti senza dare indicazione sulla loro durata e continuità';
- un tanto premesso 'e considerate le condizioni meteorologiche eccezionali verificatesi in questi mesi … e fatti salvi gli obiettivi di protezione e risanamento delle acque nelle zone vulnerabili ai nitrati, si sottolinea la possibilità per le Regioni e le Province autonome di prevedere nei mesi di dicembre e gennaio la possibilità di effettuare l'utilizzazione agronomica';
- 'i periodi non continuativi in cui sarà possibile effettuare l'utilizzazione agronomica non dovranno comunque superare complessivamente i 15 giorni e dovranno essere adottati sulla base di appositi bollettini agrometeorologici … completi di informative sui possibili periodi di spandimento';
CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;
RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;
RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;
RITENUTO, perdurando l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche citate in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019 e per la valenza predittiva espressa -in fase di prima applicazione, a novembre- dal Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che tale strumento possa seguitare a rappresentare un elemento imprescindibile e non facoltativo per la gestione agronomica in oggetto, provvedendo a individuare i periodi con condizioni pedoclimatiche idonee ad attività di corretta utilizzazione dei fertilizzanti azotati e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali e in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, un'ulteriore modifica della decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento rispetto a quanto definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, disponendo la possibilità di individuare mediante il Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, tra il 13 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020, periodi non continuativi utili per le distribuzioni, sino a un massimo di 15 giorni complessivi, sulla base di bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nei quali, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
RITENUTO altresì necessario stabilire, ai sensi del medesimo art.23 co.4 del regolamento regionale,

un'ulteriore modifica della decorrenza del periodo di divieto anche per le distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento rispetto a quanto definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, definendone l'interruzione nei medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi per il periodo 13 dicembre 2019-31 gennaio 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:
a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati un'ulteriore modifica della decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo, disponendo, per i motivi citati in premessa, e rispetto a quanto già definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, la possibilità di individuare mediante il Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, tra il 13 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020, periodi non continuativi utili per le distribuzioni, sino a un massimo di 15 giorni complessivi, sulla base di bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nei quali, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:
a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
2. Di definire, inoltre, nelle zone vulnerabili da nitrati un'ulteriore diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, rispetto a quanto già definito in propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, disponendo, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento e per i motivi citati in premessa, l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi per il periodo 13 dicembre 2019-31 gennaio 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:
a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
3. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato; andrà pertanto previsto:
- per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 1 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante i bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 12 dicembre e il 30 gennaio 2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare mediante i bollettini del Servizio agrometeo che verranno emanati durante febbraio 2020;
- per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 12 dicembre e il 30 gennaio 2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare mediante bollettini del Servizio agrometeo durante marzo 2020;

4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
5. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del

regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
6. Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
7. Di informare il MATTM e il MiPAAF in merito all'approvazione del presente atto, come indicato in nota/circolare MiPAAF del 5.12.2019 e previsto all'art.23, c.4 del regolamento regionale;
8. Di dar esecutività ai disposti della presente deliberazione a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione;
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

20_1_1_DGR_2191_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2191

DLgs. 81/2008 e successive modifiche: applicazione art. 13, comma 6 e art. 14, comma 8, relativi ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Modifica DGR 2549/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro "che prevede, al Capo II, le modalità di prescrizione ed estinzione dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 6 e nell'art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in base alle quali le somme che le Aziende Usl, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 758/1994, nonché le somme aggiuntive di cui al comma 5, lett. b) e al comma 8 dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, sono destinate al finanziamento dell'attività di prevenzione svolta dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.;
VISTO il DPCM 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul Lavoro", che garantisce un'uniforme e necessaria unitarietà di esercizio attraverso il coordinamento dell'attività di vigilanza;
CONSIDERATO che con il documento recante "Direttive, criteri, modalità di prevenzione ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2013" dd. 10.4.2014, la Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità ha fornito alle Aziende sanitarie indicazioni affinché queste provvedessero a far confluire proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni di cui trattasi su apposito capitolo del loro bilancio;
VISTA la DGR n. 2549 dd. 18 dicembre 2014 recante "D.lgs. 81/2008 e successive modifiche: applicazione art. 13, comma 6 e art. 14, comma 8 relativi ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", con la quale tra l'altro è stato definito che le somme riscosse dalle Aziende sanitarie a titolo di sanzioni amministrative, sono destinate al finanziamento di attività e progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute;
PRESO ATTO, altresì, che con il medesimo atto tali somme devono essere utilizzate nell'esercizio successivo a quello dell'avvenuto incasso e i relativi progetti realizzati entro l'anno solare;
ATTESO che da incontri intercorsi con i responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie e da verifiche effettuate sull'entità delle somme accantonate, è emersa la difficoltà all'utilizzo delle somme di che trattasi nei tempi e nei modi definiti nella DGR 2549/2014;
CONSIDERATO che l'entità delle somme introitate ed accantonate è tale per cui si rende necessario operare una modifica alla DGR 2549/2014 al fine di consentire una migliore programmazione:
- svincolando l'utilizzo di tali fondi all'esercizio successivo a quello dell'avvenuto incasso e alla realizzazione di progetti entro l'anno solare;

- individuando nei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie i soggetti deputati a definire congiuntamente alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità i progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Le Aziende sanitarie sono tenute a contabilizzare ed accantonare nelle apposite voci dei bilanci aziendali le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed a rendicontare all'Amministrazione regionale le somme introitate di cui trattasi con cadenza annuale.
2. L'utilizzo di tali somme, in ottemperanza alle più volte citate disposizioni di legge, è destinato al finanziamento di attività dei Dipartimenti di Prevenzione e a progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute.
3. I programmi di cui al punto 2 verranno definiti dalla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità congiuntamente ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, sulla base di criteri definiti.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2192_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2192

Aggiornamento delle modalità di fornitura ed utilizzo degli ausili per l'autocontrollo della glicemia nelle persone affette da diabete mellito.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
- la L. 115/1987 in tema di "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", che all'art.3, comma 1, stabilisce che "…le Regioni, tramite le unità sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia";
- a LR 28/1990, "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella regione Friuli Venezia Giulia", art. 8, comma 1, che prevede che "l'Amministrazione regionale emana idonee direttive alle Unità sanitarie locali, per assicurare ai diabetici la fornitura gratuita di tutti i presidi diagnostico terapeutici, incluso il materiale d'uso, in quantità sufficiente, anche secondo le prescrizioni degli operatori dell'organizzazione diabetologica";
- il DM n. 329/1999 recante "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124" che all' art. 1 "… individua le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", tra le quali anche il diabete mellito;
- il DL 18 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", s.m.i., che all'art 9, comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che per patologie croniche individuate -tra cui rientra anche il diabete mellito- il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che conferma quali Livelli Essenziali di Assistenza nell'ambito dell'assistenza integrativa, le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi per diabetici e che all'art. 13, "erogazione di presidi per persone affette da malattia

diabetica o da malattia rare", prevede tra l'altro che le Regioni "disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni";
VISTE:
la DGR 1253, del 30.05.2005, con cui sono state approvate le "Modalità di prescrizione ed utilizzo degli ausili diagnostici per la rilevazione della glicemia nelle persone affette da diabete";
la DGR 161, del 03.02.2006, "Modifiche alla DGR 1253/2005: modalità di erogazione a carico del SSR degli ausili per l'autocontrollo della glicemia a favore di pazienti affetti da diabete mellito";
DATO ATTO che le succitate delibere, facendo riferimento alle "Raccomandazioni sull'uso dell'autocontrollo domiciliare della glicemia", elaborate dall'Associazione Medici Diabetologi e dalla Società Italiana di Diabetologia, che individuano quattro classi di soggetti diabetici in funzione della tipologia della terapia antidiabetica adottata, hanno determinato il quantitativo mensile di strisce erogabili a carico del SSR per ogni paziente a seconda della terapia diabetica in atto;
VISTA la DGR 1020, del 08.06.2012, "Modalità di prescrizione a carico del SSR degli ausili e dei presidi a favore dei pazienti affetti da diabete mellito" che ha stabilito, tra l'altro, le regole prescrittive per le prescrizioni mediche a carico del SSR degli ausili e dispositivi per pazienti diabetici affetti da diabete mellito;
RICHIAMATA la DGR 12, del 12.01.2018, "Rinnovo dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private";
RILEVATO che:
- le principali linee guida indicano che l'educazione del paziente diabetico all'autocontrollo glicemico è una componente importante nella gestione della patologia diabetica e che la frequenza del monitoraggio glicemico domiciliare è correlata al tipo di diabete, alla terapia assunta e alle caratteristiche del paziente come pure a condizioni di squilibrio o a malattie intercorrenti in cui è necessario intensificare il numero delle misurazioni previste;
- gli standard italiani del diabete 2018 riportano le raccomandazioni sull'uso e la periodicità dell'autocontrollo glicemico sulla base di parametri correlati al trattamento farmacologico, all'età del paziente e a specifiche fasi della malattia;

EVIDENZIATO che le strategie terapeutiche a disposizione degli specialisti diabetologi si sono arricchite di nuovi farmaci antidiabetici (tra cui gli inibitori della dipeptidil peptidasi 4, gli inibitori del cotrasportatore SGTL-2 e gli agonisti del recettore del GLP-1) che agiscono con meccanismi differenti sul metabolismo del glucosio e che generalmente non causano fenomeni di ipoglicemia;
DATO ATTO che con nota prot. n. 18158, del 10 ottobre 2008, la Direzione Centrale Salute, in accordo con la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, aveva comunicato che in merito all'erogazione di ausili per i soggetti diabetici in trattamento con i nuovi farmaci antidiabetici ed in particolare quelli a base di sitagliptin, exenatide e vildagliptin "tali pazienti rientrano, ai sensi della DGR 1253/2005, nella classe 3 che prevede un numero massimo di strisce al mese pari a 25";
RILEVATO che farmaci antidiabetici di nuova generazione compresi quelli già citati, generalmente non causano fenomeni di ipoglicemia nei pazienti e che pertanto il numero massimo di strisce erogabili a carico del SSR, come individuato dalla nota prot. n. 18158/2008, risulta sovrastimato rispetto a quanto attualmente suggerito dalle società scientifiche di diabetologia e dalle associazioni dei medici diabetologi,
RAVVISATA la necessità di garantire l'appropriatezza d'uso delle strisce, personalizzare le prescrizioni sulla base del fabbisogno individuale, razionalizzare la spesa e assicurare il monitoraggio puntualmente delle prescrizioni;
ATTESO che in data 18.10.2018, nell'ambito del "Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica", è stata condivisa la necessità di rivedere e aggiornare, secondo le evidenze scientifiche più recenti, quanto disciplinato dalla DGR 1253/2005 e dalla DGR 161/2006;
CONSIDERATO che gli Standard Italiani del Diabete 2018 riportano le raccomandazioni sull'uso e la periodicità dell'autocontrollo glicemico come suggerito da documenti societari e che individuano complessivamente 5 classi di pazienti per ognuna delle quali raccomandano/suggeriscono un numero di misurazioni periodiche della glicemia capillare sulla base di parametri correlati al trattamento farmacologico, all'età del paziente e a specifiche fasi della malattia;
RILEVATO che il Tavolo tecnico di cui al Decreto del Direttore Centrale n. 149/SPS/2018 s.m.i. della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, ha convenuto, anche al fine di consentire una lettura più puntuale dei dati disponibili, di privilegiare una semplificazione di quanto indicato dagli Standard Italiani 2018 relativamente al numero di misurazioni giornaliere della glicemia suggerite/raccomandate;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, definire 7 classi di pazienti, come di seguito riportato:
Classe 1: paziente in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus o microinfusore), paziente pediatrico

(0-18 anni), paziente con diabete pregestazionale in gravidanza;
Classe 2: paziente in trattamento insulinico non intensivo o in trattamento combinato con farmaci non insulinici (orali o iniettivi);
Classe 3: paziente in trattamento con ipoglicemizzanti orali che possono causare ipoglicemia (sulfaniluree, glinidi);
Classe 4: paziente in trattamento con ipoglicemizzanti che non causano ipoglicemia, quali DPP-4 inibitori, GLP-1 agonisti, SGLT-2 inibitori, biguanidi, tiazolidinedioni, inibitori delle alfa-glucosidasi intestinali, e/o in trattamento dietetico;
Classe 5: paziente con diabete gestazionale in trattamento insulinico o dietetico;
Classe 6: paziente con diabete secondario a seguito di terapia farmacologica (ad esempio corticosteroidea, immunosoppressiva);
Classe 7: paziente in condizione di squilibrio glicemico, compresa la fase di esordio della malattia, o in presenza di malattie intercorrenti, pazienti con diabete di tipo 2 non insulino-trattato in programmazione di gravidanza;
RITENUTO pertanto di aggiornare il documento "Modalità di fornitura ed utilizzo degli ausili diagnostici per l'autocontrollo della glicemia nelle persone affette da diabete mellito", allegato A alla DGR 1253/2005, che pertanto non troverà più applicazione, allo scopo di migliorare l'appropriatezza d'uso degli ausili diagnostici per l'autocontrollo della glicemia, individuando le classi di pazienti diabetici e definendo per ogni classe il quantitativo massimo di strisce per la misurazione della glicemia erogabili con oneri a carico del SSR;
RITENUTO opportuno, solo per i pazienti cronici in condizioni di stabilità clinica, su valutazione clinica effettuata dal medico e delle conseguenti necessità di periodica rivalutazione, consentire la prescrizione di un quantitativo di presidi (strisce, lancette pungidito, siringhe e aghi per penna) corrispondente al fabbisogno massimo di 180 giorni, analogamente a quanto possibile per le prescrizioni farmaceutiche per le patologie croniche;
VALUTATO inoltre di definire il quantitativo massimo prescrivibile con oneri a carico del SSR di siringhe e di aghi per penna da insulina, in quantità pari al numero di somministrazioni giornaliere prescritte e, nel caso di utilizzo associato di siringhe ed iniettori per penna, il quantitativo massimo autorizzabile si ottiene cumulando i quantitativi delle siringhe e degli aghi per penna;
RITENUTO quindi di approvare il documento "Modalità di fornitura ed utilizzo degli ausili diagnostici per l'autocontrollo della glicemia nelle persone affette da diabete mellito" di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione redatto in condivisione anche con alcuni medici specialisti del Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica;
ATTESO che il documento "Modalità di fornitura ed utilizzo degli ausili diagnostici per l'autocontrollo della glicemia nelle persone affette da diabete mellito", di cui all'allegato A, è stato presentato e condiviso nell'ambito del Tavolo tecnico regionale in data 12.11.2019;
CONSIDERATO che l'adozione a livello regionale delle nuove disposizioni contenute nel succitato documento necessita di opportune azioni di informazione e formazione rivolte ai pazienti e ai medici al fine garantire l'omogenea applicazione delle stesse ed evitare disagi ai pazienti;
RITENUTO quindi opportuno prevedere un periodo della durata di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, affinché le disposizioni del presente atto siano applicate uniformemente a livello regionale;
PRECISATO che attualmente non è possibile, nell'ambito del sistema informativo sanitario e sociosanitario (SISSR) rilevare la classe prescrittiva delle strisce per la glicemia e pertanto la verifica dell'appropriatezza dei quantitativi erogati a carico del SSR, in coerenza con le disposizioni regionali di cui al presente atto, è possibile solo ex-post sulla base di un'elaborazione dei dati riferiti all'erogazione dell'assistenza integrativa;
TENUTO CONTO che la registrazione della classe del paziente diabetico può rappresentare uno strumento che consente monitoraggi puntuali e la verifica ex-ante della corretta fornitura dei presidi, garantendo complessivamente l'appropriatezza prescrittiva;
CONSIDERATO quindi opportuno che la Direzione Centrale Salute, nell'ambito del Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale (SISSR), valuti la possibilità di implementare gli applicativi informatici regionali per consentire la rilevazione della classe dei pazienti diabetici;
VISTA la nota prot. n. 6667, del 19.03.2019, con cui la Direzione Centrale Salute invitava l'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) ad avviare le procedure istruttorie necessarie all'acquisizione dei dispositivi monouso erogabili con oneri a carico del SSR ai pazienti affetti da patologia diabetica;
PRECISATO che le modalità di prescrizione e di dispensazione dei dispositivi per l'autocontrollo della glicemia potranno essere modificate/integrate a seguito dell'attivazione di modalità di dispensazione in DPC;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il documento "Modalità di fornitura ed utilizzo degli ausili diagnostici per l'autocontrollo della glicemia nelle persone affette da diabete mellito", di cui all'allegato A, quale parte integrante del presente atto;
2. di prevedere che la Direzione Centrale Salute, nell'ambito del sistema informativo sanitario e socio-sanitario regionale (SISSR), valuti la possibilità di implementare gli applicativi informatici regionali per consentire la rilevazione della classe dei pazienti diabetici;
3. di prevedere che le modalità di prescrizione e di dispensazione dei dispositivi per l'autocontrollo della glicemia potranno essere modificate/integrate a seguito dell'attivazione di diverse modalità di dispensazione;
4. di prevedere una fase transitoria della durata di sei mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, affinché le disposizioni del presente atto siano applicate uniformemente a livello regionale;
5. di incaricare le Aziende Sanitarie di avviare idonee campagne informative rivolte ai medici, ai pazienti e agli operatori sanitari interessati;
6. per quanto non espressamente previsto e riportato dal presente provvedimento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della DGR 161, del 3 febbraio 2006 e la DGR 1020, del 8 giugno 2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente delibera sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO A

Modalità di fornitura ed utilizzo degli ausili diagnostici per l'autocontrollo della glicemia nelle persone affette da diabete mellito

PREMESSA

Definizione e classificazione del diabete mellito

Il diabete mellito, comunemente definito diabete, è un gruppo di malattie metaboliche che hanno come manifestazione principale un aumento delle concentrazioni ematiche di glucosio (iperglicemia). Il diabete può essere causato o da un deficit assoluto di secrezione insulinica, o da una ridotta risposta all'azione dell'insulina a livello degli organi bersaglio (insulino-resistenza), o da una combinazione dei due difetti.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato la patologia diabetica, su base eziologica, nelle seguenti tipologie:

- Diabete tipo 1: è causato da distruzione delle beta-cellule del pancreas, su base autoimmune o idiopatica, ed è caratterizzato da una carenza insulinica assoluta (la variante LADA, *Latent Autoimmune Diabetes in Adults*, ha decorso lento e compare nell'adulto);
- Diabete tipo 2: è causato da un deficit parziale di secrezione insulinica, che in genere progredisce nel tempo ma non porta mai a una carenza assoluta di ormone e che si instaura spesso su una condizione, più o meno severa, di insulino-resistenza su base multifattoriale;
- Diabete gestazionale: diabete diagnosticato nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, che non è un diabete manifesto misconosciuto prima della gravidanza. È causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete tipo 2; viene diagnosticato per la prima volta in gravidanza e in genere regredisce dopo il parto per poi ripresentarsi, spesso a distanza, preferenzialmente con le caratteristiche del diabete tipo 2;
- Altri tipi di diabete:
  - difetti genetici della beta-cellula (MODY, diabete neonatale, DNA mitocondriale)
  - difetti genetici dell'azione insulinica (insulino resistenza tipo A, leprecaunismo)
  - malattie del pancreas esocrino (pancreatite, pancreatectomia, tumori, fibrosi cistica)
  - endocrinopatie (acromegalia, Cushing, feocromocitoma, glucagonoma)
  - indotto da farmaci o sostanze tossiche (glucocorticoidi, altri agenti immunosoppressori, tiazidici, diazossido, farmaci per il trattamento dell'HIV/AIDS)
  - infezioni (rosolia congenita)
  - forme rare di diabete immuno-mediato
  - sindromi genetiche rare associate al diabete (Down, Klinefelter, Turner, Wolfram, Friedereich).

Tabella 1: Caratteristiche cliniche differenziali del diabete di tipo 1 e tipo 2

	Tipo 1	**Tipo 2**
Prevalenza	Circa 0,3%	Circa 5%
Sintomatologia	Sempre presente Spesso eclatante e a inizio brusco	Generalmente assente, spesso modesta
Tendenza alla chetosi	Presente	Assente
Peso	Generalmente normale	Generalmente in eccesso
Età all'esordio	Più comunemente <30 anni	Più comunemente >40 anni
Comparsa di complicanze croniche	Non prima di alcuni anni dopo la diagnosi	Spesso presenti al momento della diagnosi
Insulina circolante	Ridotta o assente	Normale o aumentata
Autoimmunità alla diagnosi	Presente	Assente
Terapia	Insulina necessaria sin dall'esordio	Dieta, farmaci orali, agonisti recettoriali GLP1, insulina

Epidemiologia del diabete mellito

Tra le malattie in crescita, il diabete mellito è la malattia cronica a più larga diffusione in tutto il mondo e, con le sue complicanze, rappresenta un problema sanitario per le persone di tutte le età e di tutte le aree geografiche. I dati dell'OMS indicano che il numero delle persone diabetiche è passato da 108 milioni nel 1980 a 422 milioni nel 2014 ed è previsto che il tasso di prevalenza aumenti in tutto il mondo.

Il rapporto Istat "Anni 2000-2016. Il diabete in Italia", riporta che i casi di diabete mellito sono nel 90% di tipo 2, che insorge quasi esclusivamente in età adulta, e quindi destinati ad aumentare anche per il solo effetto dell'incremento della vita media. Secondo le ultime stime del 2016, le persone che dichiarano di essere affette da diabete in Italia sono circa 3 milioni 200mila, pari al 5,3% dell'intera popolazione residente (16,5% fra le persone con più di 65 anni).

L'Osservatorio ARNO stima una prevalenza complessiva del diabete intorno all'8%, pari in Italia a circa 4 milioni di casi noti e circa 1 milione di casi misconosciuti (Rapporto ARNO, 2017). Il 65% delle persone con diabete ha età pari o superiore a 65 anni. Un paziente su 5 ha età pari o superiore a 80 anni, circa il 2% ha età inferiore a 20 anni e circa il 35% è in età lavorativa (20-64 anni).

Il rapporto 2015 "Epidemiologia del diabete mellito nel Friuli Venezia Giulia", indica che nel 2014 sono stati registrati 4764 nuovi casi di diabete nella popolazione residente della Regione FVG (3.9/1000 abitanti) e che tra i soggetti vivi e residenti in FVG alla data del 31/12/2014, i casi prevalenti di diabete erano 81.143. Tra i residenti in Friuli Venezia Giulia con età 0-18 anni, il registro regionale dei pazienti con diabete mellito identifica 435 soggetti come casi prevalenti al 31/12/2013.
Più recentemente i dati riportati nel "Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2018", riferiti ai registri di patologia, indicano, per l'anno 2016, 4.562 nuovi casi di diabete nella nostra regione, di cui 2.503 maschi e 2.059 femmine, e una prevalenza di 84.732 persone, di cui 45.469 maschi e 39.263 femmine.

MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO NELLA PATOLOGIA DIABETICA

Nel diabete non controllato, la concentrazione del glucosio nel sangue aumenta e può provocare complicanze acute che mettono a repentaglio la vita del paziente e devono essere affrontate rapidamente. L'iperglicemia cronica del diabete si associa a un danno d'organo a lungo termine (complicanze croniche) che porta alla disfunzione e all'insufficienza di differenti organi, specialmente gli occhi, il rene, il sistema nervoso autonomo e periferico, il cuore e i vasi sanguigni.

Le complicanze possono essere prevenute e ridotte attraverso il mantenimento di valori metabolici il più possibile prossimi a quelli standard. I grandi studi condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato come il buon controllo metabolico possa ridurre in maniera sostanziale il numero delle complicanze e incidere sui costi della malattia (studi DCCT, UKPDS, ACCORD, STENO, ADVANCE, VA HIT, EDIC, UKPDS FU, HVIDORE) e migliorare la qualità della vita della persona con diabete.
Per ottenere questi risultati è necessario, tra l'altro, prevedere un'educazione terapeutica strutturata del paziente, intendendo con tale termine un processo educativo continuo e strutturato che miri a trasmettere capacità di autogestione complessiva della patologia, compreso il trattamento farmacologico.
Le principali linee guida indicano che l'educazione del paziente all'autocontrollo glicemico è una componente importante nella gestione della patologia diabetica. In particolare nei **soggetti insulino-trattati** il monitoraggio della glicemia, insieme all'interpretazione dei risultati glicemici e ai conseguenti interventi terapeutici volti a migliorarli, rappresenta uno strumento importante nella gestione della patologia diabetica che permette di raggiungere un buon controllo glicemico e consente di rilevare gli episodi di ipoglicemia asintomatici, di confermare quelli sintomatici e di mettere in evidenza l'iperglicemia post-prandiale.

Le raccomandazioni ADA 2019 indicano che i pazienti con diabete di tipo 1 dovrebbero essere educati ad usare l'automonitoraggio della glicemia capillare (SMBG) e/o il monitoraggio in continuo del glucosio interstiziale (CGM) per modulare l'assunzione del cibo, l'esercizio fisico e la terapia farmacologica per raggiungere specifici obiettivi.

Il monitoraggio glicemico (SMBG o CGM) è particolarmente importante per i pazienti insulino-trattati al fine di prevenire situazioni di ipo- e iperglicemia. La maggior parte dei **pazienti in trattamento insulinico intensivo**, in terapia multi-iniettiva o con microinfusore, dovrebbero essere educati a valutare i livelli di glucosio prima dei pasti principali e degli spuntini, prima di coricarsi, occasionalmente dopo i pasti, prima dell'attività fisica, quando sospettano un'ipoglicemia, dopo una correzione di un episodio di iperglicemia e fino alla sua normalizzazione e prima di situazioni a rischio quali la guida.

Nei **soggetti insulino-trattati in regime non intensivo**, quali i pazienti con diabete di tipo 2 in trattamento basale, associato o meno a terapia non insulinica, le evidenze dei vantaggi dell'autocontrollo glicemico e della frequenza delle misurazioni non sono ancora univocamente definiti. Ciononostante la valutazione della glicemia a digiuno si è dimostrata importante per il raggiungimento di un buon controllo glicemico e minori livelli di emoglobina glicata (HbA1C) nei pazienti in trattamento con insulina basale.

Per i pazienti con diabete di tipo 2, il NICE raccomanda di non prescrivere di routine l'automonitoraggio della glicemia ad eccezione delle situazioni di trattamento con insulina, con antidiabetici orali che possono aumentare il rischio di ipoglicemia durante la guida o l'uso di macchinari, di stati di ipoglicemia, in stato di gravidanza o pianificazione di gravidanza e nella partecipazione a un programma strutturato di educazione finalizzato a conoscere il diabete o ad identificare episodi di ipoglicemia asintomatica.

Nei soggetti affetti da patologia diabetica in **trattamento non insulinico**, il ruolo dell'automonitoraggio glicemico è risultato inizialmente meno chiaro. Sebbene il monitoraggio di routine della glicemia sembri avere un beneficio

clinico limitato, studi più recenti sembrano indicare che la strategia educazionale ad opera di un team diabetologico, unitamente a una maggiore frequenza del monitoraggio, si associ ad un miglioramento del controllo metabolico anche in questo gruppo di persone.
In alcune situazioni l'autocontrollo glicemico può fornire informazioni sull'effetto della dieta, dell'esercizio fisico e della terapia e può rivelarsi utile anche per valutare le situazioni di ipoglicemia e la glicemia nelle condizioni di malattie intercorrenti.

Alcune meta-analisi hanno suggerito che nei pazienti con diabete di tipo 2 non insulino-trattati in SMBG, i livelli di HbA1c si possono ridurre dello 0.25-0.3% a 6 mesi ma un lavoro ha dimostrato che l'effetto si riduce a 12 mesi. La riduzione era maggiore nell'ambito di un monitoraggio glicemico strutturato, finalizzato all'aggiustamento terapeutico mentre non era significativo in assenza di queste condizioni. Pertanto l'automonitoraggio di per sé non ha efficacia sulla glicemia se non integrato in un programma clinico di autogestione del paziente

Sebbene oggi in **età pediatrica** (0 - 18 anni) possano comparire tutte le forme di diabete, la quasi totalità dei casi è rappresentata dal tipo 1, ove rappresenta circa il 94% delle situazioni.
I bambini e gli adolescenti, essendo soggetti in fase di continua crescita ed evoluzione, presentano bisogni particolari e mutevoli. Nell'età evolutiva, il diabete mellito è caratterizzato da una forte instabilità e quindi da una gestione estremamente difficile in relazione a peculiarità fisiologiche, psicologiche e nutrizionali. Rispetto ai soggetti adulti, nella popolazione pediatrica il diabete di tipo 1 differisce in molti aspetti che comprendono la sensibilità all'insulina correlata alla maturazione sessuale, la crescita fisica, la capacità di attuare l'autogestione, una particolare vulnerabilità neurologica all'ipoglicemia e la variabilità dei comportamenti alimentari e dell'attività fisica. In particolare i bambini di età inferiore a 6 anni sono esposti ad un maggior rischio di ipoglicemie.
Il controllo glicemico capillare durante la giornata, da 4 a 6 volte al dì, è fondamentale; possono essere necessari controlli più frequenti nel bambino piccolo, in corso di malattie intercorrenti, in occasione di attività sportiva o di particolare instabilità glicemica. Attraverso il monitoraggio glicemico, prima e due ore dopo il pasto, è possibile apportare i necessari aggiustamenti terapeutici al fine di ottenere dei valori glicemici il più possibile vicini ai range ottimali.
Non tutto il diabete mellito dell'infanzia è di tipo autoimmune. Negli ultimi anni i profondi cambiamenti degli stili di vita della nostra società hanno talmente coinvolto l'età giovanile che anche questa fascia d'età inizia a essere interessata dal diabete mellito di tipo 2 (2%) che sta diventando sempre più frequente anche in età pediatrica e adolescenziale, in stretta correlazione con il progressivo aumento dell'obesità nella fascia di popolazione giovanile. Raro prima della pubertà, compare più spesso nella seconda decade di vita, a una età media tra 13 e 14 anni, in coincidenza con il fisiologico picco di insulino-resistenza puberale.

Il **diabete mellito gestazionale** è la più frequente complicanza della gravidanza, presentandosi in una percentuale che va dal 2% al 14% a seconda degli studi (National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) Clinical guideline 63; 2008 – Gilmartin A: Rev Ostet Gynecol 2008; 1:129-134).
Secondo il rapporto 2015 "Epidemiologia del diabete mellito nel Friuli Venezia Giulia" la diagnosi di diabete gestazionale, con la conseguente indicazione alle donne affette di controllare la propria glicemia mediante l'utilizzo delle apposite strisce, ha interessato nel 2003 e 2004 circa 100 donne all'anno in tutta la Regione FVG, negli ultimi anni la numerosità è superiore ai 400 casi l'anno (2013 era l'anno più recente aggiornato).
Anche nel diabete gestazionale è evidente la correlazione tra livelli glicemici e outcome di salute della gravidanza. Se non riconosciuto, può associarsi ad un'elevata morbilità della madre, del feto e del neonato. La frequenza dei controlli glicemici è legata alla stabilità del compenso metabolico e al tipo di trattamento farmacologico.
Le pubblicazioni scientifiche indicano che, nella fase precedente la gravidanza, le donne con diabete pre-gravidico dovrebbero ottimizzare il controllo metabolico e la stabilizzazione delle complicanze croniche eventualmente presenti e successivamente intensificare gli schemi di controllo della glicemia capillare.

La gestione clinica del diabete gestazionale è basata su terapia medica nutrizionale personalizzata, programma di attività fisica e autocontrollo glicemico con misurazioni quotidiane, da iniziare immediatamente dopo la diagnosi. Se gli obiettivi glicemici non vengono raggiunti dopo 2 settimane di dieta seguita correttamente, deve essere iniziata la terapia insulinica.

Dalla fine degli anni novanta, il mercato ha messo a disposizione delle tecnologie innovative che consentono di misurare continuativamente il glucosio nei liquidi interstiziali per mezzo di un ago-sensore inserito sottocute. Si possono ottenere così una grande quantità di dati relativi alle variazioni dei livelli di glucosio nell'arco della giornata che consentono una gestione più efficace della malattia e della terapia. Inoltre l'analisi dei dati del sensore può mettere in luce come la dieta, l'esercizio fisico, i farmaci e lo stile di vita influiscano sui livelli glicemici, mettendo i pazienti nella condizione di prendere decisioni più consapevoli ed acquisire un maggiore senso di fiducia nell'autogestione della terapia e della propria condizione.
Il segnale generato a livello dell'ago-sensore viene poi rilevato da un sistema di lettura. Il segnale bioelettrico rilevato deve essere poi convertito in un valore di concentrazione del glucosio; si rende pertanto necessaria una calibrazione del sistema di lettura del glucosio interstiziale con quello rilevato a livello capillare. Inoltre l'equilibrio tra glucosio interstiziale e glucosio plasmatico richiede un certo intervallo di tempo per realizzarsi, che aumenta in condizioni di cambiamento repentino della glicemia.

I sistemi di **monitoraggio in continuo del glucosio** (CGM) consentono di misurare costantemente la concentrazione di glucosio nei liquidi interstiziali, inviando i dati a una unità esterna. I dati salvati possono essere visualizzati retrospettivamente, dopo che il paziente ha indossato il sensore (CGM retrospettivo), oppure in tempo reale, con la visualizzazione immediata del valore di glucosio e dei grafici dell'andamento glicemico delle ultime ore (real-time CGM, RT-CGM).
In definitiva, il monitoraggio in continuo del glucosio consente di avere un costante controllo della glicemia e dei suoi andamenti così da evitare iperglicemie e ipoglicemie. Permette inoltre al clinico, assieme al paziente, di ottimizzare la terapia (AACE – ACE 2016; Endocrine Society Guidelines 2016; Petrie JR 2017).
E' fondamentale ricordare che attualmente la gran parte dei dispositivi CGM disponibili devono essere calibrati periodicamente con il valore della glicemia capillare (almeno 1 volta al giorno) al fine di garantire l'accuratezza del dato fornito dal CGM.
La maggior parte dei dispositivi richiedono oggi la conferma con la glicemia capillare qualora debba essere presa una decisione terapeutica al fine di renderla più sicura.

Un'altra modalità di rilevazione del glucosio interstiziale è quella cosiddetta **flash glucose monitoring** (FGM). Attraverso l'utilizzo di un ago-sensore inserito sottocute ed un lettore, il sistema fornisce il valore del glucosio *on demand* ed è possibile ottenere una rielaborazione delle scansioni eseguite dal paziente su periodi prolungati ottenendo un "Profilo Glicemico Ambulatoriale" ("AGP"). L'esperienza clinica sta dimostrando che l'impiego di FGM può contribuire ad un miglioramento del controllo glicemico, ad una maggiore aderenza al programma terapeutico e al miglioramento della qualità della vita.
Il sistema FGM non richiede la calibrazione tramite i valori di glicemia capillare. Gli studi sulla popolazione adulta dimostrano un'accettabile accuratezza del dato ottenuto con il FGM quando confrontato con il SMBG, sebbene questa diminuisca in condizioni di alti e/o bassi livelli di glucosio.

In riferimento all'impiego dei sistemi di monitoraggio del glucosio interstiziale, con DGR 303/2017, è stato approvato il documento "Consenso regionale sulla prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia" con cui sono state definite le indicazioni e le modalità di utilizzo di queste tecnologie al fine di assicurarne omogeneità ed appropriatezza d'impiego in ambito regionale.

Successivamente il DPCM 12 gennaio 2017, con cui sono stati aggiornati i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso queste tecnologie nel nomenclatore dei "presidi per persone affette da patologia diabetica e da malattia rara" erogabili con oneri a carico del SSN.
Ciò premesso, tenuto conto anche degli sviluppi tecnologici di questi dispositivi e del loro impatto sulla gestione della patologia, nonché delle ricadute economiche sul SSR, in una fase successiva saranno aggiornate le disposizioni relative all'utilizzo dei dispositivi medici di assistenza integrativa che sono complessivamente necessari per la corretta gestione della patologia diabetica nei pazienti in monitoraggio interstiziale del glucosio.

Frequenza del monitoraggio glicemico e limiti di prescrivibilità dei presidi a carico SSR

Le indicazioni delle linee guida relativamente alla frequenza del monitoraggio glicemico domiciliare sono correlate al tipo di diabete, alla terapia assunta e alle caratteristiche del paziente come pure a condizioni di squilibrio o a malattie intercorrenti in cui è necessario intensificare il numero delle misurazioni consigliate.

Negli anni le strategie terapeutiche a disposizione degli specialisti diabetologi si sono arricchite di nuovi principi attivi che agiscono con meccanismi differenti sul metabolismo del glucosio. In particolare si tratta di farmaci ad uso orale che agiscono con meccanismo di inibizione della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4) e del co-trasportatore SGTL2, ovvero medicinali somministrati sottocute quali gli analoghi del recettore del GLP-1. Sono medicinali che generalmente non causano ipoglicemia.

Gli standard italiani del diabete 2018 riportano le raccomandazioni sull'uso e la periodicità dell'autocontrollo glicemico come suggerito da documenti societari, che riprendono in parte le raccomandazioni dell'ADA. Individuano complessivamente 5 classi di pazienti:

classe 1: pazienti in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus o con microinfusore);
classe 2: pazienti in trattamento insulinico non intensivo o in trattamento combinato con farmaci non insulinici, orali o iniettivi;
classe 3: pazienti in trattamento con ipoglicemizzanti orali secretagoghi che possono causare ipoglicemie;
classe 4: pazienti in trattamento dietetico e/o con farmaci che non causano ipoglicemia;
classe 5: pazienti con diabete gestazionale.

Per ogni classe sono raccomandate/suggerite un numero di misurazioni periodiche della glicemia capillare sulla base di parametri correlati al trattamento farmacologico, all'età del paziente e a specifiche fasi della malattia.
Tuttavia un'analisi comparativa delle disposizioni più recentemente deliberate da altre Regioni, relative alla dispensazione dei dispositivi per l'autocontrollo della patologia diabetica, ha evidenziato una certa variabilità regionale nella definizione dei quantitativi massimi di strisce per la misurazione della glicemia capillare erogabili con oneri a carico del SSR.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si è condiviso con i componenti del Tavolo regionale della malattia diabetica l'opportunità di definire delle classi di prescrizione delle strisce per la misurazione della glicemia tali da garantire l'appropriatezza prescrittiva e consentire un monitoraggio puntuale dell'uso dei presidi monouso per la misurazione della glicemia.

Sono state pertanto individuate 7 classi di pazienti, come di seguito riportato:

Classe 1: paziente in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus o microinfusore), paziente pediatrico (0-18 anni), paziente con diabete pregestazionale in gravidanza;

Classe 2: paziente in trattamento insulinico non intensivo o in trattamento combinato con farmaci non insulinici (orali o iniettivi);

Classe 3: paziente in trattamento con ipoglicemizzanti orali che possono causare ipoglicemia (sulfaniluree, glinidi);

Classe 4: paziente in trattamento con ipoglicemizzanti che non causano ipoglicemia, quali DPP-4 inibitori, GLP-1 agonisti, SGLT-2 inibitori, biguanidi, tiazolidinedioni, inibitori delle alfa-glucosidasi intestinali, e/o in trattamento dietetico;

Classe 5: paziente con diabete gestazionale in trattamento insulinico o dietetico;

Classe 6: paziente con diabete secondario a seguito di terapia farmacologica (ad esempio corticosteroidea, immunosoppressiva);

Classe 7: paziente in condizione di squilibrio glicemico, compresa la fase di esordio della malattia, o in presenza di malattie intercorrenti, pazienti con diabete di tipo 2 non insulino-trattato in programmazione di gravidanza.

La tabella 1 riporta il quantitativo massimo di strisce per la misurazione della glicemia capillare erogabili a carico del SSR per ognuna delle classi individuate e sopra elencate.

Tabella 1: numero massimo di strisce per la misurazione della glicemia capillare erogabili con oneri a carico SSR per classe di appartenenza del paziente

	classe	quantità massima concedibile SSR
1	trattamento insulinico intensivo	200 strisce/mese pazienti pediatrici di età < 6 anni; 300 strisce/mese pazienti pediatrici di età compresa tra 6 anni e 18 anni: 250 strisce/mese diabete pregestazionale in gravidanza: 250 strisce/mese
2	Paziente in trattamento insulinico non intensivo o in trattamento combinato con farmaci non insulinici	75 strisce/mese
3	Paziente in trattamento con ipoglicemizzanti che possono causare ipoglicemia	25/mese
4	Paziente in trattamento dietetico e/o in trattamento con farmaci che non causano ipoglicemia	25 strisce/semestre
5	paziente con diabete gestazionale	paziente in trattamento insulinico: 250 strisce/mese paziente in trattamento dietetico: 75 strisce/mese
6	diabete temporaneo a seguito di terapia farmacologica	125 strisce/mese limitatamente ai primi 3 mesi. Eventualmente rinnovabili
7	in tutte le situazioni di: - squilibrio glicemico - presenza di malattie intercorrenti - programmazione di gravidanza in pazienti con diabete di tipo 2 non insulino-trattato	secondo prescrizione medica per il periodo limitato alla risoluzione dell'evento

Modalità di prescrizione dei presidi monouso (strisce, aghi, siringhe per insulina, lancette pungidito)

L'identificazione delle caratteristiche specifiche e delle condizioni di equilibrio del singolo paziente al fine di una corretta attribuzione dello stesso alla classe di appartenenza e della conseguente definizione del numero massimo di presidi di automisurazione erogabili a carico del SSR è responsabilità clinica sia del diabetologo sia del medico di medicina generale. È pertanto potestà del MMG, oltre che del diabetologo, attribuire il paziente ad una diversa classe di prescrivibilità dei presidi ogni qualvolta intervengano variazioni cliniche o terapeutiche tali da suggerire la necessità di questa modifica.

Il diabetologo o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta prescrive su ricetta SSR la tipologia e la quantità dei presidi monouso, nel rispetto delle modalità prescrittive già definite dalla DGR 1020/2012 relativamente al codice di esenzione (vedi tabella 2).

Tabella 2: codici di esenzione da riportare sulla prescrizione dei dispositivi medici per i pazienti diabetici

CODICE DI ESENZIONE da riportare sulla ricetta	CONDIZIONE
013	patologia diabetica permanente, comprese le pazienti diabetiche in gravidanza
M50	diabete gestazionale
nessuno	diabete temporaneo derivante da altra patologia per il quale risulti riportata sulla tessera sanitaria il codice di esenzione per diabete mellito con una data di scadenza predefinita

Avuto riguardo della valutazione clinica effettuata dal medico e delle conseguenti necessità di periodica rivalutazione, solo per i pazienti cronici in condizioni di stabilità clinica è consentita la prescrizione di un quantitativo di presidi (strisce, lancette pungidito, siringhe e aghi per penna) corrispondente al fabbisogno massimo di 180 giorni.

Ad ogni visita specialistica il medico diabetologo riporta sul referto la classe di prescrivibilità attribuita al paziente e firma digitalmente il documento. Nelle more di un adeguamento degli applicativi informatici regionali che consenta di rilevare la classe prescrittiva delle strisce per la glicemia, il diabetologo rilascia una copia cartacea firmata del referto al paziente che la presenterà al MMG/PLS.

Per quanto attiene alle donne con diabete gestazionale:

- la diagnosi potrà essere emessa direttamente dallo specialista ginecologo ovvero, sulla base degli approfondimenti richiesti allo specialista diabetologo, anche da questo ultimo.
- lo specialista che fa la diagnosi di diabete gestazionale, dovrà compilare il modulo utile per ottenere l'esenzione per gravidanza a rischio a fronte di un'esenzione per gravidanza fisiologica già assegnata;
- la donna con diagnosi di gravidanza a rischio si recherà al distretto per il rilascio del codice di esenzione (M50).

Il limite massimo prescrivibile di **siringhe** e di **aghi per penna** da insulina è coerente al numero di somministrazioni giornaliere complessivamente previste.

I quantitativi massimi di **lancette pungidito** prescrivibili è coerente con il numero di misurazioni previste.

Modalità di erogazione

La dispensazione dei presidi per le persone affetta da patologia diabetica è attuata tramite le farmacie aperte al pubblico secondo le direttive della DGR 12/2018 e in ogni caso con modalità organizzative che favoriscano l'efficienza del SSR.

Le modalità di prescrizione e di dispensazione dei dispositivi in parola potranno essere modificate/integrate a seguito dell'attivazione di modalità di distribuzione in nome e per conto delle Aziende Sanitarie (DPC).

Per migliorare l'efficienza al SSR e garantire la qualità dell'assistenza ai cittadini, uniformemente sul territorio regionale, potranno essere valutate altre modalità di fornitura dei dispositivi medici monouso per pazienti diabetici.

Disposizioni finali

Le Aziende Sanitarie effettuano periodici monitoraggi delle prescrizioni dei presidi per la gestione della patologia diabetica ed azioni di verifica dell'appropriatezza d'uso, anche sulla base delle indicazioni delle attività di programmazione regionale annuale.
La Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità potrà definire idonee iniziative, anche con il supporto degli Enti del SSR, al fine di valutare l'impatto delle nuove disposizioni ed il corretto utilizzo delle risorse, da concordarsi con gli operatori sanitari interessati. Sulla base di tali valutazioni potranno essere proposte eventuali modifiche a quanto previsto dal presente provvedimento.

Si raccomanda che le farmacie convenzionate pianificate sul territorio si astengano dal fornire gratuitamente i glucometri ai pazienti ed assicurino l'erogazione della specifica tipologia di presidio prescritta per evitare sovrapposizioni con lo schema diagnostico-terapeutico impostato dal MMG/PLS o dal diabetologo.

Riferimenti

- Standard italiani per la cura del diabete mellito AMD-SID 2018
- WHO "Global report on diabetes", 2016
- CINECA-SID. Osservatorio ARNO Diabete. Il profilo assistenziale della popolazione con diabete, Rapporto 2017. Volume XXX – Collana "rapporti ARNO". Bologna: Cube SrL
- https://www.istat.it/it/files//2017/07/REPORT_DIABETE.pdf
- DGR n. 1676, del 28 maggio 2015, "Recepimento piano nazionale sulla malattia diabetica ed approvazione atti di indirizzo regionali sull'assistenza alle persone con diabete"
- "Il diabete nel bambino: come riconoscerlo, come curarlo" Alberto Marsciani, Vanna Graziani, Benedetta Mainetti, Annalisa Pedini, Tosca Suprani, ACP
- Ministero della Salute - DG Programmazione Sanitaria – Commissione Nazionale Diabete, "Piano della malattia diabetica"
- American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2019. Diabetes Care, volume 42, Supplement 1, January 2019
- Regione Friuli Venezia Giulia. "Epidemiologia del diabete mellito nel Friuli Venezia Giulia", rapporto 2015;
- Documento del gruppo intersocietario AMD SID SIEDP "Tecnologia e diabete"
- Food and Drug Administration
- Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2018
- Cartabellotta A. Manicardi V. Linee guida per il trattamento del diabete di tipo 2negli adulti. Evidence 2016;8(12): e1000159.
- www.nice.org.uk/guidance/ng28.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2193_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2193

Modalità di erogazione dei prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, attraverso l'utilizzo del software celiachi@ fvg.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
- il DM 8 giugno 2001 recante: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare";
- il DPCM 29 novembre 2001 in tema di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che riconosce nell'assistenza integrativa la fornitura a carico del SSR di prodotti dietetici a categorie particolari;
- la DGR n. 1394 del 16 maggio 2003 recante: "DGR 6033/1991: atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica integrativa regionale - AFIR - aggiornamento";
- la Legge n. 123 del 4 luglio 2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
- il Decreto 4 maggio 2006 "Limiti di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della L. 4 luglio 2005 n. 123…" che ha stabilito i tetti massimi di spesa per l'erogazione gratuita di alimenti senza glutine inseriti nell'apposito Registro Nazionale;

PRESO ATTO delle Leggi Regionali:
- n. 19 del 26 ottobre 2006 che ha previsto tra l'altro:
  - la concessione, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, di un contributo mensile sostitutivo delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali;
  - la ridefinizione dei tetti del contributo mensile a partire dal 1 marzo 2007;
  - la definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità per la concessione del contributo, per l'acquisto dei prodotti senza glutine, sotto forma di buoni acquisto;
- n. 30 del 28 dicembre 2007 che ha apportato delle modifiche a quanto previsto dalla LR 19/2006 stabilendo che i buoni acquisto vengano rilasciati dalle Aziende Sanitarie ai pazienti celiaci con cadenza annuale;
- n. 12 del 23 luglio 2009 che, all'art. 9 ha approvato in via definitiva, la concessione, da parte delle Aziende per in servizi sanitari, a favore dei pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, del contributo stabilito dalla LR 19/2006;

CONSIDERATA la DGR n. 631 del 22/03/2007 con la quale sono state approvate le modalità di erogazione da parte delle Aziende sanitarie dei prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme;

PRESO ATTO inoltre:
- del Decreto 17 maggio 2016 "Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al Decreto 8 giugno 2001";
- del DPCM 12 gennaio 2017 in tema di "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

ATTESO che il DM 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 della L. 123/2005" ha rideterminato i limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci nonché una revisione del Registro Nazionale in cui sono riportati gli alimenti senza glutine erogabili a carico del Servizio Sanitario;

DATO ATTO che con la LR 28 del 28/12/2018 e successivamente con la DGR 94 del 25/01/2019, è stato adeguato il contributo stabilito dalla LR 19/2006 a quello stabilito dal DM 10 agosto 2018;

VISTO che la DGR sopra citata ha previsto inoltre di proseguire nel processo di dematerializzazione dei buoni acquisto dei prodotti senza glutine al fine facilitarne la fruizione da parte dei soggetti affetti da morbo celiaco nonché di semplificare l'iter amministrativo dei vari operatori coinvolti, assicurando il raccordo con la Direzione centrale attività produttive;

ESAMINATO il progetto della regione Lombardia, realizzato per il tramite di ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, il quale, attraverso lo sviluppo di un software denominato "Celiachi@_RL" (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine), permette la completa dematerializzazione dei buoni per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine;

PRESO ATTO della delibera di generalità n. 1606 del 20.09.2019 con la quale è stato dato mandato al Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di adottare tutti gli atti necessari per poter procedere all'utilizzo del software Celiachi@_RL, inclusa l'approvazione e sottoscrizione di apposita convenzione da stipulare con la regione Lombardia per regolare le modalità tecniche specifiche del riuso del suddetto software;
VISTO il decreto n. 2770/SPS dd. 10/12/2019 del Direttore centrale alla salute, politiche sociali e disabilità, come corretto con decreto n. 2796/SPS dd. 13/12/2019, con il quale è stata stipulata la convezione con la regione Lombardia per il riuso in modalità ASP provider del software Celiachi@_RL, il quale permette:
- la completa dematerializzazione dei buoni per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine;
- la libera circolazione dei cittadini su tutto il territorio regionale per l'acquisto dei prodotti dietetici per celiaci, presso farmacie, negozi specializzati, grande distribuzione organizzata, senza alcun vincolo se non l'esaurimento del budget mensile a disposizione;
- la gestione ed il controllo della rendicontazione mensile inviata dagli erogatori;

CONSIDERATO che l'architettura di tale sevizio, oltre a determinare un risparmio per la PA, per la semplificazione delle attività di controllo, e un aumento dell'efficacia dei controlli stessi, prevede un radicale cambiamento nei processi di:
- convenzionamento dei punti vendita
- certificazione del cittadino "avente diritto"
- erogazione degli alimenti
- rendicontazione e fatturazione

RITENUTO pertanto necessario revocare quanto stabilito dalla DGR 631/2007: "Modalità di erogazione di prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco";
RITENUTO inoltre opportuno fornire le indicazioni operative relative alle modalità di erogazione dei prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, attraverso l'utilizzo del software d'ora in avanti denominato Celiachi@FVG, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di revocare la DGR 631/2007: "Modalità di erogazione da parte delle Aziende sanitarie dei prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco";
2. di fornire le indicazioni operative relative alle nuove modalità di erogazione dei prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme attraverso l'utilizzo del software d'ora in avanti denominato Celiachi@FVG, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
3. per quanto non modificato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
4. il presente provvedimento giuntale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato A

"SISTEMA CELIACHI@FVG" (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) – MODALITA' OPERATIVE

La DGR 94/2019 ha stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2019 ai soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine per un importo massimo pari a quello stabilito a livello nazionale dal Decreto 10 agosto 2018 (Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia») ovvero da eventuali sue successive modifiche o integrazioni.

L'erogazione gratuita riguarda solo prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci deputati alla sostituzione, nella dieta, degli alimenti caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine; essi sono esclusivamente quelli contenuti nel Registro Nazionale, predisposto, aggiornato e pubblicato a cura del Ministero della Salute.

Con la sopra citata DGR inoltre è stato stabilito che Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità prosegua nel processo di dematerializzazione dei buoni acquisto dei prodotti senza glutine al fine facilitarne la fruizione da parte dei soggetti affetti da morbo celiaco, e dermatite erpetiforme nonché di semplificare l'iter amministrativo dei vari operatori coinvolti, assicurando il raccordo con la Direzione centrale attività produttive.

A tale scopo la regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto nel progetto "Nuova Celiachia" della regione Lombardia un modello operativo e distributivo che ben risponde alle necessità di semplificazione e di efficacia e pertanto con decreto n. 2770/SPS dd. 10/12/2019, successivamente corretto con decreto n. 2796/SPS dd. 13/12/2019, il Direttore Centrale ha stipulato un'apposita convenzione con la regione Lombardia per l'utilizzo del software Celiachi@_RL (sistema regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine), sviluppato da ARIA s.p.a.

L'architettura di tale servizio permette la libera circolazione dei cittadini su tutto il territorio regionale per l'approvvigionamento dei prodotti dietetici per celiaci. I cittadini possono così rifornirsi, secondo necessità, presso farmacie, negozi specializzati, Grande Distribuzione Organizzata (GDO), senza alcun vincolo se non l'esaurimento del budget mensile a disposizione.

La completa dematerializzazione del processo determina sia un risparmio per la PA, per la semplificazione delle attività di controllo, sia un aumento dell'efficacia dei controlli stessi, certificati da sistemi informativi espressamente progettati per la validazione delle transazioni.

Il sistema denominato **CELIACHI@FVG,** in funzione in Friuli Venezia Giulia a partire dal 1 febbraio 2020, si compone dei seguenti processi:

- Processo di convenzionamento dei punti vendita
- Processo di certificazione ed autorizzazione del cittadino "avente diritto"
- Processo di erogazione
- Processo di rendicontazione e fatturazione

Processo di convenzionamento dei punti vendita
Il sistema CELIACHI@FVG contiene l'anagrafe aggiornata dei punti vendita abilitati all'erogazione.
Tutte le farmacie presenti sul territorio regionale al momento dell'avvio del progetto sono automaticamente inserite a sistema, fermo restando, la libera scelta della singola farmacia di fornire il servizio in parola.

Successive aperture, chiusure, cambi titolarità ed altre modifiche di assetti societari delle farmacie vengono comunicati con le modalità in essere alle Aziende sanitarie che trasmettono le informazioni per l'aggiornamento del sistema tramite l'indirizzo: PEC: **celiachia_accreditamento@pec.ariaspa.it**.

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO), gli esercizi commerciali specializzati e le parafarmacie che vogliono aderire al progetto CELIACHI@FVG, devono inviare ai Servizi Farmaceutici delle Aziende sanitarie territorialmente afferenti ai punti di vendita (e per conoscenza alla Direzione Centrale Salute e alla Direzione Centrale attività produttive), una formale richiesta di convenzionamento utilizzando un apposito modello (CONVENZIONAMENTO CELIACHI@FVG).

L'Azienda sanitaria, verifica la completezza della documentazione presentata e invia una mail di richiesta di inserimento nel sistema CELIACHI@FVG all'indirizzo: PEC: **celiachia_accreditamento@pec.ariaspa.t**.

Il sistema CELIACHI@FVG una volta completate le procedure informatiche, conferma l'inserimento del punto vendita.

E' compito della GDO e degli altri punti vendita comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria competente per territorio eventuali variazioni in maniera che l'anagrafica sia sempre allineata sul Sistema CELIACHI@FVG al momento della rendicontazione.

Processo di certificazione ed autorizzazione del cittadino "avente diritto"
Il cittadino, con la certificazione di patologia rilasciata dallo specialista si reca presso il proprio Distretto di appartenenza munito di Carta Regionale dei Servizi (CRS) in corso di validità.
Il Distretto rilascia un CODICE CELIACHIA personale che il cittadino dovrà utilizzare, con la propria CRS alle casse per gli acquisti.

L'Azienda sanitaria, per il tramite del sistema, autorizza il cittadino "avente diritto" ad usufruire ogni mese dell'importo di spesa individuato come il limite massimo di cui al DM 10 agosto 2018 da utilizzare nel mese di riferimento presso le farmacie, gli esercizi commerciali specializzati e la GDO.

Processo di erogazione
Il processo si basa sull'interazione tra il software di cassa del punto vendita e il sistema CELIACHI@FVG.

1. Il cittadino inserisce la propria CRS nel POS di cassa e digita il CODICE CELIACHIA (rilasciato dal distretto in fase di certificazione).
2. Il software di cassa richiede la verifica dell'ammissibilità della spesa al sistema CELIACHI@FVG verifica se il cittadino è "avente diritto" e il budget disponibile.
3. Il sistema CELIACHI@FVG assegna un "codice autorizzazione" alla transazione.
4. Il totale dei prodotti rimborsabili viene decurtato dal budget mensile disponibile. L'eventuale differenza in eccesso rispetto al budget disponibile verrà saldato attraverso le modalità tradizionali.
5. Al termine dell'operazione il cittadino riceve sullo scontrino l'informazione dell'ammontare del credito residuo mensile.

Processo di rendicontazione e fatturazione
La rendicontazione avrà periodicità mensile.
Il sistema CELIACHI@FVG:

1. Acquisisce i file di rendicontazione trasmessi dai punti vendita entro il *10 del mese successivo a quello di riferimento*. Esso contiene le informazioni di dettaglio di tutte le erogazioni di alimenti per Celiaci rimborsabili dal SSR effettuate nel corso del mese.
2. Effettua i controlli di validità dei dati trasmessi.
3. Esegue la riconciliazione dei dati di dettaglio con la transazione attestata dal cittadino alla cassa.
4. Effettua i controlli relativi alla presenza degli alimenti sul Registro nazionale; qualora rilevasse inesattezze nel flusso di rendicontazione (prodotti non il elenco) gli articoli errati verranno esclusi dal pagamento.
5. Effettua i controlli relativi alla presenza dei punti vendita nell'anagrafica del sistema; qualora riscontrasse punti vendita non presenti tra quelli per i quali è stato richiesto il convenzionamento, essi verranno esclusi dal pagamento.

6. Genera la reportistica a supporto del pagamento e degli eventuali contenziosi tra Aziende sanitarie e punti vendita mettendo a confronto i seguenti elementi:
   - importo autorizzato nel processo di cassa
   - importo rendicontato mensilmente
   - importo "validato" ossia importo relativo ad alimenti effettivamente soggetti a rimborso.

Pertanto ciascun punto vendita, *entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento*, invia telematicamente il file di rendicontazione contenente il dettaglio di tutte le transazioni mensili. Questo file viene analizzato dal sistema CELIACHI@FVG in tutte le parti sopra descritte e successivamente reso disponibile alle Aziende sanitarie.

Contestualmente i punti vendita inviano alle Aziende sanitarie le fatture elettroniche.

Le Aziende sanitarie procedono alla validazione del file di rendicontazione sulla piattaforma CELIACHI@FVG al confronto con la fattura ricevuta e infine alla liquidazione delle somme dovute.

Le Aziende sanitarie rimborsano le somme per le quali ricevono fatturazione
La documentazione soprarichiamata costituisce l'unica modalità per dar seguito al rimborso.

Servizi di Insiel
Insiel S.p.A. si occupa della realizzazione dei processi di integrazione dell'anagrafica degli assistiti celiaci del FVG al sistema Celiachi@ di ARIA Lombardia. L'integrazione dell'anagrafica è suddivisa nelle seguenti fasi:

- Startup;
- Allineamento periodico.

Fase di Startup
La fase di startup consiste nell'ingaggio puntuale del Web Service esposto da Insiel in base all'assistito che si presenta al distretto per il recupero dei dati anagrafici delle persone celiache aventi diritto all'esenzione allo scopo di creare una base dati per l'erogazione del servizio.

Nello specifico i dati inviati tramite il servizio saranno:

- Anagrafici: nome, cognome, indirizzo;
- Sanitari: azienda sanitaria di apparenza, avente diritto (SI/NO);
- Tessera sanitaria TS-CNS: codice TEAM (il codice presente sul retro della tessera in fondo).

Fase di allineamento periodico
La fase di allineamento periodico permette di procedere alla verifica dei requisiti per un nuovo utente e all'aggiornamento corretto di dati anagrafici inviati in fase di startup e che hanno subito modifiche. Per l'attuazione della fase di allineamento verrà esposto un Web Service che ARIA Lombardia interrogherà opportunamente in base alle necessità:

- di registrazione di un nuovo celiaco presso uno degli sportelli dei distretti sanitari regionali:
  l'interrogazione del Web Service di Insiel sarà puntuale al fine di verificare i requisiti previsti dal sistema prima di registrare l'utente nel sistema centrale CELIACHI@FVG
- di aggiornamento periodico:
  il Web Service di Insiel verrà interrogato per effettuare un aggiornamento notturno della banca dati creata presso il sistema centrale CELIACHI@FVG con le eventuali variazioni registrate nei sistemi di Insiel (es: cambio residenza dell'avente diritto, decesso, ecc…).

Servizio di primo livello
Insiel S.p.A. si occupa del servizio di primo livello per la gestione delle eventuali segnalazioni di malfunzionamenti e anomalie sia da parte degli operatori sanitari operanti con il sistema CELIACHI@, sia da parte dei cittadini celiaci per il tramite del Customer Service Desk Insiel secondo le seguenti modalità:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Saranno inoltre fornite informazioni sul credito residuo verso i cittadini celiaci.

Servizio di monitoraggio epidemiologico

Insiel S.p.A. si occupa del servizio di monitoraggio epidemiologico ed amministrativo richiesto dalla Direzione Centrale Salute e dalla Aziende Sanitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Per poter svolgere tale attività, ARIA garantisce il flusso dati verso il sistema informativo socio-sanitario regionale, per l'alimentazione del Datawarehouse entro 30 giorni dall'attivazione del servizio, secondo specifiche fornite da Insiel S.p.A..

Servizio di alimentazione FSE

Insiel S.p.A. si occupa del servizio, come richiesto dalla Direzione Centrale Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di visualizzazione da parte del singolo cittadino celiaco dei propri dati di rendicontazione della spesa sulla piattaforma Sesamo.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2198_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2198

LR 29/2005, art. 87 - Attribuzione della qualifica di attività storica del Friuli Venezia Giulia ad un esercizio pubblico (Tricesimo).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 87, commi 1 e 1 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) e successive modifiche e integrazioni, che prevede la salvaguardia e la valorizzazione come:
- locali storici di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e di farmacie in esercizio da almeno sessanta anni che abbiano valore storico o artistico e/o che costituiscano testimonianza storica, culturale e/o tradizionale, regionale o locale;
- attività storiche di pubblici esercizi e di esercizi commerciali che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni;

RILEVATO che l'art. 87, comma 1 ter, della citata L.R. 29/2005 prescrive per i locali storici e le attività storiche, che l'attività e la merceologia offerte debbano essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
VISTA la domanda presentata dal Comune di Tricesimo - ai fini del riconoscimento dell'esercizio commerciale "Cartoleria Stringaro", sito in via S. Antonio n. 67, come attività storica - con delibera di Giunta comunale n. 88 del 12/7/2019 trasmessa con nota del 7/10/2019 e le integrazioni pervenute in data 5/11/2019, nonché la documentazione annessa alle medesime;
CONSTATATO che l'esercizio commerciale in oggetto è collocato all'interno del centro storico e risulta in attività dal 1957, quindi da più di sessantanni, e possiede un preciso legame con la tradizione, il territorio e l'economia locale;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' attribuita la qualifica di "Attività Storica del Friuli Venezia Giulia", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, all'esercizio commerciale "Cartoleria Stringaro" sito nel centro storico del comune di Tricesimo.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2206_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2206

LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di San Vito al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 24.10.2019, di approvazione della variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 7.11.2002, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;
ATTESO che il comune di San Vito al Tagliamento, con deliberazione consiliare n. 81 del 21.12.2017, ha fissato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, le direttive

da seguirsi nell'elaborazione di varianti al Piano regolatore generale comunale;
ATTESO che il comune di San Vito al Tagliamento, con deliberazione consiliare n. 33 del 19.7.2018, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., il progetto della variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale;
ATTESO che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di San Vito al Tagliamento n. 33/2018 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulle zone denominate IT3310010 "Risorgive del Vinchiaruzzo", IT3310011 "Bosco Marzinis", IT3310012 "Bosco Torrate" ed IT3320026 "Risorgive dello Stella", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE, ed in particolare sulla zona denominata IT3311001 "Magredi di Pordenone";
ATTESO che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 31.10.2018;
VISTA la deliberazione n. 2449 del 21.12.2018, con cui la Giunta regionale, facendo proprio il parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 023/18 del 17.12.2018, ha espresso delle riserve vincolanti in ordine alla variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Vito al Tagliamento;
ATTESO che il comune di San Vito al Tagliamento, con deliberazione consiliare n. 35 del 24.10.2019, ha approvato la variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'osservazione e delle opposizioni presentate alla variante medesima, con l'introduzione di modifiche ed integrazioni e con la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali, nonché con l'introduzione di modifiche conseguenti all'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
PRESO ATTO degli elaborati relativi alla variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di San Vito al Tagliamento n. 35/2019;
RITENUTO che l'introduzione di modifiche ed integrazioni e la proposizione di verifiche e motivazioni, disposte dal comune di San Vito al Tagliamento in ordine alla variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale con la deliberazione consiliare n. 35/2019, rispondano al fine di superare le riserve vincolanti formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 2449/2018;
ATTESO che il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento, con la suddetta deliberazione n. 35/2019, a conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale e relativa alla variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale, ha richiamato la deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 30.9.2019, con cui "[…] sono state recepite, alla luce delle osservazioni e considerazioni esposte da A.R.P.A. FVG dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" in relazione alla procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., le prescrizioni/suggerimenti contenuti nella "integrazione alla relazione di assoggettabilità per la VAS" […] apportando le opportune modifiche ed integrazioni alle Norme di attuazione, ed è stata esclusa, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la stessa Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli articoli da 13 a 18 del Decreto stesso […]", ed ha approvato il documento denominato "Integrazioni al testo di / VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS / RAPPORTO PRELIMINARE - SCREENING DI VAS / art. 6 comma 3 e art.12 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23.7.2018, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2449 del 21.12.2018 in merito alla variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale del comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 35 del 24.10.2019;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 35 del 24.10.2019, di approvazione della variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Vito al Tagliamento;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2218_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2218

Art. 2545-octiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione dei liquidatori della cooperativa “Coopca - Società cooperativa carnica di consumo” in liquidazione, con sede in Tolmezzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale di revisione straordinaria Sezione I - Rilevazione dd.07.10.2019 concernente la cooperativa “Coopca - Società Cooperativa Carnica di Consumo” in liquidazione, con sede in Tolmezzo, da cui è emersa la presenza di molteplici gravi irregolarità, siccome dettagliatamente indicate nell’atto ispettivo, presente in atti presso il Servizio regionale competente in materia di vigilanza cooperativa, notificato al legale rappresentante dell’ente sanzionando, al quale si fanno espressi richiamo e rinvio;
ESAMINATA, altresì, la diffida dei revisori dd.07.10.2019, con cui si è intimato ai liquidatori della società di porre rimedio alle irregolarità sanabili riscontrate entro il termine perentorio di trentotto giorni dal ricevimento dell’atto medesimo;
PRESO ATTO del contenuto delle osservazioni addotte nella nota dd.06.10.2019 del liquidatore dott. Luigino Emilio Battiston, compiegata al verbale di revisione straordinaria, nonché delle osservazioni e delle controdeduzioni esposte nella successiva nota dd.17.10.2019 del medesimo legale rappresentante, pervenuta in data 18.10.2019 ed ammessa a protocollo regionale al numero 112287/LAVFORU-GEN dd.18.10.2019;
CONSIDERATO che, in sintesi, l’esponente ha palesato la correttezza delle iniziative giudiziali promosse dai liquidatori sociali, volte a conseguire pronunce su questioni di volontaria giurisdizione da parte di un giudice terzo ed estraneo, la sussistenza di una separazione contabile tra i patrimoni distinti riferibili alla medesima società in concordato preventivo ed in liquidazione, soggetta a duplice gestione [vengono richiamate a conforto due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, peraltro in concreto recanti massime non afferenti al caso di specie], ove i liquidatori volontari non possono assumersi la responsabilità della gestione del patrimonio separato gestito dal liquidatore giudiziale, il quale è tenuto a compilare apposito registro della propria gestione, previsto dall’articolo 38 della L.F., la cui compilazione da parte del liquidatore giudiziale medesimo esimerebbe i liquidatori volontari dal contabilizzare le operazioni di gestione svolte dallo stesso, la regolarità dei bilanci intermedi di liquidazione, siccome redatti e depositati, che rappresenterebbero in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della cooperativa;
RISCONTRATO, quindi, che in conclusione lo scrivente ha sostenuto l’inesistenza di irregolarità od di altri inadempimenti imputabili ai liquidatori nello svolgimento delle funzioni attribuite di gravità tale da giustificare diffide da parte dei revisori;
ATTESO che le argomentazioni addotte dal legale rappresentante non sono condivisibili in quanto la pendenza di una procedura concorsuale minore non esenta affatto i liquidatori dall’obbligo di tenere le scritture contabili previste dalla vigente normativa civile e fiscale, la cui inosservanza comporta altresì l’impossibilità di predisporre i bilanci in modo corretto e veritiero, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.;
RILEVATO, vieppiù, che l’organo liquidatorio ha invocato a conforto delle tesi sostenute sentenze della Corte di Cassazione non attinenti il caso specifico, in quanto massimate a diverse finalità, nonchè interpretazioni contabili e fiscali prive di riscontro nei principi contabili, nelle norme di redazione del bilancio ed in quelle fiscali;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto del verbale di revisione straordinaria Sezione II - Accertamento dd.14.11.2019, da cui si evince che i liquidatori dell’ente non hanno affatto ottemperato a quanto richiesto, essendosi pertanto acclarata la persistenza delle irregolarità rilevate nel corso della prima fase della revisione straordinaria, siccome dettagliatamente indicate nell’atto ispettivo, presente in atti presso il Servizio regionale competente in materia di vigilanza cooperativa, notificato al legale rappresentante dell’ente sanzionando, al quale si fanno espressi richiamo e rinvio;
RILEVATO che i revisori hanno accertato gravi irregolarità, quali la violazione del mandato ricevuto dall’assemblea dei soci in esito allo svolgimento della liquidazione secondo i criteri indicati nel piano concordatario, con ostacolo, di fatto, dell’esecuzione del concordato mediante la promozione di azioni in contrapposizione con gli organi della procedura concordataria, l’inottemperanza agli obblighi di legge in termini di tenuta della documentazione contabile, la presentazione di dichiarazioni dei redditi errate, la sottoposizione all’assemblea sociale di documenti contabili definiti “bilanci di esercizio”, privi però delle relative caratteristiche normative, inducendo così l’organo assembleare ad assumere deliberazioni vizia-

te da profili di illegittimità, la promozione di istanza di fallimento in proprio della cooperativa ovvero di sostituzione degli organi della procedura sulla base di mancato pagamento di compensi, deliberati peraltro dall'assemblea sociale successivamente all'omologazione del concordato preventivo, la presenza di un costante contrasto con gli organi della procedura di concordato preventivo;
CONSIDERATO che l'organo ispettivo, rilevato il perdurare delle gravi irregolarità acclarate e reiterate nel tempo, ha proposto la sostituzione dei liquidatori ai sensi dall'articolo 2545-octiesdecies c.c.;
TENUTO CONTO, altresì, del contenuto delle osservazioni e delle controdeduzioni portate nella nota dd.26.11.2019 del liquidatore dott. Luigino Emilio Battiston, pervenuta in data 27.11.2019 ed ammessa a protocollo regionale al numero 126908/LAVFORU-GEN dd.27.11.2019, nonché delle susseguenti ulteriori osservazioni e delle controdeduzioni di cui alla nota dd.29.11.2019 del medesimo liquidatore, pervenuta in data 29.11.2019 ed ammessa a protocollo regionale al numero 128427/LAVFORU-GEN dd.02.12.2019;
RISCONTRATO che, in sintesi, lo scrivente, nel riportare fra l'altro l'assunto di una precedente pec inviata in data 19.11.2019 ai revisori, già dimessa con il verbale di revisione straordinaria Sezione II - Accertamento, ha rappresentato sia nuovamente l'assenza di irregolarità contabili, di bilancio, fiscali, indicate nella revisione straordinaria, sia la sussistenza di inadempimenti pregressi alla nomina dei liquidatori i cui effetti risultano tuttora perduranti e condizionano lo svolgimento delle funzioni dei liquidatori medesimi, proponendo, infine, la nomina di un commissario governativo, ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c.;
OSSERVATO che, nella missiva in questione, viene inoltre riprodotto il contenuto delle deliberazioni assembleari dd.09.11.2019, di cui è allegato il relativo verbale, palesando sia le intervenute dimissioni dei liquidatori medesimi, la cui comunicazione è stata trasmessa al Registro delle Imprese, sia la convocazione di nuova assemblea sociale per i giorni 27 e 28 dicembre 2019, onde anche deliberare sul punto;
ATTESO che in conclusione, l'esponente, nel confermare e richiamare le valutazioni già espresse negli scritti inoltrati, ha precisato che nessuna irregolarità grave sarebbe da attribuire ai liquidatori e neppure danni alla liquidazione giudiziale, mentre sussisterebbero irregolarità pregresse, peraltro non specificate, relative agli esercizi 2014 e 2015, producenti danni ai soci, ai liquidatori medesimi, agli organi della liquidazione giudiziale ed alla Regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO che risultano sostanzialmente ininfluenti le affermazioni esposte nella successiva nota dd.29.11.2019, dacché, nel ribadire e nel richiamare le valutazioni sinora espresse dal legale rappresentante riguardo all'asserita correttezza della condotta tenuta dal dimissionario organo liquidatorio sociale, sostenendo la sola sussistenza delle già citate generiche irregolarità pregresse relative agli esercizi 2014 e 2015, nulla di concreto hanno aggiunto però in relazione alla richiesta, e mai intervenuta, regolarizzazione delle evidenti violazioni acclarate in sede di revisione straordinaria;
RILEVATO, quindi, che le dedotte argomentazioni non consentono affatto il superamento delle contestazioni specificamente indicate negli atti ispettivi in esito alle gravi irregolarità riscontrate, siccome riferibili fra l'altro ad un palese contrasto con norme di legge e principi contabili in termini di redazione dei bilanci, tenuta della contabilità e redazione delle dichiarazioni fiscali;
CONSIDERATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorre l'irregolare funzionamento della liquidazione ordinaria della società cooperativa, ravvisandosi, quindi, la necessità di assumere il provvedimento di sostituzione dei liquidatori, siccome contemplato dall'articolo 2545-octiesdecies c.c., nei confronti dell'ente di cui trattasi;
VISTA la successiva nota del Servizio vigilanza sulle cooperative prot. n. 0130241/P dd.05.12.2019, ricevuta in data 05.12.2019, con cui si è partecipato ai liquidatori l'avvio del procedimento volto ad assumere il provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2545-octiesdecies c.c., in ragione del riscontrato irregolare funzionamento della liquidazione ordinaria della società cooperativa;
PRESO ATTO, inoltre, della seguente memoria dd.12.12.2019 del medesimo liquidatore, dimessa ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 7/2000, pervenuta in data 13.12.2019 ed ammessa al protocollo regionale al numero 132500/LAVFORU-GEN dd.13.12.2019, con la quale viene richiesto il riesame dell'avviato procedimento di sostituzione dei liquidatori ex articolo 2545-octiesdecies c.c. per ottenere l'annullamento in autotutela della procedura avviata, ribadendo l'asserita assenza di responsabilità dei liquidatori sociali per irregolarità, inadempimenti, o altro, nello svolgimento delle funzioni attribuite di gravità tale da giustificare l'irrogazione della sanzione della sostituzione coattiva, stante l'apparenza e l'incompatibilità delle irregolarità acclarate con le funzioni e gli adempimenti svolti dagli stessi;
RILEVATO, peraltro, che l'ultimo scritto difensivo prodotto nulla apporta a discrimine della irregolare condotta nello svolgimento della liquidazione contestata ai liquidatori in sede di revisione straordinaria, siccome specificamente descritta negli atti ispettivi, con particolare riferimento all'ivi dettagliato palese contrasto con norme di legge e principi contabili in termini di redazione dei bilanci, tenuta della contabilità e redazione delle dichiarazioni fiscali;
CONSIDERATO, quindi, che le dedotte circostanze rappresentano rilevanti irregolarità, stante la persistenza delle stesse dalla data di attribuzione dell'incarico ai liquidatori medesimi, da cui consegue l'e-

sigenza di curare la sostituzione dei liquidatori dell'ente, a norma dell'articolo 2545-octiesdecies c.c.;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione dei liquidatori della menzionata cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-octiesdecies c.c., stante la sussistenza di accertate irregolarità nello svolgimento della liquidazione;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 17 dicembre 2019, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto la professionista incaricata appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché si è valutata la uniforme distribuzione degli incarichi tra i professionisti resisi disponibili a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, in quanto la medesima ha sinora gestito con regolarità altre procedure concorsuali attribuite dall'Amministrazione regionale;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 21.11.2019, pervenuta addì 22.11.2019 ed ammessa a protocollo regionale al n. 125341/LAVFORU/GEN dd.22.11.2019;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 27.11.2019, pervenuta il giorno 27.11.2019 ed ammessa a protocollo regionale al n. 127106/LAVFORU/GEN dd.27.11.2019;
RITENUTO, pertanto, di nominare liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Doretta Cescon, con studio in Udine, Via Morpurgo n. 34, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2484 e 2545-octiesdecies c.c.;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, inoltre, l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-octiesdecies c.c., la dott.ssa Doretta Cescon, con studio in Udine, Via Morpurgo n. 34, liquidatore della cooperativa "Coopca - Società Cooperativa Carnica di Consumo" in liquidazione, con sede in Tolmezzo, C.F. 00188930309, in sostituzione dei liquidatori dott. Luigino Emilio Battiston e dott. Giovanni Toffoli.
- Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd.01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2221_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2221

LR 25/2016, art. 8, comma 18 (Legge di stabilità 2017) - Avviso pubblico concernente la misura dell'indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete Eures e le modalità di accesso. Anno 2020. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), Titolo IV, in particolare Titolo IV libera circolazione delle persone, dei servizi e del capitale, Capitolo1 Lavoratori, articoli 45-48;

VISTO il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che sancisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione ed in particolare l'articolo 38;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES - EURopean Employment Services), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013, mirando al rafforzamento della rete di cooperazione tra i Servizi Pubblici per l'Impiego a livello europeo, istituita dalla Commissione Europea per agevolare il libero movimento dei lavoratori all'interno dei 28 paesi dell'UE, dello Spazio Economico Europeo, oltre che della Svizzera, attraverso la promozione delle opportunità di mobilità professionale in Europa;
PRESO ATTO che tra gli obiettivi previsti da detto Regolamento, EURES promuove la definizione e l'attuazione di regole condivise a livello europeo per l'attivazione di tirocini e dell'apprendistato in ambito europeo, quali strumenti di politica attiva del lavoro (ALMP-traineeships and apprenticeships);
VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo, del 10 marzo 2014, che definisce le caratteristiche per un quadro di qualità per i tirocini in Europa;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25, Legge di stabilità 2017, articolo 8 comma 17, che dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla succitata Raccomandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i 18 anni d'età;
PRESO ATTO che l'articolo 8 comma 18 della suddetta Legge regionale stabilisce che la misura dell'indennità da corrispondere e le modalità di accesso alla misura, sono definite con Avviso Pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale;
DATO ATTO che la Giunta regionale, con delibera n. 687 del 17 aprile 2015, in applicazione dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1304/2013 ha approvato il documento relativo alla quantificazione Unità di Costo Standard (UCS) calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie;
DATO ATTO altresì che l'UCS 17 è relativa all'indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero" all'interno dei Paesi dell'unione europea, dello spazio SEE e della Svizzera nonché dei Paesi extra UE;
RITENUTO di quantificare in via analogica gli importi dell'indennità di mobilità così come definiti nell'UCS 17 della delibera n.687 del 17 aprile 2015, a sostegno dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica da realizzarsi attraverso la rete EURES all'interno dei paesi dell'UE, dello Spazio Economico Europeo, oltre che della Svizzera;
VISTO l'"Avviso pubblico concernente la misura dell'indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura di cui all'articolo 8, comma 18 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n.25 (legge di stabilità 2017)", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'"Avviso pubblico concernente la misura dell'indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura di cui all'articolo 8, comma 18 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n.25 (legge di stabilità 2017)";
2. di pubblicare il presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Avviso pubblico concernente la misura dell'indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura di cui all'articolo 8, comma 18 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n.25 (legge di stabilità 2017). Anno 2020.

art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso definiscono la misura dell'indennità di mobilità e le modalità di accesso alla misura, di cui all'articolo 8, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25.

art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intendono:

a) soggetto promotore: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Politiche del Lavoro- Interventi di Politica Attiva del Lavoro - Servizio EURES FVG, di seguito promotore;

b) soggetto beneficiario: soggetto disoccupato ai sensi della normativa nazionale e regionale, non percettore di ammortizzatori sociali né di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, residente in Friuli Venezia Giulia, di età superiore ai 18 anni, disponibile all'inserimento in un percorso di politica attiva del lavoro finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze professionali che facilitino l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, di seguito beneficiario;

c) soggetto ospitante: sedi estere di imprese italiane, imprese con sede legale all'estero, istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni internazionali, anche italiane con sede all'estero, di seguito ospitante;

d) tirocinio extracurriculare in mobilità geografica: intervento di politica attiva del lavoro così come definito dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un Quadro di qualità di tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, di seguito tirocinio;

e) convenzione di tirocinio: accordo sottoscritto prima dell'inizio del tirocinio tra il promotore e l'ospitante, che definisce le modalità di realizzazione del tirocinio, le coperture assicurative contro gli infortuni sul luogo di lavoro e la responsabilità civile verso terzl e i diritti e gli obblighi delle parti;

f) programma individuale di tirocinio: atto sottoscritto prima dell'inizio del tirocinio tra il promotore, l'ospitante ed il beneficiario, che stabilisce le conoscenze e le competenze professionali da sviluppare, la durata e l'orario settimanale ed identifica il tutor aziendale.

art. 3 Caratteristiche della misura

1. Vengono finanziati i tirocini extracurriculari presso soggetti ospitanti insediati nei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera in conformità alla legislazione nazionale ed europea in materia.
2. La durata del tirocinio è compresa tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 6 mesi.
3. L'orario settimanale del tirocinio è compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 40 ore settimanali.
4. La data di avvio del tirocinio coincide con il primo o con il sedicesimo giorno del mese.
5. La durata del tirocinio comprende anche le chiusure aziendali.

art. 4 Misura dell'indennità di mobilità

1. L'indennità di mobilità da corrispondere al beneficiario è quantificata come indicato nella tabella che segue:

	3 MESI		4 MESI		5 MESI		6 MESI	
	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE
AUSTRIA	3.094,00	1.031,33	4.082,00	1.020,50	4.732,00	946,40	5.382,00	897,00
BELGIO	2.841,00	947,00	3.719,00	929,75	4.305,00	861,00	4.890,00	815,00
BULGARIA	1.831,00	610,33	2.583,00	645,75	2.980,00	596,00	3.377,00	562,83
CIPRO	2.499,00	833,00	3.316,00	829,00	3.957,00	791,40	4.495,00	749,17
REP. CECA	2.522,00	840,67	3.369,00	842,25	4.018,00	803,60	4.564,00	760,67
GERMANIA	2.751,00	917,00	3.749,00	937,25	4.344,00	868,80	4.939,00	823,17

DANIMARCA	3.707,00	1.235,67	5.080,00	1.270,00	5.889,00	1.177,80	6.698,00	1.116,33
ESTONIA	2.949,00	983,00	3.765,00	941,25	4.366,00	873,20	4.968,00	828,00
SPAGNA	2.860,00	953,33	3.894,00	973,50	4.514,00	902,80	5.133,00	855,50
FINLANDIA	3.351,00	1.117,00	4.537,00	1.134,25	5.260,00	1.052,00	5.982,00	997,00
FRANCIA	3.295,00	1.098,33	4.451,00	1.112,75	5.162,00	1.032,40	5.873,00	978,83
UNGHERIA	2.324,00	774,67	3.223,00	805,75	3.727,00	745,40	4.231,00	705,17
GRECIA	2.598,00	866,00	3.674,00	918,50	4.251,00	850,20	4.828,00	804,67
IRLANDA	3.330,00	1.110,00	4.493,00	1.123,25	5.210,00	1.042,00	5.927,00	987,83
ISLANDA	3.011,00	1.003,67	4.062,00	1.015,50	4.710,00	942,00	5.358,00	893,00
LIECHTENSTEIN	3.656,00	1.218,67	4.968,00	1.242,00	5.758,00	1.151,60	6.547,00	1.091,17
LITUANIA	2.133,00	711,00	2.912,00	728,00	3.420,00	684,00	3.882,00	647,00
LUSSEMBURGO	2.794,00	931,33	3.802,00	950,50	4.406,00	881,20	5.010,00	835,00
LETTONIA	2.238,00	746,00	3.104,00	776,00	3.589,00	717,80	4.074,00	679,00
MALTA	2.452,00	817,33	3.362,00	840,50	3.891,00	778,20	4.420,00	736,67
OLANDA	3.058,00	1.019,33	4.144,00	1.036,00	4.805,00	961,00	5.466,00	911,00
NORVEGIA	3.942,00	1.314,00	5.341,00	1.335,25	6.189,00	1.237,80	7.036,00	1.172,67
POLONIA	2.284,00	761,33	3.174,00	793,50	3.669,00	733,80	4.165,00	694,17
PORTOGALLO	2.548,00	849,33	3.492,00	873,00	4.041,00	808,20	4.591,00	765,17
ROMANIA	1.958,00	652,67	2.745,00	686,25	3.170,00	634,00	3.596,00	599,33

SVEZIA	3.288,00	1.096,00	4.452,00	1.113,00	5.161,00	1.032,20	5.871,00	978,50
SLOVENIA	2.526,00	842,00	3.465,00	866,25	4.011,00	802,20	4.556,00	759,33
SLOVACCHIA	2.408,00	802,67	3.308,00	827,00	3.827,00	765,40	4.346,00	724,33
SVIZZERA	3.279,00	1.093,00	3.253,00	813,25	3.737,00	747,40	4.221,00	703,50
CROAZIA	2.021,00	673,67	3.953,00	988,25	3.385,00	677,00	3.818,00	636,33

art. 5 Cumulabilità e incompatibilità

1. L'indennità di mobilità non finanzia i periodi di pratica professionale nè i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
2. Non sono ammissibili a finanziamento i tirocini nel caso in cui gli amministratori o i soci dell'ospitante ed il beneficiario siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
3. Non sono ammissibili le domande di tirocinio il cui progetto formativo sia già stato precedentemente finanziato.
4. Le indennità di cui all'articolo 4 non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altri programmi comunitari o normative nazionali e regionali, concessi a titolo di indennità di mobilità o frequenza per la medesima tipologia di intervento.

art. 6 Risorse

1. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente Avviso ammontano a complessivi euro 350.000,00.

art. 7 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, in regola con la normativa relativa all'imposta di bollo, è presentata, pena la sua irricevibilità, esclusivamente attraverso la piattaforma web accessibile dal sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al settore lavoro.
2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) Convenzione di tirocinio;
b) Programma individuale di tirocinio.
3. La domanda di finanziamento è presentata dalle ore 10 del 13 gennaio 2020

alle ore 12 del 30 ottobre 2020, in data antecedente a quella di avvio del tirocinio.

art. 8 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 6.
2. Il Servizio concede il finanziamento entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Entro 15 giorni dall'avvio del tirocinio, l'ospitante è tenuto a darne comunicazione al Servizio.
4. L'erogazione del finanziamento avviene con cadenza mensile, a seguito dell'inoltro da parte del beneficiario dell'attestazione mensile di regolare svolgimento del tirocinio.
5. Il mancato avvio del tirocinio entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di concessione comporta la revoca del finanziamento concesso.
6. E' ammessa a finanziamento una sola domanda per singolo beneficiario a valere sul presente Avviso.

art. 9 Obblighi e vincoli del beneficiario

1. Il beneficiario del finanziamento deve inoltrare al Servizio l'attestazione mensile di regolare svolgimento del tirocinio.
2. Il beneficiario del finanziamento deve comunicare entro 5 giorni al Servizio l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio o l'eventuale rinuncia.
3. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) devono essere posseduti dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e mantenuti all'avvio del tirocinio e durante tutto il suo svolgimento.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2224_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2224

Schema di accordo per il supporto scientifico all'Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa attuativo della Convenzione quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione . Approvazione e autorizzazione alla firma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di Regolamento generale per il periodo di programmazione 2021-2027, COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD), che conferma l'approccio basato sulle condizionalità ex ante del periodo 2014-2020, individuando quattro condizioni abilitanti di tipo orizzontale (Allegato III) e sedici condizioni abilitanti di tipo tematico (Allegato IV), nel contesto delle quali continuano ad essere previste le c.d. "Strategie di specializzazione intelligente";

RILEVATO che tutti i criteri di adempimento in cui queste si articolano dovranno essere soddisfatti e applicati per l'intero periodo di programmazione di cui trattasi;

PRESO ATTO, in particolare, che, per quanto riguarda specificamente la condizione abilitante «Buona gestione della Strategia di specializzazione intelligente nazionale/regionale (S3)», che sostituisce la condizionalità ex ante 1.1 "Ricerca e innovazione" del periodo 2014-2020, l'Allegato IV alla sopra citata proposta di Regolamento generale individua i seguenti sette criteri di adempimento:

1. Analisi aggiornata dei colli di bottiglia che impediscono la diffusione dell'innovazione, inclusa la digitalizzazione;
2. Esistenza di istituzioni o enti regionali/nazionali competenti, responsabili della gestione della Strategia di specializzazione intelligente;
3. Sistemi di monitoraggio e strumenti di valutazione atti a misurare l'avanzamento verso gli obiettivi della strategia;
4. Processo di scoperta imprenditoriale effettivamente operativo;
5. Azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali / regionali di ricerca e innovazione;
6. Azioni finalizzate a gestire il processo di transizione industriale;
7. Misure per la collaborazione internazionale;

EVIDENZIATO che, con riferimento al soddisfacimento del sopra citato criterio n. 4, gli Uffici della Commissione europea richiedono agli Stati membri e alle Regioni:

- di fornire elementi a comprova dell'esistenza di un processo interattivo e inclusivo, in cui gli attori del mondo delle imprese, della ricerca, della società civile e della pubblica amministrazione (c.d. "quadrupla elica") identificano le priorità di specializzazione, ovvero le abbandonano, qualora le evidenze non dimostrino alcun significativo progresso;
- di garantire adeguata rappresentanza a tutte le parti interessate;

VISTA la propria deliberazione n. 883 del 30 maggio 2019, con cui la Giunta regionale approvava, sub Allegato 1, il nuovo Capitolo 5 "Governance" della Strategia, nelle more del successivo, graduale adeguamento della S3 alle prescrizioni previste per il nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027;

RICORDATO che, al fine dell'efficace gestione del processo di scoperta imprenditoriale per l'adeguamento del documento di strategia S3 nella prospettiva post 2020, la sopra citata deliberazione individuava nell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ente pubblico non economico con funzioni di raccordo tra il sistema imprenditoriale regionale e le politiche pubbliche a favore della crescita e dell'occupazione, il soggetto maggiormente idoneo a stipulare, per conto della Regione, convenzioni ad hoc per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio finalizzate all'efficace gestione del processo di scoperta imprenditoriale;

VISTA la propria deliberazione n. 1699 del 4 ottobre 2019, con cui la Giunta regionale approvava, sub Allegato 1, lo "schema di Convenzione quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione" ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), precisando che la Convenzione quadro soddisfaceva tutti i requisiti previsti nell'art. 5, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e ss.mm.ii.) e, pertanto, non rientrava nell'ambito di applicazione del richiamato Codice;
RILEVATO, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, lettera b) della sopra citata Convenzione prevede il supporto scientifico all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nel processo di scoperta imprenditoriale per l'adeguamento della "Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3)", con il coinvolgimento degli attori della "quadrupla elica", come previsto dalla già citata DGR n. 883/2019;
PRESO ATTO che, in data 19 novembre 2019, la Regione, per il tramite della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, e Area Science Park stipulavano la suddetta Convenzione Quadro in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione;
RICORDATO che la suddetta convenzione prevede, all'articolo 4), comma 1, che i contenuti e le modalità operative degli interventi di comune interesse, riferiti agli ambiti elencati nell'art. 2 della Convenzione, siano disciplinati con specifici accordi attuativi;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici consente di derogare al principio dell'evidenza pubblica quando siano soddisfatte le tre condizioni previste alle lettere a), b) e c) del citato comma 6;
RITENUTO, pertanto, possa farsi legittimo ricorso all'istituto dell'Accordo pubblico-pubblico, atteso che:
- l'accordo realizza una cooperazione tra le amministrazioni sottoscrittrici, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che queste sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire l'obiettivo comune, consistente nello sviluppo socio-economico del tessuto produttivo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, individuabili, da un lato, nella raccolta e analisi dei dati finalizzati allo sviluppo delle policy regionali di ricerca, sviluppo, istruzione e formazione e nell'utilizzo di strumenti innovativi di informazione e di PCP, e dall'altro, nella valorizzazione della ricerca applicata ai fini dell'innovazione, rendendo più efficiente la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca, e nello sviluppo di imprese innovative;
- le attività interessate dall'Accordo attuativo sono svolte dall'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park sul libero mercato in misura inferiore al 20%, come da dichiarazione resa dal Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi complessi;
ESAMINATO lo <<schema di Accordo per il supporto scientifico all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attuativo della Convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione >>;
RITENUTO di approvare lo <<schema di Accordo per il supporto scientifico all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attuativo della Convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione >>;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RICHIAMATO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare lo <<schema di Accordo per il supporto scientifico all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attuativo della Convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione >>.
2. di autorizzare modifiche o integrazioni con specificazioni tecniche, purché di carattere non sostanziale, per consentire la sottoscrizione fra le Parti dell'Accordo di cui al punto 1.
3. di autorizzare il Direttore Centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1.
4. la presente Delibera comprensiva dell'allegato è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ACCORDO PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO

ALL'AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA

ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO

TRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

E

L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI

TRIESTE - AREA SCIENCE PARK

IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA REVISIONE E

AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI PER

L'INNOVAZIONE

*** * ***

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata Regione), con sede legale in Piazza Unità d'Italia 1 – Trieste, C.F. e P.I. n. 80014930327, rappresentata dal Direttore Centrale dott. NICOLA MANFREN della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. ___del __________,

L'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito denominata Agenzia), con sede legale in Via Carducci, 6 – Trieste, C.F. e P.I. n._____________, rappresentata dalla Direttrice Generale dott.ssa LYDIA ALESSIO – VERNÌ,

e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito denominata Area Science Park), con sede legale in Padriciano 99 – Trieste, C.F. e P.I. n. 00531590321, rappresentata dal Direttore Generale

ing. STEFANO CASALEGGI,

premesso che

- Area Science Park ha sviluppato, in collaborazione con l'Università di Trieste, il progetto Innovation Intelligence FVG che intende sperimentare e validare un nuovo approccio per la raccolta, l'elaborazione e l'interrogazione delle informazioni disponibili sulle imprese che innovano nel Friuli Venezia Giulia per supportare le scelte strategiche per il territorio;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding, la cui stipula è stata autorizzata con delibera di Giunta n. 849/2017 e il cui scopo è quello di porre le basi per collaborazioni in campi di mutuo interesse in particolare nelle aree politiche e dei processi decisionali che richiedono a livello regionale delle informazioni di evidenza scientifica e nello sviluppo di Ecosistemi regionali per l'innovazione;
- Area Science Park ha stipulato un accordo di collaborazione con il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, che prevede la collaborazione in materia di S3, nonché l'utilizzo di strumenti informativi innovativi quali TIM Analytics (TIM) e Europe Media Monitor (EMM);
- la Regione ha interesse a collaborare con Area Science Park nella raccolta e analisi dei dati finalizzati allo sviluppo delle policy regionali di ricerca, sviluppo, istruzione e formazione, nonché di utilizzare strumenti innovativi di informazione (Innovation Intelligence, EMM, TIM) e di PCP;
- tale azione è di interesse anche per Area Science Park, in quanto l'aggiornamento della S3 e delle politiche regionali di ricerca, sviluppo e formazione e l'utilizzo del PCP e di strumenti innovativi di informazione

(Innovation Intelligence, EMM, TIM) consentono di valorizzare la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, rendere più efficiente la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca e sviluppare imprese innovative;

- l'Accordo per la valorizzazione del sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS FVG) sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 prevede di affidare ad Area Science Park il ruolo di supporto operativo nell'ambito dell'Accordo SIS FVG;

- tra le varie attività previste nell'Accordo SIS FVG, all'articolo 2, comma 1, in relazione all'obiettivo 1.2 vi è anche la promozione e supporto alla costituzione e all'attività di tavoli tematici per favorire lo scambio di buone prassi l'individuazione di ambiti scientifici e tecnico/strumentali di comune interesse, anche nel processo di implementazione della strategia di specializzazione intelligente (S3) regionale;

- in data 19 novembre 2019 la Regione e Area Science Park hanno stipulato la Convenzione Quadro in materia di supporto alla revisione e aggiornamento delle politiche regionali per l'innovazione;

- la suddetta convenzione (all'articolo 2, comma 1) prevede che la Regione, l'Agenzia e Area Science Park si impegnino reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a collaborare al fine di contribuire allo sviluppo socio-economico del tessuto produttivo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in sette ambiti specifici;

- in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b) prevede il supporto scientifico all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nel processo di scoperta

imprenditoriale per l'adeguamento della S3, con il coinvolgimento degli attori della "quadrupla elica", come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 883 del 30 maggio 2019;

- la suddetta convenzione prevede, all'articolo 4) comma 1, che i contenuti e le modalità operative degli interventi di comune interesse, riferiti agli ambiti elencati nell'art. 2 della Convenzione, saranno disciplinati con specifici accordi attuativi;
- la proposta di Regolamento generale per il periodo di programmazione 2021-2027, COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD), individua quattro condizioni abilitanti di tipo orizzontale (Allegato III) e sedici condizioni abilitanti di tipo tematico (Allegato IV), nel contesto delle quali continuano a essere previste le c.d. "Strategie di specializzazione intelligente";
- tutti i criteri di adempimento in cui queste si articolano, dovranno essere soddisfatti e applicati per l'intero periodo di programmazione 2021 - 2027;
- per quanto riguarda specificamente la nuova condizione abilitante "Buona gestione della Strategia di specializzazione nazionale/regionale" essa individua i seguenti sette criteri di adempimento:

1. analisi aggiornata dei "colli di bottiglia" che impediscono la diffusione dell'innovazione, inclusa la digitalizzazione;
2. esistenza di istituzioni o enti regionali/nazionali competenti, responsabili della gestione della Strategia di specializzazione intelligente;
3. sistemi di monitoraggio e strumenti di valutazione atti a misurare l'avanzamento verso gli obiettivi della strategia;
4. processo di scoperta imprenditoriale effettivamente operativo;
5. azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali / regionali di ricerca e

innovazione;

6. azioni finalizzate a gestire il processo di transizione industriale;

7. misure per la collaborazione internazionale;

La Delibera di Giunta regionale n. 883 del 30 maggio 2019 ha individuato come Strutture coordinatrici della Strategia e della sua implementazione la Direzione centrale Attività Produttive e la Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, che operano in stretto coordinamento con le Direzioni centrali responsabili delle politiche regionali rilevanti per la Strategia.

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto di seguito:

*** * ***

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e definizioni

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con il presente Accordo attuativo, la Regione, l'Agenzia e Area Science Park si impegnano reciprocamente ad attuare la Convenzione Quadro per la parte relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza.

2. Il presente Accordo attuativo è finalizzato a garantire il migliore supporto scientifico all'Agenzia nel processo di scoperta imprenditoriale per l'adeguamento della vigente Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) nella prospettiva post 2020, in linea con quanto previsto

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 30 maggio 2019.

ARTICOLO 3

Impegni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, che per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 883/2019 e per conto della Regione coordina il processo di scoperta imprenditoriale per l'adeguamento della S3, si impegna a:

a. individuare e comunicare ad Area Science Park i nominativi dei referenti coinvolti nelle attività da sviluppare sulla base del presente Accordo attuativo;

b. raccogliere e fornire i dati propedeutici alle attività previste nel presente Accordo, in particolare alle analisi di cui all'articolo 4;

c. convocare i tavoli di lavoro e i focus group e partecipare agli incontri;

d. fornire ad Area Science Park l'indice dei contenuti dell'analisi del contesto ambientale, economico, industriale e della ricerca a livello regionale;

e. validare i contenuti e i risultati delle attività svolte da Area Science Park ai sensi dell'art. 4 del presente Accordo;

f. rimborsare integralmente ad Area Science Park i costi sostenuti e rendicontati per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo nei limiti di cui all'art. 6 del medesimo.

ARTICOLO 4

Impegni di Area Science Park

1. Area Science Park, che garantisce il supporto scientifico all'Agenzia nel processo di scoperta imprenditoriale per l'adeguamento della S3, si impegna a svolgere le seguenti attività:

a. designare con atto formale il personale dedicato all'esecuzione delle

attività previste dal presente Accordo e darne comunicazione alle due Strutture coordinatrici della S3 della Regione e all'Agenzia;

b. fornire alle due Strutture coordinatrici della S3 della Regione e all'Agenzia un documento contenente la proposta metodologica aggiornata relativa al "processo di scoperta imprenditoriale", sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni fornite dal Valutatore indipendente S3, e tenendo conto delle best practice a livello italiano ed europeo;

c. coinvolgere tutti i soggetti interessati a partecipare all'attuazione del presente Accordo secondo un criterio di imparzialità e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia;

d. raccogliere e analizzare dati relativi al contesto ambientale, economico, industriale e della ricerca a livello regionale utilizzando tutte le fonti disponibili, inclusi i dati forniti dalla Regione, da Innovation Intelligence e dalle banche dati pubbliche;

e. su richiesta e indicazione dell'Agenzia, realizzare interviste, promuovere focus group e partecipare a Tavoli di lavoro, fornendo alla medesima anche una sintesi dei contributi provenienti dal territorio;

f. fornire alle due Strutture coordinatrici della S3 della Regione e all'Agenzia uno o più documenti contenenti i dati e le analisi di contesto, in linea con le prescrizioni regolamentari europee richiamate in premessa;

g. provvedere alla revisione del documento di cui alla lettera f) su richiesta e indicazione dell'Agenzia durante il periodo di programmazione 2021 – 2027;

h. fornire alle due Strutture coordinatrici della Regione e all'Agenzia un documento contenente delle proposte relative alle priorità, alle aree di specializzazione, alle traiettorie di sviluppo e ai risultati attesi;

i. provvedere alla revisione del documento di cui alla lettera h) su richiesta e indicazione dell'Agenzia durante il periodo di programmazione 2021 – 2027;

j. rendicontare i costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo nei limiti di cui all'art. 6 del medesimo.

2. La consegna dei documenti di cui alle lettere b), f) e h), del comma 1 del presente articolo dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

a. documento di cui alla lettera b): entro febbraio 2020;

b. documento di cui alla lettera f): entro giugno 2020;

c. documento di cui alla lettera h): entro giugno 2020.

Gli aggiornamenti ai suddetti documenti, richiamati alle lettere g) e i) saranno consegnati alle scadenze concordate tra le Parti.

3. Le suddette attività potranno essere svolte anche con il supporto di esperti esterni, individuati da Area Science Park ai sensi della normativa vigente, in accordo con le due Strutture coordinatrici della S3 della Regione e l'Agenzia.

ARTICOLO 5

Durata della collaborazione

1. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione sino alla scadenza della Convenzione Quadro.

ARTICOLO 6

Parte finanziaria

1. L'accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.

2. Per l'attività di cui al presente accordo, l'Agenzia provvede al solo rimborso delle spese sostenute da Area fino all'importo di euro 50.000,00 per le attività da svolgere entro le scadenze fissate, mentre ulteriori rimborsi riferiti agli aggiornamenti dei documenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere

g) e i) saranno definiti annualmente.

3. Previa rendicontazione e valutazione di congruità, l'Agenzia rimborserà ad Area Science Park i costi sostenuti per la realizzazione delle attività realizzative del presente Accordo, entro i limiti di cui al comma 2.

ARTICOLO 7

Impossibilità sopravvenuta

1. La Regione, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni a essa non imputabili, si impegna a dare ad Area Science Park tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto fosse necessario per la copertura delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

2. Area Science Park, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni a essa non imputabili, si impegna a dare alla Regione tempestiva comunicazione di recesso con ammissibilità dei costi sostenuti fino all'avvenuto recesso.

ARTICOLO 8

Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le sue risorse finanziarie, Area Science Park si riserva il diritto di recedere per giusta causa.

2. Ciascuna Parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dalla presente convenzione nel caso di inattività protratta.

3. La comunicazione di recesso è inviata con preavviso di almeno 30 giorni; è fatto salvo il riconoscimento delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

ARTICOLO 9

Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 104/2010, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ARTICOLO 10

Registrazione e spese di bollo

1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (articolo 4 Tariffa Parte II).

2. Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (articolo 57 D.P.R. 131/86).

3. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul bollo a proprie spese.

ARTICOLO 11

Firma dell'accordo

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto esclusivamente con firma elettronica.

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al Codice civile.

* * *

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

____

Per l'Agenzia lavoro & SviluppoImpresa:

20_1_1_DGR_2226_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2226

DLgs. 152/2006 e LR 34/2017. Modifica delle ”Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato” approvate con DGR 1066/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 196, affida alle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera j) che individua quale sezione del Piano regionale di gestione dei rifiuti le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006, agli articoli:
- 179 e 180, indica i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, assegnando un ruolo prioritario alle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- 183 e 184, definisce e classifica i rifiuti e la loro gestione;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che classifica le praterie di posidonia quali habitat prioritario di conservazione;
CONSIDERATO che la suddetta Direttiva Habitat è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
VISTO il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 febbraio 2009 e adottato in attuazione alla Convenzione di Barcellona, finalizzato ad istituire un quadro comune di gestione e d'uso sostenibile delle zone costiere che tenga conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri;
CONSIDERATO che il suddetto Protocollo prevede l'impegno internazionale ad adottare le azioni necessarie a preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri e al fine di prevenire e mitigare l'erosione costiera l'impegno ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti;
VISTA la legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995) che recepisce il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo;
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) che consente, l'utilizzazione delle piante e alghe marine come matrici per la produzione di compost, nella quantità massima del 20% in peso;
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) che all'articolo 39 prevede la possibilità di interrare in sito la posidonia e le meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto e laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o da altre cause comunque naturali;
VISTE le Linee guida di Ispra n. 55/2010 "Formazione e gestione delle banquettes di posidonia oceanica sugli arenili", che delineano le possibili modalità gestionali degli accumuli di materiale vegetale spiaggiato sugli arenili, sottolineando l'importanza ambientale delle fanerogame marine, anche a seguito del distacco delle foglie e dei rizomi e il loro spiaggiamento, ed evidenziandone la connotazione di "risorsa", in particolare della Posidonia oceanica, in opposizione alla classificazione di "scarto" connessa alle attività di balneazione e fruizione delle spiagge;
VISTA la legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) che detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e prevede la predisposizione da parte della Regione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR);
VISTO il Piano di utilizzazione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreativa (PUD) approvato con decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007 n. 0320/Pres. che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-

ricreativa al fine di garantire la fruibilità ai bagnanti durante la stagione balneare;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2009, n. 159/Pres. con cui è stata approvata la Variante 1 al PUD e il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017 n. 258/Pres. con cui è stata approvata la Variante cartografica n. 2 del PUD turistico ricreativo;
VISTO il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016 n. 034/Pres. che individua quale azione di prevenzione di produzione dei rifiuti biodegradabili il riutilizzo del materiale vegetale spiaggiato per limitare i fenomeni di erosione degli arenili;
CONSIDERATO che nel corso degli anni è aumentata la sensibilità nei confronti di forme gestionali del materiale spiaggiato che favoriscano la valorizzazione di tali residui e di conseguenza la prevenzione della produzione di rifiuti organici;
RITENUTO che la gestione del materiale spiaggiato quale rifiuto può divenire residuale, qualora si applichino modalità di fruizione e di manutenzione delle spiagge innovative e rispettose dell'ambiente;
CONSIDERATA l'oggettiva difficoltà riscontrata dai Comuni e dai concessionari delle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo nella gestione del materiale spiaggiato;
VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 marzo 2006, n. 8123 (Gestione della posidonia spiaggiata) che, riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate e gli inconvenienti connessi alla presenza di tali accumuli lungo le spiagge, fornisce indicazioni generali circa soluzioni e modalità da adottare per gestire tale materiale;
VISTE le "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato" approvate con delibera di giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1066;
VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2019, n. 8838 (Gestione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiati) che fornisce alcune indicazioni aggiuntive rispetto alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8123/2006, volte a sottolineare che la gestione degli accumuli spiaggiati deve avere, quale priorità, il riguardo degli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge anche in relazione ai fenomeni erosivi, considerando le esigenze socio economiche correlate alle attività turistico-ricreative, ma sempre in un'ottica di riduzione della produzione di rifiuti;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare le "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato" approvate con delibera di giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1066, in funzione della circolare ministeriale nel frattempo sopraggiunta;
VISTO il documento "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato - Aggiornamento 2019" predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, in sostituzione delle "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato" approvate con delibera di giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1066;
RITENUTO inoltre opportuno informare il Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi circa l'aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato - Aggiornamento 2019", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di sostituire le "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato" approvate con delibera di giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1066, con il documento "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato - Aggiornamento 2019";
3. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio demanio della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;
4. di dare mandato alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di procedere alla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato - Aggiornamento 2019

1. Premessa

Le Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato sono redatte, come previsto dalla delibera di giunta regionale 15 gennaio 2016, n. 40, al fine di garantire che la gestione del materiale stesso non incida sulla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità e consenta la fruizione delle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo, evitando contestualmente l'erosione delle coste e riducendo, per quanto possibile, la produzione di rifiuti.

Le linee guida si prefiggono l'obiettivo di fornire ai Comuni e ai gestori delle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo delle indicazioni operative per agevolare la gestione del materiale spiaggiato, considerata l'oggettiva difficoltà riscontrata dai dagli stessi soggetti.

Inoltre si evidenzia che nel corso degli anni è aumentata la sensibilità nei confronti di forme gestionali del materiale spiaggiato che favoriscano la valorizzazione di tali residui, anche grazie ad interventi normativi e indicazioni ministeriali che consentono forme alternative di gestione degli stessi, anche nell'ottica della prevenzione della produzione dei rifiuti.

In particolare il materiale vegetale spiaggiato riveste un efficace ruolo nella conservazione delle coste e dei loro ecosistemi in quanto contribuisce a consolidare gli arenili limitando il processo di erosione, soprattutto nel periodo invernale quando sono più frequenti le mareggiate e a fornire alla flora e alla fauna della fascia costiera un'elevata quantità di nutrienti.

Sia l'erosione delle coste che la prevenzione della produzione dei rifiuti sono argomenti di notevole interesse ed attualità. Negli ultimi anni svariati studi, condotti sia a livello nazionale che locale, hanno dimostrato come la fascia costiera stia via via perdendo le sue qualità ambientali, sia per cause antropiche, quali la realizzazione di opere ed infrastrutture, che per cause naturali, come il vento, il moto ondoso, le correnti, le mareggiate.

Contestualmente, si osserva come gli indirizzi politici, sia europei, che nazionali e regionali, in materia di gestione dei rifiuti promuovano prioritariamente la prevenzione della loro produzione. Con decreto del Presidente della Regione del 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il *Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti*, che tra le diverse azioni prevede il riutilizzo del materiale vegetale spiaggiato.

2. Quadro normativo

La normativa vigente in merito ai materiali vegetali spiaggiati non è di univoca interpretazione, in quanto la gestione degli stessi è soggetta a differenti inquadramenti giuridici, in funzione di come si intenda classificare il materiale stesso. Inoltre, in un contesto di ampio respiro, la gestione di detto materiale deve tener conto delle normative di conservazione della fauna e della flora marina e di tutela della fascia costiera.

In linea generale, i materiali vegetali spiaggiati possono infatti essere considerati rifiuti, qualora ce ne si voglia disfare, oppure risorse qualora li si possa utilizzare a protezione degli arenili e dei suoi ecosistemi.

Di seguito si elencano i principali riferimenti normativi che regolamentano la gestione dei materiali vegetali che si depositano sulle coste marine.

Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat": premette che le praterie di posidonia sono classificate habitat prioritario di conservazione. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*: disciplina la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche e la gestione dei rifiuti.
In particolare gli articoli 183 e 184 definiscono e classificano i rifiuti. Inoltre, gli articoli 179 e 180 indicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, assegnando un ruolo prioritario alle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*: all'articolo 39 prevede la possibilità di interrare in sito la posidonia e le meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto e laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o da altre cause comunque naturali.

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 *"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*: consente, nella quantità massima del 20% in peso, l'utilizzazione delle piante e alghe marine come matrici per la produzione di compost.

Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 marzo 2006, n. 8123 *"Gestione della posidonia spiaggiata"*: riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate e gli inconvenienti connessi alla presenza di tali accumuli lungo le spiagge, fornisce indicazioni generali circa soluzioni e modalità da adottare per gestire tale materiale.

Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2019, n. 8838 *"Gestione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiati"*: fornisce alcune indicazioni aggiuntive rispetto alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8123/2006, volte a sottolineare che la gestione degli accumuli spiaggiati deve avere, quale priorità primaria, il riguardo degli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge anche in relazione ai fenomeni erosivi, considerando le esigenze socio economiche correlate alle attività turistico-ricreative, ma sempre in un'ottica di riduzione della produzione di rifiuti.

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 febbraio 2009 e adottato in attuazione alla Convenzione di Barcellona, recepito in Italia con legge 27 maggio 1999, n. 175 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995". Il protocollo è finalizzato ad istituire un quadro comune di gestione e d'uso sostenibile delle zone costiere che tenga conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri. In particolare il Protocollo prevede l'impegno internazionale ad adottare le azioni necessarie a preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri e al fine di prevenire e mitigare l'erosione costiera l'impegno ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti.

Linee guida di Ispra n. 55/2010 *"Formazione e gestione delle banquettes di posidonia oceanica sugli arenili"*: fanno seguito alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 marzo 2006, n. 8123 "Gestione della posidonia spiaggiata", allo scopo di approfondire il quadro delle conoscenze relative alle possibili

modalità gestionali degli accumuli di materiale vegetale spiaggiato sugli arenili. Il documento rileva l'importanza ambientale delle fanerogame marine, anche a seguito del distacco delle foglie e dei rizomi e il loro spiaggiamento, evidenziandone la connotazione di "risorsa", in particolare della Posidonia oceanica, in opposizione alla classificazione di "scarto" connessa alle attività di balneazione e fruizione delle spiagge.

Piano di utilizzazione del demanio marittimo (PUD) avente finalità turistico ricreativa: approvato con decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007 n. 320/Pres., disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa al fine di garantire la fruibilità ai bagnanti durante la stagione balneare. Con decreto del Presidente della Regione 19 giugno2009, n. 159/Pres. è stata approvata la Variante 1 al PUD e con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017 n. 258/Pres. è stata approvata la Variante cartografica n. 2 del PUD turistico ricreativo.

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare": all'articolo 12 stabilisce l'articolazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del quale sono parte integrante le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati.

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani: approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres. illustra lo stato di fatto dei rifiuti spiaggiati prevedendo la predisposizione di opportune linee guida gestionali degli stessi.

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti: approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016 n. 034/Pres. individua quale azione di prevenzione di produzione dei rifiuti biodegradabili il riutilizzo del materiale vegetale spiaggiato per limitare i fenomeni di erosione degli arenili;

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)": all'articolo 5 prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.

Dal quadro normativo riportato si osserva come, nel corso del tempo, è aumentata la sensibilità nei confronti di forme gestionali del materiale vegetale spiaggiato che favoriscano la valorizzazione di tali residui e di conseguenza la prevenzione della produzione di rifiuti organici. In tal modo, la gestione del materiale spiaggiato quale rifiuto può divenire residuale, qualora si applichino modalità di fruizione e di manutenzione delle spiagge innovative e rispettose dell'ambiente.

3. Definizioni di riferimento

Di seguito si riportano alcune definizioni al fine di facilitare la lettura del documento.

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia e si intendono recepite integralmente le definizioni di cui agli articoli 54, 74, 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006 e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 116/2008.

Materiale spiaggiato: materiale trasportato sulla costa dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti; può avere origine antropica o naturale.

Materiale vegetale spiaggiato: materiale organico di natura vegetale, quali piante marine, alghe e legname, trasportato sulla costa dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti.

Area demaniale ad uso turistico ricreativo: lidi o spiagge sui quali insistono stabilimenti balneari, servizi di ristorazione o di ricettività, impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico, impianti termali o per cure, infrastrutture pubbliche o di servizio, servizi di noleggio natanti e imbarcazioni, punti di ormeggio, punti di alaggio barche, specchi acquei.

Spiaggia: area costiera costituita da materiale sabbioso, ciottoloso o misto, prospiciente un bacino marino, caratterizzata da una inclinazione verso il bacino stesso e compresa tra il limite inferiore di azione delle onde e il limite superiore di azione delle onde o il piede di una duna ove presente.

Zona di accumulo: area adibita all'accumulo del materiale vegetale spiaggiato, da individuarsi all'interno della spiaggia di provenienza o nelle aree di servizio funzionali alle attività turistico ricreative della spiaggia di provenienza, nonché in altra spiaggia idonea. Le aree di servizio devono essere attigue alla spiaggia e non separate da questa dalla viabilità ordinaria. Le altre spiagge idonee devono essere raggiungibili senza utilizzare la viabilità ordinaria.
La zona di accumulo può essere temporanea, qualora il materiale vegetale spiaggiato venga riposizionato nella stagione invernale sull'arenile di provenienza, o definitiva, qualora il materiale vegetale spiaggiato venga utilizzato per la ricostruzione di dune erose o la protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo.

Prevenzione della produzione di rifiuti: complesso di misure attuate prima che un bene sia diventato rifiuto e che riducono la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose.

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti, che non sono rifiuti, sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

4. Obiettivi delle linee guida

La redazione delle linee guida regionali per la gestione dei materiali spiaggiati è stata avviata a seguito di diverse richieste pervenute dal territorio che ha riscontrato criticità nella gestione del materiale spiaggiato.
Le linee guida regionali, che tengono conto di esperienze simili avviate in altre realtà regionali, sono destinate ai Comuni e ai concessionari delle spiagge per facilitare la gestione del materiale che si deposita sugli arenili, in base alle opzioni gestionali di seguito descritte.
Tali opzioni tengono conto della necessità di individuare modalità di fruizione delle spiagge e criteri di manutenzione delle stesse maggiormente responsabili ed ecosostenibili, con lo scopo di prevenire l'erosione delle coste e al contempo prevenire la produzione di rifiuti biodegradabili.

5. Descrizione della flora marina

L'ambiente costiero dell'Alto Adriatico è caratterizzato dalla presenza di vaste praterie di fanerogame marine, ovvero di piante acquatiche, dotate di radici e di un sistema fogliare nastriforme portato da un fusto legnoso, detto rizoma, più o meno immerso nel sedimento e con accrescimento orizzontale o verticale. Le fanerogame marine, adattate a vivere in un ambiente salato, sono caratterizzate da radici, fusti, foglie, fiori, frutti e semi e ciò le distingue, in modo inequivocabile, dalle alghe.
Le praterie di fanerogame sono un habitat particolarmente rilevante, che ricopre sia ambiti tipicamente lagunari interni che estese zone antistanti il cordone litoraneo. Nell'Alto Adriatico sono state identificate cinque specie:

- Posidonia oceanica,
- Cymodocea nodosa,
- Zostera marina,
- Zostera noltii,
- Ruppia maritima.

L'habitat può essere sia roccioso sia sabbioso, anche se le praterie sono per lo più rigogliose sulle sabbie litorali, da 1 m fino a 30 m di profondità o poco oltre, in condizioni di particolare trasparenza delle acque.
Le foglie delle fanerogame, dopo una vita tra i 5 e gli 11 mesi, si distaccano e vengono trasportate passivamente dalle onde e dalle maree verso le coste dove si accumulano formando banchi.
Lo spiaggiamento delle parti che si distaccano dalle formazioni sommerse delle piante acquatiche, in genere foglie morte, rizomi e resti fibrosi, è un fenomeno naturale che annualmente si osserva sui litorali, specialmente in seguito alle mareggiate autunnali e invernali. L'accumulo di biomassa spiaggiata, combinandosi con la sabbia,

forma delle strutture conosciute con il nome di "banquettes", che possono raggiungere altezze diverse e svilupparsi linearmente per centinaia di metri, in funzione dell'assetto geomorfologico della costa.
Le banquettes hanno una struttura lamellare intrecciata, molto compatta ed elastica e rivestono un'importante funzione ambientale in quanto:

- esercitano un'azione protettiva nei confronti dei meccanismi di erosione dei litorali sabbiosi,
- sviluppano e sostengono meccanismi di colonizzazione della vegetazione pioniera delle spiagge e della vegetazione dunale,
- costituiscono una riserva di nutrienti per le biocenosi della fascia costiera, sia emersa che sommersa, pertanto devono essere considerati ecosistemi di particolare importanza e complessità, strategici in termini di biodiversità,
- rappresentano un'importante fonte di carbonio e di nutrienti.

Per detti motivi la rimozione definitiva delle biomasse vegetali spiaggiate determina un danneggiamento fisico della spiaggia e della vegetazione dunale, esponendo la linea di costa a rischio di erosione e desertificazione, che a sua volta a lungo termine provoca una modificazione del profilo naturale della spiaggia, consistente in un arretramento della linea di costa e in una sua maggiore inclinazione. Ciò concorre conseguentemente a compromettere l'integrità dell'habitat costiero.

6. Modalità di gestione del materiale spiaggiato

Le presenti linee guida si riferiscono alla gestione del materiale spiaggiato in aree demaniali ad uso turistico ricreativo, così come definite dal Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo.
Ai sensi del suddetto piano le aree demaniali ad uso turistico ricreativo possono essere o meno affidate in concessione. Qualora le aree demaniali siano affidate in concessione, spetta al concessionario la raccolta e la gestione del materiale spiaggiato sulle medesime aree. Qualora le aree demaniali non siano affidate in concessione, spetta al Comune la raccolta e la gestione del materiale spiaggiato sulle medesime aree.
La raccolta e la gestione di detto materiale spiaggiato dipende tuttavia dalla sua natura e origine. Per semplicità si distinguono le seguenti tipologie di materiali che possono essere spiaggiati sulle coste:

- materiale organico, quale piante marine ed alghe;
- rifiuti di origine antropica;
- legname trasportato da mareggiate ed eventi atmosferici eccezionali.

Pertanto in funzione dei suddetti materiali spiaggiati, si possono attuare differenti modalità operative.

Materiale organico

Il materiale organico spiaggiato sulle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo può essere gestito ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8123/2006 e della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8838/2017, che prevedono la possibilità di:

a) mantenere in loco le banquettes. Tale soluzione, che dal punto di vista ecologico rappresenta la soluzione ottimale, può essere praticata solamente durante il periodo invernale in quanto nella stagione balneare la pulizia delle spiagge ad uso turistico e ricreativo è obbligatoria al fine di garantire la fruibilità dell'arenile. Le banquettes devono, in ogni caso, essere mantenute pulite da rifiuti d'origine antropica;

b) spostare gli accumuli di materiale vegetale. Il materiale vegetale deve essere spostato in zone di accumulo temporaneo o definitivo, previa accurata rimozione di eventuali rifiuti antropici. La raccolta del materiale vegetale spiaggiato dall'arenile deve essere effettuata adottando tutte le cautele necessarie ad evitare il contemporaneo asporto di sabbia o ciottoli.

   Le zone di accumulo temporaneo possono essere individuate sia nella spiaggia di provenienza o nelle aree di servizio funzionali alle attività turistico ricreative della spiaggia di provenienza, che in altra spiaggia idonea. Le aree di servizio devono essere attigue alla spiaggia e non separate da questa dalla viabilità ordinaria. Le altre spiagge idonee devono essere raggiungibili senza utilizzare la viabilità ordinaria.

Nella stagione invernale il materiale deve essere riposizionato dalle zone di accumulo temporaneo sulla spiaggia di provenienza, al fine di prevenire l'erosione della stessa. Le zone di accumulo temporaneo devono essere opportunamente delimitate, asciutte e poco accessibili ai bagnanti, in posizione ridossata rispetto ai venti provenienti e di sufficiente capienza.

Le zone di accumulo definitivo possono essere individuate sia nella spiaggia di provenienza o nelle aree di servizio funzionali alle attività turistico ricreative della spiaggia di provenienza, che in altra spiaggia idonea. Le aree di servizio devono essere attigue alla spiaggia e non separate da questa dalla viabilità ordinaria. Le altre spiagge idonee devono essere raggiungibili senza utilizzare la viabilità ordinaria. Le zone di accumulo definitivo devono essere funzionali alla ricostruzione di dune erose o alla protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo, compatibilmente con le attività turistiche e ricreative.

Prima dell'inizio della stagione balneare, devono essere comunicati alle direzioni regionali competenti in materia di demanio marittimo e di ambiente, nonché al Comune competente per territorio, le modalità di spostamento degli accumuli, le zone di accumulo temporaneo e definitivo, il quantitativo presunto del materiale vegetale spiaggiato raccolto, nonché il tragitto per il trasporto dalla spiaggia di provenienza a quella di accumulo e viceversa e la frequenza dei trasporti stessi. Su apposita planimetria devono essere indicate le spiagge di raccolta del materiale vegetale, le zone di accumulo temporaneo e definitivo, il tragitto da effettuare per il trasporto del materiale vegetale dalla spiaggia di provenienza alla zona di accumulo e viceversa. La Regione, sentito il Comune interessato, concede il nulla osta allo svolgimento delle attività.

Il riutilizzo del materiale vegetale spiaggiato, opportunamente privato di eventuali rifiuti antropici, non si identifica quale gestione di rifiuti spiaggiati in quanto non vi è alcuna decisione, intenzione o obbligo di disfarsi dei medesimi, bensì l'intento di riutilizzarli al fine di prevenire l'erosione degli arenili.

c) interrare in sito. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 205/2010, che prevede la possibilità di interrare la posidonia e le meduse spiaggiate. Tale modalità gestionale può essere effettuata solo qualora compatibile con le attività turistico-ricreative.

d) sottoporre a operazioni di recupero i rifiuti costituiti da materiale vegetale spiaggiato. Il materiale organico spiaggiato, identificato quale rifiuto urbano, può essere sottoposto a operazioni di recupero, ai sensi del decreto legislativo 152/2006. Una delle operazioni di recupero che è possibile effettuare è l'utilizzo dei rifiuti costituiti da alghe e piante marine, in proporzioni non superiori al 20%, per la produzione di compost, ai sensi del decreto legislativo 75/2010. La raccolta dei rifiuti spiaggiati dall'arenile deve essere effettuata adottando tutte le cautele necessarie ad evitare il contemporaneo asporto di sabbia o ciottoli.

e) sottoporre a operazioni di smaltimento i rifiuti costituiti da materiale vegetale spiaggiato. Tale soluzione, che dal punto di vista ambientale rappresenta la soluzione peggiore, si attua laddove non sia possibile gestire il materiale spiaggiato tramite riutilizzo o operazioni di recupero. Il materiale viene classificato e gestito quale rifiuto urbano ai sensi del decreto legislativo 152/2006. La raccolta dei rifiuti spiaggiati dall'arenile deve essere effettuata adottando tutte le cautele necessarie ad evitare il contemporaneo asporto di sabbia o ciottoli. Rientrano tra le operazioni di smaltimento, oltre al deposito in discarica, anche lo scarico o l'immersione in mare dei rifiuti.

Rifiuti di origine antropica

I rifiuti di origine antropica spiaggiati devono essere gestiti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 152/2006. La raccolta dei rifiuti spiaggiati di origine antropica dall'arenile deve essere effettuata adottando tutte le cautele necessarie ad evitare il contemporaneo asporto di sabbia o ciottoli, a cura delle amministrazioni comunali o del concessionario o gestore della spiaggia. La separazione dei rifiuti di origine antropica dal materiale vegetale spiaggiato può essere effettuata manualmente o mediante l'ausilio di mezzi meccanici leggeri, eventualmente dotati di griglie in grado di consentirne la vagliatura. Non è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati.

Legname da eventi eccezionali

Il legname trasportato da mareggiate ed eventi atmosferici eccezionali può essere gestito ai sensi del decreto legislativo 152/2006 che, al comma 1, lettera n), dell'articolo 183, stabilisce che non costituiscono attività di

gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, incluse le mareggiate e le piene, anche se frammisti a materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario presso la spiaggia sulla quale sono stati depositati.

7. Comunicazione ed incentivazione

Considerata l'importanza delle azioni di prevenzione dell'erosione delle coste e di prevenzione della produzione di rifiuti biodegradabili, è auspicabile che venga attuata un'apposita campagna di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti in merito ai progetti di gestione del materiale organico spiaggiato, in particolare per quanto riguarda il mantenimento in loco delle banquettes e gli accumuli temporanei o definitivi di tale materiale.

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione deve informare circa il valore biologico ed ecologico delle praterie di fanerogame marine, della posidonia e di qualunque altra pianta o alga marina e delle banquettes di detto materiale spiaggiato.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2227_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2227
LR 14/2010, art. 3. Conferma per il periodo decorrente dal 1.01.2020 al 31.03.2020 della misura dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
- l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;

RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;

CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;

RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giuntale n. 1655 del 27/09/2019 viene a scadere in data 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di gennaio febbraio marzo 2020, di avvalersi della facoltà di confermare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;

RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva fino alla data 31 marzo 2020, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4-LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare per un periodo di tre mesi decorrente dal 1 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2020, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4- LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2228_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2228

LR 34/2017, art. 9, comma 1, lettera n) e art. 10, comma 4, lettera a) - Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e in particolare:
- l'articolo 9, comma 1, lettera n) secondo cui compete alla Regione "la predisposizione di linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione";
- l'articolo 10, comma 4, lettera a) secondo cui le predette linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute;
VISTO il Piano regionale amianto, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 0108/Pres;
DATO ATTO che il suddetto Piano auspica una sempre maggiore integrazione degli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute nella materia amianto;
RILEVATA la necessità di ridurre i rischi di esposizione all'amianto nell'ambito delle civili abitazioni nonché i rischi per la collettività e l'ambiente derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, soprattutto con riferimento al fenomeno di abbandono dei rifiuti;
RILEVATA altresì la necessità di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili o nelle relative pertinenze;
RITENUTO, pertanto, di individuare procedure e modalità omogenee sul territorio regionale di auto-

rimozione di piccole quantità di amianto in matrice compatta da parte dei cittadini a garanzia della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
RILEVATA la necessità di promuovere l'organizzazione, da parte dei gestori del servizio rifiuti, di un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica;
VISTO il testo del documento "Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione", predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con la collaborazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, dell'Agenzia regionale di protezione dell'Ambiente, delle Aziende per l'assistenza sanitaria e del centro regionale unico amianto;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di approvare il suddetto documento, come allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il documento concernente "Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari di civile abitazione", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA MICRORACCOLTA DI AMIANTO DA PARTE DEI COMUNI E DEI PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Sommario

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 4 lettera a) della Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) costituisce documento di riferimento per l'organizzazione della microraccolta comunale e l'autorimozione di manufatti contenenti amianto di piccole entità da parte dei privati cittadini.

La regolamentazione dell'autorimozione di materiali contenenti amianto nel territorio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale amianto, è nata dall'esigenza di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un improprio trattamento e conferimento o dal loro abbandono incontrollato.

In particolar modo, per garantire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza sono stati definiti, in modo puntuale, le quantità e le procedure operative necessarie a salvaguardare sia i soggetti direttamente che indirettamente interessati (vicini di casa o passanti).

Gli indirizzi operativi elencati nel documento sono stati concordati con i rappresentanti della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità, Dipartimenti di Prevenzione, di ARPA e del CRUA (Centro Regionale Unico Amianto).

Parallelamente, nell'ottica di perseguire un approccio integrato al problema dello smaltimento e di completare l'attività di autorimozione è stato anche attivato un tavolo di confronto con i gestori dei servizi di raccolta comunali di trasporto rifiuti per consentire un servizio di presa e trasporto, presso impianti autorizzati, capillare nel territorio.

Tale attività, infine, è stata organizzata in coerenza con le "specifiche" dell'Archivio amianto (ARAM) e le risultanze della mappatura regionale realizzata su 24 Comuni con l'ausilio di immagini iperspettrali e di alta risoluzione rilevate da drone.

In questi ultimi casi, infatti, le coperture rilevate sono state inserite d'ufficio in ARAM e la loro bonifica mediante autorimozione dovrà essere comunicata ad ARPA attraverso la specifica del codice identificativo della copertura ID_Unità come riportato nella *"Dichiarazione di Autorimozione di manufatti in amianto in matrice compatta".*

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica **esclusivamente alla rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta da parte di cittadini proprietari dell'immobile o del bene,** escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale per i quali la rimozione può avvenire solo da parte di ditte specializzate.

Per poter eseguire l'autorimozione di cemento-amianto in opera (ad esempio copertura o tubazione), l'amianto deve versare in **buone condizioni** di manutenzione e trovarsi nelle parti esterne di civili abitazioni e relative pertinenze o in coperture di cemento-amianto prive di canali di gronda (i canali di gronda sono il luogo dove normalmente si deposita il polverino se il materiale contente amianto risulta degradato).

Nel caso di strutture rilevate dalla Regione, tramite l'ausilio di immagini ad alta risoluzione rilevate dal drone, **l'autorimozione non può essere effettuata su coperture in cemento amianto classificate da uno stato "pessimo"** [1] **o "scadente**[2]".

SOGGETTI INTERESSATI

Possono usufruire di tale procedura operativa esclusivamente i proprietari di unità abitative e loro pertinenze nel cui ambito siano presenti materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta e che intendano effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l'ausilio di soggetti terzi, la rimozione di modeste quantità di MCA in matrice cementizia.

QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IN MATRICE COMPATTA

A seconda del tipo di manufatto, per "piccole quantità" si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l'intervento per ciascuna tipologia:

Tipologia di materiale	Quantità/anno
Pannelli, lastre piane e/o ondulate in opera	25 mq
Pannelli, lastre piane e/o ondulate a terra	25 mq
Canne fumarie o tubazioni	3 m lineari
Elementi/materiali contenenti amianto che per asporto non necessitano di demolizioni murarie	50 Kg

[1] Sono considerate "pessime" le strutture rilevate con una superficie danneggiata > 50%
[2] Sono considerate "scadenti" le strutture rilevate con una superficie danneggiata > 10% e < 50%

PROFILI DI RESPONSABILITA'

Si ricorda che il privato cittadino che non rispetta le predette procedure è passibile della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 15 c. 2 della Legge 257/92 *(… Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.615,19 a euro 18.075,99).*

PROCEDURA

I privati cittadini proprietari di unità abitative e loro pertinenze che intendono provvedere personalmente alla rimozione di MCA in matrice compatta, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l'ausilio di altri soggetti terzi, dovranno garantire integralmente il rispetto di quanto contenuto nelle procedure operative di seguito riportate, al fine di evitare rischi per la loro salute e per quella delle persone circostanti, nonché garantire la salubrità dell'ambiente in generale.

Il soggetto privato che intende procedere alla autorimozione deve:

1. contattare una ditta o l'Ente gestore dei rifiuti autorizzati alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi per concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta e i relativi costi.
2. procurarsi i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di rimozione come descritto nella sezione "MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE".
3. effettuare l'intervento adottando scrupolosamente le indicazioni operative riportate nelle "PROCEDURE DI RIMOZIONE ". Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso agli estranei.
4. provvedere allo stoccaggio del materiale rimosso, opportunamente trattato e confezionato, presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
5. compilare il modulo "DICHIARAZIONE DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (MCA) IN MATRICE COMPATTA AD OPERA DI PRIVATO CITTADINO" in duplice copia, une delle quali andrà controfirmata dalla ditta di trasporto/gestore del servizio di raccolta comunale e trattenuta dal cittadino, mente l'altra andrà consegnata alla ditta.
6. Richiedere la consegna, da parte della ditta incaricata, della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti a garanzia del corretto smaltimento degli stessi e conservarla per almeno 5 anni ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del d.lgs. 152/2006;
7. Se la copertura è inserita nell'Archivio reginale Amianto (A.R.Am), il proprietario invia il modulo di cui al punto 5 ad ARPA all'indirizzo progetto.amianto@arpa.fvg.it.

Cosa non bisogna fare:

1. rimuovere manufatti in quantità superiore a quella indicata in tabella e/o in condizioni di cattivo stato di conservazione (frantumati, facilmente sbriciolabili o deteriorati);
2. rompere il materiale contenente amianto rimosso;
3. trasportare autonomamente i rifiuti presso la discarica;
4. consegnare alla ditta di trasporto materiale non trattato o trattato con modalità diverse da quelle indicate nella PROCEDURE DI RIMOZIONE.

MODALITA' OPERATIVE PER ELIMINARE IL RISCHIO DI CADUTA DURANTE I LAVORI IN QUOTA

Si rammenta che una copertura costituita da lastre in cemento amianto non è portante, quindi salendovi ci si espone al rischio di caduta per sfondamento della copertura. Si consiglia, in questi casi, di rimuovere le lastre operando da sotto la copertura con l'ausilio di attrezzature idonee (ad esempio, trabattelli).

In ogni caso, i materiali devono essere facilmente raggiungibili e devono trovarsi ad un'altezza tale per cui la distanza massima dei piedi da terra sia inferiore ai due metri, in modo che durante la rimozione il proprietario non si esponga al rischio di caduta dall'alto.

MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE

1. Maschera semi-facciale filtrante (mascherina) con grado di protezione P3.

2. Tuta Categoria III Tipo 5 da lavoro monouso con cappuccio, dotata di elastici alle estremità delle braccia e delle gambe
3. Soprascarpe monouso (da utilizzare solo qualora non si salga in quota per la scivolosità della suola).
4. Guanti anti taglio in neoprene.
5. Pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio).

6. Soluzione incapsulante colorata conforme al D.M. 20 agosto 1999, cat. D; (Decr. Min. San. 20/08/1999 – all. 2 – punto 5 – lett. D)

7. Nastro adesivo largo da imballaggio recante le avvertenze relative all'amianto.

8. Etichette adesive indicanti la presenza di manufatti in amianto.
9. Teli di polietilene da tagliare secondo la necessità, spessore 0,15 – 0,2 mm.
10. Sacchi in polietilene per la raccolta dei materiali rimossi, spessore 0,25 mm.
11. Bancale di legno (pallet) per la raccolta delle lastre.
12. Attrezzi manuali per la rimozione dei fissaggi come ad esempio i trancia-bulloni.

PROCEDURE DI RIMOZIONE DELLE LASTRE

1. **Indossare la tuta, la maschera, i guanti e le scarpe e i sovrascarpe (ove previsto).**

La maschera va indossata prima di posizionare il cappuccio della tuta e deve essere ben aderente al viso. Gli elastici della mascherina devono stare sotto il cappuccio della tuta. La maschera va rimossa per ultima dopo aver tolto la tuta, i guanti e le scarpe.

La tuta e la maschera sono monouso e devono essere cambiate e smaltite come rifiuto se si rompono o se la rimozione avviene in maniera non continuativa.

2. **Trattare le superfici a vista delle lastre con il prodotto incapsulante di tipo "D"** seguendo accuratamente le istruzioni. Impregnare a spruzzo a bassa pressione e attendere che il prodotto si asciughi prima di procedere alla rimozione.

3. **Predisporre il bancale** dove appoggiare le lastre mettendo un foglio di polipropilene sul bancale.
4. **Rimuovere i ganci e/o le viti di fissaggio delle lastre** avendo cura di non rompere le lastre utilizzando solamente utensili manuali.
5. **Smontare il manufatto**. **Non rompere o tagliare il materiale** (si liberano le fibre dell'amianto).
6. **Trattare** le altre superfici con il prodotto incapsulante.
7. **Calare a terra le lastre** adottando idonee precauzioni per evitare la caduta dei materiali e adagiarle sul foglio di polietilene.
8. **Imballare completamente il materiale** avvolgendolo con il foglio di polietilene, avendo cura di piegare ad angolo le estremità del telo e sigillandole con nastro adesivo. Accatastare con attenzione le lastre sul bancale.

9. **Collocare l'adesivo** sul rifiuto trattato e confezionato in modo ben visibile.
10. **Pulire ad umido tutti gli attrezzi utilizzati**
11. Levare la tuta (ed eventuali copriscarpe) avendo cura durante la svestizione di far rotolare prima la tuta e poi insieme i copriscarpe su sé stessi affinché non si venga mai a contatto con la parte esterna degli indumenti. Dopodiché togliere i guanti ed in ultimo la mascherina, afferrandola per gli elastici.
12. **Smaltimento dispositivi di protezione individuale (DPI)** I DPI indossati (tuta, mascherina, guanti ecc.) vanno inseriti in una busta di plastica. Infine la busta va chiusa e la chiusura sigillata con del nastro adesivo e poi va attaccata, sempre con del nastro adesivo, al rifiuto contenente amianto già confezionato e sigillato; affinché il tutto sia correttamente destinato allo smaltimento.
13. **Contattare la ditta specializzata** per il conferimento in discarica del rifiuto.

COSE DA EVITARE

- ✓ Salire sulle lastre di copertura se non c'è una soletta portante (cemento)
- ✓ La pulizia preventiva delle lastre con qualsiasi mezzo
- ✓ Rimuovere la polvere con la scopa
- ✓ Usare l'idropulitrice
- ✓ Irrorare eccessivamente le lastre con l'impregnante
- ✓ Usare attrezzi ad alta pressione per impregnare
- ✓ Applicare l'impregnante sulle coperture ghiacciate o troppo calde
- ✓ Usare il flessibile, trapani, seghetti o mole abrasive ad alta velocità
- ✓ Rompere le lastre.

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DA PARTE DELLE IMPRESE O DEI GESTORI

L'attività di trasporto conto terzi di rifiuti contenenti amianto, adeguatamente confezionati secondo la procedura indicata nel presente documento, non comporta esposizione ad amianto.
Pertanto, le imprese e i gestori del servizio di trasporto rifiuti urbani, nell'ambito dell'attività del solo trasporto dei rifiuti derivanti dall'autorimozione non sono tenuti a presentare la notifica ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 81/08 nè hanno l'obbligo di presentazione della relazione annuale amianto ai sensi dell'art. 9 della L. 257/92.

Nel caso in cui il materiale non sia stato adeguatamente confezionato secondo la procedura, le imprese iscritte alla sola categoria 5 dell'Albo gestori ambientali (rientrano in questa categoria anche i Gestori dei rifiuti urbani) non sono autorizzate al ritiro di materiale in quanto gli operatori addetti al trasporto potrebbero essere sottoposti ad esposizione ad amianto. In questo caso solo le imprese iscritte alla categoria 10 sono autorizzate ad effettuare la rimozione di tale materiale, e devono quindi inoltrare alle Aziende Sanitarie, per via telematica, la notifica di cui sopra.

ORGANIZZAZIONE DELLA MICRORACCOLTA DA PARTE DEI COMUNI

Il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza di smaltimento di piccole quantità di amianto nel rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza prevede anche un sistema capillare di presa e trasporto presso impianto autorizzato del materiale rimosso e controllo da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti.

A tal fine i Gestori dei rifiuti comunali attivano il servizio di microraccolta attraverso propri regolamenti di servizio di gestione in coerenza alle presenti linee guida.

Il **Gestore del servizio pubblico**:

- organizza un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- al momento del ritiro del materiale verifica la corrispondenza tra i rifiuti da ritirare e i quantitativi indicati nella dichiarazione di Autorimozione rispettando le limitazioni e le modalità delle presenti linee guida. In caso di difformità non procede al ritiro;
- nel caso in cui la microraccolta NON sia effettuata nei Comuni interessati da mappatura regionale con inserimento dell'edificio nell'Archivio regionale amianto ARAM il gestore provvede ad inviare alla Regione relazioni semestrali (30 gennaio e 30 luglio) il rendiconto dei materiali contenenti amianto raccolti sul territorio secondo il format di cui all'Allegato 1.
- di concerto con i Comuni, definiscono i contenuti minimi degli strumenti informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell'attivazione del servizio di microraccolta.

Il gestore può avvalersi di ditte specializzate da esso incaricate per le attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto.

Il **Comune**, oltre ad attivare la microraccolta, sulla base delle presenti linee guida, al fine di agevolare e diffondere l'iniziativa informa i cittadini su:

- l'attivazione e il funzionamento del servizio di microraccolta, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale;
- le modalità di comportamento nei casi di esclusione;

La **Regione**, a sostegno e controllo del percorso di confronto già intrapreso con i gestori, effettua il monitoraggio dell'attuazione dell'organizzazione della microraccolta da parte dei gestori di raccolta e trasporto rifiuti urbani comunali attraverso tavoli semestrali di coordinamento.

Al fine di promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell'attivazione del servizio di microraccolta, predispone delle brochure informative e spazi dedicati nella pagina istituzionale del sito internet.

CONDIVISIONE DEI DATI

I Gestori del servizio di raccolta rifiuti comunale, la Regione Friuli Venezia Giulia e ARPA condividono le informazioni relative al servizio di microraccolta dell'amianto, alle quantità e tipologia di materiali raccolti e alla loro localizzazione al fine di tracciare l'attività di microraccolta nella Regione.

La gestione delle informazioni e dei dati personali relativi alla presenza di materiali contenenti amianto e alla loro rimozione ai sensi delle presenti linee guida si inserisce in attività di pubblico interesse (prima, su tutte, la tutela della salute pubblica) disciplinate dalla legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali svolto per tali finalità, rientra nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, che non necessita del consenso da parte del soggetto interessato. Nell'ambito di tali operazioni di trattamento possono legittimamente essere ricomprese la conservazione e la comunicazione dei dati personali da parte di tutti gli enti pubblici e gestori di servizi pubblici coinvolti nell'esercizio delle funzioni amministrative previste per legge. In ogni caso, con riferimento al diritto di accesso a tali dati e documenti troverà applicazione la disciplina prevista dagli art. 22 e ss. della legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Dichiarazione di Autorimozione di manufatti in amianto in matrice compatta

Il sottoscritto/a____

nato/a ____il _________/______/_______

residente a ____ _______ __________________

via____ n.___________

telefono (fisso o mobile) __________________________e-mail ___________________________________

codice fiscale____

DICHIARA

- di aver svolto personalmente, senza l'aiuto di soggetti terzi (familiari, parenti, conoscenti, altri) il lavoro di rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta;
- che la tipologia e la quantità del materiale oggetto dei lavori, di cui indica la quantità rimossa, è ricompresa nella tabella sotto riportata;

Tipologia di materiale	Quantità/anno max	Quantità rimossa
Pannelli, lastre piane e/o ondulate in opera	25 mq	
Pannelli, lastre piane e/o ondulate a terra	25 mq	
Canne fumarie o tubazioni	3 m lineari	
Elementi/materiali contenenti amianto che per asporto non necessitano di demolizioni murarie	50 Kg	

- di aver rispettato integralmente le procedure operative previste dalle istruzioni operative della Regione Friuli Venezia Giulia per la rimozione di modeste quantità di manufatti contenenti amianto in matrice compatta;
- che la struttura di mia proprietà presso cui è stata effettuata l'autorimozione non è sede di impresa ed è ubicata presso (*compilare solo se l'edificio risulta in indirizzo diverso dal luogo di residenza*):

  Via ____ n _______________

  Comune ___________________________________ c.a.p. __________________

- che la copertura interessata dai lavori è inserita nell'Archivio Regionale Amianto ARAM con codice identificativo **ID_UNITA'**[3] ______________________________ e non è classificata come "scadente" o "pessima " (la compilazione di questa sezione **è obbligatoria** per le strutture ubicate nei Comuni oggetto di mappatura regionale con l'ausilio di telerilevamento e drone) [4];
- che il rifiuto è stato ritirato a domicilio in data ______________dalla seguente Ditta autorizzata al trasporto di rifiuti pericolosi/gestore del servizio di raccolta comunale (barrare l'opzione errata):

Ragione sociale della ditta/Gestore____

Sede legale: ____

Via____ n __________________

Comune ____ c.a.p._______________

- che conserverà copia del presente documento unitamente al formulario identificativo del rifiuto FIR di trasporto per 5 anni presso la propria residenza, firmato e timbrato nell'apposita sezione dalla Ditta incaricata per il ritiro e conferimento in discarica. (se ritirato dal gestore non è necessario il formulario)
- in caso di edificio inserito in ARAM, che invierà via mail il presente modulo e fotocopia della carta d'identità, all'indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it.

Luogo e data__________________________

Firma________________________________

Spazio riservato alla Ditta incaricata del ritiro

Data ritiro ____

Operatore ditta ____

Timbro e Firma____

[3] Il codice ID_Unità è reperibile presso gli uffici comunali.

[4] L'elenco aggiornato dei Comuni interessati dalla mappatura con il drone è presente sul sito istituzionale www.regione.fvg.it.

Allegato 1:

RENDICONTAZIONE MICRORACCOLTA AMIANTO

L'attività di servizio di microraccolta avviata da parte di (nome gestore) ____________________ per conto del Comune di ______________, nel periodo (indicare mesi di riferimento) _____________________ (anno) ___________, ad esclusione di coperture inserite in A.R.Am, ha interessato i seguenti interventi:

Tipologia*	Mc/Kg/Ml/Unità	Destinazione
coperture		
tubazioni		
canne fumarie		
vasi		
…		

Per un totale di ______________ Mc/t con codice CER[5]_________.

Data Firma

[5] Qualora siano stati utilizzati più codici CER, riportare i quantitativi singolarmente.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2229_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2229

Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93);
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e in particolare:
- l'articolo 8, comma 7 secondo cui l'archivio regionale amianto (A.R.Am) costituisce strumento per acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto;
- l'articolo 9, comma 1, lettera o) secondo cui compete alla Regione "la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio";
- l'articolo 10, comma 4, lettera b) secondo cui le predette linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute;
- l'articolo 16 che individua i contenuti del Piano regionale amianto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2018, n. 0108/Pres (Piano regionale amianto);
PRESO ATTO, sulla base dei risultati della recente attività di telerilevamento, della presenza diffusa di coperture e manufatti in amianto sul territorio regionale e della conseguente opportunità di favorire la mappatura anche attraverso le segnalazioni dei cittadini;
CONSIDERATO necessario, pertanto, individuare modalità omogenee per la gestione delle segnalazioni dei cittadini definendo altresì i criteri per la valutazione del rischio di esposizione derivante dalla presenza di coperture in cemento-amianto anche al fine di orientare in modo efficace le risorse, pubbliche e private, da impiegare nell' attività di rimozione e smaltimento;
PRESO ATTO che il "Piano regionale amianto" auspica una sempre maggiore sinergia tra i vari Enti competenti in materia di amianto;
VISTO il testo del documento "Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto" predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con la collaborazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, dell'Agenzia regionale di protezione dell'Ambiente, delle Aziende per l'assistenza sanitaria e del centro regionale unico amianto";
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di approvare il suddetto documento, come allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il documento concernente "Linee guida per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE, LA TRACCIABILITÀ E LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DI PERICOLOSITA' DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Sommario

Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 4 lettera b) della Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) definisce per i cittadini, le imprese, le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri enti istituzionali, le procedure per la **segnalazione** e la **tracciabilità di manufatti contenenti amianto**, nonché individua i metodi di **valutazione dello stato di conservazione** dei medesimi.

A supporto delle ordinarie attività di mappatura intraprese dalla Regione, i cittadini possono integrare le informazioni comunicando agli uffici pubblici la presenza di edifici e manufatti contenenti amianto. Tali comunicazioni saranno formalmente prese in carico e andranno ad implementare l'Archivio regionale amianto (A.R.Am.) istituito con l'articolo 8, comma 7 della legge regionale L 34/2017 quale archivio per l'acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto.

La presenza di un manufatto in amianto in opera (es. copertura in cemento amianto) non costituisce di per sé un rischio per la salute né deve essere obbligatoriamente rimosso. Il rischio derivante dalla presenza di un manufatto in amianto dipende dal suo grado di danneggiamento ed è legato al contesto in cui si trova. A tal fine, il presente documento individua altresì il metodo di calcolo di riferimento per la valutazione dello stato di degrado di tali strutture e consente di decidere se è necessario procedere all'immediata rimozione, al controllo periodico o alla messa in sicurezza del manufatto.

In materia di amianto sono interessate competenze sia di tipo sanitario che di tipo ambientale; in Regione FVG gli Enti coinvolti sono:

- I Comuni, con riferimento anche alle competenze dei Sindaci, quali autorità sanitarie locali;
- La Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione per gli aspetti legati alla pianificazione, alla mappatura, ai contributi e alla redazione di linee guida di indirizzo sul territorio;
- L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA), Ente preposto al supporto tecnico scientifico in materia ambientale.
- Le Aziende per l'Assistenza sanitaria, attraverso le Strutture di Igiene e Sanità Pubblica e le Strutture PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione, rispettivamente preposti alla tutela della salute pubblica e alla tutela dei lavoratori e il CRUA (Centro Regionale Unico Amianto) con sede a Monfalcone per gli aspetti sanitari legati all'esposizione professionale, familiare - domestica o ambientale.

I contatti sono riportati in Allegato 1.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto negli ambienti di lavoro

A premessa della seguente procedura di segnalazione, occorre precisare che la legislazione vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81[1] , il Decreto ministeriale 6/9/94[2] e l' interpello N°10/2016) prevede che i materiali contenenti amianto presenti in un luogo di lavoro debbano essere gestiti:

- mediante l'applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;
- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.

In particolare, il testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08, impone al datore di lavoro una specifica verifica della presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro, una specifica valutazione dei rischi connessi a tale presenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Ad integrazione di quanto sopra evidenziato, la presenza di manufatti in amianto in opera in cattivo stato o in condizioni di abbandono dove si svolge un'attività produttiva può essere segnalata anche da parte del lavoratore o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'azienda (RLS) o di un territorio (RLST), con la seguente procedura:

- Compilazione da parte del soggetto dichiarante del "Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto" in Allegato 2;
- Invio del modulo alle Strutture Operative PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie competenti nel territorio dove si trova il manufatto.

Sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione, saranno successivamente effettuati eventuali approfondimenti da parte delle SO PSAL .

- Nel caso in cui si tratti di amianto in opera le SO di PSAL invieranno ad ARPA il modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto all'indirizzo di posta elettronica (progetto.amianto@arpa.fvg.it) al fine dell'inserimento del manufatto in ARAM, unitamente all'esito della verifica dell'indice di degrado se del caso;
- ARPA comunicherà al titolare dell'impresa l'inserimento del manufatto in ARAm unitamente alle istruzioni dell'utilizzo del codice ID_UNITA' assegnato in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento);
- Il titolare dell'impresa, in fase di rimozione, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA' per l'aggiornamento della mappatura e l'eliminazione del manufatto da ARAM.

[1] Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
[2] Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici aperti al pubblico e di pubblico utilizzo;

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di soggetti terzi

I soggetti che intendono segnalare la presenza di manufatti contenenti presumibilmente amianto presso edifici di proprietà di terzi (es. copertura o rivestimento di un edificio) in cattivo stato di conservazione (danneggiato da agenti atmosferici, in stato di abbandono, etc.) possono seguire la seguente procedura:

- Compilazione da parte del soggetto dichiarante del "Modulo di dichiarazione presenza presunta di amianto" in Allegato 2;
- Invio del modulo al Sindaco del Comune su cui insiste l'edificio. Tale invio può essere fatto eventualmente anche tramite il "Centro regionale unico amianto" - CRUA ;

Ricevuta la segnalazione, gli uffici comunali competenti effettuano una istruttoria preliminare sui contenuti dell'esposto e, in caso positivo, inseriscono l'edificio nell'Archivio regionale amianto (ARAM) dandone comunicazione al proprietario.

- In caso di sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, è avviato il procedimento volto all'emanazione dei provvedimenti di competenza richiedendo, se del caso, all'Azienda Sanitaria di riferimento (Dipartimento di Prevenzione - Strutture di Igiene e Sanità Pubblica) un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto. L'eventuale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L 241/90, è notificato anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sarà destinato a produrre effetti diretti (nel caso specifico il proprietario dell'immobile segnalato).
- Il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, tramite il supporto del personale tecnico comunale e/o della Polizia Municipale per accedere congiuntamente all'area, procede al sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione del manufatto che consente di stimare il rischio per la salute associato al rilascio di fibre e fornisce esplicite indicazioni sulle azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che in esso si svolge dovrà attuare;
- Terminata la valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità, il personale dei Dipartimenti di Prevenzione comunica gli esiti agli uffici comunali;
- Aggiornate le informazioni in ARAM, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza e li notifica ai soggetti interessati indicando modalità e tempi delle misure da adottare;
- Il proprietario, in fase di rimozione, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA' per l'aggiornamento della mappatura e l'archiviazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di proprietari di edifici privati

I proprietari di edifici (ad uso residenziale, commerciale o produttivo) che intendono comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto nel proprio edificio possono (anche tramite un delegato o amministratore di condominio) compilare il "Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto"

in Allegato 3 e inviarlo, unitamente alla valutazione dello stato di conservazione della struttura, se dovuto[3], ad ARPA all'indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it.

Successivamente, ARPA provvede all'inserimento dei dati nell'Archivio regionale amianto ARAM dandone comunicazione al proprietario/amministratore di condominio unitamente alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID UNITA' in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento).

In fase di rimozione, il proprietario/amministratore di condominio dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA' per l'aggiornamento della mappatura e l'archiviazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione dei manufatti contenenti amianto da parte di funzionari di enti pubblici

L'eventuale riscontro di manufatti contenenti amianto da parte di ARPA durante lo svolgimento delle proprie attività, ad esempio in corso di sopralluoghi, viene formalizzato inserendo l'edificio nell'Archivio regionale amianto ARAM;

Nel caso in cui le Aziende Sanitarie riscontrino manufatti contenenti amianto degradati, durante i sopralluoghi legati alle loro attività istituzionali, lo comunicano ad ARPA all'indirizzo di posta elettronica progetto.amianto@arpa.fvg.it compilando il "Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto " per l'inserimento nell'Archivio regionale amianto ARAM ;

In entrambi i casi ARPA ne dà comunicazione al proprietario unitamente alle istruzioni dell'utilizzo dell'ID UNITA' in caso di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento);

Il proprietario, in fase di bonifica, dovrà comunicare alla ditta incaricata dei lavori di bonifica il codice ID_UNITA' per l'aggiornamento della mappatura e l'eliminazione del manufatto da ARAM.

Procedura per la segnalazione di rifiuti abbandonati contenenti amianto

La segnalazione della presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto va fatta al Sindaco del Comune competente per territorio.

Il Sindaco, se lo ritiene necessario, chiede all'ARPA di fare un sopralluogo e di effettuare una valutazione tecnica della situazione.

L'ARPA procede al sopralluogo, effettua un'ispezione visiva, valuta la necessità di approfondimenti analitici sui rifiuti e sul suolo, classifica i rifiuti proponendo un codice CER e suggerisce al Sindaco l'adozione di idonei provvedimenti sindacali.

Azioni in capo ai proprietari degli immobili, con presenza di amianto, di utilizzazione collettiva

[3] D.M.6 settembre 1994

Come indicato nelle procedure precedenti, l'esito della valutazione dello stato di degrado di un manufatto da parte dei tecnici dei Dipartimenti di Prevenzione viene comunicato al Sindaco che, se necessario, procederà all'emissione degli opportuni provvedimenti sindacali finalizzati alla messa in sicurezza o bonifica.

Per le strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto, qualora la valutazione evidenzi una situazione per la quale non sia previsto un intervento di rimozione urgente, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.), dovrà comunque porre in essere le azioni che di seguito si riportano:

- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto.
- Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte dei manufatti con amianto .
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto.
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nell'edificio.

Inoltre nel caso siano in opera materiali friabili il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge devono provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto (art. 12 comma 5 della Legge 27 marzo 1992, n. 257) dovrà essere trasmessa all'Azienda sanitaria competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio

Ai sensi della LR 14/2017, art.16, comma 4, le Aziende sanitarie inseriscono nell'applicativo ARAM i dati acquisiti nel registro.

Linee guida di tracciabilità degli edifici

Come anticipato in premessa, le presenti linee guida costituiscono anche documento di riferimento per i cittadini, per le imprese, per le Aziende del servizio sanitario regionale ed altri Enti istituzionali, per la tracciabilità di manufatti contenenti amianto. Di seguito viene riportata la procedura per l'inserimento nella mappatura, l'aggiornamento delle informazioni e l'eliminazione definitiva del manufatto dall'Archivio regionale amianto.

Le comunicazioni relative alla presenza di amianto, effettuate con le procedure individuate nei precedenti capitoli, implementano l'Archivio regionale amianto (A.R.Am.) ufficialmente istituito con L 34/2017, art. 8, comma 7, quale archivio per l'acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto;

Ogni qual volta viene inserito un edificio/manufatto in A.R.Am. il sistema assegna un codice **(ID_UNITA')** che lo identifica univocamente. Nel caso in cui in un edificio siano presenti più punti

contenenti amianto (ad esempio pavimentazione, tubatura o tetto) il sistema associa altrettanti codici **(ID_PUNTO)** per ogni singolo elemento censito. Nel caso in cui in un edificio è presente un solo manufatto, ID_UNITA' coincide con ID_PUNTO;

In A.R.Am. tale edificio/manufatto sarà visualizzato con un colore rosso associato ad uno stato di bonifica "**non smaltito**";

Ad esclusione dei casi di autorimozione, nel momento in cui il proprietario (o altro soggetto delegato) intenda effettuare i lavori di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) deve rivolgersi ad una ditta iscritta all'Albo gestori rifiuti (nelle categorie 10A o 10B) comunicando il codice ID_UNITA'/ID_PUNTO per l'aggiornamento della mappatura o l'eliminazione del manufatto da ARAM;

La Ditta incaricata, per identificare l'edificio oggetto di bonifica, dovrà inserire il codice nell'Applicativo dedicato alla gestione degli interventi di bonifica Me.LAm[4] e indicare, in funzione dell'attività svolta lo stato smaltimento che cambierà da "non smaltito" a:

- **Completo**: nel caso in cui viene effettuata una rimozione completa del manufatto
- **Parziale**: nel caso in cui viene effettuata una rimozione parziale del manufatto;
- **Non smaltito ma messo in sicurezza**: nel caso in cui viene effettuato un incapsulamento .

In A.R.Am. l'edificio/manufatto bonificato completamente sarà visualizzato con un colore verde associato ad uno stato di bonifica "**completo**" e i rifiuti prodotti dalla bonifica saranno tracciati nell'applicativo Me.LAm.

Questa procedura, grazie alla sinergia tra gli applicativi sopra riportati, consente la tracciabilità delle operazioni di bonifica, l'analisi delle modalità di smaltimento rifiuti, il calcolo delle volumetrie coinvolte e l'aggiornamento automatico della mappatura.

Valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto per la definizione delle priorità di intervento

Premessa

È opportuno ribadire che la presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un rischio per la salute degli occupanti e per la salute pubblica: i rischi dipendono infatti dalla probabilità che il materiale rilasci nell'aria fibre che possono essere respirate dagli individui. La valutazione dei rischi si deve quindi sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo o a seguito di eventi atmosferici, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni di conservazione. Questo fenomeno si verifica soprattutto per materiali altamente friabili in cui la forza di coesione tra le fibre è molto scarsa. Ai fini del rilascio di fibre la caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è quindi la sua friabilità. Nel caso di materiali compatti, quali i prodotti

[4] Applicativo obbligatorio per l'invio telematico delle notifiche e piani di lavoro ai sensi dell'art. 250 e 256 del D.Lgs 81/80 relativamente agli aspetti legati alla Medicina del lavoro.

in amianto-cemento, il rilascio di fibre avviene se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati: nel caso di una copertura in buono stato di conservazione, infatti, il meccanismo fondamentale di rilascio e dispersione delle fibre è del tipo fall-out: si tratta di un fenomeno costante ma di entità relativamente scarsa, dovuto al deterioramento nel tempo del materiale.

In sintesi in ordine di importanza il maggiore inquinamento si ha nell'esposizione professionale, negli ambienti chiusi in presenza di amianto in matrice friabile, nelle vicinanze di industrie dove si produceva cemento amianto, in ambiente urbano, indipendentemente dall'esistenza o meno di tettoie in eternit, e in ultimo in ambiente rurale.

Al fine di uniformare nel territorio le procedure per la valutazione dello stato di conservazione di manufatti contenenti amianto, si riportano di seguito i metodi di calcolo di riferimento scelti dalla Regione sulla base di esperienze operative consolidate e già in uso presso altre Regioni.

AMLETO: Algoritmo per la valutazione delle coperture in cemento amianto

Il Centro Regionale Amianto Lazio, in collaborazione con il Centro Regionale Amianto - ARPA Emilia Romagna e l'ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) della Regione Toscana, ha sviluppato nel corso del 2013 un algoritmo, chiamato Amleto, per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.

Tale algoritmo è stato poi sottoposto a diverse revisioni fino alla più recente, qui riportata, approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.2036 del 14/02/2019.

Amleto è un algoritmo basato su un modello bidimensionale che ha lo scopo di fornire uno strumento operativo, di facile applicazione, per ricavare indicazioni sul comportamento da tenere nei confronti di materiali in cemento contenenti amianto "a vista", valutandone lo stato di conservazione ed il contesto in cui sono ubicati. Lo strumento si dimostra particolarmente utile per la definizione delle azioni che devono essere intraprese (monitoraggio e/o bonifica) dal proprietario e/o dal responsabile dell'attività che si svolge nei locali interessati dalla presenza di questi materiali contenenti amianto. Il metodo è applicabile principalmente alle coperture in cemento-amianto.

Il metodo utilizzato per valutare lo stato di conservazione delle coperture è costituito dal rilevamento, mediante ispezione visiva, di alcuni parametri considerati indicativi del rilascio di fibre dal materiale e quindi della loro aerodispersione.

Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l'edificio la cui copertura è costituita da cemento-amianto. Si può ritenere che aperture tipo terrazzi, balconi e finestre contigue alle lastre in posa possano essere elementi importanti nella definizione della presenza di rischio per coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze. Anche la presenza di scuole o luoghi di cura nelle vicinanze di edifici con presenza di tali materiali determina l'opportunità di intervenire data la presenza di una popolazione più sensibile.

Il risultato dell'applicazione dell'algoritmo AMLETO individua azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Resta fatta salva la possibilità di utilizzare i metodi di bonifica alternativi alla rimozione previsti dalla normativa ovvero la sovracopertura e l'incapsulamento.

Metodo di calcolo

Ai fini della valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto si fa presente che nel caso di evento di natura eccezionale (ad esempio evento atmosferico, caduta di alberi, ecc.) la superficie danneggiata dall'evento (lastre divelte e/o spezzate) è esclusa dalla superficie complessiva valutata con l'algoritmo, fatti salvi gli obblighi riguardanti il ripristino della superficie danneggiata derivanti dalla normativa vigente e la facoltà da parte del proprietario dell'immobile di procedere in ogni caso alla bonifica dell'intera copertura in cemento amianto.

Nell'ambito delle valutazioni periodiche del programma di controllo di cui al DM 6 settembre 1994, nel caso in cui siano presenti lastre maggiormente danneggiate imputabili al degrado complessivo della copertura, tale superficie danneggiata deve essere inclusa nell'insieme della superficie della copertura oggetto di valutazione con l'algoritmo.

Guida alla compilazione

La scheda n°1 (Allegato 4) descrive la localizzazione ed il contesto in cui si trova la copertura in cemento-amianto ed evidenzia la vicinanza a finestre e balconi o luoghi con presenza di persone.

I parametri da valutare sono:

A) Rivestimenti o trattamenti superficiali – Dopo anni dall'installazione le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria. Quindi la presenza di rivestimenti o trattamenti superficiali, che limitano il rilascio di fibre, abbassa il punteggio complessivo.

B) Lastre appoggiate su struttura di sostegno – Viene attribuito un punteggio 0 nel caso in cui la copertura in cemento amianto sia montata direttamente su una struttura calpestabile continua, in quanto la presenza di tale struttura rappresenta una barriera fisica tra la copertura e l'ambiente sottostante, impedendo su tutta la superficie lo sfondamento accidentale. Viene attribuito il punteggio 3 se nella copertura e/o nella struttura calpestabile di appoggio alle lastre vi sono aperture, quindi possibilità di accesso o possibilità di sfondamento. Viceversa la mancanza di una struttura calpestabile fa si che su tutta la copertura vi sia il rischio di sfondamento e pertanto si assegna il valore massimo di 6 punti.

C) Estensione superficie della copertura – Viene assegnato un punteggio superiore se la copertura in cemento amianto ha una superficie maggiore di 500 mq.

D) Accessibilità – Deve essere valutata l'accessibilità del materiale per stimare la probabilità che gli occupanti dell'area danneggino accidentalmente o intenzionalmente, per vandalismo, il materiale. Una facile accessibilità aumenta inoltre la probabilità che persone si rechino sulla copertura senza opere provvisionali di sicurezza.

E) Necessità di accesso – Se vi è necessità di accedere alla copertura o in prossimità della stessa, ad esempio per attività di manutenzione, la probabilità di esposizione o che il materiale venga danneggiato è maggiore.

F) Esistono nell'edificio o in quelli adiacenti aperture con affaccio sulla copertura – Viene attribuito un punteggio se sono presenti aperture tipo terrazzi, balconi e finestre ad una distanza minore o uguale a 20 m

alle lastre in posa perché possono essere elementi importanti nella definizione del rischio per coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze.

G) Adiacenza con aree scolastiche, luoghi di culto, aree sportive e zone residenziali – La presenza o meno, a una distanza inferiore o uguale a 100 m dal manufatto con copertura in cemento-amianto, di edifici abitati specialmente da popolazione in età molto giovane, come gli studenti, o con problemi di salute *(luoghi di cura)* determina priorità d'intervento vista la presenza di una popolazione più sensibile o un coinvolgimento di più soggetti data un'alta densità abitativa.

H1) Edificio abbandonato – Se l'edificio è abbandonato implica la mancanza di un programma di manutenzione e di controllo da parte del proprietario; questo può favorire il degrado del manufatto in CA e il danneggiamento causato da eventuali atti vandalici (ad esempio edificio industriale abbandonato a seguito di fallimento, ecc.).

H2) Edificio in uso – Il punteggio è associato al tipo di attività che si svolge nell'area. Si intende edificio inutilizzato quel manufatto in cui non vi sono attività ma non si trova in stato di abbandono.

I) Presenza rilevante di materiale infiammabile sottostante alla copertura – È un fattore legato alla sicurezza, in quanto si presume siano strutture a rischio incendio elevato e l'eventuale verificarsi dell'evento dannoso può interessare la copertura, compromettendone l'integrità e causando un elevato inquinamento ambientale.

Nella scheda n°1 viene riservato uno spazio per inserire eventuali note ed uno spazio per una semplice rappresentazione grafica della copertura, in modo da evidenziarne la struttura o per chiarire situazioni particolari.

L) Ubicazione in zona sismica – Tutti i materiali in cemento-amianto presenti nelle strutture edilizie subiscono una frantumazione in polvere in caso di crolli dovuti ad eventi sismici rilevanti.

Si ritiene pertanto di dover incrementare il punteggio relativo a stato della copertura e contesto di ubicazione con un punteggio crescente – da 0 a 6 – proporzionalmente al grado di pericolosità della zona sismica in cui è situata la copertura oggetto di valutazione. Successivamente agli studi scientifici avviati nel 2004 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e all' Ordinanza del PCM n. 3519 del 28 aprile 2006, con la quale è stata elaborata la mappa di pericolosità sismica nazionale (Allegato 1b dell'OPCM 3519/2006) e con la quale sono stati stabiliti i criteri per la definizione e l'aggiornamento delle zone sismiche regionali, sono state individuate le zone di pericolosità sismica del territorio regionale e redatto l'elenco dei Comuni della Regione FVG con assegnazione della relativa zona di pericolosità sismica (elenco aggiornato con DGR n. 845/2010).

La classificazione sismica del territorio individua le seguenti 4 zone a pericolosità decrescente:

- zona 1 → punteggio associato in Amleto pari a 6
- zona 2 → punteggio associato in Amleto pari a 4
- zona 3 → punteggio associato in Amleto pari a 2
- zona 4 → punteggio associato in Amleto pari a 0

Esempio schema tipologia copertura:

La **scheda n°2** (Allegato 5) serve per valutare lo stato di conservazione della copertura attribuendo un punteggio ai vari parametri di seguito riportati:

M) Lastre – È importante quantificare la superficie danneggiata ed i motivi di tale danneggiamento per stabilire le azioni da intraprendere e se è utile continuare la valutazione o suggerire un intervento di bonifica. Il punteggio assegnato cresce in funzione della superficie danneggiata. La superficie danneggiata viene misurata in numero di lastre danneggiate.

N) Compattezza del materiale – Nelle lastre piane o ondulate l'amianto è inglobato in una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Per valutare la compattezza del materiale si assegna il valore 0 o 5 rispettivamente se con una pinza da meccanici un angolo si rompe nettamente con un suono secco o se la rottura è facile, sfrangiata e con un suono sordo. Se non è possibile raggiungere la copertura si assegna il valore 10 al punto P.

O) Affioramento di fibre – Per valutare se la matrice cementizia ingloba totalmente (punti 0) o parzialmente (punti 5) i fasci di fibre o se sono addirittura facilmente asportabili con delle pinzette (punti 9). Tale considerazione deve essere fatta osservando con una lente di ingrandimento la superficie esposta agli agenti atmosferici.

P) Se non risulta possibile raggiungere la copertura o l'osservazione da vicino – Si attribuisce il valore 10. In tal caso non è valutabile il punto N e O.

Q) Stato di conservazione degli elementi di fissaggio – Questo parametro assegna un punteggio maggiore se diversi elementi di fissaggio delle lastre risultano arrugginiti, facilmente disaccoppiati o addirittura assenti, in quanto facilitano la vibrazione delle lastre o addirittura il movimento delle stesse in caso di vento o agenti atmosferici di ingente rilevanza.

R) Stalattiti – Un indicatore della dispersione di fibre è dato dalla presenza di materiale polverulento conglobato in stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

Procedura di calcolo

Per ottenere un'indicazione sulle azioni da porre in essere si procede sommando i punteggi attribuiti ai parametri che descrivono il contesto in cui è ubicata la copertura, riportando il totale ottenuto sull'asse delle ascisse nel grafico.

Analogamente si sommano i punteggi attribuiti ai parametri che descrivono lo stato di conservazione della copertura e si riporta il totale sull'asse delle ordinate nel grafico (tenendo conto del punteggio relativo al lato peggiore).

La coppia di valori così ottenuta individua un punto, sul piano cartesiano, compreso in una delle quattro aree in cui è suddiviso il grafico stesso ed a cui corrispondono le differenti azioni da intraprendere.

Interpretazione dei risultati:

- **Zona A** – Monitoraggio e controllo periodico *(1 volta l'anno)*
- **Zona B** – Rimozione da programmare *(entro 3 anni)*. Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limitati, controllo periodico delle aree al fine di evitare danni ulteriori *(1 volta l'anno)*
- **Zona C** – Rimuovere prima possibile. La rimozione può essere rimandata alla prima occasione utile ma non protratta nel tempo *(entro 1 anno)*

- **Zona D** – Rimozione immediata *(entro 6 mesi)*

N.B. Nel caso in cui il risultato si collochi nella linea di separazione delle aree del grafico il risultato il risultato va considerato nell'area peggiore.

VERSAR: algoritmo per la valutazione dei manufatti contenenti amianto, sia friabili che compatti, presenti all'interno di edifici

La società americana Versar (Springfield, Virginia) ha introdotto nel 1987 un sistema di valutazione del rischio, basato su un modello bidimensionale, per la definizione delle priorità di intervento. Successivamente il metodo è stato adottato dall'E.P.A. (United States Environmental Protection Agency). Il metodo è applicabile a vari tipi di materiali contenenti amianto, sia friabili, sia compatti, presenti all'interno di ambienti confinati. Gli indicatori considerati fanno capo a due distinte tipologie di parametri: fattori di danno (danno fisico, danno da acqua, tipo di materiale, contenuto % di amianto, potenzialità di contatto ecc.) e fattori di esposizione (friabilità, estensione superfici, ventilazione, attività, pavimenti, barriere ecc.).

A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore.

Danno ed esposizione determinano diversi range di pericolo, in funzione dei quali variano gli interventi da mettere in atto.

La valutazione deve essere condotta distintamente per ciascun locale o area con caratteristiche omogenee dell'edificio esaminato.

Metodo di calcolo

In Allegato 6 si riporta la tabella dei punteggi assegnati per ogni parametro ed il punteggio finale si ottiene sommando tutti i punteggi dei parametri afferenti rispettivamente agli indicatori di danno ed esposizione.

La coppia di valori così ottenuta individua un punto, sul piano cartesiano, che ricade in una delle 6 aree di appartenenza.

A ciascuna area corrisponde una diversa azione:

1. nessun intervento immediato;

2. monitoraggio periodico;

3. restauro (incapsulamento o confinamento) delle aree più danneggiate;

4. rimozione in accordo con i programmi di ristrutturazione e manutenzione dello stabile;

5. rimozione prima possibile;

6. rimozione immediata

Allegato 1

CONTATTI

Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Email: rifiuti@regione.fvg.it
Tel. 0481-385216

ARPA: Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente
Tel. 0432 1918061 – 0432 1918179; 0432 1918262 (laboratorio amianto)
email: progetto.amianto@arpa.fvg.it

CRUA: Centro Regionale Unico Amianto
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Telefono 0481-487708- 487630
email: paolo.barbina@aas2.sanita.fvg.it o paola.gabrielli@aas2.sanita.fvg.it
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

ASUI TS - Dipartimento di Prevenzione - via de Ralli, 3 -Trieste
S.C. Igiene e Sanità Pubblica (ambiente e ambienti di vita)
040399 7486/7483 - segreteria.scisppa@asuits.sanita.fvg.it
S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (sicurezza del lavoro e malattie professionali)
tel. 040399 7402/7408 - segr.uopsal@asuits.sanita.fvg.it

AAS 2 Bassa Friulana Isontina -Dipartimento di Prevenzione - via Vittorio Veneto, 169 - Gorizia
Centro Regionale Unico Amianto - Via Galvani 1 c/o Ospedale san Polo 34074 Monfalcone (malattie professionali, rischi per la salute) tel. 0481 487627 - 7695
S.S. Rischio Chimico (ambiente e ambienti di vita): tel. 0432 921881
S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (sicurezza del lavoro): tel. 0481 487626

AAS 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli - Dipartimento di Prevenzione - Piazza Baldissera 2, Gemona del Friuli 0432 989500
S.C. Igiene e Sanità Pubblica (ambiente e ambienti di vita): tel. 0432 989575
S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (sicurezza del lavoro e malattie professionali):
Informazioni sanitarie (ambulatorio ex- esposti e malattie professionali): tel. 0432 989544
Aspetti tecnici: 0432 989510

ASUIUD –Dipartimento di Prevenzione - Via Chiusaforte 2, 33100 Udine
S.C. Igiene e Sanità Pubblica (ambiente e ambienti di vita) tel. 0432 553904 – 553905 - 553906
S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (sicurezza del lavoro e malattie professionali):
Assistenti sanitarie (ambulatorio ex- esposti e malattie professionali): tel. 0432 553280
Aspetti tecnici: 0432 553282

AAS 5 Friuli Occidentale Piattaforma Tecnica della Prevenzione – Igiene e sanità pubblica Tecnica (problematiche ambientali):
Sede Pordenone - via della Vecchia Ceramica, 1 Tel. 0434369857 - 0434369997
Sede Maniago via Unità d'Italia 19 - Tel. 0427 735330
Sede Sacile via Ettoreo 4 - Tel. 0434 736299
Sede Azzano X via XXV Aprile 40 - Tel. 0434 423373
Sede San Vito Tagliamento San Piazzale Linteris - Tel. 0434 841751
S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (sicurezza del lavoro e malattie professionali):
Problematiche amianto legate alla Salute e Sicurezza sul lavoro:
Sede Pordenone - via della Vecchia Ceramica, 1 Tel. 0434369801
Problematiche amianto legate alla Salute sul lavoro (malattie professionali e sorveglianza sanitaria):
Sede Pordenone - via della Vecchia Ceramica, 1 Tel. 0434369803

Allegato 2

MODULO DI SEGNALAZIONE

PRESUNTA PRESENZA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Il/la sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) ____________________

nato/a a ____ prov. (_____) il ______/______/_____

residente in Via/P.zza ________________________ n. ____ frazione/località _________________

Comune di ____ prov. (____)

indirizzo di posta elettronica (per le comunicazioni) _______________________________________

segnala la presunta presenza di materiale contenente amianto:

in via/P.zza ____n. __________

frazione/località____________________ Comune di ______________________________ prov. (___).

presso:

☐ attività produttiva attiva

☐ attività produttiva dismessa

☐ edificio di civile abitazione

☐ struttura pubblica o privata aperta al pubblico

☐ abbandonato

Di proprietà di: Cognome_______________________________ Nome__________________________

Denominazione Azienda____

(da compilare solo se noto)

Di tipo:

☐ copertura in cemento amianto

☐ altro manufatto

☐ rifiuto abbandonato

Allego altresì fotocopia della carta d'identità e due fotografie del manufatto.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali e quanto contenuto nella presente segnalazione potranno essere trattati da parte della PA procedente solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti e con i limiti stabiliti dal predetto Codice.

Data__________Firma____

Allegato 3

MODULO DI SEGNALAZIONE

ACCERTATA PRESENZA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Il/la sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) _________________________

nato/a [5] a ____ prov. (_____) il _______/_______/______

residente in Via/P.zza ________________________ n. ____

Comune di ____ prov. (________)

indirizzo di posta elettronica (per le comunicazioni) ____

segnala la presenza di materiale contenente amianto:

in via/P.zza ____n. ___________

frazione/località____________________ Comune di ________________________________ prov. (___),

con coordinate cartografiche[6] ______________ (lat), _______________ (long).

presso:

☐ attività produttiva attiva

☐ attività produttiva dismessa

☐ edificio di civile abitazione

☐ struttura pubblica o privata aperta al pubblico

(da compilare solo se noto)

Di proprietà di (se diverso dal dichiarante)[7]: Cognome _________________________ Nome ___________

Denominazione Azienda ____

Di tipo:

☐ copertura in cemento amianto

☐ altro manufatto

Allego altresì fotocopia della carta d'identità e due fotografie del manufatto.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali e quanto contenuto nella presente segnalazione potranno essere trattati da parte della PA procedente solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti e con i limiti stabiliti dal predetto Codice.

Data__________Firma____

[5] Se la comunicazione avviene da parte di ARPA o AAS compilare solo la parte relativa all'indirizzo di posta elettronica;

[6] Informazioni desumibili da Google maps

[7] Allegare il nulla osta del proprietario per la comunicazione dei dati

Allegato 4
AMLETO

SCHEDA N. 1
DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO

Proprietario:	Indirizzo:
Destinazione d'uso:	
Coordinate geografiche:	Data di compilazione:

Copertura			
Lastre	□ ondulate	□ piane	□ altro: ___________________________________
Falde n°________		Estensione (mq) ______________	
Anno di posa ______ □ certo □ presunto		Altezza (m) _______ □ minima ____ □ massima ________	

Voce	Denominazione	Criterio	Punti per singola voce	Punti assegnati
A	Rivestimenti o trattamenti superficiali	Presenti	-1	
		Non presenti	0	
B	Lastre appoggiate su struttura di sostegno	Continua e calpestabile	0	
		Non continua e calpestabile	3	
		Non calpestabile (travetti in legno, ferro,...)	6	
C	Estensione superficie della copertura ≤ 500 mq	NO	2	
		SI	1	
D	Accessibilità	Non accessibile	0	
		Accessibile	2	
E	Necessità di accesso (tubazioni, antenne, camini, etc.)	NO	0	
		SI	2	

CONTESTO				
Voce	Denominazione	Criterio	Punti per singola voce	Punti assegnati
F	Esistono nell'edificio o in quelli adiacenti aperture con affaccio sulla copertura a una distanza ≤ 20 metri	Non presenti	0	
		Presenti	1	
G	Adiacenza con aree ad alta densità abitativa e di uso pubblico (aree scolastiche, luoghi di cura, di culto, aree sportive e zone residenziali) ad una distanza ≤ 100 metri	Non presenti	0	
		Presenti	1	
H1	Edificio abbandonato (esempio: edifici in stato di abbandono a seguito di fallimento)	NO	0	
		SI	3	
H2	Edificio in uso	Artigianale, industriale, commerciale	3	
		Residenziale	4	
		Pubblico o aperto al pubblico	5	
		Inutilizzato	1	
I	Materiale infiammabile sottostante alla copertura	Assenza	0	
		Presenza con certificato anti incendio	3	
		Presenza senza certificato anti incendio	6	
L	Ubicazione in zone sismiche (DGR n° 845/2010, Allegato 1) Il punteggio è comunque 0 in presenza di documentazione attestante che l'edificio possiede caratteristiche antisismiche secondo la normativa tecnica post terremoto del 1976	Zona 4	0	
		Zona 3	2	
		Zona 2	4	
		Zona 1	6	

VALUTAZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO	Somma voci A - L	
NOTE:		

Allegato 5
AMLETO

SCHEDA N. 2
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE LASTRE

□ **Lato Nord** □ **Lato Sud** □ **Lato Est** □ **Lato Ovest**

Nota bene: *Quando lo stato della copertura non è uniforme compilare una scheda per ogni lato*

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE DELLA COPERTURA
□ rotture visibili □ sostituzioni visibili
Cause del danneggiamento: □ interventi manutentivi □ vetustà del materiale □ altro:______________________________

Voce	**Denominazione**	**Criterio**	**Punti per singola voce**	**Punti assegnati**
M	Lastre	Nessuna	0	
		N. di lastre danneggiate < 10%	2	
		N. di lastre danneggiate tra > 10 e 30%	4	
		N. di lastre danneggiate > 30%	8	
N	Compattezza del materiale	Con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre si rompono in modo netto emettendo un suono secco	0	
		Con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre tendono a piegarsi o a sfaldarsi	5	
O	Affioramento di fibre	Con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre inglobati nella matrice cementizia	0	
		Con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre parzialmente inglobati nella matrice cementizia	5	
		I fasci di fibre che si osservano con una lente di ingrandimento sono facilmente asportabili con pinzette	9	
P	Se non risulta possibile raggiungere la copertura e l'osservazione da vicino ed effettuare quindi le valutazioni dei punti N ed O si attribuisce un punteggio pari a		10	
Q	Stato di conservazione degli elementi di fissaggio e supporto lastre	Buono	0	
		Scarso (elementi arrugginiti, facilmente disaccoppiati,...)	3	
R	Stalattiti	Assenti	0	
		Presenti	3	

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA	**Somma voci M - R**	

Allegato 6
VERSAR

A) **FATTORI DI DANNO** (rappresentati da 6 parametri)

CONDIZIONI	PUNTEGGIO	NOTE
Danno fisico: indica il grado di danneggiamento del materiale		
Elevato	5	Evidenti fasci di fibre di amianto affioranti ovvero evidenti rotture con mancanza di parti di lastre
Moderato	4	Evidente presenza di fessurazioni senza mancanza di parti, presenza di muschi e licheni (copertura biologica)
Basso	2	Minima presenza di fessurazioni e copertura biologica
Nessuno	0	Lastre in perfetto stato di conservazione
Danno da acqua indica l'infiltrazione di acqua con solubilizzazione della matrice cementizia		
SI	3	Evidenti zone di infiltrazione con affioramenti di Sali ovvero presenza di depositi nei luoghi di gocciolamento
NO	0	Non vi sono danni da acqua
Vicinanza ad elementi soggetti a manutenzione		
< 30cm	3	
30-150cm	2	
> 150cm	0	
Tipo di materiale		
Tubazioni	0	
Caldaie, serbatoi di riscaldamento	1	
Sistemi di ventilazione e condizionamento	3	
Soffitti e pareti	4	
Altro	0-4	Per analogia con i materiali indicati in relazione ai criteri di estensione, friabilità, quantità di legante, accessibilità e presenza di vibrazioni
Potenzialità di contatto		
< 3m e altamente danneggiabile	8	
< 3m e moderatamente danneggiabile	5	
< 3m e poco danneggiabile	2	
> 3m e altamente danneggiabile	8	
> 3m e moderatamente danneggiabile	5	
> 3m e poco danneggiabile	2	
Contenuto in amianto		
1-30%	1	
30-50%	3	
> 50%	5	

B) **FATTORI DI ESPOSIZIONE** (rappresentati da 9 parametri)

CONDIZIONI	PUNTEGGIO	NOTE
Friabilità: indica la capacità del materiale di sgretolarsi per la semplice azione delle mani		
Elevato	5	Materiale facilmente sbriciolato con la mano
Moderato	3	Rilascia fibre solo con pressione elevata della mano
Basso	1	Difficile frantumare il materiale con le mani
Non friabile	0	
Estensione della superficie		
< 1 m2	0	
1-10 m2	1	
10-100m2	2	
> 100m2	3	
Pareti: potenzialità delle pareti di trattenere le fibre di amianto in relazione alle loro caratteristiche di superficie		
Ruvide	4	Pareti a stucco, a spacco, pietre naturali
Porose	3	Muro grezzo in pietra o mattoni parati
Moderatamente Porose	2	Calcestruzzo dipinto, mattoni lisci
Lisce	1	Intonaco dipinto, pannelli, vetri, specchi, piastrelle, laminati
Ventilazione		
In prossimità delle bocchette	1	
Lontano dalle bocchette	0	
Aspirazione	4	Le fibre possono essere aspirate nell'impianto
Emissione	2	
Movimento d'aria provocato da porte, finestre, ventilatori, uso dell'area		
Elevato	5	
Moderato	2	
Basso	0	
Attività in relazione al potenziale danneggiamento dei materiali e all'esposizione degli occupanti		
Elevata	5	Palestre, Sale da concerto
Moderata	2	Aule scolastiche, servizi igienici
Bassa	0	Uffici, biblioteche, magazzini
Pavimenti: potenzialità di trattenere le fibre		
Tappeti, moquette	4	
Mattonelle, piastrelle	2	
Calcestruzzo	1	
Altro	1-4	Per analogia con i materiali indicati in precedenza
Barriere		
Controsoffittature	1	
Trattamenti incapsulanti	2	
Grigli, grate	3	Si riferisce a barriere che limitano l'accessibilità ma non la dispersione delle fibre
Nessuna barriera	4	
Altre	1-4	Per analogia con i casi indicati in precedenza
Popolazione		
1-9	1	
10-200	2	
201-500	3	
501-1000	4	
Più di 1000	5	

Scheda compilata da: n° foto allegate:

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2236_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2236

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 17 e art. 19. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di "Standard output" (SO) - Misura 6.1 "Avviamento di imprese per giovani agricoltori" e misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione del 1 agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 9135 final dell'11 dicembre 2019;

ATTESO che il Programma di sviluppo rurale prevede per alcune misure:

- come requisito di ammissibilità o come criterio di selezione delle aziende agricole una dimensione economica, minima e massima, espressa in termini di Standard Output (SO) di cui al regolamento (UE) 1198/2014;
- come criterio di selezione l'appartenenza a un determinato settore produttivo individuato in base al

relativo Standard Output di cui al regolamento (UE) 1198/2014;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni 10 giugno 2016, n. 1040 e 1 marzo 2019, n. 342 con le quali sono state determinate le modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di Standard Output (SO) ai sensi dell'intervento 6.1 "avviamento di imprese per giovani agricoltori" (nell'ambito del pacchetto giovani) e della misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR, in conformità agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
PRESO ATTO che CRA INEA ha provveduto, anche per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad aggiornare il valore dei Redditi Standard (RS) ai fini del calcolo della dimensione economica delle aziende agricole espressa in Standard output (SO);
CONSIDERATO che a seguito dell'aggiornamento del valore dei RS si rende necessario adeguare le modalità di calcolo della dimensione economica aziendale;
CONSIDERATO che la tabella CRA-INEA dei RS non prevede tutte le tipologie produttive (colture e allevamenti) e pertanto risulta necessario mantenere le integrazioni e le modalità di calcolo, di cui alle summenzionate deliberazioni, per le categorie sotto indicate adeguandoli ai nuovi valori relativamente a:
- Elicicoltura;
- Superfici boscate;
- Olio di oliva;

RITENUTO di approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, come formulati in base ai nuovi RS:
- Allegato I - CRA INEA Produzioni standard PS 2013 Friuli Venezia Giulia;
- Allegato II - tabella di concordanza codici fascicolo e rubriche Standard Output
- Allegato III - attribuzione standard output prevalente al settore produttivo

RITENUTO altresì di specificare che la dimensione economica aziendale è calcolata utilizzando la metodologia indicata nelle succitate deliberazioni 10 giugno 2016 e n. 1040 e 1 marzo 2019, n. 342;
RITENUTO infine di precisare che la presente deliberazione trova applicazione alle domande di aiuto presentate successivamente alla sua emanazione, mentre per le domande presentate precedentemente continuano ad applicarsi le deliberazioni n. 1040/2016 e n. 342/2019;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare la tabella con le Produzioni Standard aggiornate al 2013 "rubriche della tabella P.S. CRA INEA - PS 2013" -, come riportata nell'Allegato I alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare la tabella di concordanza tra i codici di identificazione delle attività produttive previsti nella tipologia comunitaria (rubriche della tabella P.S. CRA INEA - PS 2013) con i codici utilizzati dalla "domanda unica" che identificano le colture e gli allevamenti nel fascicolo aziendale AGEA (codici "domanda unica" programmazione 2015/2020), come riportata nell'Allegato II alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare la tabella di collegamento tra le "P.S. parziali" ed il "settore produttivo" da applicare ai fini dell'attribuzione del beneficiario al settore prevalente per l'applicazione dei criteri di selezione previsti dalle misure del PSR, come riportata nell'Allegato III alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
4. La presente deliberazione trova applicazione in relazione alle domande di aiuto presentate successivamente alla sua emanazione, mentre per le domande presentate precedentemente continuano ad applicarsi le deliberazioni n. 1040/2016 e n. 342/2019.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato I
CRA INEA Produzioni Standard (PS) - 2013
FRIULI VENEZIA GIULIA

Rubrica _FADN	Descrizione rubrica	Unità di misura	Euro
D01	Frumento tenero e spelta	EUR_per_ha	1.438
D02	Frumento duro	EUR_per_ha	1.682
D03	Segale	EUR_per_ha	584
D04	Orzo	EUR_per_ha	1.214
D05	Avena	EUR_per_ha	877
D06	Mais	EUR_per_ha	1.922
D07	Riso	EUR_per_ha	1.441
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	EUR_per_ha	1.004
D09A	Legumonose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	EUR_per_ha	2.688
D09B	Legumonose da granella eslusi piselli, fave e favette, lupini dolci	EUR_per_ha	1.986
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	EUR_per_ha	8.041
D11	Barbabietola da zucchero	EUR_per_ha	2.914
D12	Piante sarchiate foraggere	EUR_per_ha	4.461
D23	Tabacco	EUR_per_ha	11.076
D24	Luppolo	EUR_per_ha	12.240
D25	Cotone	EUR_per_ha	1.140
D26	Colza e ravizzone	EUR_per_ha	513
D27	Girasole	EUR_per_ha	862
D28	Soia	EUR_per_ha	1.178
D29	Lino da olio	EUR_per_ha	1.843
D30	Altre oleaginose erbacee	EUR_per_ha	2.096
D31	Lino da fibra	EUR_per_ha	1.021
D32	Canapa	EUR_per_ha	808
D33	Altre colture tessili	EUR_per_ha	1.022
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	EUR_per_ha	25.000
D35	Altre piante industriali	EUR_per_ha	2.056
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	EUR_per_ha	12.411
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	EUR_per_ha	18.569
D15	Orticole - in serra	EUR_per_ha	28.659
D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	EUR_per_ha	98.219
D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	EUR_per_ha	184.041
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	EUR_per_ha	1.846
D18C	Erbaio di mais da foraggio	EUR_per_ha	857
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	EUR_per_ha	986
D18B	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	EUR_per_ha	1.330
D19	Semi e piantine seminativi	EUR_per_ha	5.400
D20	Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	EUR_per_ha	1.109
D21	Terreni a riposo senza aiuto	EUR_per_ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	EUR_per_ha	704
F02	Pascoli magri	EUR_per_ha	321
G01A	Frutteti - di origine temperata	EUR_per_ha	10.844
G01B	Frutteti - di origine sub-tropicale	EUR_per_ha	11.885
G01D	Piccoli frutti	EUR_per_ha	13.851
G01C	Frutteti - frutta a guscio	EUR_per_ha	5.549

Rubrica _FADN	Descrizione rubrica	Unità di misura	Euro
G02	Agrumeti	EUR_per_ha	3.590
G03A	Oliveti per olive da tavola	EUR_per_ha	1.477
G03B	Oliveti per olive da olio	EUR_per_ha	2.093
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	EUR_per_ha	12.312
G04B	Vigneti per uva da vino comune	EUR_per_ha	8.248
G04C	Vigneti per uva da tavola	EUR_per_ha	3.732
G04D	Vigneti per uva passita	EUR_per_ha	11.560
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	EUR_per_ha	40.107
G06	Altre colture permanenti	EUR_per_ha	2.076
G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	EUR_per_ha	25.521
I02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	EUR_per_100_m2	38.076
J01	Equini	EUR_per_capo	837
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	EUR_per_capo	937
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	EUR_per_capo	837
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	EUR_per_capo	696
J05	Bovini maschii d 2 anni e più	EUR_per_capo	402
J06	Giovenche di 2 anni e più	EUR_per_capo	535
J07	Vacche da latte	EUR_per_capo	2.495
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	EUR_per_capo	786
J09A	Pecore	EUR_per_capo	305
J09B	Ovini - altri (arienti e agnelli)	EUR_per_capo	182
J10A	Capre	EUR_per_capo	416
J10B	Caprini - altri	EUR_per_capo	83
J11	Suini - lattonzoli < 20 Kg	EUR_per_capo	329
J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	EUR_per_capo	1.979
J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	EUR_per_capo	727
J14	Polli da carne (broilers)	EUR_per_100_capi	2.327
J15	Galline ovaiole	EUR_per_100_capi	3.395
J16A	Tacchini	EUR_per_100_capi	5.459
J16B	Anatre e oche	EUR_per_100_capi	2.512
J16C	Struzzi	EUR_per_100_capi	1.265
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	EUR_per_100_capi	1.265
J17	Conigli - fattrici	EUR_per_capo	76
J18	Api	EUR_per_alveare	173

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato II - codici fascicolo_rubriche SO

PROGRAMMAZIONE 2014-2020									
OCCUPAZIONE DEL SUOLO -CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - CODICE	DESTINAZIONE - DESCRIZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE	RUBRICA S.O.	MACROUSO- DESCRIZIONE
578	FRUMENTO SEGALATO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
071	FUNGHI	007	DA ORTO	000		000		I02	ALTRE COLTURE PERMANENTI
337	GALEGA O CAPRAGGINE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
081	GAROFANO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
081	GAROFANO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
177	GELSO	000	0	000		000		G01A	COLTURE PLURIENNALI
017	GERBERA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
017	GERBERA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
338	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	000	0	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
338	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
340	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	000	0	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
340	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
317	GINEPRO	000	0	000		000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
039	GINESTRA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
039	GINESTRA	010	DA VIVAIO	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
581	GINESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
581	GINESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
								D19	SUPERFICI SEMINABILI
242	FLEOLO BULBOSO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
786	FOSSATI E CANALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
786	FOSSATI E CANALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
786	FOSSATI E CANALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
786	FOSSATI E CANALI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
927	FRAGOLA	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
967	FRASSINO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
967	FRASSINO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
308	FRASSINO DELLA MANNA ORNO ORNIELLO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
308	FRASSINO DELLA MANNA ORNO ORNIELLO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
307	FRASSINO MAGGIORE	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
307	FRASSINO MAGGIORE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
309	FRASSINO OSSIFILLO O MERIDIONALE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
309	FRASSINO OSSIFILLO O MERIDIONALE	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
245	MENTUCCIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
624	MIGLIO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D08	SUPERFICI SEMINABILI
624	MIGLIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
040	MIMOSA	010	DA VIVAIO	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
040	MIMOSA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
475	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	000	0	000		000		G01D	COLTURE PLURIENNALI
318	MIRTO	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
215	MOCO	000	0	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
215	MOCO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
461	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F01	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
474	MORE	000	0	000		000		G01D	COLTURE PLURIENNALI
787	MURETTI TRADIZIONALI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
787	MURETTI TRADIZIONALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
787	MURETTI TRADIZIONALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
787	MURETTI TRADIZIONALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
498	NASTURZIO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
091	NAVONI RUTABAGA	000	0	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
091	NAVONI RUTABAGA	002	DA FORAGGIO	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
476	NESPOLO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
494	NOCCIOLO	004	DA LEGNO	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
494	NOCCIOLO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
494	NOCCIOLO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
494	NOCCIOLO	005	DA MENSA	000		000		G01C	FRUTTA A GUSCIO
495	NOCE	004	DA LEGNO	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
495	NOCE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
495	NOCE	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
495	NOCE	005	DA MENSA	000		000		G01C	FRUTTA A GUSCIO
469	OKRA o OCRA o GOMBO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
469	OKRA o OCRA o GOMBO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI

420	OLIVO	006	DA OLIO	000		000		G03B	OLIVO
420	OLIVO	005	DA MENSA	000		000		G03A	OLIVO
316	OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	000	0	000		000		G01D	ALTRE COLTURE PERMANENTI
420	OLIVO	000	0	000		000		G03B	OLIVO
183	OLMO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
183	OLMO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
179	ONTANO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
179	ONTANO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
323	ONTANO NAPOLETANO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
323	ONTANO NAPOLETANO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
018	ORCHIDEA	010	DA VIVAIO	000		000		D17	COLTURE PLURIENNALI
018	ORCHIDEA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D17	COLTURE PLURIENNALI
963	ORIGANO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
023	ORTENSIA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
023	ORTENSIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
629	ORTI FAMILIARI	007	DA ORTO	000		000		D21	SUPERFICI SEMINABILI
392	ORTICA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
131	ORTIVE A PIENO CAMPO	007	DA ORTO					D14A	SUPERFICI SEMINABILI
870	ORZO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D04	SUPERFICI SEMINABILI
870	ORZO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D04	SUPERFICI SEMINABILI
870	ORZO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
870	ORZO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
870	ORZO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
053	PANICO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D08	SUPERFICI SEMINABILI
053	PANICO	000	0	000		022	ENERGETICO	D08	SUPERFICI SEMINABILI
053	PANICO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
101	PAPAVERO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
101	PAPAVERO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
393	PARTENIO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%	F02	PASCOLO PRATICHE TRADIZIONALI
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%	F02	PASCOLO PRATICHE TRADIZIONALI
065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
394	PASSIFLORA	000	0	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
394	PASSIFLORA	000	0	056	PLURIENNALE - PERMANENTE	000		D34	COLTURE PLURIENNALI
395	PASTINACA	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
710	PATATA	007	DA ORTO	000		000		D10	SUPERFICI SEMINABILI
710	PATATA	000	0	000		022	ENERGETICO	D10	SUPERFICI SEMINABILI
089	PATATA AMERICANA (BATATA)	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
710	PATATA	008	DA SEME	000		000		D10	SUPERFICI SEMINABILI
710	PATATA	003	DA INDUSTRIA	000		000		D10	SUPERFICI SEMINABILI
188	PAULOWNIA TOMENTOSA	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
031	PEONIA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
031	PEONIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
062	PEPERONCINO PEPERETTA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
062	PEPERONCINO PEPERETTA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
932	PEPERONE	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
932	PEPERONE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
								G01A	PERE
189	PERO	005	DA MENSA	000		000		G01A	PERE
189	PERO	003	DA INDUSTRIA	000		000		G01A	PERE
189	PERO	003	DA INDUSTRIA	000		000		G01A	PERE
189	PERO	000	0	000		000		G01A	PERE
189	PERO	000	0	000		030	SELVATICO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
189	PERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		030	SELVATICO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
801	PESCO	005	DA MENSA	000		000		G01A	PESCHE E PERCOCHE
801	PESCO	003	DA INDUSTRIA	000		000		G01A	PESCHE E PERCOCHE
804	PESCO NETTARINA	000	0	000		000		G01A	PESCHE E PERCOCHE
033	PHILODENDRO	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
033	PHILODENDRO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
396	PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
397	PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
410	VITE	010	DA VIVAIO	032	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI	000		G05	VIVAIO
034	PIANTE GRASSE	010	DA VIVAIO	000		000		D17	ALTRE COLTURE PERMANENTI
410	VITE	010	DA VIVAIO	035	PIANTE MADRI PER MARZE	000		G05	VIVAIO
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	000		000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI

646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	025	FRONDE DA BACCHE	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	028	COLTURA IN VASO	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	030	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	000		002	DA APPARTAMENTO	D17	ALTRE COLTURE PERMANENTI
399	PILOSELLA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
208	PINO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
208	PINO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
826	PINO DOMESTICO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
826	PINO DOMESTICO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
198	PINO MARITTIMO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
198	PINO MARITTIMO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
463	PINO MUGO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
428	PINO NERO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
428	PINO NERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
069	PIOPPO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
069	PIOPPO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
581	GINESTRINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D18D	SUPERFICI SEMINABILI
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
310	GINKGO BILOBA	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
310	GINKGO BILOBA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
005	GIRASOLE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
005	GIRASOLE	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
005	GIRASOLE	002	DA FORAGGIO	000		000		D18B	SUPERFICI SEMINABILI
005	GIRASOLE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D27	SUPERFICI SEMINABILI
005	GIRASOLE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D27	SUPERFICI SEMINABILI
005	GIRASOLE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
228	GIUGGIOLO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
037	GLADIOLO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
037	GLADIOLO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
464	GLICINE	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D02	SUPERFICI SEMINABILI
								D02	SUPERFICI SEMINABILI
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D01	SUPERFICI SEMINABILI
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D01	SUPERFICI SEMINABILI
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D20	SUPERFICI SEMINABILI
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D20	SUPERFICI SEMINABILI
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	000		D18B	SUPERFICI SEMINABILI
346	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D01	SUPERFICI SEMINABILI
346	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18C	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18C	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	000		D18C	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	022	ENERGETICO	D18C	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D06	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D06	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		018	DOLCE	D06	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	008	DA SEME	000		018	DOLCE	D19	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		042	DA POPCORN	D06	SUPERFICI SEMINABILI
001	GRANTURCO (MAIS)	008	DA SEME	000		042	DA POPCORN	D19	SUPERFICI SEMINABILI
342	GRINDELIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
462	RESEDA o GUADERELLA o LUTEOLA	000	0	000		000		D33	SUPERFICI SEMINABILI
343	GUALDO	000	0	000		000		D33	SUPERFICI SEMINABILI
162	INDIVIA o SCAROLA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
162	INDIVIA o SCAROLA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
344	IPERICO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
312	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
312	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
345	ISSOPO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI

465	KARCADE'	000	0	000		000		D34	ALTRE COLTURE PERMANENTI
654	KENAF	000	0	000		000		D35	SUPERFICI SEMINABILI
654	KENAF	000	0	000		022	ENERGETICO	D35	SUPERFICI SEMINABILI
473	LAMPONE	000	0	000		000		G01D	COLTURE PLURIENNALI
127	LATTUGA LATTUGHINO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
127	LATTUGA LATTUGHINO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
445	LAVANDA	000	0	000			#N/A	D34	SUPERFICI SEMINABILI
311	LECCIO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
311	LECCIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D9B	SUPERFICI SEMINABILI
016	LENTICCHIE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
016	LENTICCHIE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
092	LILIUM	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
092	LILIUM	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
055	LINO	002	DA FORAGGIO	000		000		D18B	SUPERFICI SEMINABILI
055	LINO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D29	SUPERFICI SEMINABILI
055	LINO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D29	SUPERFICI SEMINABILI
055	LINO	001	DA FIBRA	000		000		D31	SUPERFICI SEMINABILI
055	LINO	008	DA SEME	000		008	DA OLIO	D19	SUPERFICI SEMINABILI
055	LINO	008	DA SEME	000		009	DA FIBRA	D19	SUPERFICI SEMINABILI
322	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	000	0	000		000		D34	ALTRE COLTURE PERMANENTI
216	LIQUIRIZIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
216	LIQUIRIZIA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
046	LOIETTO LOGLIO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
047	LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
369	LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
471	LOTO (KAKI)	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
612	LUPINELLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D18A	SUPERFICI SEMINABILI
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
612	LUPINELLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
612	LUPINELLA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
612	LUPINELLA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
612	LUPINELLA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
615	LUPINO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		018	DOLCE	D9A	SUPERFICI SEMINABILI
615	LUPINO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
615	LUPINO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		018	DOLCE	D9A	SUPERFICI SEMINABILI
615	LUPINO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
051	LUPOLINA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
051	LUPOLINA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
051	LUPOLINA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
051	LUPOLINA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
051	LUPOLINA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
076	LUPPOLO	000	0	000		000		D24	ALTRE COLTURE PERMANENTI
213	LYCIUM BARBARUM (GOJI)	000	0	000		000		G01D	ALTRI FRUTTIFERI
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
964	MAGGIORANA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
348	MALVA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
493	MANDORLO	000	0	000		000		G01C	FRUTTA A GUSCIO
660	MANUFATTI	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI (AREE OCCUPATE DA FABBRICATI, GIARDINI ORNAMENTALI, CORTILI, STRADE, ECC.)
099	MARGHERITA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
099	MARGHERITA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI

789	MARGINI DEI CAMPI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
789	MARGINI DEI CAMPI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
789	MARGINI DEI CAMPI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
386	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
386	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
386	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
349	MARRUBIO O ROBBIO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
129	MELANZANA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
129	MELANZANA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
								G01A	ALTRI FRUTTIFERI
044	MELO	005	DA MENSA	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
044	MELO	003	DA INDUSTRIA	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
044	MELO	003	DA INDUSTRIA	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
622	MELILOTO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
961	MELISSA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
044	MELO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
408	MELOGRANO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
130	MELONE	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
130	MELONE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
962	MENTA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
243	MENTA DOLCE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
280	MENTA PIPERITA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
300	PIOPPO BIANCO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
300	PIOPPO BIANCO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
301	PIOPPO NERO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
301	PIOPPO NERO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
302	PIOPPO TREMULO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
302	PIOPPO TREMULO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
020	PISELLO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	003	DA INDUSTRIA	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	103	DA INDUSTRIA- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
042	PITTOSPORO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
042	PITTOSPORO	010	DA VIVAIO	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
191	PLATANO	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
191	PLATANO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
446	POA ANNUA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
374	POA (SP. POA NEMORALIS L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
376	POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
375	POA (SP. POA PRATENSIS L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
120	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	010	DA VIVAIO	000		000		D17	COLTURE PLURIENNALI
120	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D17	COLTURE PLURIENNALI
656	POMODORINO	003	DA INDUSTRIA	000		000		D35	SUPERFICI SEMINABILI
656	POMODORINO	005	DA MENSA	000		000		D14A	
656	POMODORINO	005	DA MENSA	000		024	DA ORTO	D14A	
134	POMODORO	003	DA INDUSTRIA	000		001	ALLUNGATO	D35	SUPERFICI SEMINABILI
134	POMODORO	005	DA MENSA	000		001	ALLUNGATO	D14A	SUPERFICI SEMINABILI
134	POMODORO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
134	POMODORO	003	DA INDUSTRIA	000		003	TONDO	D35	SUPERFICI SEMINABILI
134	POMODORO	005	DA MENSA	000		003	TONDO	D14A	SUPERFICI SEMINABILI
135	PORRO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
135	PORRO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000	0	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	SUPERFICIE AGRICOLA MANTENUTA NATURALMENTE
380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000	0	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	SUPERFICIE AGRICOLA MANTENUTA NATURALMENTE
382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000	0	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		F02	SUPERFICIE AGRICOLA MANTENUTA NATURALMENTE
209	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI

899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
899	PRATO PASCOLO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
933	PREZZEMOLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
933	PREZZEMOLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
950	PRUGNE	003	DA INDUSTRIA	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
398	PSILLO O PLANTAGO OVATA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
879	RABARBARO	007	DA ORTO	000		000		D14A	COLTURE PLURIENNALI
935	RADICCHIO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
935	RADICCHIO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
429	RAFANO	000	0	000			#N/A	D34	SUPERFICI SEMINABILI
429	RAFANO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
153	RANUNCOLO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
153	RANUNCOLO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
936	RAVANELLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
936	RAVANELLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D26	SUPERFICI SEMINABILI
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		029	IBRIDI	D26	SUPERFICI SEMINABILI
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D26	SUPERFICI SEMINABILI
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D26	SUPERFICI SEMINABILI
								D26	SUPERFICI SEMINABILI
480	RIBES BIANCO (UVA SPINA)	000	0	000		000		G01D	COLTURE PLURIENNALI
477	RIBES NERO	000	0	000		000		G01D	COLTURE PLURIENNALI
481	RIBES ROSSO	000	0	000		000		G01D	COLTURE PLURIENNALI
842	RICINO	000	0	000		022	ENERGETICO	D30	SUPERFICI SEMINABILI
842	RICINO	000	0	000		000		D30	SUPERFICI SEMINABILI
								D07	RISAIA
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		005	LUNGO A	D07	RISAIA
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		006	LUNGO B	D07	RISAIA
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		007	MEDIO	D07	RISAIA
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		003	TONDO	D07	RISAIA
								D19	RISAIA
								D19	RISAIA
455	ROBBIA DEI TINTORI	000	0	000		000		D33	SUPERFICI SEMINABILI
669	ROBINIA	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
669	ROBINIA	000	0	000		022	ENERGETICO	G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
506	ROCCIA	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI (AREE OCCUPATE CAPEZZAGNE, CAVE, TERRE STERILI, ECC.)
035	ROSA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
035	ROSA	010	DA VIVAIO	025	FRONDE DA BACCHE	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
035	ROSA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
411	ROSA CANINA	000	0	000		000		D34	COLTURE PLURIENNALI
965	ROSMARINO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
412	ROVEJA PISELLO SELVATICO	000	0	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
313	ROVERE	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
313	ROVERE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
193	ROVERELLA	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
193	ROVERELLA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
167	RUCOLA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
167	RUCOLA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
319	RUSCO PUNGITOPO	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
043	RUSCUS	010	DA VIVAIO	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
043	RUSCUS	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
667	SALICE	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
667	SALICE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
667	SALICE	000	0	000		022	ENERGETICO	G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
966	SALVIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
315	SAMBUCO	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
413	SANTOREGGIA MONTANA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
675	SCAGLIOLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D08	SUPERFICI SEMINABILI
675	SCAGLIOLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D08	SUPERFICI SEMINABILI
675	SCAGLIOLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
675	SCAGLIOLA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
680	SCALOGNO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI

680	SCALOGNO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
414	SCORZONERA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
145	SEDANO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
145	SEDANO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
956	SEDANO RAPA	002	DA FORAGGIO	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
684	SEGALA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D03	SUPERFICI SEMINABILI
684	SEGALA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D03	SUPERFICI SEMINABILI
684	SEGALA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
684	SEGALA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
684	SEGALA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
								G04C	VITE DA MENSA
410	VITE	010	DA VIVAIO	036	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	000		G04B	VITE DA VINO
077	SENAPE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
436	SENAPE BRUNA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
436	SENAPE BRUNA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
438	SENAPE NERA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
438	SENAPE NERA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
078	SERRADELLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	045	SIEPI FRANGIVENTO	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	046	RECINZIONI VIVE PER NEVE	041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	046	RECINZIONI VIVE PER NEVE	040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	046	RECINZIONI VIVE PER NEVE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	045	SIEPI FRANGIVENTO	041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	045	SIEPI FRANGIVENTO	040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	044	BARRIERE SCHERMANTI	040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	044	BARRIERE SCHERMANTI	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	044	BARRIERE SCHERMANTI	041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
004	SOIA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		023	DA FORAGGIO	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
004	SOIA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
004	SOIA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
004	SOIA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		022	ENERGETICO	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
004	SOIA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		022	ENERGETICO	D28	SUPERFICI SEMINABILI
004	SOIA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D28	SUPERFICI SEMINABILI
004	SOIA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D28	SUPERFICI SEMINABILI
176	SORBO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
176	SORBO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
176	SORBO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
176	SORBO	004	DA LEGNO	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
176	SORBO	005	DA MENSA	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
693	SORGO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
693	SORGO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D08	SUPERFICI SEMINABILI
693	SORGO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D08	SUPERFICI SEMINABILI
693	SORGO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
045	SPELTA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D01	SUPERFICI SEMINABILI
045	SPELTA	000	0	000		022	ENERGETICO	D01	SUPERFICI SEMINABILI
045	SPELTA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
045	SPELTA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
939	SPINACIO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
939	SPINACIO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
155	STATICE	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
155	STATICE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
011	STEVIA REBAUDIANA	000	0	000		000		D34	ALTRE COLTURE PERMANENTI
036	STRELITZIA	010	DA VIVAIO	000		000		D17	COLTURE PLURIENNALI
036	STRELITZIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D17	COLTURE PLURIENNALI
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000			#N/A	D18A	SUPERFICI SEMINABILI

840	SULLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
840	SULLA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
840	SULLA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	047	TERRENO NUDO	034	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	047	TERRENO NUDO	035	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	047	TERRENO NUDO	036	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	037	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	031	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	047	TERRENO NUDO	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	037	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	031	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	036	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	035	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	034	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI	D21	SUPERFICI SEMINABILI
673	SUSINO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
025	TABACCO	003	DA INDUSTRIA	000		000		D23	SUPERFICI SEMINABILI
415	TARASSACO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
501	TARTUFO	007	DA ORTO	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
459	TASSO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
459	TASSO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

790	TERRAZZAMENTI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
194	TIGLIO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
194	TIGLIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
951	TIMO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
083	TOPINAMBUR	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
083	TOPINAMBUR	000	0	000		022	ENERGETICO	D14A	SUPERFICI SEMINABILI
152	TRIFOGLIO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici		#N/A		#N/A	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
152	TRIFOGLIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
152	TRIFOGLIO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
152	TRIFOGLIO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
152	TRIFOGLIO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
152	TRIFOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
379	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
379	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
379	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
381	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
381	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
383	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
383	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
383	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
384	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
384	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
385	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
385	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
385	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
388	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
388	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
388	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
093	TRITICALE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D08	SUPERFICI SEMINABILI
093	TRITICALE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
093	TRITICALE	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
093	TRITICALE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
244	TRITORDEUM	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D08	SUPERFICI SEMINABILI
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	000		000		D18B	SUPERFICI SEMINABILI
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	000		D18B	SUPERFICI SEMINABILI
244	TRITORDEUM	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	010	INSILATO	022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
244	TRITORDEUM	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	002	COMPLESSO MACCHIA RADURA PER RIPRISTINO DI BIOTOPI	000		D21	USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOPI	020	Cariceti	D21	USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOPI	000		D21	USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)

156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOPI	019	Canneti - Phragmites australis	D21	USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000	0	018	MACERI, FONTANILI E RISORGIVE	000		D21	USO NON AGRICOLO - ALTRO (AREE OCCUPATE DA ACQUE)
770	USO NON AGRICOLO - AREE NON COLTIVABILI	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI (AREE OCCUPATE CAPEZZAGNE, CAVE, TERRE STERILI, ECC.)
157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI (AREE OCCUPATE DA FABBRICATI, GIARDINI ORNAMENTALI, CORTILI, STRADE, ECC.)
157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	000	0	019	PARCHI	000		D21	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI (AREE OCCUPATE DA FABBRICATI, GIARDINI ORNAMENTALI, CORTILI, STRADE, ECC.)
780	USO NON AGRICOLO - TARE	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI (AREE OCCUPATE CAPEZZAGNE, CAVE, TERRE STERILI, ECC.)
466	UVA URSINA	000	0	000		000		D34	ALTRE COLTURE PERMANENTI
416	VALERIANA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000			#N/A	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
389	VECCIA SATIVA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
389	VECCIA SATIVA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
389	VECCIA SATIVA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
389	VECCIA SATIVA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
389	VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
389	VECCIA SATIVA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D18D	SUPERFICI SEMINABILI
389	VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
389	VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
390	VECCIA VILLOSA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D18D	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
390	VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18A	SUPERFICI SEMINABILI
417	VERBENA OFFICINALE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
418	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
048	VIBURNO	010	DA VIVAIO	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
048	VIBURNO	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI

088	VIGNA CINESE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
410	VITE	005	DA MENSA	037	SPERIMENTALE	000		G04C	VITE DA MENSA
410	VITE	005	DA MENSA	037	SPERIMENTALE	000		G04C	VITE DA MENSA
410	VITE	009	DA VINO	037	SPERIMENTALE	000		G04B	VITE DA VINO
419	VIOLA TRICOLOR	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
479	VISCIOLE	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
410	VITE	000	0	000		000	per uva da vino di	G04A	VITE
556	VIVAI - ALTRI	010	DA VIVAIO	000		000		G05	VIVAIO
551	VIVAI FLORICOLI	010	DA VIVAIO	000		000		G05	VIVAIO
555	VIVAI FORESTALI	010	DA VIVAIO	000		000		G05	VIVAIO
552	VIVAI FRUTTICOLI	010	DA VIVAIO	000		000		G05	VIVAIO
554	VIVAI OLIVICOLI	010	DA VIVAIO	000		000		G05	VIVAIO
553	VIVAI VITICOLI	010	DA VIVAIO	000		000		G05	VIVAIO
952	ZAFFERANO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
940	ZUCCA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
940	ZUCCA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
941	ZUCCHINO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
941	ZUCCHINO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
195	ABETE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
195	ABETE	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
973	ACACIA SALIGNA	000	0	000		000		G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
321	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
178	ACERO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
178	ACERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
467	ACHILLEA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
831	ACTINIDIA (KIWI)	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
160	AGAPANTO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
160	AGAPANTO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
113	AGLIO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
113	AGLIO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
114	AGRETTO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
350	AGROSTIDE CANINA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
353	AGROSTIDE TENUE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
351	AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
352	AGROSTIDE STOLONIFERA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		014	CEDUI A CICLO BREVISSSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI	G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		013	CICLO BREVE (FINO A 15 ANNI)	G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		015	CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		013	CICLO BREVE (FINO A 15 ANNI)	G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		015	CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		014	CEDUI A CICLO BREVISSSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI	G06	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO A BREVE ROTAZIONE
783	ALBERI IN FILARE	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
783	ALBERI IN FILARE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
783	ALBERI IN FILARE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

783	ALBERI IN FILARE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
782	ALBERI ISOLATI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
671	ALBICOCCO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
971	ALCHECHENGI	000	0	000		000		G01D	SUPERFICI SEMINABILI
485	ALLORO	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
456	ALOE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
164	ALSTROEMERIA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
164	ALSTROEMERIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
286	ALTEA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
287	AMAMELIDE	010	DA VIVAIO	000		000		D34	ALTRE COLTURE PERMANENTI
496	AMARANTO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
050	ANEMONE	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
050	ANEMONE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
221	ANETO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
221	ANETO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
288	ANGELICA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
289	ANICE COMUNE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
630	ARACHIDE	000	0	000		000		D30	SUPERFICI SEMINABILI
630	ARACHIDE	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D30	SUPERFICI SEMINABILI
007	ARALIA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
007	ARALIA	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
291	ARNICA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
292	ARONIA NERA	010	DA VIVAIO	000		000		G01D	ALTRE COLTURE PERMANENTI
295	ARTEMISIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
								G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
902	ASPARAGO	007	DA ORTO	000		000		D14A	COLTURE PLURIENNALI
902	ASPARAGO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000		D16	ALTRE COLTURE PERMANENTI
008	ASPIDISTRA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
008	ASPIDISTRA	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
296	ASSENZIO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
246	AVENA ALTISSIMA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
533	AVENA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
533	AVENA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
533	AVENA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D05	SUPERFICI SEMINABILI
533	AVENA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D05	SUPERFICI SEMINABILI
533	AVENA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
969	AZZERUOLO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
404	BABACO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
180	BAGOLARO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
180	BAGOLARO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
422	BAMBU	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
422	BAMBU	000	0	000		022	ENERGETICO	G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
424	BAMBU GIGANTE	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
424	BAMBU GIGANTE	000	0	000		022	ENERGETICO	G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	008	DA SEME	000		023	DA FORAGGIO	D19	SUPERFICI SEMINABILI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	008	DA SEME	000		024	DA ORTO	D19	SUPERFICI SEMINABILI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	000	0	000		022	ENERGETICO	D11	SUPERFICI SEMINABILI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	003	DA INDUSTRIA	000		025	DA ZUCCHERO	D11	SUPERFICI SEMINABILI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	008	DA SEME	000		025	DA ZUCCHERO	D19	SUPERFICI SEMINABILI
410	VITE	010	DA VIVAIO	033	BARBATELLE DA INNESTARE	000		G05	VIVAIO
410	VITE	010	DA VIVAIO	034	BARBATELLE INNESTATE	000		G05	VIVAIO
297	BARDANA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
903	BASILICO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
903	BASILICO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
298	BETULLA	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
298	BETULLA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
304	BIANCOSPINO	000	0	000		000		D34	COLTURE PLURIENNALI
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	002	DA FORAGGIO	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
305	BIRICOCCOLO SUSINCOCCO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
052	BOCCA DI LEONE	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
052	BOCCA DI LEONE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
306	BORRAGINE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA	026	DI CONIFERE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA	027	DI LATIFOGLIE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		012	BOSCO MISTO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	021	CEDUO	017	COMPOSTO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		010	ARBUSTETO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	021	CEDUO	016	SEMPLICE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)

650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA	028	MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	000		010	ARBUSTETO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	021	CEDUO	017	COMPOSTO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	021	CEDUO	016	SEMPLICE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	020	FUSTAIA	028	MISTA DI CONIFERE E LATIFOGLIE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		011	DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO E/O PREESISTENTE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	020	FUSTAIA	027	DI LATIFOGLIE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	020	FUSTAIA	026	DI CONIFERE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	000		012	BOSCO MISTO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
650	BOSCO	000	0	000		011	DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO E/O PREESISTENTE	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
972	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	000	0	000		000		D20	SUPERFICI SEMINABILI
972	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
972	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	000	0	000		022	ENERGETICO	D20	SUPERFICI SEMINABILI
117	BROCCOLETTO DI RAPA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
117	BROCCOLETTO DI RAPA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
970	CAVOLO BROCCOLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
066	CALENDULA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
066	CALENDULA	010	DA VIVAIO	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
013	CALLA	010	DA VIVAIO	000		000		D16	COLTURE PLURIENNALI
013	CALLA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	COLTURE PLURIENNALI
324	CAMOMILLA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
325	CAMOMILLA ROMANA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
056	CANAPA	001	DA FIBRA	000		000		D32	SUPERFICI SEMINABILI
056	CANAPA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
112	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)	000	0	000		022	ENERGETICO	G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
909	CARCIOFO	007	DA ORTO	056	PLURIENNALE - PERMANENTE	000		D14A	COLTURE PLURIENNALI
909	CARCIOFO	007	DA ORTO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
910	CARDI	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
910	CARDI	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
910	CARDI	001	DA FIBRA	000		000		D33	SUPERFICI SEMINABILI
326	CARDO MARIANO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
027	CAROTA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
027	CAROTA	002	DA FORAGGIO	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
027	CAROTA	008	DA SEME	000		029	IBRIDI	D19	SUPERFICI SEMINABILI
027	CAROTA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
181	CARPINO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
181	CARPINO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
539	CARTAMO	000	0	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
539	CARTAMO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
262	CARVI - CUMINO DEI PRATI	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
262	CARVI - CUMINO DEI PRATI	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
492	CASTAGNO	005	DA MENSA	000		000		G01C	FRUTTA A GUSCIO
505	CAVE DA PIETRA	000	0	000		000		D21	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI (AREE OCCUPATE CAPEZZAGNE, CAVE, TERRE STERILI, ECC.)
118	CAVOLFIORE	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
118	CAVOLFIORE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
028	CAVOLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
028	CAVOLO	002	DA FORAGGIO	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
970	CAVOLO BROCCOLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
266	CAVOLO CINESE	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
270	CAVOLO CINESE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
028	CAVOLO	008	DA SEME	000		029	IBRIDI	D19	SUPERFICI SEMINABILI
028	CAVOLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
954	CAVOLO RAPA	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
954	CAVOLO RAPA	002	DA FORAGGIO	000		000		D12	SUPERFICI SEMINABILI
954	CAVOLO RAPA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
544	CECE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
060	CEDRO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
327	CENTAUREA MINORE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
483	CENTELLA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
917	CETRIOLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
917	CETRIOLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
545	CHENOPODIUM QUINOA	000	0	000		000		D18B	SUPERFICI SEMINABILI
029	CICERCHIA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
029	CICERCHIA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
919	CICORIA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
548	CICORIA	003	DA INDUSTRIA	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
919	CICORIA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
672	CILIEGIO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
468	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
672	CILIEGIO	000	0	000		030	SELVATICO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
672	CILIEGIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		030	SELVATICO	G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
489	CIMICIFUGA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)	008	DA SEME	000		029	IBRIDI	D19	SUPERFICI SEMINABILI
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
219	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
219	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
942	ERBA CIPOLLINA	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
320	CISTO BIANCO	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
924	COCOMERO	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
924	COCOMERO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
022	CODA DI VOLPE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
685	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)	000	0	000		000		G06	COLTURE PERMANENTI (ARBOREE)

651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE	000	0	000		000		G06	COLTURE PERMANENTI (ARBOREE)
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D26	SUPERFICI SEMINABILI
								D26	SUPERFICI SEMINABILI
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		029	IBRIDI	D26	SUPERFICI SEMINABILI
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D26	SUPERFICI SEMINABILI
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D26	SUPERFICI SEMINABILI
003	COLZA	008	DA SEME	000		029	IBRIDI	D19	SUPERFICI SEMINABILI
003	COLZA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
171	CORBEZZOLO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
226	CORIANDOLO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
226	CORIANDOLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
661	COTOGNO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
070	CRAMBE	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
484	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
484	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
080	CRISANTEMO	010	DA VIVAIO	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
080	CRISANTEMO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
080	CRISANTEMO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
293	CUMINO - CUMINO ROMANO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
293	CUMINO - CUMINO ROMANO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
197	DOUGLASIA	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
197	DOUGLASIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
458	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
457	ECHINACEA PALLIDA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
488	ECHINACEA PURPUREA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
328	ELICRISO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
329	ENULA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
330	EQUISETO	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
032	ERBA MAZZOLINA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
562	ERBA MEDICA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
562	ERBA MEDICA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D18D	SUPERFICI SEMINABILI
562	ERBA MEDICA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
562	ERBA MEDICA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	008	DA SEME	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D19	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	044	MISTO	D18B	SUPERFICI SEMINABILI
331	ESCOLZIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
332	FACELIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
332	FACELIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
303	FAGGIO	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
303	FAGGIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
								D9B	
121	FAGIOLINO	003	DA INDUSTRIA	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
121	FAGIOLINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
121	FAGIOLINO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
121	FAGIOLINO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
								D9B	
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
217	FAGIOLO D'EGITTO	000	0	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
								D9B	SUPERFICI SEMINABILI
217	FAGIOLO D'EGITTO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
217	FAGIOLO D'EGITTO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
217	FAGIOLO D'EGITTO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
217	FAGIOLO D'EGITTO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
454	FAGIOLO DI LIMA	000	0	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
454	FAGIOLO DI LIMA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
454	FAGIOLO DI LIMA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
454	FAGIOLO DI LIMA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
265	FAGIOLO DI SPAGNA	007	DA ORTO	000		000		D9B	SUPERFICI SEMINABILI
265	FAGIOLO DI SPAGNA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
								D14A	SUPERFICI SEMINABILI

								D14A	SUPERFICI SEMINABILI
192	FARNIA	000	0	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
192	FARNIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000		G06	USO FORESTALE (BOSCHI)
009	FARRO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	D01	SUPERFICI SEMINABILI
009	FARRO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D01	SUPERFICI SEMINABILI
009	FARRO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000	0	038	SOLCHI INERBITI	000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000	0	039	STRISCE FILTRO	000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000	0	040	ERBACEE	000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000	0	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	042	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	042	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	040	ERBACEE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	000	0	000		000		D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	040	ERBACEE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO	D21	ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D9A	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
434	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	008	DA SEME	000		000		D10	SUPERFICI SEMINABILI
264	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
440	FESTUCA INDURITA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
263	FESTUCA INDURITA	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
359	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
360	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
361	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
362	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
363	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
010	FETTUCCIA D'ACQUA	000	0	000		000		G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
010	FETTUCCIA D'ACQUA	000	0	000		022	ENERGETICO	G06	ALTRE COLTURE PERMANENTI
472	FICO	000	0	000		000		G01A	ALTRI FRUTTIFERI
862	FIENO GRECO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
862	FIENO GRECO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
862	FIENO GRECO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici					D18D	SUPERFICI SEMINABILI
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	F01	PRATI E PASCOLI SEMINABILI, ESCLUSI I PASCOLI MAGRI (SUPERFICIE NON AVVICENDATA PER ALMENO 5 ANNI)
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	D18D	SUPERFICI SEMINABILI
334	FILIPENDULA,ULMARIA	000	0	000		000		D34	SUPERFICI SEMINABILI
926	FINOCCHIO	007	DA ORTO	000		000		D14A	SUPERFICI SEMINABILI
926	FINOCCHIO	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
335	FIORDALISO	000	0	000		000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
335	FIORDALISO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000		D16	SUPERFICI SEMINABILI
364	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
365	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.)	008	DA SEME	000		000		D19	SUPERFICI SEMINABILI
927	FRAGOLA	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
469	OKRA o OCRA o GOMBO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
131	ORTIVE A PIENO CAMPO	007	DA ORTO					D14B	SUPERFICI SEMINABILI
395	PASTINACA	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
089	PATATA AMERICANA (BATATA)	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
932	PEPERONE	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
162	INDIVIA o SCAROLA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
127	LATTUGA LATTUGHINO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
129	MELANZANA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
130	MELONE	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	003	DA INDUSTRIA	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI

020	PISELLO	103	DA INDUSTRIA- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
020	PISELLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
656	POMODORINO	005	DA MENSA	000		000		D14B	
656	POMODORINO	005	DA MENSA	000		024	DA ORTO	D14B	
134	POMODORO	005	DA MENSA	000		001	ALLUNGATO	D14B	SUPERFICI SEMINABILI
134	POMODORO	005	DA MENSA	000		003	TONDO	D14B	SUPERFICI SEMINABILI
135	PORRO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
933	PREZZEMOLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
879	RABARBARO	007	DA ORTO	000		000		D14B	COLTURE PLURIENNALI
935	RADICCHIO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
936	RAVANELLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
167	RUCOLA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
680	SCALOGNO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
145	SEDANO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
939	SPINACIO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
083	TOPINAMBUR	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
083	TOPINAMBUR	000	0	000		022	ENERGETICO	D14B	SUPERFICI SEMINABILI
940	ZUCCA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
941	ZUCCHINO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
113	AGLIO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
114	AGRETTO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
902	ASPARAGO	007	DA ORTO	000		000		D14B	COLTURE PLURIENNALI
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
903	BASILICO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
117	BROCCOLETTO DI RAPA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
970	CAVOLO BROCCOLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
909	CARCIOFO	007	DA ORTO	056	PLURIENNALE - PERMANENTE	000		D14B	COLTURE PLURIENNALI
909	CARCIOFO	007	DA ORTO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
910	CARDI	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
027	CAROTA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
118	CAVOLFIORE	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
028	CAVOLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
266	CAVOLO CINESE	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
954	CAVOLO RAPA	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
917	CETRIOLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
919	CICORIA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
548	CICORIA	003	DA INDUSTRIA	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
219	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
942	ERBA CIPOLLINA	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
924	COCOMERO	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
070	CRAMBE	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
121	FAGIOLINO	003	DA INDUSTRIA	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
121	FAGIOLINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
122	FAGIOLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
454	FAGIOLO DI LIMA	000	0	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
454	FAGIOLO DI LIMA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
								D14B	SUPERFICI SEMINABILI
								D14B	SUPERFICI SEMINABILI
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
926	FINOCCHIO	007	DA ORTO	000		000		D14B	SUPERFICI SEMINABILI
	ORTAGGI FRESCHI IN SERRA							D15	SERRE
410	VITE	000	0	000		000	per uva da vino	G04B	VITE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato III - Attribuzione SO prevalente_settore produttivo

Tabella di collegamento tra le Produzione Standard (PS) parziali e il settore produttivo, da applicare ai fini della valutazione del settore produttivo del beneficiario e del settore produttivo prevalente del beneficiario

Rubrica PS INEA	Descrizione PS INEA	settore produttivo per la misura 4.1.1.	settore produttivo per il premio 6.1.1.
D01	Frumento tenero	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D02	Frumento duro	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D03	Segale	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D04	Orzo	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D05	Avena	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D06	Mais	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D07	Riso	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D08	Altri cereali da granella	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D09A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D09B	legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D10	Patate	Colture pregiate - orticoltura	Colture pregiate - orticoltura
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Altri settori	Altri settori
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Altri settori	Altri settori
D23	Tabacco	Altri settori	Altri settori
D24	Luppolo	Altri settori	Altri settori
D25	Cotone	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Altri settori
D26	Colza e ravizzone	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D27	Girasole	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D28	Soia	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D29	Semi di lino (per olio di lino)	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D30	Altre oleaginose erbacee	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Cereali proteoleaginose
D31	Lino	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Altri settori
D32	Canapa	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Altri settori
D33	Altre colture tessili	Cereali proteoleaginose e piante da fibbra	Altri settori
D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Colture pregiate - orticoltura	Colture pregiate - orticoltura
D35	Altre piante industriali	Altri settori	Altri settori
D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Colture pregiate - orticoltura	Colture pregiate - orticoltura
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Colture pregiate - orticoltura	Colture pregiate - orticoltura
D15	Ortaggi freschi in serra	Colture pregiate - orticoltura	Colture pregiate - orticoltura
D16	Fiori e piante ornamentali in pieno campo	Colture pregiate - floricoltura	Colture pregiate - floricoltura
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Colture pregiate - floricoltura	Colture pregiate - floricoltura
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Altri settori	Altri settori
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Altri settori	Altri settori
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Altri settori	Altri settori
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Altri settori	Altri settori
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Altri settori	Altri settori
D20	Altre colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Altri settori	Altri settori
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Altri settori	Altri settori
F01	Prati permanenti e pascoli	Altri settori	Altri settori
F02	Pascoli magri	Altri settori	Altri settori
G01A	Frutta di origine temperata	Colture pregiate - frutticoltura	Colture pregiate - frutticoltura
G01B	Frutta di origine subtropicale	Colture pregiate - frutticoltura	Colture pregiate - frutticoltura
G01D	Piccoli frutti	Colture pregiate - frutticoltura	Colture pregiate - frutticoltura
G01C	Frutta per frutta a guscio	Colture pregiate - frutticoltura	Colture pregiate - frutticoltura
G02	Agrumeti	Colture pregiate - frutticoltura	Colture pregiate - frutticoltura
G03A	Oliveti per olive da tavola	Colture pregiate - olivicoltura	Colture pregiate - olivicoltura
G03B*	Oliveti per olive da olio	Colture pregiate - olivicoltura	Colture pregiate - olivicoltura
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Colture pregiate - vitivinicoltura	Colture pregiate - vitivinicoltura
GA4B	Vigneti per uva da vino comune	Colture pregiate - vitivinicoltura	Colture pregiate - vitivinicoltura
G04C	Vigneti per uva da tavola	Colture pregiate - viticoltura	Colture pregiate - viticoltura
G04D	Vigneti per uva passita	Colture pregiate - viticoltura	Colture pregiate - viticoltura
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	vivaismo viticolo	vivaismo viticolo
	Vivai (semenzai e piantonai)	Altri settori	Altri settori
G06**	Altre colture permanenti	Altri settori	Altri settori

G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Colture pregiate - frutticoltura	Colture pregiate - frutticoltura
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	Colture pregiate - orticoltura	Colture pregiate - orticoltura
J01	Equini in complesso	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Lattiero caseario e zootecnia da latte	Zootecnia da carne o Lattiero caseario e zootecnia da latte
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J06	Giovenche di 2 anni e più	Lattiero caseario e zootecnia da latte	Zootecnia da carne o Lattiero caseario e zootecnia da latte
J07	Vacche lattifere	Lattiero caseario e zootecnia da latte	Lattiero caseario e zootecnia da latte
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J09A	Pecore	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne o Lattiero caseario e zootecnia da latte
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne
J10A	Capre	Lattiero caseario e zootecnia da latte	Lattiero caseario e zootecnia da latte
J10B	Altri caprini	Lattiero caseario e zootecnia da latte	Lattiero caseario e zootecnia da latte
J11	Lattonzoli < 20 kg	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J12	Scrofe da riproduzione > 50 kg	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J13	Altri suini	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J14	Polli da carne -broilers	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J15	Galline ovaiole	Altri settori	Altri settori
J16A	Tacchini	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J16B	Anatre	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
j16b	Oche	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J16C	Struzzi	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J17	Coniglie fattrici	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
J18	Api	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura
D 14A***	elicicoltura	Altri allevamenti compresa apicoltura	Zootecnia da carne compresa apicoltura

Annotazione: la SO totale deriva dalla sommatoria delle singole componenti della SO aziendale (per tipo di coltura o di capo in allevamento). Ad ogni singola componente della SO totale è attribuito il settore produttivo corrispondente. Il settore prevalente è il valore più alto tra i diversi settori individuati.

Esempio: SO parziale 40.000 euro (sommatoria settore colture pregiate), 60.000 euro (sommatoria lattiero caseario), 25.000 euro (sommatoria altri allevamenti)=totale SO 125.000. Settore prevalente lattiero caseario

D14A* Nel caso di allevamenti di elicicoltura si fa riferimento alla RLS determinato nell'all. V della DGR 1040/2016. La superficie da imputare al fine del calcolo della SO fa riferimento al cod D14A "ortaggi freschi in piaeno campo" moltiplicando il valore per 3,63 (superficie imputata per calcolo SO = superficie * 45.000,00/12.411,00);

Nel caso di alllevamenti condotti in soccida il dato di SO attribuibile all'azienda si determina sulla base del numero di capi equivalenti risultanti secondo contratto di spettanza del soccidario

** Nel caso delle superfici boscate ricadenti nella definizione dell'art. 6 della LR 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali" si fa riferimento alla RLS determinato nell'all. IV della DGR 1040/2016. La superficie da imputare al fine del calcolo dello SO va parametrata attraverso un coefficiente di riduzione pari 0.15, secondo lo schema: superficie imputata per calcolo SO = superficie * 316,00/2.076,00;

*** Le aziende agricole specializzate nella coltivazione di olivi per la produzione di olio di oliva che detengono al momento della presentazione della domanda di aiuto i "registri" di carico e scarico in modalità telematica sul portale SIAN; definiscono la dimensione economica della coltura olivo attraverso il codice rubrica G03B "oliveti per olive da olio" imputando un valore della SAU pari a 2.58 volte quella della coltura "olivo" presente a fascicolo aziendale

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2237_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2237

PSR 2014-2020. Bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 "Avviamento di imprese per giovani agricoltori" - Solo premio. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2019) 9135 final dell'11/12/2019 e, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" il quale prevede, tra gli altri, l'intervento 6.1.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, precisando che il premio a favore dei giovani agricoltori possa essere concesso anche con accesso individuale, successivamente all'attivazione dell'approccio a pacchetto;
VISTO la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreti del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73 e 25 luglio 2019, n. 125;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2019, n. 2081 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifiche al Piano finanziario analitico.), che modifica la ripartizione delle risorse finanziarie prevedendo lo stanziamento di € 800.000,00 per l'annualità 2020 con tipologia di accesso individuale per la tipologia di intervento 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";
ATTESO che il bando individuale per l'insediamento dei giovani in agricoltura si attua attraverso la concessione di un premio, previsto dalla sotto misura 6.1. del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori;
VISTO il testo del bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il solo premio ai giovani agricoltori, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura nella sua qualità di struttura responsabile di misura, come individuata con il Regolamento di attuazione sopra citato;
VISTA la propria deliberazione n. 1623 del 1 settembre 2017 recante "PSR 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30/03/2017";
VISTO altresì l'articolo 23 del bando allegato, che disciplina gli impegni essenziali specifici posti a carico dei beneficiari della tipologia di intervento 6.1.1;
RITENUTO quindi necessario individuare per il tipo di intervento in questione i casi di riduzioni ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni specifici, non già disciplinati dalla DGR 1623/2017 sopra citata, come riportati nell'allegato D del bando;
DATO ATTO che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni contenute nel sistema informativo dell'Organismo pagatore (applicativo VCM - Verificabilità e Controllabilità delle Misure);
CONSIDERATO che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili indicati nel bando sopra citato sono stati sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR;
CONSIDERATO che il bando predisposto per l'attuazione dell'intervento 6.1.1 prevede termini del procedimento superiori a novanta giorni e che detta previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;
RITENUTO pertanto di approvare il "Bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 "Avviamento di imprese per giovani agricoltori" - solo premio" ed i relativi allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento di attuazione;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, denominato Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-DISR II;
VISTA la legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il "Bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 "Avviamento di imprese per giovani agricoltori" - solo premio" ed i relativi allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INTERVENTO 6.1.1 "AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI" – SOLO PREMIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

CAPO III CALCOLO DEL PREMIO

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO

CAPO V ATTUAZIONE

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di concessione di un premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso individuale, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di accesso di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente atto, si intende per:

a) Giovane agricoltore: persona di età non superiore a quarantuno anni, non compiuti al momento di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

c) Imprenditore agricolo professionale (IAP): soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

d) Standard output: parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento (UE) 1198/2014 come somma della produzione standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura e/o allevamento) calcolato con la metodologia indicata dalla deliberazione della Giunta Regionale;

e) Piccola impresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

f) Micro impresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

g) Produzione primaria: si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti aziendali che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini di cui al presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel direttore del Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

c) l'Ufficio attuatore è individuato nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Il presente bando per l'insediamento dei giovani in agricoltura si attua attraverso la concessione di un premio, previsto dalla sotto misura 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori.
2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a euro 800.000, 00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 344.960,00.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 15, entro la data di validità della stessa.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 5 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di premio, dei seguenti requisiti:
   a) avere un'età compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti;
   b) essere agricoltore in attività o impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data di insediamento;
   c) essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 6;
   d) possedere adeguate qualifiche e competenze professionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1 o ottenerle entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;
   e) possedere la certificazione attestante la qualifica di IAP o impegnarsi ad ottenerla entro il termine di conclusione del piano aziendale;
   f) essere insediati in un'azienda agricola che, alla data della presentazione della domanda di premio:
      1. è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
      2. è micro impresa o piccola impresa come definite all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f);
      3. non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
      4. ha una dimensione economica minima indicata come segue:
         a) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali D: 10.000,00 euro;
         b) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali C: 13.000,00 euro;
         c) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree: 15.000,00 euro;
      5. ha una dimensione economica massima pari a 200.000,00 euro.
2. Le dimensioni economiche minima e massima di cui al comma 1, lettera f), numeri 4 e 5 sono verificate alla data della presentazione della domanda di premio e sono espresse in termini di standard output di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d). La dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è verificata anche alla data della domanda di pagamento a saldo.
3. Qualora si insedino più giovani nella medesima azienda, la dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è relativa ad ogni singolo giovane insediato, la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

Articolo 6 Primo insediamento e capo azienda

1. Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:

a) titolare di un'impresa agricola individuale;
b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.

2. Ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
3. Se la domanda di premio riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine da solo o con altri giovani agricoltori.
4. Ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
5. Ove si insedino più giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi può accedere al premio di cui alla sotto misura 6.1.
6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane.
7. L'insediamento avviene nei ventiquattro mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di premio; l'inizio dell'insediamento coincide:
   a) con la data di apertura di partita IVA agricola per le imprese individuali;
   b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.
8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 o dalla sotto misura 6.1, accesso a Pacchetto del PSR 2014-2020, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quella in cui più giovani si insedino nella medesima azienda.

Articolo 7 Adeguate competenze professionali

1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono comprovate, in alternativa, da una delle seguenti condizioni:
   a) diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario;
   b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.
2. Nel caso in cui il giovane non sia in possesso delle competenze e delle conoscenze professionali previste dal comma 1, tali competenze devono essere acquisite dal giovane entro trenta mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, comma 2 oppure entro il termine di conclusione del PA, ove tale termine sia inferiore ai trenta mesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014.

Articolo 8 Piano aziendale

1. Il piano aziendale (PA) redatto secondo l'allegato A), prevede la realizzazione di operazioni riferite, prevalentemente in termini di costo, all'attività agricola primaria e contiene, i seguenti elementi essenziali:
   a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, contenente l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento e di trasformazione. Il PA descrive inoltre, eventuali, attività di agriturismo o altre tipologie di attività extra

agricole (non prevalenti in termini di costo rispetto al totale del PA), la situazione occupazionale, il personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato;

b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali per lo sviluppo dell'attività agricola primaria dell'azienda e, se del caso di trasformazione, commercializzazione o extra agricola, il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;

c) gli obiettivi e i risultati, valorizzati con specifici indicatori di risultati, che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA;

d) la dimensione economica dell'impresa, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di premio e la dimensione economica che, presumibilmente, sarà raggiunta a conclusione del PA;

e) nel caso in cui sia prevista l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, indicazione, espressa in termini percentuali, della dimensione economica, in standard output, della produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione rispetto alla dimensione economica aziendale, in standard output;

f) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output alla data di presentazione della domanda di premio;

g) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, materiali e immateriali compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse in attuazione del PA;

h) il costo complessivo previsto per l'attuazione del PA declinato per operazioni e interventi materiali e immateriali, distinto per operazioni finalizzate alla produzione, alla trasformazione o commercializzazione, alle eventuali attività extra agricole;

i) il piano finanziario;

j) un cronoprogramma di realizzazione delle operazioni programmate, declinate per interventi;

k) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del PA, formulata sulla base di oggettive valutazioni e degli obiettivi e risultati che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA.

2. Il costo previsto per l'attuazione del PA, gli obiettivi e i risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di cui al comma 1, lettere c) e h) sono verificati a conclusione del PA medesimo.

3. In caso di contestuale pluralità di insediamenti nella medesima azienda è presentato un unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al progetto d'impresa.

4. A pena di inammissibilità della domanda di premio, il costo complessivo previsto per le operazioni previste nel piano aziendale, di cui al comma 1, lettera h), per l'avvio o lo sviluppo delle attività di produzione primaria deve essere almeno uguale al premio richiesto. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo previsto nel PA per lo svolgimento delle attività di produzione primaria è pari almeno alla somma dei premi richiesti dai giovani agricoltori.

CAPO III CALCOLO DEL PREMIO

Articolo 9 Calcolo del premio

1. L'entità del premio di cui all'articolo 4 comma 1 è calcolata sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili:

a) localizzazione della superficie agricola utilizzata (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri:

   1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013 (allegato B);
   2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1);
   3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2);

b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

   1) la prevalenza dei prodotti aziendali è già certificata biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA;
   2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari;

3) il PA prevede il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso.

2. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori di cui all'articolo 6, comma 5, il premio calcolato come previsto al comma 1, è concesso a ogni giovane insediato.

Articolo 10 – Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea

1. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013 e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO

Articolo 11 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di premio a pena di inammissibilità entro il 30 aprile 2020, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 12, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al premio o della parte di esso in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.
5. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di premio e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di premio. Le eventuali domande di premio successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di premio

1. Alla domanda di premio è allegata la seguente documentazione:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda, nel solo caso di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
   b) Piano Aziendale di cui all'art. 8, redatto in conformità all'allegato A);
   c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 e in particolare:
      1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
      2) che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente;
      3) di essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso del requisito;
      4) di insediarsi in un'azienda classificabile come piccola impresa o microimpresa, come definite dall'articolo 2, comma 1 lettere e) e f);
   d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative o a consorzi di tutela del prodotto attinenti al settore produttivo dell'azienda. Per ciascuna OP, cooperativa o consorzio il beneficiario indica i relativi riferimenti e il CUAA;
   e) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
   f) copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7, comma 1, con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento o dichiarazione di impegno ad acquistare le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 2;
   g) copia dell'eventuale certificazione biologica;
   h) copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria;
   i) eventuali copie di disciplinari interni di produzione;

j) per aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;
k) eventuale copia della documentazione, indicata all'articolo 16, comma 2, attestante l'avvio del PA.
2. Il PA di cui al comma 1 lettera b) è allegato, a pena di inammissibilità, alla domanda di premio.

Articolo 13 Criteri di selezione e priorità
1. I premi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 15, sono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato C) al presente bando.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nella minore età del giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di selezione di cui all'allegato C) punto d) Obiettivi del Piano aziendale, lo standard output derivante dalla produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione costituisce almeno il 10% dello standard output aziendale.

Articolo 14 Istruttoria della domanda e concessione del premio
1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di premio, svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e all'Autorità di gestione e lo pubblica sul BUR.
2. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 9 e lo comunica al beneficiario.

Articolo 15 Graduatoria
1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 16 Avvio e attuazione del Piano aziendale
1. Il PA può essere avviato successivamente alla data dell'insediamento e comunque, a pena di revoca del provvedimento di concessione, entro nove mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
   b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
   c) altra documentazione utile alla verifica dell'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano aziendale.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio del PA, la documentazione di cui al comma 2 qualora non sia già stata allegata alla domanda di premio.
4. Il PA è completamente attuato, a pena di revoca del provvedimento di concessione del premio, entro 18 mesi dalla data del provvedimento medesimo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 17.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il PA è completamente attuato a conclusione di tutte le attività, operazioni, interventi e obiettivi previsti dal Piano medesimo tenuto, altresì, conto del raggiungimento degli indicatori di risultato ivi indicati.
6. Al fine di consentire il controllo della corretta attuazione del piano, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano e indicata all'articolo 19.

Articolo 17 Proroghe

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di risultato, fino ad un massimo di 6 mesi.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 18 varianti

1. Sono varianti della domanda di premio:
   a) le modifiche collegate alla determinazione, solo in riduzione, del premio di cui all'articolo 9;
   b) le modifiche collegate al PA e relative al costo, agli obiettivi e ai risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di risultato ivi indicati.
2. Le richieste di variante di cui al comma 1 sono presentate dal beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio, e sono corredate da una relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
   a) motivazioni e dettagliata descrizione della variante;
   b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
   c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
   d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
   e) evidenza di eventuali modifiche che incidono sull'applicazione dei criteri di selezione e sui punteggi assegnati;
   f) nuovo cronoprogramma;
   g) eventuale rideterminazione, in diminuzione, del premio concesso;
   h) Piano aziendale modificato a seguito della variante eseguita.
3. L'ufficio attuatore, entro il termine previsto dall'articolo 21 esegue l'istruttoria della domanda di variante e l'approva contestualmente all'istruttoria della domanda di pagamento a saldo.
4. Non sono approvate le varianti che comportano:
   a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano aziendale;
   b) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
   c) una riduzione del costo del Piano aziendale, correlato alle operazioni inerenti alla produzione primaria, in misura inferiore al premio concesso.
5. L'esecuzione di varianti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal premio.
6. La variante non comporta in nessun caso un aumento del premio.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 Costo del Piano aziendale

1. La documentazione probante le attività realizzate in attuazione del PA deve essere conservata e resa disponibile dal beneficiario per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi a dimostrazione di quanto realizzato e dichiarato.
2. I costi sostenuti in attuazione del PA dall'azienda in cui il giovane si è insediato, ai fini della verifica di quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
   b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione indica:
   a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
   b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato all'azienda in cui il giovane si è insediato.
5. Nel caso in cui il costo per l'attuazione del Piano risulti inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l'acconto già liquidato è recuperato.

Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del premio

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione da parte del giovane di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo.
2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 70% del premio, è presentata dal beneficiario in formato elettronico sul SIAN successivamente alla concessione del premio di cui all'articolo 9.
3. L'ufficio attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
   a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;
   b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data del campionamento.
6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
   a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse l'importo del premio;
   b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

8. Entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 21 Liquidazione del saldo del premio

1. La liquidazione del saldo del premio concesso avviene ad avvenuta completa attuazione del Piano Aziendale di cui all'articolo 8.
2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata dal beneficiario, in formato elettronico sul SIAN, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, comma 2, ed è corredata della seguente documentazione:
   a) dichiarazione del beneficiario attestante la completa attuazione del PA;
   b) relazione conclusiva contenente:
      1. dettagliata descrizione dell'attività svolta;
      2. dimostrazione di come gli obiettivi e risultati prefissati sono stati conseguiti;
      3. quadro economico a rendiconto delle attività svolte;
      4. dimensione economica espressa in standard output;
   c) eventuale copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, se non già allegato alla domanda di premio;
   d) copia degli eventuali certificati comprovanti l'adesione ai regimi di qualità di cui alla lettera C) "Miglioramento della qualità delle produzioni" dell'allegato C) al presente bando;
   e) eventuale documentazione necessaria per verificare i punteggi assegnati in sede di applicazione dei criteri di selezione nei casi in cui la loro verifica sia fatta in fase di liquidazione;
   f) documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PA e degli indicatori fisici di risultato ivi indicati;
   g) fatture o altra equipollente documentazione e relative quietanze, emesse a nome dell'azienda agricola in cui il giovane si è insediato, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del Piano aziendale.
3. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del premio si applicano i commi da 3 a 8 dell'articolo 20.

Articolo 22 Divieto di pluricontribuzione

1. In relazione al premio di cui al presente bando, il giovane agricoltore non può beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 23 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Alla tipologia di intervento 6.1.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno essenziale a.5 di cui alla DGR 1623/2017. L'impegno essenziale a.3 di cui alla DGR 1623/2017, è verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del premio.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
   a) acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di premio, le adeguate competenze professionali di cui all'articolo 7 entro il termine fissato all'articolo 7, comma 2;
   b) acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di premio, la qualifica di agricoltore in attività entro diciotto mesi dalla data di insediamento;
   c) acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di premio, la certificazione attestante la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del PA;
   d) sostenere un costo per l'attuazione del PA non inferiore al premio concesso;
   e) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato D) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal premio. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 24 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Alla tipologia di intervento 6.1.1 di cui al presente bando non si applicano l'impegno accessorio b.1 e l'impegno accessorio b.4 di cui alla DGR 1623/2017.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal premio. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 25 Ritiro della domanda di premio, di pagamento e delle dichiarazioni

1. Una domanda di premio o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di premio, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 26 Errori palesi

1. Le domande di premio e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
   a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 27 Revoca del premio

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 23 e 24 in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del premio e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 28 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   a) il decesso del beneficiario;
   b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;
   e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del premio concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 29 Controlli

1. L'ufficio attuatore, successivamente alla liquidazione del saldo, effettua adeguati controlli per verificare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e).

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione.

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 32 - Monitoraggio

1. A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 33 - Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, telefono 0432 555222 (Luciana Bulfone, email: sviluppo rurale@regione.fvg.it, PEC sviluppoturale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATO A) (riferito all'articolo 8)

PIANO AZIENDALE collegato all'insediamento di giovane/i agricoltore/i

Quanto indicato nel presente PA sarà oggetto di verifica anche a conclusione del Piano con particolare riferimento agli obiettivi indicati

RIFERIMENTI DELL'AZIENDA AGRICOLA

Ragione sociale, forma giuridica			
Sede legale		CAP Città (Provincia)	
Sede operativa		CAP Città (Provincia)	
Partita IVA/Codice fiscale		email	
Indirizzo di Posta elettronica certificata		Telefono/Fax	
Capo azienda			

SITUAZIONE DI PARTENZA DELL'AZIENDA (dati coerenti con fascicolo aziendale aggiornato e con BdN – Anagrafe zootecnica)

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	Codice OTE
E' svolta attività di allevamento	SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione
E' svolta attività di trasformazione	SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione
E' svolta attività di agriturismo	SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione

Sono svolte altre attività	SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione	
Numero occupati	Lavoratori autonomi n.	Dipendenti O.T.I n.
Volume d'affari in base a Dich.ne IVA	euro	
Sbocchi di mercato	☐ conferimento alla cooperazione, per il prodotto ☐ soccida, per il prodotto ☐ conferimento all'agroindustria, per il prodotto ☐ canali aziendali di commercializzazione anche mediante intermediari, per il prodotto ☐ vendita diretta in azienda, per il prodotto ☐ altro	

DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA (espressa in standard output, come da modello predisposto da ISMEA – Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, utilizzando l'applicazione WEB raggiungibile al link http://www.rica.inea.it/classce/ o in alternativa al link http://www.rica.inea.it/classce_lite/ secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.)

Alla data di presentazione della domanda	Presunto alla data di conclusione del piano
Valore S.O pari ad euro	Valore S.O pari ad euro

SETTORE PRODUTTIVO PREVALENTE (espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di sostegno)

Valore S.O totale euro	
Valore S.O prevalente euro	Corrispondente al settore ☐ Lattiero caseario e zootecnica da latte ☐ Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole ☐ Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura e vivaismo viticolo) ☐ Cereali proteoleaginose ☐ Altri settori

PROGETTO D'IMPRESA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (descrivere le attività programmate)

OBIETTIVI DEL PIANO AZIENDALE (soggetti a verifica a conclusione del Piano)

OBIETTIVI collegati alla certificazione biologica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013

☐ avvio dell'ottenimento di produzioni biologiche ottenendo l'iscrizione all'elenco regionale dei ☐ produttori biologici e/o ☐ dei preparatori biologici

☐ miglioramento o potenziamento di produzioni biologiche mantenendo l'iscrizione all'elenco regionale dei ☐ produttori biologici e/o ☐ dei preparatori biologici

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla:	
Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

OBIETTIVI collegati all'adesione a regimi di qualità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 escluse le certificazioni biologiche ☐ Avvio dell'ottenimento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.

☐ Miglioramento o potenziamento dell'ottenimento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla:	
Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

OBIETTIVI collegati all'adesione a regimi di qualità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 1305/2013 IMPEGNO FINANZIARIO: come da informazioni sottoriportate in relazione agli obiettivi prefissatili costo sostenuto a conclusione del progetto sarà è ≥ al premio richiesto

☐ Avvio dell'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono a marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002.

☐ Miglioramento o potenziamento dell'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono a marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002.

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla:

Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

OBIETTIVI collegati alle certificazioni volontarie ambientali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013

☐ avvio dell'ottenimento di prodotti/processi che aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 -Produzione integrata

☐ miglioramento o potenziamento di prodotti/processi che aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla:	
Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

OBIETTIVI collegati all'adesione ad altre certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013

☐ Avvio, di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic

requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; ISO 14001,•EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

☐ miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; ISO 14001•EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare	
☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla:	
Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

OBIETTIVI COLLEGATI CON L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA

Il Piano aziendale ☐ prevede contestualmente ☐ non prevede l'attuazione di operazioni finalizzate a produzione primaria e trasformazione o commercializzazione di prodotti allegato I.

In caso affermativo, INCIDENZA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE rispetto a standard output totale ☐ iniziale o ☐ previsionale:

Breve descrizione (prodotto di base e prodotto trasformato/commercializzato:	
a. Valore S.O totale euro	
b. Valore S.O relativo a produzione primaria destinata a trasformazione/commercializzazione euro (dettaglio riportato a lato)	Coltura PS totale Coltura PS totale

	Coltura PS totale Coltura PS totale Coltura PS totale Coltura PS totale Coltura PS totale Coltura PS totale Totale PS VEGETALE finalizzata a trasformazione Specie/categoria animale PS totale Specie/categoria animale PS totale Specie/categoria animale PS totale Specie/categoria animale PS totale Totale PS ANIMALE finalizzata a trasformazione
c. Rapporto b/a pari a > 10%	La produzione primaria interessata costituisce almeno il 10% delle produzioni che compongono lo S.O. aziendale

Descrizione delle tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD OUTPUT

☐ E' previsto il miglioramento dello Standard Output alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo	
Valore standard output iniziale: euro	

Valore standard output finale: euro	
L'aumento di standard output è coerente con il progetto e dovuto a: ☐ aumento di superficie aziendale Dettaglio ☐ variazioni colturali diverse dal normale avvicendamento colturale Dettaglio ☐ aumento strutturale del carico di bestiame Dettaglio ☐ altro ricavato da informazioni oggettive e pertinenti Dettaglio	

OBIETTIVO DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

☐ Il progetto prevede l'avvio, successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione in:
☐ attività agrituristica (a saldo verifica della comunicazione di inizio attività)
☐ vendita di energia prodotto da FER (a saldo verifica del contratto o documento equipollente inerente la vendita di energia da FER).

☐ in fattoria didattica successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione	
☐ in fattoria sociale (a saldo verifica del riconoscimento dell'attività di fattoria didattica o sociale ai sensi della normativa di riferimento).	
☐ altre attività (specificare quali e normativa di riferimento)	
Descrizione della tappe essenziali:	
Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi	
Descrizione operazioni e interventi	**Costo previsto al netto dell'IVA**
COSTO TOTALE PREVISTO	

PIANO FINANZIARIO RASSUNTIVO E COPERTURA FINAZIARIA

La sezione, con riferimento alle attività previste e indicate nelle tabelle che precedono, deve contenere i costi previsti.

OBIETTIVO	COSTO PREVISTO AL NETTO DELL'IVA

Copertura finanziaria (indicare nella sezione se sono state presentate domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2020)

CRONOPROGRAMMA

La sezione, con riferimento alle attività previste e indicate nella tabella che precede, deve contenere le tempistiche di attuazione su base annuale e semestrale

SITUAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DLE PIANO

La sezione, in funzione delle attività programmate, deve contenere la descrizione degli effetti e dei risultati attesi al termine del periodo del Piano.

La descrizione dei risultati attesi richiama gli indicatori fisici, valorizzati nelle tabelle che precedono, per la valutazione percentuale del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi

Data **FIRMA DEL CAPO AZIENDA**

ALLEGATO B)

AREE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE)1305/2015 sono le zone montane sotto elencate, per le zone parzialmente montante (con P indicata a fianco del comune) le rispettive zone di vincolo sono delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n.33/2002, rinvenibili al seguente link http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/

ELENCO DEI COMUNI SVANTAGGIATI

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Rigolato
Ampezzo	Ligosullo	San Leonardo
Arta Terme	Lusevera	San Pietro al Natisone
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Attimis	Malborghetto Valbruna	Savogna
Bordano	Moggio Udinese	Sauris
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco	Resiutta	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)

Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) – comune parzialmente delimitato

ALLEGATO C)

(riferito all'articolo 13)

CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario		Cumulabilità	Punteggio	Modalità di controllo
Caratteristiche del richiedente	Competenze e conoscenze professionali in campo agricolo al momento della presentazione della domanda di aiuto	Possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato al/ai giovani in possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario
		Possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico		5	Il punteggio è assegnato al/ai giovani in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico
	Genere femminile		Cumulabile	2	Punteggio assegnato ai giovani di genere femminile
Settore produttivo del beneficiario.	Lattiero caseario e zootecnica da latte		Non cumulabili fra loro	10	Il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output prevalente del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il Piano aziendale preveda operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di sostegno il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione, lo
	Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole			9	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura e vivaismo viticolo)			8	
	Cereali proteoleaginose			6	
	Altri settori			0	

				standard output è verificato prima del saldo del premio.
Localizzazione prevalente della SAU alla data di presentazione della domanda di sostegno	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	13	Il punteggio è assegnato tenuto conto della localizzazione prevalente della Superficie Agricola Utilizzata – SAU.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		10	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		7	
	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.		0	

B) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI/ PROCESSI E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di controllo
Sostenibilità ambientale	Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti che alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono biologici ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici (a saldo l'azienda neocostituita è iscritta all'elenco regionale dei produttori biologici e/o dei preparatori biologici).	Non cumulabili fra loro	13	Il punteggio è assegnato se il PA prevede l'avvio, il miglioramento o il potenziamento di operazioni finalizzate alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – prodotti biologici. L'azienda deve essere certificata alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale:, Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata.		8	Il punteggio è assegnato se il PA prevede l'avvio, il miglioramento o il potenziamento di operazioni finalizzate alla produzione di prodotti/processi che aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale, Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 -

				Produzione integrata. L'azienda deve aderire obbligatoriamente al sopra indicato disciplinari alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Adesione a regimi di qualità o regimi di certificazioni volontarie	Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.	Non cumulabili fra loro	11	Il punteggio è assegnato se il PA prevede la realizzazione di operazioni, finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto o della produzione di base ai sopra indicati disciplinari.
	Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono a marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002.		8	Il punteggio è assegnato se il PA prevede la realizzazione di operazioni, finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o all'ottenimento di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della

				certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; ISO 14001, EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se il PA prevede la realizzazione di operazioni, finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; • ISO 14001, EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP). L'adesione alla certificazione è verificata alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

C) INTEGRAZIONE DEL PIANO AZIENDALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di controllo
Partecipazione, alla data della domanda di sostegno, a "reti di impresa" costituite ai si sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013 attinenti al settore produttivo dell'azienda (SO).	Tutti i settori produttivi	Non cumulabili tra loro	10	Il punteggio è assegnato se l'azienda partecipa, alla data di presentazione della domanda di sostegno, a una rete di imprese, a una Organizzazione di Produttori riconosciuta o a una cooperativa oppure a un consorzio di tutela del prodotto che svolgono attività pertinenti e coerenti con l'attività dell'azienda richiedente.
Partecipazione, alla data della domanda di sostegno, ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative attinenti al settore produttivo dell'azienda (SO).	Tutti i settori produttivi		10	
Partecipazione, alla data della domanda di sostegno, a consorzi di tutela del prodotto attinenti al settore produttivo dell'azienda (SO).	Tutti i settori produttivi		6	

D) OBIETTIVI DEL PIANO AZIENDALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di controllo
Miglioramento del rendimento economico	Il Piano aziendale prevede l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti allegato I. La produzione primaria interessata costituisce almeno il 10% delle produzioni che compongono lo S.O. aziendale.	Cumulabili	10	Il punteggio è assegnato se il PA prevede l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, e la, della produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione costituisce almeno il 10% delle produzioni che compongono lo S.O. aziendale
	Miglioramento dello Standard Output alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo pari, almeno, al 10% rispetto allo SO determinato alla data della domanda di sostegno. Il miglioramento è ricavato da informazioni oggettive e pertinenti con l'operazione quali aumento di superficie aziendale, variazioni colturali diverse dal normale avvicendamento colturale, aumento strutturale del carico di bestiame.		12	Il punteggio è assegnato se il PA prevede il miglioramento dello Standard Output alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo pari, almeno, al 10% rispetto allo SO determinato alla data della domanda di sostegno. Il miglioramento è ricavato da informazioni oggettive e pertinenti con l'operazione quali aumento di superficie aziendale, variazioni colturali diverse dal normale avvicendamento colturale, aumento strutturale del carico di bestiame.
	Avvio, successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione in attività agrituristica (a saldo verifica della comunicazione di inizio attività) o vendita di energia prodotto da FER (a saldo verifica del contratto o documento equipollente inerente la		5	Il punteggio è assegnato se il PA prevede operazioni finalizzate all'avvio di forme di diversificazione in attività agrituristica (a saldo verifica della comunicazione di inizio attività) o vendita di energia prodotto da FER (a saldo verifica del contratto o documento

	vendita di energia da FER).			equipollente inerente la vendita di energia da FER).
Miglioramento della sostenibilità sociale	Avvio, successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione dell'attività agricola in fattoria didattica o sociale (a saldo verifica del riconoscimento dell'attività di fattoria didattica o sociale ai sensi della normativa di riferimento).	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se il PA prevede operazioni finalizzate all'avvio di attività di agriturismo o attività didattiche o sociali. In sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere dimostrato il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015.

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane.
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al beneficiario di genere femminile.
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	**100**
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	**34**

ALLEGATO D)
(riferito all'articolo 23 del bando)

IMPEGNI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL BANDO

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento		
a.1	Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato		**6.1**	**d**	Articolo 5, comma 1, lettera d), articolo 7 e articolo 23 del bando
a.2	Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale		**6.1**	**d**	Articolo 5, comma 1, lettera e), e articolo 23 del bando
a.3	Impegno ad acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento		**6.1**	**d**	Articolo 5, comma 1, lettera b), e articolo 23 del bando
a.4	Impegno a sostenere un costo per l'attuazione del Pianzo aziendale almeno pari al premio concesso		**6.1**	**d**	Articolo 19, comma 5, e articolo 23 del bando
a.5	Impegno a condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo		**6.1**	**d**	Articolo 23 comma 2 lettera e)

Legenda
d = controllo su base documentale
s = controllo presso il beneficiario

AVVERTENZE

1. In caso di **mancato rispetto degli impegni essenziali**, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale degli importi già erogati per l'operazione finanziata.
2. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica.
3. Ove ricorrono i casi descritti al punto 2, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
4. Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**		**Misura**	**6.1**		**Azione**	**Rif. A.1**
Descrizione impegno	**Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato.**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 5, comma 1, lettera d), articolo 7 e articolo 23 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verificare la presenza di una attestazione di formazione conseguita presso una scuola superiore professionale o tecnica, università o corso di formazione secondo le specifiche del bando.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dal premio e dagli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**Misura**	**6.1**			**Azione**	**Rif. A.2**
Descrizione impegno	**Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale.**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 5, comma 1, lettera e), e articolo 23 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del possesso della certificazione attestante la qualifica di IAP						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	6.1	Azione	Rif. A.3		
Descrizione impegno	**Impegno ad acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	A Articolo 5, comma 1, lettera b), e articolo 23 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica attraverso il fascicolo aziendale del possesso della qualifica di agricoltore in attività						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**Misura**	**6.1**		**Azione**	**Rif. A.4**	
Descrizione impegno	**Impegno a sostenere un costo per l'attuazione del Pianzo aziendale almeno pari al premio concesso**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 19 ,comma 5, e articolo 23 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che il costo sostenuto per l'attuazione del Piano aziendale sia almeno pari al premio concesso						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**Misura**	**6.1**		**Azione**	**Rif. A.5**	
Descrizione impegno	**Impegno a condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo**						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 23 ,comma 2, lettera e)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		**Misura/sotto misura**					
	X	**Tipo di intervento (Tipologia di operazione)**					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica attraversa visura CCIAA						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2239_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2239

LR 5/2006 - Aggiornamento annuale per il 2020 della programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per il periodo 2019 - 2021. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR);
CONSIDERATO che il regime di aiuti previsto dalla legge regionale 5/2006 è stato comunicato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 ed è stato registrato con numero SA.45094 (2016/XA) con scadenza al 30 giugno 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2019, n. 341 con la quale si approva la Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2019 - 2021;
VISTO l'aggiornamento annuale per il 2020, relativo al su indicato documento di programmazione, così come elaborato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, allegato alla presente deliberazione;
RILEVATO che il documento predisposto, così come previsto dall'articolo 2, comma 3 della citata legge regionale, tiene conto degli indirizzi tecnici predisposti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -ERSA, così come comunicato con nota del 17 dicembre 2019 dall'Agenzia stessa;
PRESO ATTO che, come previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 5/2006, è avvenuta la concertazione con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e con quelle delle cooperative, come risulta da apposito verbale di data 16 dicembre 2019;
CONSIDERATO che non è necessario trasmettere nuovamente alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti in argomento in quanto la "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2019 - 2021" non comporta un aumento del budget complessivo già comunicato superiore al 20% e non modifica la durata, le condizioni applicative, le spese ammissibili o le intensità di aiuto del regime comunicato;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, l'aggiornamento annuale per il 2020 della "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2019 - 2021".
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA 2239 DEL 20 DICEMBRE 2019

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2019-2021. Aggiornamento annuale per il 2020.

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISSAR

La programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della L.R. 5/2006 e successive integrazioni, l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

La programmazione viene altresì attuata in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014; in particolare per quanto previsto dall'articolo 21 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione".

Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2019-2021, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale, è aggiornato annualmente ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 5/2006.

Nel 2020, secondo anno di applicazione del SISSAR 2019-2021 non si ricorre ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande dei soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

L'organizzazione del SISSAR, tenendo presente che il CRITA risulta sciolto, è così schematizzata:

Programmazione SISSAR 2019-2021 - Anno 2020

SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE

Finalità e obiettivi della programmazione dei servizi

Le finalità e gli obiettivi della programmazione sono riconducibili a:

- Migliorare il rendimento globale dell'impresa (migliorare la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione), la sostenibilità ambientale (rispetto delle norme, adozione di pratiche meno impattanti sull'ambiente) e la conoscenza delle tecniche agronomiche e delle normative in materia di tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale.
- Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore.
- Migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni.
- Curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile
- Orientare le attività produttive in funzione delle esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente, tenendo conto degli indirizzi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali inerenti il settore agricolo.

Servizi per la promozione delle conoscenze attivati

I servizi per la promozione delle conoscenze attivati per il 2020 sono quelli individuati:

A. dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 5/2006 "Aggiornamento professionale e **informazione finalizzata** all'orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e **all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori** e del benessere degli animali";

B. dall'articolo 10, comma 1 bis, lettera a) della L.R. 5/2006 "**Consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta**";

C. dall'articolo 10, comma 1 bis, lettera b) della L.R. 5/2006 "**Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi, compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario**".

Con gli aggiornamenti annuali della programmazione possono essere modificati i servizi attivati. Tra le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 5/2006 vengono finanziate esclusivamente quelle denominate "Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori" che riguardano l'acquisizione di dati, lo sviluppo di criteri e il

trasferimento di conoscenze nei settori considerati strategici per l'agricoltura regionale. Le attività di cui all'articolo 10, comma 1 bis, lettera b) della L.R. 5/2006, svolte da ERSA nell'ambito della propria attività istituzionale, riguardano la consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta e la consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi individuati dall'ERSA stessa.

A) Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori

Le Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori, sono finalizzate allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, nei settori produttivi:

a) della vite;
b) dell'olivo;
c) dei fruttiferi;
d) delle colture orticole;
e) delle grandi colture a seminativo (frumento, orzo, mais, soia)

Tutte le informazioni raccolte vengono pubblicate online e fruibili mediante la consultazione del sito web dell'ERSA (www.ersa.fvg.it).

Soggetti fruitori

I soggetti fruitori dei servizi per la promozione delle conoscenze, di seguito denominati **soggetti fruitori**, sono:

- le imprese agricole singole e associate in forma di PMI (così come definite all'allegato I del reg UE 702/2014, GUUE L 193/2014) con almeno una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi.

I soggetti fruitori non possono rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14 del regolamento (UE) 702/2014 né essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno.

L'appartenenza agli erogatori non costituisce una condizione per avere accesso ai servizi e per tali servizi non saranno chiesti contributi amministrativi ai beneficiari.

I soggetti fruitori, beneficiari delle azioni di informazione, non riceveranno pagamenti diretti in relazione ai servizi ricevuti.

Soggetti erogatori

Le azioni sono svolte dai seguenti **soggetti erogatori**, in possesso, dei requisiti di cui all'articolo 15 della L.R. 5/2006, e con adeguate capacità, in termini di personale qualificato e una formazione adatta allo svolgimento delle azioni:

- per la difesa integrata e biologica nel settore viticolo dai Consorzi (o analoghe strutture rappresentative) di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni;
- per la difesa integrata e biologica nel settore olivicolo dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni;
- per la difesa integrata nel settore frutticolo dalle Organizzazioni dei Produttori (OP) aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- per la difesa con metodo biologico nei settori frutticolo, orticolo e delle grandi colture a seminativo dalle Organizzazioni dei Produttori Biologici aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

I soggetti erogatori delle azioni realizzano nell'anno di riferimento, le attività di lotta guidata, integrata e biologica per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA con proprio atto.

Le domande di finanziamento dei soggetti erogatori sono presentate al servizio competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dalla presente programmazione.

Le attività precedentemente citate sono finanziate con risorse riservate che per l'annualità del 2020 non superano i 420.000 euro.

I progetti presentati per l'attuazione delle Azioni sopra riportate sono finanziati con una percentuale massima del 100% dei costi ammissibili. La quota di compartecipazione è evidenziata come posta specifica nel bilancio annuale del soggetto erogatore. In caso di risorse finanziarie insufficienti il costo totale del progetto può essere ridotto.

Il progetto dei soggetti erogatori, di durata annuale e realizzato da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della L.R. 5/2006, è rivolto alla totalità dei propri associati nonché alla generalità degli operatori del settore che svolgono attività nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguarda almeno un numero di ettari di superficie ricadente nella zona di competenza del soggetto erogatore stesso come di seguito specificato:

- 1.500 ettari di superficie vitata;
- 100 ettari di superficie a oliveto;
- 300 ettari di superficie ad actinidia, per i progetti riguardanti la produzione/difesa integrata;
- 200 ettari di superficie ad altri fruttiferi, per i progetti riguardanti la produzione/difesa integrata;
- 50 ettari di superficie a tutti i fruttiferi, per i progetti riguardanti la produzione con metodo biologico;

- 20 ettari di superficie a orticole, per i progetti riguardanti la produzione con metodo biologico;
- 100 ettari di superficie a seminativo, per i progetti riguardanti la produzione con metodo biologico.

Risorse disponibili

Le risorse disponibili per il 2020 sono assegnate sulla base dei criteri di seguito specificati.

- Nel settore vitivinicolo:

  - 25.000,00 euro per progetti riguardanti superfici vitate comprese tra 1.500 e 5.000 ettari;

  - 225.000,00 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 5.000 ettari.

- Nel settore olivicolo: 27.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto superiori a 250 ettari.
- Nel settore frutticolo actinidia, produzione/difesa integrata: 19.000,00 euro per progetti riguardanti superfici ad actinidia superiori a 300 ettari.
- Nel settore frutticolo altri fruttiferi, produzione/difesa integrata: 45.000,00 euro per progetti riguardanti superfici ad altri fruttiferi superiori a 200 ettari.
- Nel settore frutticolo, produzione biologica: 19.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a fruttiferi superiori a 50 ettari.
- Nel settore orticolo, produzione biologica: 19.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a orticole superiori a 20 ettari.
- Nel settore seminativi, produzione biologica: 41.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a seminativo superiori a 100 ettari.

In caso di risorse non sufficienti al finanziamento dei progetti si procede a una riduzione proporzionale degli importi finanziabili.

Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento contiene:

- l'indicazione del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere compresa la data di inizio e fine delle attività nonché l'indicazione e l'ubicazione della superficie di riferimento;
- il costo del progetto con evidenza delle singole voci di costo ammissibili;
- la dichiarazione di impegno a realizzare le attività di lotta guidata e integrata o biologica per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA;
- l'elenco nominativo dei tecnici incaricati dell'attuazione del progetto che contiene le seguenti informazioni specifiche:
  - codice fiscale;
  - cognome e nome;
  - titolo di studio;

- estremi di iscrizione ad albo o collegio professionale, con indicazione della denominazione dell'albo, del collegio e del relativo numero di iscrizione ovvero estremi dell'abilitazione all'attività di Consulente di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14.08.2012, n. 150.

L'ammissione al finanziamento della domanda e l'erogazione del contributo sono effettuate secondo la procedura seguente:

- i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della l.r. 5/2006 entro 45 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione degli stessi;
- il contributo è concesso dal servizio competente ai soggetti erogatori i cui progetti hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione di cui al punto precedente;
- il finanziamento, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata fino ad un massimo dell'80% dell'importo concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria per un importo pari al 110% dell'anticipo richiesto;
- il finanziamento è erogato a saldo, o in forma unica per i beneficiari che non hanno ricevuto l'anticipo, a seguito di specifica richiesta corredata dall'attestazione di ERSA relativamente all'attività effettivamente svolta.

Rendicontazione

Il progetto è rendicontato al servizio competente entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'erogazione del saldo prevede anche l'attestazione da parte di ERSA sull'effettiva realizzazione delle attività programmate. La mancata o ridotta realizzazione delle attività comporta la riduzione totale o parziale del contributo secondo percentuali stabilite in sede di attribuzione delle attività da realizzare da parte di ERSA.

I contributi concessi ai sensi della presente Programmazione non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, compresi quelli concessi a titolo *de minimis*, con riferimento ai medesimi costi ammissibili.

B) Consulenza per la gestione aziendale e interaziendale

C) Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi

Le azioni di Consulenza per la gestione aziendale e interaziendale e di Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi, svolte dall'ERSA nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali sono finalizzate a fornire agli operatori del comparto, con particolare attenzione ai soggetti che operano forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), agli operatori biologici, ai giovani, un servizio di consulenze in grado di fornire conoscenze specifiche e di stimolare l'innovazione presso le imprese su tutte le tematiche alle quali deve fare riferimento l'agricoltore, in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e la salvaguardia dello stesso, anche con il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. Gli interventi di consulenza dovranno pertanto combinare vari aspetti, da quelli economici, gestionali, produttivi e commerciali, con particolare attenzione verso le tematiche della diversificazione, a quelli legati alla sostenibilità ambientale, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'adozione di pratiche meno impattanti sul suolo, sull'aria e sull'acqua, fino alla conservazione della biodiversità e a tecniche sostenibili per le produzioni agricole in specifici settori produttivi.

Specificatamente le consulenze, in relazione con almeno una delle priorità della politica europea per lo sviluppo rurale, riguardano almeno uno dei seguenti tematismi:

- normativa regionale in materia di diversificazione dell'attività agricola, con particolare riferimento alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale;
- piani e programmi di diversificazione aziendale verso aspetti didattici e sociali, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta mediante l'introduzione di strumenti, metodi e tecniche di gestione economica aziendale e di piani di marketing;
- aspetti inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi aspetti relativi alla competitività quali lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di filiere corte, associazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, regimi di qualità, agricoltura biologica;
- direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, limitatamente alle zone vulnerabili da nitrati, relativo piano d'azione regionale;
- obblighi derivanti dalle Condizioni di Gestione Obbligatoria (CGO), Buone Pratiche Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- obblighi previsti dalla direttiva 92/43/CEE c. d. Habitat, dalla direttiva 20097147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 2000/60/ CE in materia di acque;
- requisiti come definiti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE sulla corretta gestione delle risorse irrigue;

- obblighi ambientali (gestione rifiuti);
- obblighi sulla sicurezza, igiene e salute (sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza e igiene alimentare, gestione dei fitofarmaci);
- obblighi da finanziamenti e agevolazioni [obblighi da finanziamenti comunitari (condizionalità, PAC), nazionali e regionali];
- tecniche sostenibili di produzione in specifici settori produttivi.

Soggetti fruitori

I soggetti fruitori dei servizi per la Consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, di seguito denominati soggetti fruitori, sono:

- le imprese agricole singole e associate con una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi;

Soggetto erogatore

Il soggetto erogatore dei servizi di consulenza è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) che eroga, nell'ambito della propria attività istituzionale, detti servizi ai soggetti fruitori attraverso un'azione di informazione e aggiornamento tecnico. L'erogazione di detti servizi può avvenire con modalità telematiche (sito web), con l'organizzazione di visite tecniche, giornate dimostrative e di aggiornamento che possono coinvolgere più fruitori, con l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento.

Presentazione del progetto

Tale attività è oggetto di un apposito progetto che viene inviato al servizio competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente programmazione.

Il progetto contiene almeno:

- La specifica dei tematismi che verranno sviluppati
- Le modalità di erogazione dei servizi
- Le modalità con le quali si rende noto all'esterno la possibilità di accedere ai servizi
- Le professionalità che si intende impiegare

Rendicontazione del progetto

Entro il 30 aprile dell'anno successivo viene inviata al servizio competente una relazione descrittiva dell'attività realizzata contenente:

- la specifica dei tematismi che sono stati sviluppati;
- le modalità con le quali sono stati erogati i servizi
- le modalità con le quali si è reso noto all'esterno la possibilità di accedere ai servizi;
- le professionalità impiegate;
- l'elenco di incontri tecnici, visite dimostrative, corsi, corredati da foglio presenze.

RICERCA E SVILUPPO

Le attività di Ricerca e Sviluppo di cui al CAPO II della L.R. 5/2006 non vengono attivate.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_DGR_2240_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2240

LR 6/2010, art. 9 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) - Istituzione della Commissione apistica provinciale di Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) che all'articolo 9 disciplina l'istituzione di Commissioni apistiche provinciali, la composizione, la modalità di istituzione e la durata delle stesse;
RICORDATO che la Commissione apistica provinciale di Gorizia era stata nominata, da ultimo, dalla Provincia di Gorizia - Direzione sviluppo territoriale e ambiente - pianificazione e marketing territoriale, all'epoca competente in materia, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 di data 27 febbraio 2013;
ATTESO che la suddetta Commissione, avente durata quinquennale, è scaduta in data 27 febbraio 2018 e che, pertanto, è necessario procedere alla sua ricostituzione;
CONSIDERATO che l'istituzione delle Commissioni apistiche provinciali è attualmente competenza della Regione;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) che disciplina il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali;
ATTESO che, l'articolo 9 della legge regionale n. 6/2010 prevede che le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2 della legge medesima, o suo delegato e sono composte di:
a) un massimo di due esperti apistici;
b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;
c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
d) un Dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
PRESO ATTO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con nota pervenuta in data 18 gennaio 2019, prot. n. AGFOR-GEN-2019-0003416-A-A, ha indicato il nominativo di un dirigente veterinario per la Commissione apistica provinciale di Gorizia e che con nota pervenuta in data 9 dicembre 2019, prot. n. AGFOR-GEN-2019-0084700-A-A ha inviato documentazione integrativa;
CONSIDERATO che il Consorzio Apicoltori Gorizia - FVG, subentrato in data 20 ottobre 2018 al Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia, con mail di data 3 febbraio 2019 prot. n. SVQP/7.6/7288 di data 4 febbraio 2019, ha inviato parte della documentazione richiesta dal Servizio valorizzazione qualità delle produzioni con nota formulata in data 4 maggio 2018, prot. n. SCSA/7.6/27395, relativa alla nomina dei componenti della Commissione apistica provinciale di Gorizia;
ATTESO che:
- i soggetti proposti dal suddetto Consorzio hanno fatto pervenire in data 14 febbraio 2019, protocolli n. SVQP/7.14/9903, SVQP/7.14/9907, SVQP/7.14/9910, SVQP/7.14/9911, SVQP/7.14/9914 e SVQP/7.14/9915 al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni la documentazione necessaria ai fini della nomina degli stessi;
- il Consorzio Apicoltori Gorizia - FVG ha inviato una nota integrativa pervenuta in data 7 marzo 2019, prot. n. SVQP/7.3/15573 di data 8 marzo 2019;
- i soggetti proposti dal suddetto Consorzio hanno fatto pervenire in data 17 dicembre 2019, protocolli n. SVQP/7.3/86407, SVQP/7.3/86408, SVQP/7.3/86409, SVQP/7.3/86410, SVQP/7.3/86412 e SVQP/7.3/86413 al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio necessarie ai fini della nomina degli stessi;

ATTESO altresì che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con nota pervenuta in data 15 febbraio 2019, prot. n. AGFOR-GEN-2019-0010341-A-A, ha indicato il nominativo di un veterinario dipendente dell'Azienda medesima e che con nota pervenuta in data 10 dicembre 2019, prot. n. AGFOR-GEN-2019-0085100-A-A, ha inviato documentazione integrativa;
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai soggetti designati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 235/2012 (Incandidabilità alle cariche elettive regionali), ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,

n. 135 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) e ai sensi dell'articolo 53, commi 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
RITENUTO di provvedere all'istituzione della Commissione apistica provinciale di Gorizia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2010 n. 6, è istituita la Commissione apistica provinciale di Gorizia, nella seguente composizione:

Presidente:
il Presidente del Consorzio Apicoltori Gorizia - FVG, attualmente dott. Pierantonio BELLETTI;
Componenti:
Maurizio BOGNOLO, esperto apistico;
Andrea CHICCO, esperto apistico;
Pietro LOMBARDO, apicoltore stanziale;
Maurizio MAZZARIOL, apicoltore stanziale;
Andrea ANACLERIO, apicoltore nomadista;
dott. Pietro SCARAMUZZA, veterinario dipendente dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
dott. Franco MUTINELLI, dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

2 La Commissione ha sede presso il Consorzio Apicoltori Gorizia - FVG e durerà in carica 5 anni dalla data della presente deliberazione.
3 Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL VICESEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

20_1_1_ADC_AMB ENERPN BIANCHINI FELICE_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea alla ditta Bianchini Felice.

La Ditta BIANCHINI FELICE, con sede in via Centro, 34/2 - 33075 Morsano al Tagliamento (PN), ha chiesto in data 13/12/2019, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opere di presa da falda sotterranea:

Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Portate (l/s)			Uso specifico
				Min	Med	Max	
Pz1	Morsano al Tagliamento	Fg. 4 Pcn. 306	pozzo 1	0	1,5	1,5	irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è l'arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - mail walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria tecnica

è il dott. Giovanni Martin e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 31/10/2019, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 19 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_1_1_ADC_AMB ENERPN CONDOMINIO ITALIA 4_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua al Condominio Italia 4.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 5072/AMB emesso in data 12.12.2019, è stato assentito al CONDOMINIO ITALIA 4 (PN/RIC/1530) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziali, da falda sotterranea in comune di Pordenone, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 20 mappale 362.

IL RESPONSABILE DI P.O.:
p. i. Andrea Schiffo

20_1_1_ADC_AMB ENERPN IUS DAVID_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Ius David.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4168/AMB, emesso in data 18.10.2019, è stato assentito alla ditta IUS DAVID (PN/IPD/3482/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 23.06.2050, moduli massimi 0,40 (pari a l/sec. 40,0) e medi 0,40 (pari a l/sec. 40,00) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 3.600 mc, per uso irriguo agricolo, da falda sotterranea in comune di Zoppola (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 13, mappale 225.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_1_1_ADC_AMB ENERPN RIZZETTO FEDERICA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla signora Rizzetto Federica.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 5070/AMB emesso in data 12.12.2019, è stato assentito alla signora RIZZETTO FEDERICA (PN/RIC/1438) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziali

sita all'interno del condominio "Ai pini", da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 20 mappale 1673.

IL RESPONSABILE DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_1_1_ADC_AMB ENERPN SOC AGR SAN FRANCESCO SS_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea alla Società agricola San Francesco Ss.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S., con sede in Via Leonardo Da Vinci, 50 - 35018 San Martino di Lupari (PD), ha chiesto in data 04/11/2019, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Chions	Fg. 2 Pcn. 47	-	-	4	4	altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 26/11/2019, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 18 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_1_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2419/2019-presentato il-20/11/2019
GN-2524/2019-presentato il-02/12/2019
GN-2547/2019-presentato il-03/12/2019
GN-2551/2019-presentato il-04/12/2019
GN-2559/2019-presentato il-05/12/2019
GN-2561/2019-presentato il-05/12/2019
GN-2563/2019-presentato il-05/12/2019
GN-2567/2019-presentato il-05/12/2019
GN-2576/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2579/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2580/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2581/2019-presentato il-06/12/2019

GN-2582/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2583/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2590/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2591/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2599/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2601/2019-presentato il-09/12/2019
GN-2607/2019-presentato il-10/12/2019
GN-2608/2019-presentato il-10/12/2019
GN-2622/2019-presentato il-11/12/2019
GN-2624/2019-presentato il-12/12/2019
GN-2625/2019-presentato il-12/12/2019
GN-2635/2019-presentato il-16/12/2019
GN-2636/2019-presentato il-16/12/2019
GN-2637/2019-presentato il-16/12/2019
GN-2643/2019-presentato il-16/12/2019
GN-2644/2019-presentato il-16/12/2019
GN-2657/2019-presentato il-17/12/2019

20_1_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-2402/2019-presentato il-18/11/2019
GN-2454/2019-presentato il-26/11/2019
GN-2566/2019-presentato il-05/12/2019
GN-2595/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2596/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2598/2019-presentato il-06/12/2019
GN-2603/2019-presentato il-09/12/2019
GN-2617/2019-presentato il-11/12/2019
GN-2630/2019-presentato il-13/12/2019
GN-2652/2019-presentato il-17/12/2019

20_1_1_ADC_SEGR GEN UTCERV 2 ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-2070/2019-presentato il-14/10/2019
GN-2148/2019-presentato il-18/10/2019
GN-2327/2019-presentato il-05/11/2019
GN-2450/2019-presentato il-26/11/2019
GN-2459/2019-presentato il-26/11/2019
GN-2461/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2462/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2463/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2465/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2467/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2469/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2470/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2471/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2475/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2476/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2477/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2478/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2479/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2480/2019-presentato il-27/11/2019
GN-2485/2019-presentato il-28/11/2019

20_1_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-5234/2019-presentato il-07/11/2019
GN-5305/2019-presentato il-11/11/2019
GN-5308/2019-presentato il-11/11/2019
GN-5341/2019-presentato il-12/11/2019
GN-5342/2019-presentato il-12/11/2019
GN-5423/2019-presentato il-15/11/2019

GN-5424/2019-presentato il-15/11/2019
GN-5425/2019-presentato il-15/11/2019
GN-5428/2019-presentato il-15/11/2019
GN-5436/2019-presentato il-15/11/2019
GN-5461/2019-presentato il-19/11/2019
GN-5462/2019-presentato il-19/11/2019
GN-5491/2019-presentato il-20/11/2019
GN-5582/2019-presentato il-25/11/2019
GN-5604/2019-presentato il-26/11/2019
GN-5651/2019-presentato il-28/11/2019
GN-5652/2019-presentato il-28/11/2019
GN-5733/2019-presentato il-02/12/2019
GN-5755/2019-presentato il-03/12/2019
GN-5766/2019-presentato il-04/12/2019
GN-5768/2019-presentato il-04/12/2019
GN-5772/2019-presentato il-04/12/2019
GN-5783/2019-presentato il-04/12/2019
GN-5791/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5793/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5798/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5800/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5801/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5806/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5812/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5821/2019-presentato il-06/12/2019
GN-5822/2019-presentato il-06/12/2019
GN-5861/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5865/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5866/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5867/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5879/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5882/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5885/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5886/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5888/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5889/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5890/2019-presentato il-10/12/2019
GN-5896/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5897/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5926/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5927/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5930/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5933/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5937/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5938/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5939/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5940/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5941/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5942/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5944/2019-presentato il-12/12/2019
GN-5957/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5958/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5960/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5961/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5962/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5963/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5964/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5967/2019-presentato il-13/12/2019
GN-5972/2019-presentato il-16/12/2019
GN-5973/2019-presentato il-16/12/2019
GN-5985/2019-presentato il-16/12/2019
GN-5986/2019-presentato il-16/12/2019
GN-5992/2019-presentato il-16/12/2019

20_1_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-5574/2019-presentato il-25/11/2019
GN-5580/2019-presentato il-25/11/2019
GN-5640/2019-presentato il-28/11/2019
GN-5642/2019-presentato il-28/11/2019
GN-5675/2019-presentato il-29/11/2019
GN-5788/2019-presentato il-04/12/2019
GN-5790/2019-presentato il-05/12/2019
GN-5873/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5874/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5875/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5876/2019-presentato il-09/12/2019
GN-5900/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5902/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5903/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5906/2019-presentato il-11/12/2019
GN-5917/2019-presentato il-11/12/2019

20_1_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-5496/2017-presentato il-12/05/2017
GN-8267/2017-presentato il-20/07/2017
GN-10775/2017-presentato il-29/09/2017
GN-12071/2017-presentato il-06/11/2017
GN-14163/2017-presentato il-27/12/2017
GN-14168/2017-presentato il-27/12/2017
GN-14277/2017-presentato il-28/12/2017
GN-14332/2017-presentato il-29/12/2017
GN-762/2018-presentato il-24/01/2018
GN-833/2018-presentato il-26/01/2018
GN-1000/2018-presentato il-30/01/2018
GN-1104/2018-presentato il-02/02/2018
GN-2537/2018-presentato il-13/03/2018
GN-2593/2018-presentato il-14/03/2018
GN-2621/2018-presentato il-14/03/2018
GN-2652/2018-presentato il-15/03/2018
GN-2662/2018-presentato il-15/03/2018
GN-2676/2018-presentato il-15/03/2018
GN-2677/2018-presentato il-15/03/2018
GN-2681/2018-presentato il-15/03/2018
GN-2853/2018-presentato il-20/03/2018
GN-2877/2018-presentato il-21/03/2018
GN-2880/2018-presentato il-21/03/2018
GN-2976/2018-presentato il-22/03/2018
GN-3077/2018-presentato il-26/03/2018
GN-3114/2018-presentato il-26/03/2018
GN-3312/2018-presentato il-30/03/2018
GN-3391/2018-presentato il-03/04/2018
GN-3392/2018-presentato il-03/04/2018
GN-3579/2018-presentato il-06/04/2018
GN-3713/2018-presentato il-11/04/2018
GN-3910/2018-presentato il-16/04/2018
GN-4010/2018-presentato il-18/04/2018
GN-4042/2018-presentato il-19/04/2018
GN-4043/2018-presentato il-19/04/2018
GN-4066/2018-presentato il-20/04/2018
GN-4295/2018-presentato il-26/04/2018
GN-4336/2018-presentato il-27/04/2018
GN-4367/2018-presentato il-27/04/2018
GN-4425/2018-presentato il-02/05/2018
GN-4434/2018-presentato il-03/05/2018
GN-4983/2018-presentato il-17/05/2018
GN-4994/2018-presentato il-17/05/2018
GN-5003/2018-presentato il-17/05/2018
GN-5004/2018-presentato il-17/05/2018
GN-5005/2018-presentato il-17/05/2018
GN-5006/2018-presentato il-17/05/2018
GN-5046/2018-presentato il-18/05/2018
GN-5171/2018-presentato il-22/05/2018
GN-5205/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5213/2018-presentato il-23/05/2018
GN-5233/2018-presentato il-24/05/2018
GN-5238/2018-presentato il-24/05/2018
GN-5239/2018-presentato il-24/05/2018
GN-5266/2018-presentato il-24/05/2018
GN-5273/2018-presentato il-24/05/2018
GN-5382/2018-presentato il-28/05/2018
GN-5671/2018-presentato il-01/06/2018
GN-5765/2018-presentato il-05/06/2018
GN-5778/2018-presentato il-05/06/2018
GN-6154/2018-presentato il-13/06/2018
GN-6155/2018-presentato il-13/06/2018
GN-6167/2018-presentato il-13/06/2018
GN-6301/2018-presentato il-15/06/2018
GN-6302/2018-presentato il-15/06/2018
GN-6429/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6430/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6431/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6433/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6434/2018-presentato il-20/06/2018
GN-6699/2018-presentato il-27/06/2018
GN-6883/2018-presentato il-02/07/2018
GN-6941/2018-presentato il-03/07/2018
GN-6982/2018-presentato il-03/07/2018
GN-6987/2018-presentato il-03/07/2018
GN-6988/2018-presentato il-03/07/2018
GN-6989/2018-presentato il-04/07/2018
GN-7050/2018-presentato il-04/07/2018
GN-7052/2018-presentato il-04/07/2018
GN-7060/2018-presentato il-04/07/2018
GN-7069/2018-presentato il-05/07/2018
GN-7070/2018-presentato il-05/07/2018
GN-7195/2018-presentato il-09/07/2018
GN-7208/2018-presentato il-09/07/2018
GN-7219/2018-presentato il-09/07/2018
GN-7382/2018-presentato il-13/07/2018
GN-7443/2018-presentato il-16/07/2018
GN-7530/2018-presentato il-18/07/2018
GN-7531/2018-presentato il-18/07/2018
GN-7608/2018-presentato il-19/07/2018
GN-7856/2018-presentato il-25/07/2018
GN-7944/2018-presentato il-27/07/2018
GN-8040/2018-presentato il-31/07/2018
GN-8298/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8306/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8312/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8319/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8320/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8321/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8471/2018-presentato il-08/08/2018
GN-8527/2018-presentato il-09/08/2018
GN-8583/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8584/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8651/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8873/2018-presentato il-24/08/2018
GN-9065/2018-presentato il-31/08/2018
GN-9066/2018-presentato il-31/08/2018
GN-9078/2018-presentato il-31/08/2018
GN-9093/2018-presentato il-03/09/2018
GN-9099/2018-presentato il-03/09/2018
GN-9213/2018-presentato il-04/09/2018
GN-9216/2018-presentato il-04/09/2018
GN-9221/2018-presentato il-04/09/2018
GN-9241/2018-presentato il-04/09/2018
GN-9491/2018-presentato il-11/09/2018
GN-9539/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9547/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9551/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9552/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9553/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9554/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9555/2018-presentato il-12/09/2018

GN-9556/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9572/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9578/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9580/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9581/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9587/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9588/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9635/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9652/2018-presentato il-14/09/2018
GN-9653/2018-presentato il-14/09/2018
GN-9654/2018-presentato il-14/09/2018
GN-9701/2018-presentato il-17/09/2018
GN-9738/2018-presentato il-18/09/2018
GN-9739/2018-presentato il-18/09/2018
GN-9742/2018-presentato il-18/09/2018
GN-9746/2018-presentato il-18/09/2018
GN-9768/2018-presentato il-19/09/2018
GN-9785/2018-presentato il-19/09/2018
GN-9820/2018-presentato il-20/09/2018
GN-9842/2018-presentato il-20/09/2018
GN-9916/2018-presentato il-24/09/2018
GN-9921/2018-presentato il-24/09/2018
GN-9946/2018-presentato il-24/09/2018
GN-10012/2018-presentato il-26/09/2018
GN-10013/2018-presentato il-26/09/2018
GN-10014/2018-presentato il-26/09/2018
GN-10031/2018-presentato il-26/09/2018
GN-10032/2018-presentato il-26/09/2018
GN-10134/2018-presentato il-27/09/2018
GN-10163/2018-presentato il-27/09/2018
GN-10165/2018-presentato il-27/09/2018
GN-10176/2018-presentato il-27/09/2018
GN-10200/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10201/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10204/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10217/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10227/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10228/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10229/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10230/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10259/2018-presentato il-01/10/2018
GN-10312/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10335/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10336/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10393/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10394/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10395/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10536/2018-presentato il-05/10/2018
GN-10537/2018-presentato il-05/10/2018
GN-10648/2018-presentato il-10/10/2018
GN-10657/2018-presentato il-10/10/2018
GN-10707/2018-presentato il-11/10/2018
GN-10731/2018-presentato il-11/10/2018
GN-10782/2018-presentato il-12/10/2018
GN-10815/2018-presentato il-12/10/2018
GN-10816/2018-presentato il-12/10/2018
GN-10857/2018-presentato il-15/10/2018
GN-10858/2018-presentato il-15/10/2018
GN-10892/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10893/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10898/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10899/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10900/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10953/2018-presentato il-17/10/2018
GN-10955/2018-presentato il-17/10/2018
GN-10966/2018-presentato il-17/10/2018
GN-11012/2018-presentato il-18/10/2018
GN-11049/2018-presentato il-18/10/2018
GN-11054/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11120/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11121/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11122/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11123/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11253/2018-presentato il-24/10/2018
GN-11343/2018-presentato il-25/10/2018
GN-11384/2018-presentato il-26/10/2018
GN-11460/2018-presentato il-29/10/2018
GN-11461/2018-presentato il-29/10/2018
GN-11462/2018-presentato il-29/10/2018
GN-11463/2018-presentato il-29/10/2018
GN-11466/2018-presentato il-29/10/2018
GN-11471/2018-presentato il-29/10/2018
GN-11516/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11517/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11531/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11674/2018-presentato il-02/11/2018
GN-11677/2018-presentato il-02/11/2018
GN-11678/2018-presentato il-02/11/2018
GN-11681/2018-presentato il-02/11/2018
GN-11777/2018-presentato il-06/11/2018
GN-12071/2018-presentato il-14/11/2018
GN-12126/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12127/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12128/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12135/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12143/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12144/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12148/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12149/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12150/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12151/2018-presentato il-15/11/2018
GN-12188/2018-presentato il-16/11/2018
GN-12296/2018-presentato il-20/11/2018
GN-12350/2018-presentato il-20/11/2018
GN-12366/2018-presentato il-21/11/2018
GN-12376/2018-presentato il-21/11/2018
GN-12516/2018-presentato il-23/11/2018
GN-12520/2018-presentato il-23/11/2018
GN-12521/2018-presentato il-23/11/2018
GN-12526/2018-presentato il-23/11/2018
GN-12616/2018-presentato il-27/11/2018
GN-12637/2018-presentato il-27/11/2018
GN-12638/2018-presentato il-27/11/2018
GN-12766/2018-presentato il-29/11/2018
GN-12832/2018-presentato il-30/11/2018
GN-12841/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12842/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12843/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12844/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12845/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12848/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12857/2018-presentato il-03/12/2018

GN-12858/2018-presentato il-03/12/2018
GN-12990/2018-presentato il-05/12/2018
GN-12991/2018-presentato il-05/12/2018
GN-12994/2018-presentato il-05/12/2018
GN-12996/2018-presentato il-05/12/2018
GN-13002/2018-presentato il-05/12/2018
GN-13003/2018-presentato il-05/12/2018
GN-13182/2018-presentato il-10/12/2018
GN-13205/2018-presentato il-11/12/2018
GN-13210/2018-presentato il-11/12/2018
GN-13258/2018-presentato il-11/12/2018
GN-13459/2018-presentato il-14/12/2018
GN-13461/2018-presentato il-14/12/2018
GN-13470/2018-presentato il-17/12/2018
GN-13496/2018-presentato il-17/12/2018
GN-13533/2018-presentato il-17/12/2018
GN-13537/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13545/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13551/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13556/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13557/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13558/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13560/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13561/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13562/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13582/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13584/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13595/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13596/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13597/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13598/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13600/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13602/2018-presentato il-18/12/2018
GN-13818/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13835/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13848/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13850/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13851/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13913/2018-presentato il-24/12/2018
GN-14041/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14050/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14068/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14110/2018-presentato il-31/12/2018
GN-487/2019-presentato il-16/01/2019
GN-632/2019-presentato il-21/01/2019
GN-638/2019-presentato il-21/01/2019
GN-640/2019-presentato il-21/01/2019
GN-646/2019-presentato il-21/01/2019
GN-824/2019-presentato il-24/01/2019
GN-848/2019-presentato il-24/01/2019
GN-911/2019-presentato il-25/01/2019
GN-947/2019-presentato il-28/01/2019
GN-989/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1026/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1027/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1142/2019-presentato il-31/01/2019
GN-1256/2019-presentato il-05/02/2019
GN-1627/2019-presentato il-12/02/2019
GN-1706/2019-presentato il-13/02/2019
GN-1978/2019-presentato il-19/02/2019
GN-2171/2019-presentato il-25/02/2019
GN-2176/2019-presentato il-25/02/2019
GN-2178/2019-presentato il-25/02/2019
GN-2186/2019-presentato il-25/02/2019
GN-2188/2019-presentato il-25/02/2019
GN-2267/2019-presentato il-26/02/2019
GN-2268/2019-presentato il-26/02/2019
GN-2361/2019-presentato il-27/02/2019
GN-2362/2019-presentato il-27/02/2019
GN-2363/2019-presentato il-27/02/2019
GN-2390/2019-presentato il-27/02/2019
GN-2409/2019-presentato il-28/02/2019
GN-2417/2019-presentato il-28/02/2019
GN-2434/2019-presentato il-28/02/2019
GN-2478/2019-presentato il-01/03/2019
GN-2728/2019-presentato il-07/03/2019
GN-2831/2019-presentato il-12/03/2019
GN-3263/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3386/2019-presentato il-25/03/2019
GN-3476/2019-presentato il-26/03/2019
GN-3529/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3615/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3616/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3652/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3653/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3859/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3919/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3927/2019-presentato il-04/04/2019
GN-4111/2019-presentato il-09/04/2019
GN-4666/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4668/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4679/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4866/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4867/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4868/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4874/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4875/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4876/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4877/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4879/2019-presentato il-30/04/2019
GN-4947/2019-presentato il-02/05/2019
GN-4990/2019-presentato il-03/05/2019
GN-5340/2019-presentato il-13/05/2019
GN-5486/2019-presentato il-16/05/2019
GN-5608/2019-presentato il-20/05/2019
GN-5809/2019-presentato il-24/05/2019
GN-6008/2019-presentato il-28/05/2019
GN-6033/2019-presentato il-29/05/2019
GN-6060/2019-presentato il-29/05/2019
GN-6063/2019-presentato il-29/05/2019
GN-6366/2019-presentato il-06/06/2019
GN-6730/2019-presentato il-13/06/2019
GN-6822/2019-presentato il-17/06/2019
GN-6883/2019-presentato il-18/06/2019
GN-6884/2019-presentato il-18/06/2019
GN-7194/2019-presentato il-26/06/2019
GN-7224/2019-presentato il-27/06/2019
GN-7788/2019-presentato il-10/07/2019
GN-7794/2019-presentato il-10/07/2019
GN-7796/2019-presentato il-10/07/2019
GN-7846/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7879/2019-presentato il-11/07/2019

GN-7883/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7902/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7903/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7908/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7909/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7918/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7923/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7925/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7926/2019-presentato il-11/07/2019
GN-7964/2019-presentato il-12/07/2019
GN-7972/2019-presentato il-12/07/2019
GN-8080/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8081/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8091/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8101/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8103/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8105/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8127/2019-presentato il-16/07/2019
GN-8292/2019-presentato il-19/07/2019
GN-8705/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8710/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8712/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8715/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8719/2019-presentato il-30/07/2019
GN-8725/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8726/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8730/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8774/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8867/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8873/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8875/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8921/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8929/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8963/2019-presentato il-06/08/2019
GN-8965/2019-presentato il-06/08/2019
GN-8978/2019-presentato il-06/08/2019
GN-8999/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9102/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9118/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9119/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9186/2019-presentato il-08/08/2019
GN-9218/2019-presentato il-09/08/2019
GN-9219/2019-presentato il-09/08/2019
GN-9393/2019-presentato il-14/08/2019
GN-9458/2019-presentato il-19/08/2019
GN-9470/2019-presentato il-20/08/2019
GN-9519/2019-presentato il-22/08/2019
GN-9525/2019-presentato il-22/08/2019
GN-9776/2019-presentato il-02/09/2019
GN-9777/2019-presentato il-02/09/2019
GN-11697/2019-presentato il-17/10/2019
GN-11915/2019-presentato il-23/10/2019

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

20_1_3_AVV_COM ARTA TERME 28 PRGC_022

Comune di Arta Terme (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2019, esecutiva, è stata adottata la variante n. 28 al Piano regolatore generale comune di Arta Terme.
Ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.01.2020 al 13.02.2020 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 13 febbraio 2020, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Arta Terme, 23 dicembre 2019

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
Manuel Sandri

20_1_3_AVV_COM AZZANO DECIMO IND PROVV ESPR CAMPO RUGBY_012

Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di deposito indennità provvisorie di esproprio, non condivise, al Ministero Economia e Finanze - Servizio Depositi- Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste. Lavori di "Ampliamento Centro sportivo di base con realizzazione di un campo polivalente (Campo di Rugby)".

(omissis)

VISTI gli art. 20 e 26 del DPR 327/2001

ORDINA

(omissis)

Di depositare, ai sensi dell'art. 20 e art. 26 del DPR327/2001 e smi, la somma di € 13.375,00 al Ministero Economia e Finanze - Servizio Depositi- di Trieste a favore delle ditte di seguito riportate:
Pegolo Lucia nata a Pasiano di Pordenone (PN) il 01/07/1950, C.F. PGLLCU50L41G353R e
Pegolo Bertilla nata a Pasiano di Pordenone (PN) il 07/06/1947, C.F. PGLBTL47H47G353O
proprietarie del mappale 406 F. 19, indennità di esproprio € 13.375,00.

(omissis)

Azzano Decimo, 19 dicembre 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP:
ing. Enrico Mattiuzzi

20_1_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA VAR 1 REGOLAM TELEFONIA MOBILE_015

Comune di Casarsa della Delizia (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Regolamento comunale di telefonia mobile - LR 3/2011.

Si rende noto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 8 della L.R. 3/2011 che con deliberazione consigliare n. 47 del 17-12-2019 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato la VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO COMUNALE DI TELEFONIA MOBILE, redatto e prodotto dall'arc. Massimo Fadel dello Studio COOPROGETTI S.c.r.l. di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 16 comma 8 della L.R. 3/2011, la deliberazione di approvazione della variante n. 1 al regolamento comunale di telefonia mobile sarà pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 03-01-2020 al 17-01-2020.
Casarsa della Delizia, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Pericle Bellotto

20_1_3_AVV_COM CAVAZZO CARNICO 36 PRGC_024

Comune di Cavazzo Carnico (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 36 al PRGC.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007. e s.m.i., che con deliberazione consiliare n. 40 del 09-12-2019 è stata approvata la Variante n° 36 al P.R.G.C. relativa alla conformazione urbanistica allo stato dei luoghi dell'area afferente all'agriturismo denominato "Palude Vuarbis"
Cavazzo Carnico, 30 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geremy Scarsini

20_1_3_AVV_COM COMEGLIANS 2 PRPC NOMPLAN_027

Comune di Comeglians (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in loc. "Nomplan".

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA CONVENZIONE PER LA

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2019, immediatamente esecutiva a norma di legge, preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni, è stata approvata la Variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata in loc. "Nomplan" relativa a relativa a:

- variazioni delle zone "Qe" destinata all'edificazione degli stavoli-bungalow, "Qr" destinata alla ristorazione, "Vpa" destinata a parco acquatico e "Vpt" verde del sistema paesaggistico (parco a tema), che consenta di ottimizzare l'attività.
- Su tutte le zone omogenee s'introducono delle variazioni agli articoli di norma specifici mentre solamente nelle zone "Vpa" destinata a parco acquatico e "Vpt" verde del sistema paesaggistico (parco a tema) abbiamo una variazione di estensione a favore della prima per 200 mq;

- nella zona destinata all'edificazione degli stavoli-bungalow “Qe” si inserisce la possibilità di installare quattro box sauna;
- relativamente alla zona ristorazione “Qr” si ritiene opportuno riservarla non solamente agli ospiti all'interno della struttura ma anche a utenti esterni onde garantire la continuità dell'attività stessa. Per l'utilizzo del sottotetto si permette l'inserimento di lucernai e/o abbaini a due falde richiamanti la tipologia locale, atti a rispettare la L.R. 44/85 e s.m.i.;
- all'interno del parco acquatico “Vpa” si propone la copertura della zona relax e di svago in genere per una superficie di mq. 170, ottimizzando la fruizione, rendendola più riservata e schermata rispetto alla viabilità limitrofa;
- nella zona destinata a verde del sistema paesaggistico (parco a tema) “Vpt” viene prevista la possibilità di inserire giochi da esterno per bambini;

La predetta deliberazione e relativi elaborati tecnici della citata Variante saranno depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione sul BUR (Bollettino Ufficiale Regionale), affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Comeglians, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Fermo Intorre

20_1_3_AVV_COM DOLEGNA DEL COLLIO 10 PRGC_011

Comune di Dolegna del Collio (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 63 sexies della L.R. 23.02.2007, n.5

RENDE NOTO

Che non deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 19.12.2019, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n.10 al Piano Regolatore Comunale (lavori di ripristino ed adeguamento della funzionalità idraulica della Roggia di Trussio e della rete scolante afferente, nei comuni di Dolegna del Collio e Cormons).
Ai sensi dell' articolo 63 sexies della L.R. 23.02.2007, n.5, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20.12.2019 affinché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura degli uffici pubblici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono fare opposizioni.
Dolegna del Collio, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
dott. ing. Eureka Saccù

20_1_3_AVV_COM FIUME VENETO DECR ESPR 4_026

Comune di Fiume Veneto - Ufficio Espropriazioni (PN)
Estratto del decreto di esproprio n. 4 del 23.12.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per ogni effetto di legge ed ai sensi dell'art.23 del DPR n.327/01,

RENDE NOTO

che con decreto n.4 del 23.12.2019 è stata pronunciata a favore del Comune di Fiume Veneto, ai sensi dell'art.20 comma 11 e dell'art.23 del DPR n.327/01, l'espropriazione dei terreni necessari per i lavori

di costruzione di n.12 loculi nel cimitero di Praturlone, nel comune di Fiume Veneto, di seguito indicati:
in comune di Fiume Veneto:
Foglio 35 mapp.1153 di mq. 2215, superficie da espropriare mq. 2215
Indennità di esproprio € 14.397,50
Ditta catastale: Zanette Mirella, nata ad Azzano Decimo (PN) il 30.05.1925, proprietaria per 100/100.
Foglio 35 mapp.1162 di mq. 115, superficie da espropriare mq. 115.
Indennità di esproprio € 1.305,00.
Ditta catastale: Del Col s.r.l., con sede in Fiume Veneto (PN), proprietaria per 1/1.
Il decreto di esproprio:
- è opponibile da terzi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente estratto sul BUR.
- è impugnabile avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199 del 24.11.1971.
Fiume Veneto, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Roberto Bravin

20_1_3_AVV_COM MARTIGNACCO 46 PRGC_010

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 8, comma 6, della L.R. 21/2015 e dell'art. 63sexies, comma 7, della L.R. 5/2007

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.12.2019, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco inerente il ridisegno della zonizzazione su nuova base catastale, riporto varianti approvate redatte separatamente, recepimento del PAIR e della microzonazione sismica.
Martignacco, 20 dicembre 2019

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott. Carlo Tondon

20_1_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE 19 PRGC_013

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)
Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 19 al vigente Piano regolatore generale comunale con contestuale approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Parussa" e informazione sulla decisione finale in merito alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPReg. 20.03.2008, n. 086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. 23.02.2007, n. 5" e ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che il Comune di Pasiano di Pordenone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2019

ha approvato la variante urbanistica non sostanziale n. 19 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, interessante la reiterazione dei vincoli espropriativi relativi ad una parte del progetto 443 - Viabilità dell'Area del Mobile, all'ambito di zona "D2 - industriale prevista" e approvato il relativo PAC di iniziativa privata denominato "PARUSSA", ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a) e art. 63 quater (modificato dalla LR n° 12/2008) della LR 23.02.2007, n. 5, e dell'art. 25, comma 1, della LR 25.09.2015, n° 21.
Tutta la documentazione relativa è depositata presso l'Area Servizi e Risorse Territoriali del Comune di Pasiano di Pordenone nonché scaricabile dal sito web comunale.
L'Autorità Competente ha infine espresso parere motivato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 24.06.2019 sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs 152/2006 e succ. mm. e ii., deliberando in sintesi:
1. di prendere atto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sul Rapporto Ambientale e sugli elaborati inerenti la procedura di VAS della variante n. 19 al PRGC e del PAC denominato "Parussa";
2. di esprimere parere favorevole alla valutazione del Rapporto Ambientale relativo alla Variante n. 19 al PRGC e al progetto di PAC interessante l'area artigianale-industriale denominato "Parussa", ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 152/2006, l'elaborato denominato "Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica" nonché le "Integrazioni al Rapporto Ambientale ai fini del superamento delle criticità espresse nei pareri degli enti competenti", funge anche da "Dichiarazione di sintesi" nonché riporta le misure adottate in merito al monitoraggio.
Pasiano di Pordenone, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

20_1_3_AVV_COM PORDENONE 11 PRGC E 2 PR CENTRO STORICO_016

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 11 al PRGC e della variante n. 2 al Piano di recupero n. 12 del Centro storico.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:
l'art. 63 bis, comma 22, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
l'art. 63 sexsies, comma 2 e seguenti, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.12.2019 sono state adottate la variante n. 11 al P.R.G.C. e la variante n. 2 al Piano di Recupero n. 12 del Centro Storico conseguenti alla adozione del Piano Comunale delle alienazioni ai sensi del D.L. n. 122 del 25.06.2008 convertito dalla legge n. 133 del 06.08.2008.
Ai sensi dell'art. 63 sexsies della L.R. n. 5/2007 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20 dicembre 2019 al 5 febbraio 2020 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 5 febbraio 2020, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni alle varianti in oggetto.
Nelle osservazioni/opposizioni andrà riportato il n. protocollo del presente avviso che è 97303/P.
Pordenone, 19 dicembre 2019

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

20_1_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 38 PRGC_021

Comune di Reana del Rojale (UD)
Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 38 al PRGC, rotonda sud SS 13.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 16.12.2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante di livello comunale n. 38 al PRGC, rotonda sud SS 13, ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Reana del Rojale, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

20_1_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 39 PRGC_020

Comune di Reana del Rojale (UD)
Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 39 al PRGC, via Zelada con parcheggio e area sportiva comunale sita in Remugnano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 16.12.2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante di livello comunale n. 38 al PRGC, via Zelada con parcheggio e area sportiva comunale sita in Remugnano, ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Reana del Rojale, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

20_1_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 40 PRGC_019

Comune di Reana del Rojale (UD)
Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 40 al PRGC, assetto insediativo rotonde su SS 13 e via L. da Vinci con variazioni di parcheggi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 16.12.2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante di livello comunale n. 38 al PRGC, assetto insediativo rotonde su S.S. 13 e via L. da Vonci con variazioni di parcheggi, ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Reana del Rojale, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

20_1_3_AVV_COM RESIA REGOLAM TELEF MOBILE_006

Comune di Resia (UD)

Avviso di pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi della LR n. 3/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la deliberazione consiliare n. 58 in data 25/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l'art. 16, c.8, L.R. 3/2011;

RENDE NOTO

La deliberazione consiliare n. 58 di data 25/10/2019 di approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi L.R. 03/2011 è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 16, c. 8, L.R. 3/2011.
Resia, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Franco Barbarino

20_1_3_AVV_COM RIVE D'ARCANO 22 PRGC_018

Comune di Rive d'Arcano (UD)

Avviso di deposito adozione variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 63sexies della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17.12.2019, è stata adottata, la Variante di livello comunale n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale, connessa al progetto di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione di nuova viabilità ciclopedonale Moruzzo, Fagagna e Rive d'Arcano. La suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti la Variante di livello comunale n. 22 al vigente P.R.G.C., verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 22 al P.R.G.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Rive d'Arcano, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

20_1_3_AVV_COM SAURIS 16 PRPC CENTRI STORICI_028

Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio

Avviso di adozione e deposito della variante n. 16 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e D.P.Reg. 086/Pres. del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale in seduta pubblica n.110 di data 19/12/2019, immediatamente esecutiva è stata adottata la variante n.16 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto. Ai sensi dell'art.25 co.2 della L.R. 5/2007, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, la variante adottata verrà depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni entro i quali chiunque potrà prenderne visione e formulare eventuali osservazioni e opposizioni.
Sauris, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

20_1_3_AVV_COM SAVOGNA D'ISONZO 2 PRGC_009

Comune di Savogna d'Isonzo (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al PRGC del Comune di Savogna d'Isonzo.

ILRESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Visto la L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16.12.2019, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Savogna d'Isonzo.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'ufficio tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio tecnico comunale.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Savogna d'Isonzo, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
INCARICATO DI P.O.:
dott. Paolo Nonino

20_1_3_AVV_COM TOLMEZZO 1 PRPC_025

Comune di Tolmezzo (UD)
Avviso di adozione della variante n. 1 al PRPC - ambito A - zona C2 residenziale di espansione estensiva di Betania.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 75 del 16-12-2019 è stata adottata la Variante n° 1 al P.R.P.C. ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i..

Si rende noto altresì che, con deliberazione della G.C. n° 325 del 12-12-2019, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n° 16/2008.

A seguito della presente pubblicazione, la Variante n. 1 in oggetto sarà depositata presso la sede del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Tolmezzo, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Tolmezzo, 23 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geremy Scarsini

20_1_3_AVV_COM TRIESTE SUBINGR UMER CONC DEM_023

Comune di Trieste - Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati - Servizio gestione patrimonio immobiliare - PO gestione straord. patrimonio immobiliare

Determinazione n. 5886/2019 - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 c. nav.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto l' art. 9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul BUR e affisse all'Albo del Comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
vista la nota dd. 29/11/2019 presentata dalla sig.ra R. U. con cui rinuncia alla cointestazione a proprio favore della concessione Rep./Corr. 100498 dd. 10/11/2017, a favore di altro soggetto;
considerato che:
- la concessione ha per oggetto un'area demaniale marittima di complessivi mq. 45,29, ricadente nel Comune di Trieste, in località Santa Croce, consistente in un molo insistente sulla p.c.n. 1192/3 del C.C. di S. Croce;
- la concessione avrà scadenza il 31/12/2020 e che alla scadenza verrà applicata la normativa vigente in quel momento;

Visti
- la L. 241/90 e succ. modifiche;
- l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;
- l'art. 4 del D.L.vo n. 165/2001;
- l'art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;
- la determinazione n. 3864/2019 del Direttore del "Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare" circa la competenza dell'atto;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

RENDE NOTO

che è pervenuta ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione l'istanza di subentro nella titolarità della concessione demaniale marittima Rep./Racc. n. 100498 dd. 10/7/2017, cointestata alla signora R. U. ed ad altro soggetto, di un'area demaniale marittima di complessivi mq. 45,29, ricadente nel Comune di Trieste, in località Santa Croce, consistente in un molo insistente sulla p.c.n. 1192/3 del C.C. di S. Croce;

Informa inoltre che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

LA RESPONSABILE DI P.O.:
dott.ssa Rossana Zagaria

20_1_3_AVV_COM VERZEGNIS 17 PRGC_017

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.

Si rende noto ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i., che con deliberazione consiliare n. 51 del 09-12-2019 è stata approvata la Variante n° 17 al P.R.G.C. relativa al recepimento richieste cittadini, rettifica perimetri zone agricole a seguito aggiornamento base catastale e piccoli aggiustamenti normativi

Verzegnis, 30 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geremy Scarsini

20_1_3_AVV_HYDROGEA SPA 1 DECR ESPROPRIO VIA FORNACE_004

Autorità espropriante HydroGEA Spa (PN)

Decreto del Responsabile della Direzione regolatoria n. 1/2019 prot. n. 13824/19 del 18/12/2019. Completamento delle opere superficiali presso il campo pozzi di via Fornace in Comune di Pordenone. Esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11, e dell'art. 23, comma 1, del DPR 8 giugno 2001, n. 327. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGOLATORIA

Visto l'art.23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni

RENDE NOTO

Che, con il Decreto n.1/2019 prot.n.13824/19 del 18/12/2019, è stata pronunciata, a favore della società HydroGEA S.p.A. l'espropriazione dell'immobile, occorrente per i lavori in oggetto, di seguito elencato:
Comune di Pordenone: CT: sez U, fgl 26, part 946 di mq 4.872; D'Andrea Fulvio, prop. per 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Pordenone, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGOLATORIA:
dott. Renato Villalta

20_1_3_AVV_HYDROGEA SPA 2 DECR ESPR CANEVA_005

Autorità espropriante HydroGEA Spa (PN)

Decreto del Responsabile della Direzione regolatoria n. 2/2019 prot. n. 13825/19 del 18/12/2019. Realizzazione del nuovo serbatoio di Sarone Alta e relative condotte in Comune di Caneva. Esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11, e dell'art. 23, comma 1, del DPR 8 giugno 2001, n. 327. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGOLATORIA

Visto l'art.23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni

RENDE NOTO

che, con il Decreto n.2/2019 prot.n.13825/19 del 18/12/2019, è stata pronunciata, a favore della società HydroGEA S.p.A. l'espropriazione degli immobili, occorrenti per i lavori in oggetto, di seguito elencati:
Comune di Caneva: CT: sez U, fgl 7, part 402 di mq 2.460 e CT: sez U, fgl 7, part 403 di mq 1.740; Bessega Bruna, prop. per 6/30; Bessega Dominique Elsa Stanislawa, prop. per 2/30; Bessega Joelle Christiane Stanislawa, prop. per 2/30; Bessega Laura, prop. per 3/30; Bessega Maria, prop. per 3/30; Bessega Viviana, prop. per 3/30; Carlet Marisa, prop. per 3/30; Leruse Christiane Marie Elisa, prop. per 3/30; Leruse Patricia Marcelle Regina, prop. per 3/30; Smolarek Regina Maria, prop. per 2/30.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Pordenone, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGOLATORIA:
dott. Renato Villalta

20_1_3_CNC_AAS5 BANDO 2 ASS TECN CAT C ELETTROTECNICA_014_INTESTAZIONE

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di assistente tecnico - indirizzo: elettrotecnica - cat. C.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 530 del 19.12.2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 2 POSTI di ASSISTENTE TECNICO – indirizzo Elettrotecnica - cat. C

Il presente concorso è disciplinato:

- dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001 inerenti alla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dal D. Lgs. n. 198 dell'11.04.2006, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto;
- dalla Legge n. 127 del 15.05.1997 e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e alla Legge n. 183 del 12.11.2011;
- dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come integrato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679
- dall'art. 1, comma 365, della Legge 30.12.2018, n. 145 (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dal D.L. 135 del 14.12.2018 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione*", convertito in Legge 11.02.2019, n. 12.

Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013.

1a. Per i *cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

1b. per i *familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea* non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

1c. per i *cittadini di Paesi Terzi*:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1b. e 1c., dovranno allegare, a pena di esclusione, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;

2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Tecnico – indirizzo: "Elettronica ed Elettrotecnica"
   ovvero
   diploma di Istruzione Secondaria Superiore Tecnica – percorso: "Manutenzione e Assistenza Tecnica" – indirizzo: Impianti Elettrici, Domotici e di Automazione"
   ovvero
   diplomi di maturità di Istituto Tecnico Industriale/Istituto Professionale negli indirizzi sopra elencati, conseguiti in base al previgente ordinamento.
2. Possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line" il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite procedura telematica, di seguito descritta, presente sul sito dell'A.A.S. n. 5: https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:
- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale AAS5 Pordenone non si assume alcuna responsabilità.
La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Il candidato deve necessariamente allegare la quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso effettuato con seguenti modalità:

a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla **causale il concorso** a cui il versamento si riferisce*).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione:

a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici, i seguenti documenti:

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. le pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.

In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.

L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

Sono esclusi dal concorso, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, quelli che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese,
- per le quali non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 7, del D.P.R. 220/2001.

Le date delle prove e la sede verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito AAS5, all'indirizzo internet www.aas5.sanita.fvg.it nella sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova scritta e 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle prove pratica e orale senza ulteriore convocazione a domicilio.

Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluse le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.

La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: aas5.protgen@certsanita.fvg.it, oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@aas5.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 220/2001 e s.m.i.).

PROVA PRESELETTIVA

In conformità alla disposizione contenuta nell'art 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001, in presenza di un numero elevato di partecipanti, è facoltà dell'Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale.

L'eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti la prova scritta.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, che non è prova concorsuale, non concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l'accesso alle ulteriori prove d'esame.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno ammessi alla preselezione con riserva di accertamento dei requisiti stessi.
Si precisa che i candidati invalidi civili, ai sensi dell'art. 25 comma 9 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80%, previa verifica dei requisiti, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva, potendo accedere direttamente alle altre prove concorsuali.
Il diario dell'eventuale preselezione (sede, data, orari) nonché il numero (*cut off*) dei candidati ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della prova medesima. Il diario dell'eventuale preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda (www.aas5.sanita.fvg.it) nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva munito di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Saranno ammessi alla prova scritta tutti i candidati aventi il medesimo punteggio dell'ultimo classificato rispetto al *cut off* come definito.
Al termine dell'eventuale preselezione, ai candidati sarà data comunicazione dell'esito esclusivamente mediante pubblicazione sul sito aziendale (www.aas5.sanita.fvg.it) nella sezione "Concorsi e Avvisi".

PROVE D'ESAME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le *prove d'esame* sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Il superamento della prevista prova *scritta* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.
Il superamento delle prove *pratica* e *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
Le prove d'esame, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, consistono in:
PROVA SCRITTA: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti ad aspetti inerenti l'attività di progettazione e gestione delle tecnologie sanitarie e loro interfacciamento con gli impianti, in particolare quella relativa alla installazione, manutenzione, gestione e verifiche funzionali di sicurezza e di prevenzione incendi.
Verterà sui seguenti argomenti:

- normativa tecnica in ambito sanitario (impianti, attrezzature, ecc.);
- aspetti inerenti la gestione/manutenzione/verifica/progettazione impiantistica con particolare riferimento agli ambienti ospedalieri;
- normativa in materia di contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- legislazione e normativa tecnica relativa al settore degli impianti elettrici (CEI 64/8, ecc.);
- normativa in materia di prevenzione incendi (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie – D.M. 19/3/2015 e regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi D.P.R. n. 151/2011);
- normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- gestione di multi-servizi tecnologici;
- risparmio energetico e contenimento dei consumi;
- forniture e attività di controllo sui vettori energetici.

PROVA PRATICA:
Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche;
ovvero:

Analisi di un progetto inerente le materie specifiche con particolare riferimento all'impiantistica in ambito sanitario ed alle necessità manutentive relative.

PROVA ORALE:

Colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001.

I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 15 punti;
a) titoli accademici e di studio: 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, stilerà una graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente. In caso di parità di punti saranno applicate le **preferenze** previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.

In materia di **riserva di posti**, si applicano le disposizioni di cui:

→ all'art. 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
→ alla Legge 68/1999 e s.m.i.
→ agli art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010

La graduatoria sarà trasmessa al competente Ufficio dell'A.A.S. n. 5 per la successiva approvazione.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si precisa che la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potrà essere utilizzata anche da altre Pubbliche Amministrazioni.

A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.

Solo in caso di rinuncia all'incarico presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda

La graduatoria rimarrà efficace per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area del comparto sanità. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-

Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.A.S.5 ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone (A.A.S.5).

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@aas5.sanita.fvg.it.*

NORME FINALI

A.A.S. n. 5 si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei candidati, l'accettazione senza riserve, di tutte le norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

IL COMMISSARIO:
dott. Eugenio Possamai

Il presente bando è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale Concorsi ed Esami, n. _____ del ____________. Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. ______ del _______________.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO ON LINE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale A.A.S. 5 non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/;**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al

concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:

  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
  d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:

  a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese.

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
  e. le pubblicazioni scientifiche;

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

  Si segnala che è consultabile on-line il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

20_1_3_CNC_AAS5 BANDO 7 COLL SAN CAT D LOGOPEDISTA_001_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 7 collaboratori professionali sanitari - Logopedisti.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 503 del 10.12.2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 7 POSTI di Collaboratore Professionale Sanitario LOGOPEDISTA – cat. D

Il presente concorso è disciplinato:

- dal **D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992** e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 487/1994** inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 220/2001** inerenti alla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dall'**art. 7, comma 1,** del **D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001** e dal **D. Lgs. n. 198 dell'11.04.2006**, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto;
- dalla **Legge n. 127** del **15.05.1997** e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **D.P.R. n. 445/2000** e alla **Legge n. 183** del **12.11.2011**;
- dal **D. Lgs. 30.06.2003, n. 196**, come integrato dal **D. Lgs. 101/2018**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679
- dall'**art. 1, comma 365**, della **Legge 30.12.2018, n. 145** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dal **D.L. 135 del 14.12.2018** recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione*", convertito in **Legge 11.02.2019, n. 12**.

Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. **cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013.
   1a. Per i <u>*cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*</u>, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
   - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

   1b. per i <u>*familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea*</u> non avente cittadinanza di uno stato membro:
   - di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

   1c. per i <u>*cittadini di Paesi Terzi*</u>:
   - di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
     ovvero
   - di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

   I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1b. e 1c., dovranno allegare, **a pena di esclusione**, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;
2. **idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. **non essere stati destituiti o dispensati** dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. **avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana**. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. **Laurea in Logopedia** abilitante alla professione sanitaria di logopedista *ovvero* diploma universitario di logopedista (DM 14/09/1994 n. 742) *ovvero* i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000);

2. **Iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale.** In applicazione della L. 3/2018 e della circolare del Ministero della Salute 29600 dd. 7.6.2018, in considerazione dell'attuale periodo transitorio, i candidati che hanno già fatto domanda di iscrizione all'Albo/Ordine ma non sono ancora in possesso del requisito di iscrizione al momento della presentazione della domanda, saranno ammessi con riserva alla selezione. L'avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per l'assunzione, dovrà essere comunicata dall'interessato al momento dell'assunzione. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. **Possesso della patente** di guida di tipo B in corso di validità.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, **a pena di esclusione**, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line" il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite procedura telematica, di seguito descritta, presente sul sito dell'A.A.S. n. 5: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale AAS5 Pordenone non si assume alcuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.

Il candidato deve necessariamente allegare la **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** effettuato con seguenti modalità:

a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla* ***causale il concorso*** *a cui il versamento si riferisce*).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**

a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. copia integrale delle pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.

In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.

L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:

- prive di firma,
- inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando,
- incomplete: carenti di tutte le pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

La convocazione dei candidati, in relazione al numero dei partecipanti, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 7, del D.P.R. 220/2001.

Le date delle prove e la sede verranno comunicate mediante pubblicazione nel sito AAS5, all'indirizzo internet www.aas5.sanita.fvg.it nella sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova *scritta* e 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle prove *pratica* e *orale*.

Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluso le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.
La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: aas5.protgen@certsanita.fvg.it, oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@aas5.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 220/2001 e s.m.i.).

PROVA PRESELETTIVA

In conformità alla disposizione contenuta nell'art 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001, in presenza di un numero elevato di partecipanti, **è facoltà** dell'Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale.
L'eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti la prova scritta.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, **che non è prova concorsuale**, non concorre alla formazione del voto finale di merito, ma consente esclusivamente l'accesso alle ulteriori prove d'esame.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno ammessi alla preselezione con riserva di accertamento dei requisiti stessi.
Si precisa che i candidati invalidi civili, ai sensi dell'art. 25 comma 9 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80%, previa verifica dei requisiti, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva, potendo accedere direttamente alle altre prove concorsuali.
Il diario dell'eventuale preselezione (sede, data, orari) nonché il numero (*cut off*) dei candidati ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della prova medesima. Il diario dell'eventuale preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda (www.aas5.sanita.fvg.it) nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva munito di un valido documento di identità personale, a pena di esclusione. Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Saranno ammessi alla prova scritta tutti i candidati aventi il medesimo punteggio dell'ultimo classificato rispetto al *cut off* come definito.
Al termine dell'eventuale preselezione, ai candidati sarà data comunicazione dell'esito esclusivamente mediante pubblicazione sul sito aziendale (www.aas5.sanita.fvg.it) nella sezione "Concorsi ed Avvisi".

PROVE D'ESAME

La Commissione dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:
a) **30 punti** per i titoli;
b) **70 punti** per le prove d'esame.

I punti per le ***prove d'esame*** sono così suddivisi:
a) **30 punti** per la prova scritta;
b) **20 punti** per la prova pratica;
c) **20 punti** per la prova orale.

Il superamento della prevista prova *scritta* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.
Il superamento delle prove *pratica* e *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
Le prove d'esame, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, consistono in:
PROVA SCRITTA: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti a:
A) area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del logopedista: discipline specifiche indicate nell'ordinamento didattico

B) area etico deontologica:
- la responsabilità deontologica e il codice deontologico del logopedista;

C) area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
- legislazione sanitaria nazionale e regionale
- norme e decreti sul profilo messo a concorso;
- organizzazione sanitaria

D) area del diritto amministrativo e del lavoro:
- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in particolare nel S.S.N.;
- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
- cenni sul testo unico 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro).

PROVA PRATICA:
Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

PROVA ORALE:
Colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001.
I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 15 punti;
a) titoli accademici e di studio: 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, stilerà una graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente. In caso di parità di punti saranno applicate le **preferenze** previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
In materia di **riserva di posti**, si applicano le disposizioni di cui:

→ all'art. 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
→ alla Legge 68/1999 e s.m.i.
→ agli art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010

La graduatoria sarà trasmessa al competente Ufficio dell'A.A.S. n. 5 per la successiva approvazione.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si precisa che la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potrà essere utilizzata anche da altre Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.
Solo <u>in caso di rinuncia all'incarico</u> presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo <u>rimarrà utilmente collocato</u> in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda
La graduatoria rimarrà efficace per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso,

nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area del comparto sanità. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-
Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.A.S.5 ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.
L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone (A.A.S.5).
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@aas5.sanita.fvg.it.*

NORME FINALI

A.A.S. n. 5 si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei candidati, l'accettazione senza riserve, di tutte le norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

IL COMMISSARIO:
dott. Eugenio Possamai

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO ON LINE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale A.A.S. 5 non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/;**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**

- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***"

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:

  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
  d. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:

  a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese.

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
  e. le pubblicazioni scientifiche;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Si segnala che è consultabile on-line il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

20_1_3_CNC_AAS5 GRAD DIRIG MED TRASFUSIONALE_008

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Graduatorie di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rendono note le due graduatorie (art.1, commi 547 e 548 della Legge 30.12.2018, n.145) e gli esiti del seguente concorso pubblico:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico di Medicina Trasfusionale, il cui esito è stato approvato con decreto del Commissario n. 531 del 19.12.2019:

1a GRADUATORIA CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO

1	LACHIN MATTIA	p. 82,040/100
2	GIBELLINI MANUELA	p. 81,058/100
3	TASSINARI CRISTINA	p. 80,000/100

2a GRADUATORIA CANDIDATI ISCRITTI ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE ALLA SCADENZA DEL BANDO

1	CAPPELLO ANTONIO	p. 67,008/100
2	FRISOLI SARA	p. 57,072/100

IL RESPONSABILE SS GESTIONE OPERATIVA
DEL PERSONALE AZIENDALE DIPENDENTE:
dott.ssa Franca Bruna

20_1_3_CNC_ASUIUD BANDO 2 DIRIG CHIRURGIA VASCOLARE_003_INTESTAZIONE

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare.

In attuazione al decreto n. 1104 del 17.12.2019, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno del seguente posto:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medico
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: chirurgia vascolare
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posti n. 2

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite le tabelle relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
- L. 125 del 10.04.1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare all'art. 7, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, all'art. 37 in relazione all'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese e all'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi;
- D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali;
- L. 114 dell'11.08.2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

1. <u>Requisiti per l'ammissione al concorso</u>

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Medicina e chirurgia
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
f) ovvero iscrizione all'ultimo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35. In questo caso il candidato dovrà compilare la dichiarazione relativa al "requisito specifico" nel modulo online come segue:
    - campo "requisito": "iscritto all'ultimo anno del corso di specializzazione in … ovvero penultimo solo in caso di durata quinquennale (precisare specializzazione, della durata di anni …...)

- campo “data di conseguimento”: “data d’iscrizione all’ultimo anno di specializzazione, ovvero penultimo solo in caso di durata quinquennale”;
- campo “ente di formazione e luogo di conseguimento”: “Università degli studi di …. Sede di …..”;

g) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura “ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97”; campo 2) della durata di anni: indicare anni “0”; campo 3) conseguita in data: indicare la data “01/02/1998”; campo 4) presso: indicare “Azienda di appartenenza” al 01/02/1998.)

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Per i cittadini italiani:

- l’iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.

La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, determina l’esclusione dal concorso stesso.

2. – <u>Presentazione della domanda – termini e modalità</u>

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

<u>La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.</u>

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilando il modulo online all’indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l’invio online devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.

Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.

Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda online (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda online non verrà presa in considerazione.

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio *online*. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali procedimenti penali in corso (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);
e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.

L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.

La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione on line e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:

a) **originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di: € 10,33, in nessun caso rimborsabile** (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – IBAN IT34E0760112300000010003333 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). È data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.
b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita nella domanda online);
c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. È data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.

3. <u>Documentazione</u>
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo online, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso.

<u>Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo on line si ricorda che:</u>
- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
    - periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo on line non consente l'inserimento di date future);
    - posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
    - tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
    - impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo online;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo online, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. – Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. – Prove d'esame

- a) prova scritta:

  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

- b) prova pratica:

  1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

  2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

  3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

- c) prova orale:

  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

7. – Punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

80 punti per le prove di esame

20 punti per i titoli

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta

30 punti per la prova pratica

20 punti per la prova orale

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:

- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  a) titoli di carriera: 10;

  b) titoli accademici e di studio: 3;

  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

- **Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.**

Ai fini della valutazione della specializzazione conseguita ai sensi dei decreti sopra indicati, i candidati devono spuntare, nella sezione relativa ai titoli di carriera del modulo online, il campo specifico riferito al conseguimento della specializzazione stessa.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:

- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti all'ultimo anno o al penultimo qualora il relativo corso di specializzazione abbia durata quinquennale, alla data di scadenza del bando.

Si precisa, al riguardo, che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria contenente i nominativi degli idonei già in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda graduatoria. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei utilmente collocati in questa seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l'interessato dovrà produrre alla data dell'eventuale assunzione in servizio.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14. - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori, potranno essere, temporaneamente sospese, o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss. mm. ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. - Restituzione dei documenti
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. - Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

18. - Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 – 554705/554706/554707/554708 – e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET https://asuiud.sanita.fvg.it/lazienda/azienda-integrata/albo/concorsi.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

20_1_3_CNC_ASUIUD GRAD 1 DIRIG ANESTESIA E RIANIMAZIONE_002

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 1103 del 17.12.2019, sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati specializzati e specializzandi:

Specializzati Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1^	BATTEZZI	Alessandra	23/02/1985	89,060
2^	PETTINI	Eleonora	29/09/1987	88,295
3°	DE LORENZO	Francesco	24/07/1987	88,255
4^	STEFANI	Francesca	26/06/1984	86,790
5°	ZULIANI	Michele	04/06/1986	86,530
6^	MATELLON	Carola	16/04/1985	84,230
7^	NIETO YABAR	Margarita	08/10/1983	84,040
8°	SEGAT	Matteo	10/06/1986	83,650
9^	RICCIO	Adele	25/01/1988	82,650
10^	CAMPORA	Fernanda	26/05/1973	82,640
11^	VARUTTI	Rosanna	06/02/1975	79,875
12^	CAFAGNA	Maria	21/09/1984	76,855
13°	GIORGIANNI	Alessandro	07/03/1966	76,735
14^	PRESELLO	Barbara	10/03/1984	75,940

Specializzandi Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1°	GUADAGNIN	Giovanni Maria	27/03/1988	79,065
2°	BRUSSA	Alessandro	14/09/1988	78,345
3^	QUERENA	Elena	01/07/1987	74,710
4°	PANGALLO	Rocco	11/06/1987	73,315
5^	RICCARDI	Ilaria	01/02/1988	71,740
6^	GANSS	Astrid	14/09/1985	68,405

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.ra:
- BATTEZZI dott.ssa Alessandra.

IL RESPONSABILE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

20_1_3_CNC_CENTRO CEFORMED ELENCO AMMESSI E CONVOCA CONCORSO FSMG 2019-2022_007

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" - Ceformed - Monfalcone (GO)

Concorso per l'ammissione ai sensi del DLgs. n. 368/1999 al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, triennio 2019/2022 (posti a concorso n. 40).

I candidati ammessi sono convocati, per sostenere la prova scritta, il giorno mercoledì 22 Gennaio 2020 alle ore 8.00 presso il Palazzo della Regione- "Sala Auditorium della cultura Friulana", via Roma n. 9 a GORIZIA (GO).

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ESAME TRIENNIO 2019-2022

Decreto del Commissario Straordinario della AAS2 "Bassa Friulana-Isontina" n. 680 dd. 19/12/2019

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA STATO
1	ADDESA	SILVIA	05/10/1991	PORDENONE	PN
2	ALCARO	LUCIA	13/07/1990	CATANZARO	CZ
3	ANDRONIC	DIANA	02/08/1975	BUDAI	MDA
4	ANTONINI -CANTERIN	FRANCESCA	20/01/1988	PORDENONE	PN
5	AZZALINI	VERA	17/03/1994	VITTORIO VENETO	TV
6	BAGLIVO	VALENTINA	02/11/1985	LECCE	LE
7	BARACETTI	RICCARDO	31/07/1990	UDINE	UD
8	BARAZZUTTI	CATERINA	15/05/1990	TOLMEZZO	UD
9	BARITUSSIO	ANNALINDA	22/07/1983	TOLMEZZO	UD
10	BAROOTY	NORUZ AMEDEO	12/07/1988	MOTTA DI LIVENZA	VE
11	BARRO	ELISA	07/06/1994	CONEGLIANO	TV
12	BATTELLINO	ANNA	10/11/1993	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
13	BEKAEVA	KSENIA	07/02/1982	UFA	RUS
14	BELLATORRE	ALESSANDRO GIACCO	14/07/1978	S.DANIELE DEL FRIULI	UD
15	BIGOTTO	ENRICO	27/12/1972	LATISANA	UD
16	BOLLETTI	STEFANIA	26/05/1974	CORMONS	GO
17	BRAMUZZO	DAVIDE	27/03/1994	TRIESTE	TS
18	BRESCACIN	MARTINA	05/07/1984	SACILE	PN
19	BRESCIANI	MITJA	04/06/1975	PALMANOVA	UD
20	BULIAN	MARCO	12/06/1993	UDINE	UD
21	BUONO	STEFANIA	07/08/1992	ROMA	RM
22	BURIC	MASA	17/11/1990	SARAJEVO	YU
23	CABAS	NICOLA	16/11/1992	GORIZIA	GO
24	CADEL	ELISA	16/03/1985	MANIAGO	PN
25	CADENAR	ANNA	10/08/1994	GEMONA DEL FRIULI	UD
26	CANCIANI	CRISTINA	26/02/1992	UDINE	UD
27	CASTAGNAVIZ	ELEONORA	17/12/1993	CIVIDALE	UD
28	CAVARZERANI	LUIGI FERDINANDO	13/12/1990	PORDENONE	PN
29	CAVASIN	JULIA	22/01/1993	CARPENTRAS	FRA
30	CELANTE	LISA	18/01/1993	PALMANOVA	UD
31	CHRAIHA	ABDUL HADI	15/05/1980	BEIRUT	LBN
32	CILLOTTO	TOMMASO	25/08/1994	TREVISO	TV
33	COMISINI	DANIELE	14/06/1992	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
34	CORTINOVIS	SARA	26/02/1989	UDINE	UD
35	COSSI	ALESSIA	14/03/1991	GORIZIA	GO
36	CREMASCO	GIOVANNI	31/12/1993	PORDENONE	PN
37	CROCCIA	VERONICA	28/09/1984	SAN MINIATO	PI
38	CUCCHIARA	TERESA	19/04/1985	TRIESTE	TS
39	DA ROS	RACHELE	11/10/1992	TREVISO	TV
40	D'AGNANO	VITO	01/01/1994	FRANCAVILLA F.NA	BR
41	DAL BELLO	SIMONE	13/01/1994	PALMANOVA	UD
42	DALL'ANTONIA	ALBERTA	12/03/1994	TRIESTE	TS
43	DE BERNARDO	MATTIA	17/04/1988	FELTRE	BL
44	DE PALO	EDOARDO	06/03/1992	S.DONA' DI PIAVE	VE
45	DE PIERO	JESSICA	02/04/1993	PORDENONE	PN
46	DE ROIA	MARINA	22/08/1984	CONEGLIANO	TV
47	DEL FABBRO	FRANCESCO	23/03/1973	UDINE	UD
48	DELLA BIANCA	GIORGIA	09/05/1988	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
49	DELNERI	ANNALISA	13/08/1978	MONFALCONE	GO

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ESAME TRIENNIO 2019-2022 Decreto del Commissario Straordinario della AAS2 “Bassa Friulana-Isontina” n. 680 dd. 19/12/2019					
N.	**COGNOME**	**NOME**	**DATA DI NASCITA**	**LUOGO DI NASCITA**	**PROVINCIA STATO**
50	DEOTTO	MARIA LUDOVICA	01/12/1994	UDINE	UD
51	DI BENEDETTO	MATTIA	19/08/1992	UDINE	UD
52	DI BLASI	ROSSELLA GIUSY	16/04/1992	CATANIA	CT
53	DI CECCO	CATERINA	25/05/1992	UDINE	UD
54	DI BERNARDO	LORENZO	03/01/1986	MANIAGO	PN
55	DINOI	FRANCESCA	08/02/1993	TRIESTE	TS
56	DOLSO	ELISABETTA	12/03/1991	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
57	DOROLDI	SARA	04/06/1994	TREVISO	TV
58	DRIUTTI	MARCO	19/07/1991	UDINE	UD
59	DUCA	MARTA	10/09/1991	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
60	EJIOFOR	LAWRENCE ISIOMA	01/07/1967	LAGOS	NGA
61	ELLENI	ALICE	13/02/1992	TRIESTE	TS
62	FACCA	FRANCESCO	05/02/1992	PORDENONE	PN
63	FAVERO	BEATRICE	25/01/1992	S.DANIELE DEL FRIULI	UD
64	FERREGHINI	ALESSANDRA	04/07/1992	GEMONA DEL FRIULI	UD
65	FIOR	FABIO	13/09/1991	GEMONA DEL FRIULI	UD
66	FOGOLIN	SARA	25/02/1986	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
67	FONTANEL	LISA	18/03/1990	PORDENONE	PN
68	FRISON	LUDOVICA	09/08/1994	PORDENONE	PN
69	FURLAN	GIULIA	10/09/1988	MONFALCONE	GO
70	FURLANIS	LINDA	05/11/1981	LATISANA	UD
71	GARUCCIO	SERGIO	11/01/1995	ERICE	TP
72	GAZZETTA	SILVIA	11/08/1988	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
73	GERACI	LAURA	31/05/1986	MESSINA	ME
74	GHIRIGATO	ELENA	06/08/1993	VALDAGNO	VI
75	GIACOMINI	GIULIA	07/06/1994	S.VITO AL TAGLIAMENTO	PN
76	GIACOMUZZI	THOMAS MATTEO	09/11/1992	ROMA	RM
77	GIAMPAOLO	ANTONIO	24/03/1990	BATTIPAGLIA	SA
78	GRANZOTTO	JESSICA	13/07/1985	MONTEBELLUNA	TV
79	GRATTON	ALESSANDRO	14/02/1994	MONFALCONE	GO
80	GREATTI	ALESSANDRO	23/07/1994	UDINE	UD
81	HAZIM	MOHAMAD MONZER	01/01/1986	TRIPOLI	LBN
82	IACONO	CHIARA	16/11/1993	PALMANOVA	UD
83	IANDOLO	LAURA	28/12/1989	PORDENONE	PN
84	IORIO	BARBARA	17/03/1970	TORRECUSO	BN
85	IURETIGH	KATUSCIA	15/03/1974	ROVIGO	RO
86	KINIS	DIMITRIOS	15/12/1972	LARISSA	GRC
87	KOGUEP TCHUETIE	RAOUL DELOR	24/05/1982	MBO - BANDJOUM	CMR
88	KONTOGIANNIS	DIMITRA	27/01/1992	TRIESTE	TS
89	LA CIACERA	FEDERICA	16/08/1994	UDINE	UD
90	LAMPROPOULOU	NIKOLITSA	11/03/1975	PATRASSO	GRC
91	LAZIC	SUZANA	10/10/1983	SUBOTICA	SRB
92	LENA	ALESSANDRO	01/07/1993	VITTORIO VENETO	TV
93	LEZCANO	CECILIA	16/01/1993	GEMONA DEL FRIULI	UD
94	LIANI	VALENTINA	29/09/1991	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
95	LIPAROTA	LUISA	29/12/1989	LAMEZIA TERME	CZ
96	LIZIER	FEDERICA	10/05/1993	SAN DANIELE AL FRIULI	UD
97	LONGO	MARIAGIUSY	01/08/1992	UDINE	UD
98	LOPRESTI	VINCENZO	10/09/1993	RAGUSA	RG
99	LOPRETE	ANGELICA	16/06/1994	PADOVA	PD

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ESAME TRIENNIO 2019-2022

Decreto del Commissario Straordinario della AAS2 "Bassa Friulana-Isontina"
n. 680 dd. 19/12/2019

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA STATO
100	LOVECCHIO	ANTONIO	14/12/1993	FASANO	BR
101	LUCIS	RICCARDO	11/01/1982	GORIZIA	GO
102	MACOR	ALESSANDRA	05/12/1993	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
103	MAGGI	VERONICA	26/03/1993	PORDENONE	PN
104	MAIONE	DAVIDE	25/12/1994	NAPOLI	NA
105	MANZI	MATTIA	27/04/1989	FELTRE	BL
106	MARINO	ALESSANDRO	17/06/1991	AREZZO	AR
107	MARTINELLI	ROSITA	10/02/1993	PORDENONE	PN
108	MARTINEZ	ALBERTO	16/06/1986	UDINE	UD
109	MARTINUZZO	CHIARA	21/05/1993	CONEGLIANO	TV
110	MAZZER	MATTEO	31/10/1990	PORDENONE	PN
111	MAZZON	FEDERICA	06/11/1992	TREVISO	TV
112	MENBRINO	ALEXANDRO	15/08/1984	UDINE	UD
113	MICHELAZZI	ALESSIO	11/09/1987	TRIESTE	TS
114	MODONUTTI	MARTINA	29/06/1990	UDINE	UD
115	MOLARO	SILVIA	27/10/1990	UDINE	UD
116	MONTEDURO	FRANCESCA	31/05/1990	TRIESTE	TS
117	MORESSA	CLAUDIA	25/01/1992	DOLO	VE
118	MORGANTE	GINEVRA	04/12/1991	TRIESTE	TS
119	MOSCHIONE	GINEVRA	17/08/1994	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
120	NAIT	GIULIA	19/10/1989	TRIESTE	TS
121	NATALI	SERENA	19/12/1983	MONFALCONE	GO
122	NIZZA	SALVATORE	08/04/1980	UDINE	UD
123	OLENIK	DAMIANA	16/10/1973	TRIESTE	TS
124	ORLANDO	FILIPPO	12/12/1992	MONFALCONE	GO
125	PAGAN	COSTANZA	10/08/1992	TRIESTE	TS
126	PALMINTERI	GIOVANNI	29/04/1992	TREVISO	TV
127	PALMISANO	ROBERTO	18/05/1993	TRIESTE	TS
128	PALOMBA	ANDREA	10/10/1987	UDINE	UD
129	PAOLINI	LUCIA	01/05/1994	PESARO	PU
130	PASSARINO	ERIC	09/03/1987	GEMONA DEL FRIULI	UD
131	PATINI	CRISTINA	25/05/1991	UDINE	UD
132	PAULITTI	LAURA	17/01/1985	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
133	PENCO	DAVIDE	21/01/1994	TRIESTE	TS
134	PERIN	ANDREA	14/02/1985	PADOVA	PD
135	PERTOLDEO	MARIA LAURA	11/02/1982	MONFALCONE	GO
136	PERUZZI	ADELAIDE	12/11/1991	TRIESTE	TS
137	PESTRIN	EMANUELE	04/02/1992	LATISANA	UD
138	PIANON	VALENTINA	04/10/1994	TREVISO	TV
139	PICIOCCHI	BENEDETTA	09/04/1987	TREVISO	TV
140	PICONE	FEDERICO	13/02/1992	UDINE	UD
141	PIOVESANA	FEDERICO	06/07/1993	PORDENONE	PN
142	POSCICH	ERIK	04/01/1990	TRIESTE	TS
143	POZZAN	RICCARDO	26/07/1993	RAVENNA	RA
144	POZZETTO	IRENE	26/02/1987	MONFALCONE	GO
145	PRESOT	NICOLETTA VASSILISSA	12/12/1992	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
146	PRINCIPE	CARMINE DIEGO	02/09/1984	NAPOLI	NA
147	PULVIRENTI	FRANCESCO	19/08/1982	RAGUSA	RG
148	QUARIN	PAOLA	15/02/1981	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
149	REGATTIN	MICHELLE ANGELA	14/02/1992	LATISANA	UD

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ESAME TRIENNIO 2019-2022 Decreto del Commissario Straordinario della AAS2 "Bassa Friulana-Isontina" n. 680 dd. 19/12/2019					
N.	**COGNOME**	**NOME**	**DATA DI NASCITA**	**LUOGO DI NASCITA**	**PROVINCIA STATO**
150	REGENI	ELENA	09/10/1985	PALMANOVA	UD
151	RIZZO	ELENA	21/01/1993	BELLUNO	BL
152	ROARZI	ANDREA	07/04/1981	TRIESTE	TS
153	ROSSI	MICHELE	18/01/1986	TOLMEZZO	UD
154	SALVADORI	VALENTINA	10/10/1984	PORDENONE	PN
155	SARAMIN	ANNA	10/11/1990	LATISANA	UD
156	SARO	RICCARDO	27/05/1993	VENEZIA	VE
157	SCIACCA	GIOVANNI	17/08/1982	SIRACUSA	SR
158	SCROBOGNA	ILARIA	22/07/1993	TRIESTE	TS
159	SERRA	GIUSEPPE	01/10/1994	NUORO	NU
160	SIMEON	VALENTINA	28/10/1993	PALMANOVA	UD
161	SMALDINO	LAVINIA	07/09/1992	NAPOLI	NA
162	SOLDANO	DANILO	26/11/1988	MOSCA	RUS
163	SOMMARIVA	ALBERTO	12/03/1992	PORDENONE	PN
164	SPAGNOL	GIULIA	14/07/1992	VITTORIO VENETO	TV
165	SPECCHI	CHIARA	28/04/1991	TRIESTE	TS
166	SPESSOT	BORIS	07/07/1990	SAN DANIELE AL FRIULI	UD
167	STABILE	VALENTINA	04/11/1973	TRIESTE	TS
168	STARNINO	MARIANNA	08/04/1990	FORMIA	LT
169	STOENICA	FLORENTINA RELIA	29/04/1976	CRAIOVA	ROU
170	TAMMA	DANIELA	08/12/1976	BARI	BA
171	TASSINARI	ALICE	04/08/1985	MONTEBELLUNA	TV
172	TESSITORE	ANTIMO	02/08/1994	GORIZIA	GO
173	TONUTTI	GIULIA	14/05/1990	UDINE	UD
174	TRAPANI	ALESSANDRO	20/08/1994	TREVISO	TV
175	TRIGODKO	SVITLANA	05/02/1975	ZOLOTONOSHA	UKR
176	TROIANO	LUCIA	24/02/1981	TERMOLI	CB
177	UGRIN	SILVIA	07/12/1993	TRIESTE	TS
178	USSAI	SILVIA	09/07/1986	NOVA GORICA	SLO
179	VALERI	MARTINA	21/05/1992	PORDENONE	PN
180	VALLON	FRANCESCA	01/04/1984	TRIESTE	TS
181	VASCOTTO	ANNA	08/03/1993	TRIESTE	TS
182	VENTURELLI	FEDERICA	25/04/1985	PORDENONE	PN
183	VENTURINI	GIULIA	31/07/1979	GEMONA DEL FRIULI	UD
184	VENUTI	ILARIA	24/01/1989	UDINE	UD
185	VESCA	VIRGINIA	05/09/1993	GEMONA DEL FRIULI	UD
186	VESCOVI	MARIA CATERINA	18/01/1987	GORIZIA	GO
187	VEZZARI	CRISTIANA	07/05/1974	SAN DONA' DI PIAVE	VE
188	VIDUS ROSIN	MARTA	12/01/1978	LATISANA	UD
189	VILLANOVA	GIORGIA	29/08/1994	PORDENONE	PN
190	VIOTTO	CHIARA	24/11/1991	SAN DANIELE AL FRIULI	UD
191	ZANETTE	RICCARDO	21/07/1992	SPILIMBERGO	PN
192	ZANETTE	MARTA	06/05/1994	VITTORIO VENETO	TV
193	ZANUTTIGH	LORENZO	05/01/1992	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
194	ZANUTTO	ANDREA	30/01/1990	PORTOGRUARO	VE
195	ZORATTI	ALESSANDRO	17/06/1990	GEMONA DEL FRIULI	UD
196	ZORATTI	CATERINA	11/02/1995	UDINE	UD

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali